

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 42

mercoledì, 19 ottobre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

ATTENZIONE: NUOVE MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE - si prega di consultare l'ultima pagina di questo Bollettino e/o su <https://www.regione.toscana.it/burt/spazio-inserzionisti>

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	12
SEZIONE I	13
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	14
MOZIONE 27 settembre 2022, n. 951	
Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 settembre 2022. In merito ad iniziative di promozione dell'educazione alla sessualità per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.	
.....	14
MOZIONE 27 settembre 2022, n. 989	
Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 settembre 2022. In merito al Consiglio di amministrazione dell'Ente acque Umbre Toscane (EAUT), con particolare riferimento al criterio della rappresentanza dei territori.	
.....	16
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	18
RISOLUZIONI 4 ottobre 2022, n. 220	
Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022. Relazione sull'attività dell'Autorità regionale per la partecipazione per gli anni 2020 e 2021.	
.....	18
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	20
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 197	
Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Radiodiagnostica bandito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Designazione rappresentanti regionali.	
.....	20
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 198	
Commissione di concorso n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Gestione degli Appalti per i Lavori Pubblici, bandito da ESTAR. Designazione rappresentanti regionali.	
.....	23

DECRETO 11 ottobre 2022, n. 199	
Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT). Sostituzione membro.	
.....	26
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 200	
Comitato tecnico di cui all'art. 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 13/05/2013 tra Regione Toscana e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (oggi MUR). Sostituzione rappresentante regionale con funzioni di Presidente.	
.....	29
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 201	
Commissione di concorso n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Affari generali, bandito da ESTAR. Designazione rappresentanti regionali.	
.....	32
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 202	
Approvazione del secondo atto integrativo all'Accordo di Programma, siglato il 13 Febbraio 2018, tra Regione Toscana ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per la realizzazione del progetto Waterfront.	
.....	35
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 203	
Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per "Interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano".	
.....	56
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	86
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1110	
D.L. 50/17, art. 64 co 5 bis; D.M. 14771/17; D.M. 299864 del 30/06/21. Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari - annualità 2021.	
.....	86
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1112	
Reg. (UE) n. 1151/2012 e Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 - Approvazione della modifica temporanea al disciplinare dell'Olio extra vergine di oliva TOSCANO IGP. Espresione del parere regionale.	
.....	92
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1117	
Investimenti aggiuntivi L. 145/2018 - Incremento delle risorse del bilancio di previsione 2022-24 destinate allo scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui alla DGR n. 792/2022 e ulteriori determinazioni.	
.....	95

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1125	
Approvazione schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali. Anno 2022.	
.....	100
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1127	
Approvazione dell'Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L. 145/2018.	
.....	108
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1130	
POR Fesr 14/20 Azione 3.5.1 Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori. Sospensione della presentazione delle domande al bando.	
.....	139
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1132	
Classifica in 3 ^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, della cassa di espansione sul T. Bicchieraia in Comune di Arezzo - codice 09IR044/G4.	
.....	142
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2022, n. 1135	
Nuovo parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla "Richiesta di accosti aggiuntivi per servizio di Small Scale LNG nel Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante FSRU Toscana" a seguito dell'integrazione all'istanza per l'aumento della capacità di rigassificazione, proposto da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.	
.....	149
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	171
DELIBERAZIONE 29 settembre 2022, n. 117	
Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2022 "Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".	
.....	171
DELIBERAZIONE 29 settembre 2022, n. 118	
Linee di indirizzo per il programma attività per il triennio 2023-2024-2025 della Fondazione Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale.	
.....	182
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	187
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	

<p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20019 - certificato il 10 ottobre 2022 Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale". Rettifica per mero errore materiale della scheda individuazione PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" di cui al decreto n. 19661/2022.</p>	187
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20097 - certificato il 11 ottobre 2022 Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e approvazione del documento Piano Operativo di svasso del bacino Pontecosi, sito nel comune di Pieve Fosciana (LU).</p>	195
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale</p>	
<p>DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20108 - certificato il 11 ottobre 2022 Decreto dirigenziale numero 19759 del 5 ottobre 2022. Rettifica allegato B.</p>	202
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20124 - certificato il 12 ottobre 2022 Conclusione positiva della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a servizio dell'impianto idroelettrico di Galliciano (LU).</p>	212
<p>Direzione Opere Pubbliche</p>	
<p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20166 - certificato il 12 ottobre 2022 Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative Direzione Opere Pubbliche - Modifica al decreto 19512 del 03 ottobre 2022.</p>	217
<p>Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA - VAS</p>	
<p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20237 - certificato il 13 ottobre 2022 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'ampliamento dell'impianto esistente che svolge attività recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Sovigliana - Vinci (FI). Proponente: Seica Srl. Provvedimento conclusivo.</p>	225

<p>DECRETO 13 ottobre 2022, n. 20271 - certificato il 13 ottobre 2022 D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,6 MW e relative opere di connessione alla rete in loc. Alberaccio, nel Comune di Firenzuola (FI). Proponente: Società I Mulini srls - Provvedimento conclusivo.</p>	235
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità regionale Ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico</p>	
<p>DECRETO 13 ottobre 2022, n. 20287 - certificato il 13 ottobre 2022 Lavori variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Autorizzazione allo svincolo di indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze. Ditte espropriate n. 29 e n. 34.</p>	247
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI	
- Comunicati	255
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione</p> <p>Domanda presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano per la modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOC "San Gimignano".</p>	255
<p>Domanda presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano per la modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOCG "Vernaccia di San Gimignano"</p>	276
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA PRATICA Sidit n. 54493/2020 Codice Locale PI_332 Intestatario Soc. Agricola Villa Filippo Berio srl.</p>	289
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2359 E SUCCESSIVE MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933 Richiedente: Fattorie di San Pietro s.r.l. Pratica: Rinnovo Concessione SIDIT: Pratica n. 413955/20 Procedimento 4826/22 codice locale 930 ex SI 973.</p>	290
<p>AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE CONCESSIONE PREFERENZIALE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933 Richiedente: MORMORIA SRL SOC. AGRICOLA Pratica: CONCESSIONE Sidit 3698/2022.</p>	291

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Rinnovo per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua Torrente Gravenna. Procedimento/Pratica SIDIT n. 5194/2022/n. 5714/2020; Codice locale n. Rin001_CSU1991_00001.	292
AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933. Richiedente: ELSA METALLURGICA S.R.L. Pratica: Concessione SiDIT n. 3700/2022.	293
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente B&G IMMOBILIARE s.r.l. Pratica 35326.	294
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente SOCIETA' AGRICOLA BORCHI ADELMO S.S. Pratica 35369.	295
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico	
Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, di variante non sostanziale all'autorizzazione n. 3157 del 05/07/2012 rilasciata dalla provincia di Pisa per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas ubicato nel comune di Santa Maria a Monte (Pi) - proponente Prati Bioenergia società agricola arl.	296
ALTRI ENTI	297
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 art. 2 comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007. Repertorio n. 32 del 07/10/2022.	297
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R. 65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "DEPURAZIONE DI SUVERETO CAPOLUOGO IMPIANTO DI DEPURAZIONE "ACQUARI" NEL COMUNE DI SUVERETO.	302
ACQUE S.P.A.	

PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ed ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA - BURT - Progetto "NUOVO POZZO AIOLA" Comune di Chianni.	304
UNIVERSAL GT S.R.L. SERAVEZZA (Lucca)	
Avviso al pubblico del rilascio di compatibilità ambientale PCA n. 14 del 13 settembre 2022 Progetto di coltivazione della cava "Serra delle Volte" nel comune di Stazzema (LU) ai sensi della LR 10/2010.	306
SEZIONE II	307
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	308
COMUNE DI PISTOIA	
DECRETO 26 settembre 2022, n. 125647	
Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare alla smart social city. INTERVENTO 2.B "INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE".	308
DECRETO 26 settembre 2022, n. 125690	
Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare alla smart social city. INTERVENTO 2.B "INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE".	311
DECRETO 11 ottobre 2022, n. 133041	
Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare alla smart social city. Intervento 3 "Aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti".	314
DECRETO 10 ottobre 2022, n. 132319	
Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare alla smart social city. Intervento 3 "Aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti".	317

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi	320
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO	
Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., in adeguamento e conformazione al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, Definitiva Approvazione agli esiti della Conferenza Paesaggistica Regionale - Pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell' art. 19 della L.R. 65/2014.	
.	320
COMUNE DI AREZZO	
FORMAZIONE DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, PER L'INTERVENTO DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO D2019EAR0008 "RIASSETTO IDRAULICO IN LOC. POLICIANO A MONTE DELLA S.R. 71" DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 82 DEL 03/07/2020. CUP: 16B20001200002 (PRATICA U/2022/35).	
.	321
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (Firenze)	
Adozione, ai sensi dell'art.19 della LR n.65/2014, del "Piano Territoriale per l'Installazione di Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile ed Assimilabili nel Comune di Barberino Tavarnelle".	
.	322
COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)	
Variante ambito Cu 10 loc. Capalbio scalo - Adozione.	
.	323
COMUNE DI FIRENZE	
ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano Piano di Recupero comparto discontinuo con variante al Regolamento Urbanistico (procedimento semplificato art. 30, 32 e 107 LR 65/2014) ADOZIONE.	
.	324
COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)	
Progetto di Piano Attuativo - scheda progetto PA12 e contestuale variante al RU - Piano di Recupero dell'ex centrale Telecom posto in via della Concia (pratica 511/18) - presa atto mancata presentazione di osservazioni - AVVISO DI EFFICACIA.	
.	326
Avviso di deposito del Piano Attuativo scheda progetto PA87 posto in Fucecchio via Bertoncini - ADOZIONE.	
.	327
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)	
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO AR_LAT_01 UBICATO IN LATERINA - ADOZIONE ART. 111 L.R. 65/2014.	
.	328
COMUNE DI LUCCA	

Indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L 241/1190 secondo quanto disposto dall'art.1 della L.R 12/2022 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica riguardante la riqualificazione e riorganizzazione degli impianti sportivi dell'Acquedotto in Via della Macchia con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.	329
Indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L 241/1190 secondo quanto disposto dall'art. 1 della L.R 12/2022 per l'approvazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione di una palestra di pugilato e piscina ricreativa presso Via delle Tagliate a Lucca con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente e adeguamento al Piano Operativo adottato.	330
COMUNE DI ORBETELLO (Grosseto)	
Avviso relativo a deliberazione C.C. n. 19 del 20.04.2022 e deliberazione C.C. n. 71 del 28.09.2022.	331
INFORMAZIONE SULLA DECISIONE AI SENSI DELLA VAS (art. 28 LR 10/2010)in merito a: 1. Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, 2. Del.C.C.n.71 del 28.09.2022.	333
COMUNE DI PESCIA (Pistoia)	
Avviso di approvazione definitiva del Piano Operativo Comunale art. 95 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.	335
COMUNE DI PISA	
Progetto PINQUA progetto di riqualificazione edilizia ed urbana - Pisa.This (Tolerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability) - PARCO VIA PUNGILUPO. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 - APPROVAZIONE.	336
Piano di Attuativo per la "Realizzazione delle previsioni indicate all'art.1.2.2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolamento urbanistico comunale" da eseguire in VIA MONTELUONGO 15 nel COMUNE DI PISA, Provincia di PISA. Approvazione.	337
COMUNE DI PISTOIA	

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare al- la smart social city. INTERVENTO 2.B "INTERVENTI SUL- LA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' LOCALE - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE" NULLA OSTA allo Svincolo di Indennità di Espropriazione, versata a nome della Soc. Cappellini Casa S.r.l., a favore della Soc. IS.VE.G. S.r.l.	338
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa) Proroga dei termini di efficacia delle previsioni del Regolamento Ur- banistico vigente ai sensi dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014.	341
COMUNE DI VAIANO (Prato) VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER MODIFICHE ALL'AREA SI.1 IN VIA NUO- VA PER SCHIGNANO - ADOZIONE.	342
COMUNE DI VERNIO (Prato) Avviso di approvazione della variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio con contestuale Piano Attuativo in Località Ponte all'Abate nella frazione di Montepiano, ai sensi della L.R. 65/2014.	343
COMUNE DI PONTASSIEVE E PELAGO (Firenze) COMUNE DI PONTASSIEVE - L.R. 65/2014 ART. 112 APPROVA- ZIONE DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO INEREN- TE L'AMBITO "SB9 - LE LUCOLE" NELLA FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA, NONCHE' DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE A RETTIFICA DI QUELLO GIA STIPU- LATO P.E. 2022/527.	344

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 161 al B.U. n. 42 del 19/10/2022****GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti****REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Decreti vari: 19872 - 19879 - 19882 - 19927 - 10974 - 19983 - 19996 - 20012 - 20025 - 20026 - 20030 - 20031 - 20037 - 20039 - 20044 - 20045 - 20050 - 20086 - 20096 - 20102 - 20104 - 20105 - 20121 - 20122 - 20135 - 20171 - 20176 - 20188 - 20192 - 20206 - 20229 - 20230 - 20231 - 20243 - 20244 - 20247 - 20254 - 20257 - 20263 - 20279.

Supplemento n. 162 al B.U. n. 42 del 19/10/2022**ALTRI ENTI****A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

DECRETO del 5 ottobre 2022, n. 99

Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative di ARTEA.

DECRETO del 13 ottobre 2022, n. 102

Rettifica del Decreto n. 99 del 5 ottobre 2022 - Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative di ARTEA.

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 951 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 settembre 2022.

OGGETTO: In merito ad iniziative di promozione dell'educazione alla sessualità per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- in una ricerca curata dall'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza della Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS) 3.500 ragazzi hanno espresso il loro parere sull'educazione alla sessualità ricevuta o che vorrebbero avere a scuola;
- dalla ricerca è emerso che, quasi il 90 per cento di chi ha risposto, ritiene che tale educazione sia essenziale; in particolare sono i ragazzi nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 18 anni che la ritengono necessaria.

Preso atto che:

- dalla ricerca emerge che uno studente su tre ha parlato di educazione alla sessualità alle superiori, meno di uno su tre alle scuole medie e meno di uno su dieci alle scuole elementari;
- tra gli argomenti più trattati nell'ambito dei percorsi di educazione alla sessualità risultano le malattie sessualmente trasmissibili, la contraccezione, l'anatomia e la fisiologia della sessualità e della riproduzione, insieme ai cambiamenti puberali;
- sono altresì trattati i temi legati alla sessualità e all'uso delle tecnologie, in particolare i fenomeni del cyberbullismo, del "sexting", del "grooming" e del "revenge porn".

Riscontrato che:

- non esiste una normativa nazionale che disciplini l'introduzione dell'educazione alla sessualità all'interno delle scuole;
- attualmente la struttura degli insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dal piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), redatto da ciascuna istituzione scolastica nel rispetto delle indicazioni e dei limiti posti dalla normativa nazionale.

Rilevato che:

- da quanto si evince dalla ricerca sopra riportata, l'educazione alla sessualità risulta essere un'esigenza sentita, in primo luogo dai ragazzi, quale momento fondamentale per lo sviluppo della propria personalità, soprattutto in una fase cruciale quale quella dell'adolescenza;
- a tal fine, la scuola, quale luogo principe dell'educazione dei ragazzi, non può sottrarsi a questa sfida educativa, riconoscendo la centralità della sfera sessuale nello sviluppo personale;
- tale compito educativo deve riguardare tutti gli aspetti relativi alla sessualità, dalle malattie sessualmente trasmissibili, alla contraccezione, ai fenomeni legati all'uso della tecnologia, fino ai diritti sessuali e all'identità sessuale e di genere.

Ritenuto che, in assenza di una normativa nazionale, sia necessario che la Regione Toscana, con il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale e le singole istituzioni scolastiche, promuova iniziative di educazione alla sessualità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche tramite l'avvalimento di associazioni ed istituzioni che operano da anni nel settore;

Impegna
la Giunta regionale

a promuovere e finanziare iniziative e percorsi di educazione alla sessualità rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e delle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi dell'attività delle associazioni e delle istituzioni che da anni operano nell'ambito dell'educazione alla sessualità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Casucci



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 989 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 settembre 2022.

OGGETTO: In merito al Consiglio di amministrazione dell'Ente acque Umbre Toscane (EAUT), con particolare riferimento al criterio della rappresentanza dei territori.

Il Consiglio regionale

Premesso che l'Ente acque umbre toscane (EAUT) è un ente pubblico economico istituito con legge della Regione Umbria 27 ottobre 2011, n.11, e con legge della Regione Toscana 28 ottobre 2011, n.54 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane "EAUT"), di ratifica dell'intesa stipulata, in data 14 ottobre 2011, tra le Regioni medesime al fine di assicurare continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'Ente irriguo umbro-toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalenza irriguo;

Ricordato che:

- il piano generale irriguo prende forma, intorno ai primi anni sessanta, per iniziativa dell'allora Ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione della Valdichiana, attraverso lo studio di un programma di irrigazione per una parte dei territori delle Province di Perugia, Arezzo, Terni e Siena per circa 170.000 ettari territoriali;
- in particolare, il piano si articola in due distinti sistemi: quello Occidentale, concernente le Province di Arezzo, Siena e Perugia, il cui approvvigionamento è assicurato dalla diga di Montedoglio, integrato dalla derivazione sul Sovara e quello Orientale, concernente le Province di Arezzo e Perugia, affidato ai tre distinti invasi Chiascio, Singerna e Carpina.

Riscontrato che l'EAUT svolge le seguenti funzioni:

- a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;
- b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria;
- c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;
- d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni Toscana e Umbria, nonché interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso affidati da enti locali territoriali;
- e) gestione delle opere di cui alla lettera d), su incarico dei soggetti ivi previsti;
- f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali.

Rilevato che:

- sono organi dell'EAUT il Consiglio di amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo per l'attività dell'ente, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti;
- in particolare, il Consiglio di amministrazione, nominato alternativamente dalle Regioni Toscana ed Umbria secondo le rispettive normative, è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Preso atto che, anche alla luce dei fenomeni legati al cambiamento climatico e alla conseguente crisi idrica, l'EAUT svolge una funzione ambientale strategica, che si estrinseca nella realizzazione e nella gestione delle opere necessarie al soddisfacimento delle esigenze di risorsa idrica di un territorio vasto e caratterizzato da logiche diverse e, in tale prospettiva, assume un ruolo centrale una più incisiva rappresentanza dei territori interessati;

Ritenuto, pertanto, che, al fine di promuovere l'adozione di percorsi sempre più condivisi con gli enti locali e con le organizzazioni di categoria dell'agricoltura per calibrare gli interventi da realizzare, sia opportuno, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, adottare le misure necessarie per aumentare da tre a cinque il numero dei componenti del suo Consiglio di amministrazione, in modo da garantire all'interno dell'ente medesimo una adeguata e stabile rappresentanza dei territori della Valtiberina Umbra e Toscana posti nelle immediate adiacenze della diga di Montedoglio;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi, di concerto con la Regione Umbria, affinché, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, siano messe in atto le opportune misure finalizzate ad aumentare da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'EAUT, in modo da garantire una adeguata e stabile rappresentanza dei territori della Valtiberina Umbra e Toscana all'interno dell'ente medesimo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 220 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022.

OGGETTO: Relazione sull'attività dell'Autorità regionale per la partecipazione per gli anni 2020 e 2021.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali);

Richiamato, in particolare, l'articolo 24 della l.r. 46/2013, ove è previsto che l'Autorità presenti un rapporto al Consiglio regionale recante specifiche indicazioni in merito:

- all'analisi ed alla valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno;
- ai criteri di valutazione adottati ai fini dell'ammissione del dibattito pubblico e dei processi partecipativi locali;
- all'analisi ed al rendiconto delle risorse impegnate;
- alle considerazioni sull'impatto e sull'efficacia dei processi partecipativi attivati.

Esaminata la relazione sull'attività svolta negli anni 2020 e 2021, presentata dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e preso atto, in particolare, che:

- l'attuale Autorità per la partecipazione si è insediata in data 5 maggio 2020: la precedente Autorità è rimasta operativa sino al mese di marzo del 2019 e, dunque, l'attività è rimasta sospesa per oltre un anno;
- le richieste di sostegno per processi partecipativi presentati alle scadenze di giugno e settembre 2020 sono state in totale diciotto 18 (tutte finanziate); le richieste di sostegno presentate alle scadenze di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno 2021 sono state in totale trentadue (ventitré delle quali finanziate);
- le richieste di sostegno per i progetti partecipativi sono state presentate in percentuale superiore all'80 per cento da enti locali, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021;
- per l'anno 2020 sono stati erogati finanziamenti per un importo pari ad euro 332.750 e per l'anno 2021 sono stati erogati finanziamenti per un importo pari ad euro 352.754,50;
- sono stati sostenuti oneri a titolo di liquidazione dei gettoni di presenza e di rimborso delle spese di viaggio a favore dei tre componenti l'Autorità per i seguenti importi complessivi:
 - o anno 2020: euro 832,95 a titolo di gettoni di presenza ed euro 136,16 a titolo di rimborso spese di viaggio;
 - o anno 2021: euro 1.970,35 a titolo di gettoni di presenza ed euro 167,04 a titolo di rimborso spese di viaggio.

Preso atto della richiamata necessità di:

- armonizzare le normative regionali in tema di partecipazione e di pianificazione urbanistica;
- attivare percorsi di formazione specifica per i dipendenti pubblici dei comuni, ai fini dell'attivazione dei percorsi partecipativi, soprattutto a favore delle realtà di minori dimensioni;
- garantire l'ancoraggio della legge regionale sulla partecipazione alle politiche pubbliche della Regione;
- incentivare percorsi di co-progettazione e co-design;
- individuare strumenti e modalità di maggior coinvolgimento dei giovani, sia quali proponenti le iniziative sia quali destinatari delle politiche giovanili.

Su proposta della Prima Commissione consiliare permanente;

Esprime apprezzamento

per l'attività svolta e per i risultati conseguiti dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, come descritti nella Relazione 2020/2021;

Approva

la Relazione sulle attività svolte per l'anno 2020 e per l'anno 2021;

Si impegna

ad attivare forme di rilancio ed implementazione della partecipazione come strumento necessario alla co-definizione delle politiche pubbliche ed a garantire idonee risorse a tal fine;

a valutare, sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi anni, un percorso di revisione della l.r. 46/2013, sia al fine di garantire coerenza con i percorsi partecipativi già individuati dalla legge sul governo del territorio, dalla normativa urbanistica e dalla normativa sulla gestione dei beni comuni, sia al fine di garantire il completo allineamento con le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per quanto riguarda il dibattito pubblico;

ad incentivare l'individuazione di strumenti adeguati a consentire all'Autorità di effettuare un monitoraggio sugli esiti dei processi partecipativi oggetto di finanziamento;

ad individuare strumenti di incentivazione per i comuni di minori dimensioni al fine di favorire la capacità di attivare percorsi di partecipazione, anche attraverso specifica formazione dedicata ai dipendenti degli enti locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 197 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Radiodiagnostica bandito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Designazione rappresentanti regionali.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 “Riconoscimento della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica come ente di diritto pubblico” ed in particolare l’articolo 5 il quale dispone che al personale dipendente della Fondazione venga applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale;

Vista la richiesta del 20 maggio 2022 per la designazione di membri di spettanza della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico – Radiodiagnostica pervenuta dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;

Individuati i componenti di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivo e supplente della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente medico – Radiodiagnostica bandito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica, i seguenti nominativi:

Membro effettivo: VIVIANI Adriano – Azienda Usl Toscana Centro

Membro supplente: FANELLI Fabrizio – Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 198 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Commissione di concorso n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Gestione degli Appalti per i Lavori Pubblici, bandito da ESTAR. Designazione rappresentanti regionali.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” ed in particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la richiesta di ESTAR del 9 settembre 2022 per la designazione di membri di spettanza della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Gestione degli Appalti per i Lavori Pubblici, per l’Azienda Usl Toscana Nordovest;

Individuati i componenti di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivo e supplente della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Gestione degli Appalti per i Lavori Pubblici, per l'Azienda Usl Toscana Nordovest, bandito da ESTAR, i seguenti nominativi:

Membro effettivo: CHELLI PAOLA– Azienda USL Toscana Nordovest

Membro supplente: MARSIGLIA BIAGIO – Azienda USL Toscana Nordovest

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 199 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT). Sostituzione membro.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), il cui art 12 disciplina la Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), prevedendo quanto segue:

“1. La Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (UNIONCAMERE Toscana), è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

(...)

3. La CRAT è composta :

a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il Presidente della CRAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).”

Visto il DPGR 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53) ed in particolare gli artt. 5, 6, 7 che disciplinano rispettivamente l'insediamento, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato toscano;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) , ed in particolare:

·l'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), in base alle quali le nomine nella commissione di cui trattasi, in quanto inerenti ad organismo di natura tecnica, disciplinato esclusivamente da normativa regionale, e al quale si accede anche a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature;

Visto il DPGR n. 67 del 28 aprile 2022 di nomina della Commissione regionale per l'artigianato (CRAT), nel quale è stata nominata, in qualità di rappresentante della Regione Toscana, la dipendente Doriana Mazzarelli;

Preso atto che la Sig.ra Doriana Mazzarelli, come da comunicazione del 27 luglio 2022, ha cessato il proprio servizio alle dipendenze dell'ente Regione Toscana;

Vista la nota del 20 settembre 2022, integrata con successiva nota del 27 settembre 2022, con cui il Direttore della Direzione Attività Produttive ha proposto in sostituzione di Doriana Mazzarelli; il nominativo di Di Stefano Stephen Antonio quale membro in rappresentanza della Regione Toscana all'interno della CRAT, attestando la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1);

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali il nominando, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che il nominando risulta in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto della gratuità dell'incarico di cui trattasi;

Visto l'art 34 dello dello Statuto regionale

DECRETA

1. di nominare Di Stefano Stephen Antonio quale componente della Commissione regionale per l'artigianato, in rappresentanza della Regione Toscana, in sostituzione di Doriana Mazzarelli;
2. di dare atto che la presente nomina ha una validità pari a quella determinata dal DPGR n. 67 del 28 aprile 2022 per la Commissione medesima, ai sensi dell'art 17, comma 3 della l.r. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Giani



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 200 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Comitato tecnico di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma sottoscritto il 13/05/2013 tra Regione Toscana e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (oggi MUR). Sostituzione rappresentante regionale con funzioni di Presidente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 13/05/2013 tra Regione Toscana e MIUR, ed in particolare l'articolo 5, che istituisce il Comitato tecnico dell'Accordo da nominarsi con decreto del Ministro e composto, fra gli altri, da tre rappresentanti della Regione, uno dei quali con funzioni di Presidente;

Visto l'articolo 8 del sopra citato Accordo di programma, in base al quale l'accordo ha durata triennale prorogabile fino alla completa esecuzione e liquidazione dei progetti finanziati e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento dell'Accordo stesso;

Visti i propri precedenti decreti n. 38 del 12/03/2013 e n. 209 del 10/12/2015, con i quali sono stati designati i rappresentanti regionali all'interno del Comitato tecnico;

Visti i Decreti Ministeriali 28/03/2013, 10/02/2015 e 23/03/2016, con i quali il Ministero ha provveduto alla nomina del Comitato tecnico e alla successiva sostituzione di alcuni dei suoi componenti;

Visto l'Accordo di Programma Quadro stipulato in data 07/11/2013 e successivamente integrato in data 29/09/2014 tra Regione Toscana, MISE e MIUR, che ha recepito l'Accordo di programma del 13/05/2013 disponendo che *"Rimangono ferme le funzioni del Comitato Tecnico di cui all'articolo 5 dell'Accordo"*;

Visto l'Accordo di Programma Quadro di durata triennale stipulato in data 19/07/2016 fra RT, MIUR e Agenzia per la coesione territoriale, che ha recepito le modifiche intervenute nelle strutture organizzative degli enti sottoscrittori confermando la validità delle previsioni contenute nell'Accordo di Programma del 13/05/2013;

Vista la nota del Ministero del 23/07/2019, che esprime parere favorevole alla estensione della scadenza del sopracitato Accordo di Programma Quadro;

Visto il verbale della riunione del 2/11/2020 del Comitato Tecnico previsto dall'Accordo di programma del 13/05/2013, nel quale si dà atto che l'APQ risulta in vigore e che lo stesso Comitato tecnico risulta validamente costituito fino alla completa esecuzione e liquidazione dei progetti finanziati;

Vista la nota del 3 ottobre 2022, con cui la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha comunicato che, per avvicendamenti nella struttura organizzativa regionale, si rende necessaria la sostituzione del membro con funzioni di Presidente del Comitato Tecnico, Dr. Roberto Ferrari, proponendo al contempo la designazione della Dr.ssa Francesca Giovani, attualmente Direttrice della stessa Direzione;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 15, in base al quale, per la cura degli interessi regionali, i Direttori possono essere destinatari di nomine e designazioni;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare l'articolo 1,

comma 1 bis, lett. c), in base al quale alle nomine e designazioni effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto non si applicano le disposizioni di cui alla stessa legge regionale;

Considerato che per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

- di designare quale membro con funzioni di Presidente del Comitato tecnico di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma sottoscritto il 13/05/2013 tra Regione Toscana e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR (oggi MUR) la Dr.ssa Francesca Giovani, Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Giunta regionale Toscana, in sostituzione del Dr. Roberto Ferrari;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 5/2008, la presente designazione avrà validità per la durata residua dell'organismo in questione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 201 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Commissione di concorso n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Affari generali, bandito da ESTAR. Designazione rappresentanti regionali.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” ed in particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la richiesta di ESTAR del 9 settembre 2022 per la designazione di membri di spettanza della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Affari generali, per l’Azienda Usl Toscana Centro;

Individuati i componenti di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivo e supplente della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Settore Affari generali, per l'Azienda Usl Toscana Centro, bandito da ESTAR, i seguenti nominativi:

Membro effettivo: PANICHI ALESSANDRA– Azienda Ospedaliera Senese

Membro supplente: BARTOLOZZI MARIA – Azienda USL Toscana Nordovest

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 202 del 11 ottobre 2022*Oggetto:*

Approvazione del secondo atto integrativo all'Accordo di Programma, siglato il 13 Febbraio 2018, tra Regione Toscana ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per la realizzazione del progetto Waterfront

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE LOGISTICA E CAVE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma per il progetto Waterfront

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A_ Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma per il progetto Waterfront
053b0bbb0dec4820b36fb873c06635cda3c109a63339fed05c3ecb5fc5ddbe36*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) che, al capo II bis del Titolo II, disciplina gli accordi di programma promossi dalla Regione Toscana;

Visti, in particolare, l' art. 34 sexies, commi 1 e 3 della citata legge regionale sulle modalità di approvazione e pubblicazione degli accordi di programma;

Visto l'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che stabilisce che, fare data dal 30 giugno 2014, gli accordi tra Amministrazioni pubbliche *"sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi"*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 27 giugno 2022, relativa a: *"Approvazione schema del secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la realizzazione del progetto "Waterfront" nel porto di Marina di Carrara ai sensi dell'art. 26-bis della l.r. 82/2015 e ss.mm.ii."*;

Preso atto che la sottoscrizione del secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005, in data 6 settembre 2022 da parte del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva ed in data 1 settembre 2022 da parte del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con apposizione della marcatura temporale in data 7 settembre 2022;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 il secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la realizzazione del progetto "Waterfront" nel porto di Marina di Carrara ai sensi dell'art. 26-bis della l.r. 82/2015 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);

- di pubblicare il presente provvedimento ed il secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma (Allegato A) parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009, dando atto che il secondo atto integrativo dell'Accordo produrrà i suoi effetti a decorrere dal giorno della pubblicazione;

- di rendere noto che l'originale del secondo atto integrativo dell'Accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento ed il secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (Allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
FABRIZIO MORELLI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

**SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO IN DATA 13 FEBBRAIO 2018, COSI' COME MODIFICATO DAL
PRIMO ATTO INTEGRATIVO, SOTTOSCRITTO IN DATA 23/01/2020**

tra

REGIONE TOSCANA

e

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE

ORIENTALE

per la realizzazione del Progetto Waterfront

PREMESSE

Visto l'art. 26-bis della L.R. 82/2015 e ss.mm.ii, che stabilisce che *“La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2042 per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi”*;

Visto l'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 40/2009, titolo II, capo II bis, tra Regione Toscana ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la realizzazione del Progetto Waterfront nel porto di Marina di Carrara, approvato in schema con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 15 Gennaio 2018 e sottoscritto il 13/02/2018;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 16/03/2018, che approva il sopracitato Accordo di Programma;

Visto il primo atto integrativo al sopracitato Accordo di Programma, approvato in schema con Delibera di Giunta Regionale n. 1619 del 23/12/2019 e sottoscritto in data 23/01/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 11/02/2020, che approva il sopracitato primo atto integrativo all'Accordo di Programma;

Considerato che:

- con il Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 93 del 23-11-2021 viene approvato il verbale della conferenza servizi decisoria del 22/06/2021 ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 relativa al progetto definitivo dell'Ambito 1 (intersezione tra viale Da Verrazzano e Viale delle Pinete) e dell'Ambito 2 (Sistema degli assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti) del più ampio progetto “Waterfront”, il quale verbale rimanda ad un momento successivo l'adeguamento del progetto alle osservazioni emerse nel corso della Conferenza stessa;

- i contenuti del verbale della conferenza servizi decisoria del 4 agosto 2020 relativa all'Ambito IV;

Vista la nota assunta a protocollo R.T. n. 0468654 del 02/12/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale aggiorna i Quadri Economici ed i cronoprogrammi degli Ambiti I, II e IV, sulla base dei progetti definitivi;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, n. 12384 del 19/07/2021 che:

- approva il documento di Analisi di Rischio (AdR) con le prescrizioni del Comune di Carrara per il sito identificato in SISBON con i codici MS 354-346;
- approva il progetto di bonifica dell'area MS354-346;
- approva in via preliminare il progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) per l'area identificata in SISBON con il codice MS355 e in via definitiva la MISP per lo stralcio

interessato dai lavori di ambito 1.

Vista la nota assunta a prot. R.T. n. 0003142 del 05/01/2022 con la quale AdSPMLO chiede l'avvio del procedimento di accertamento previsto dall'Art. 245 c. 2 del D. Lgs n.152/2006, tenuto conto che le iniziative finalizzate alla bonifica dei siti indicati sono state intraprese da AdSPMLO, pur non essendo questa il soggetto responsabile della contaminazione degli stessi.

Vista la nota n. 11241 del 03/05/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con la quale AdSPMLO comunica che:

- il costo complessivo delle bonifiche ammonta ad Euro 5.157.690,00;
- la bonifica del sito MS 354 sarà realizzata mediante un intervento specifico del valore di Euro 3.000.000, inserito nell'annualità 2022 del PTO 2022-2024 approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 13 del 28/10/2021, che troverà attuazione preliminarmente alle restanti opere;
- i lavori di riempimento del sito MS 354 e di messa in sicurezza permanente di una porzione del sito MS 355 sono computati nel computo metrico estimativo del Progetto Waterfront Ambiti I e 2.

Vista la nota n. 14803 del 10/06/2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale comunica il Quadro Economico ed il cronoprogramma del progetto esecutivo relativo agli Ambiti I e II e del progetto definitivo relativo all'Ambito IV, specificando che farà fronte alle ulteriori spese con risorse proprie e che, con riferimento al cronoprogramma dei lavori degli Ambiti 1 e 2, *“gli stessi prenderanno avvio nel I trimestre 2023 e si concludano nel III trimestre 2025 (compreso collaudo)”*;

Tenuto conto che con DM n. 330/2021 è stato assegnato all'AdSPMLO un contributo straordinario a valere sul Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a Euro 10.150.000,00;

Visto il Decreto di AdSPMLO n. 24 del 18-02-2022, avente per oggetto *“Porto di Marina di Carrara – Procedura aperta per l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori relativi all'Ambito 4 Progetto Interfaccia Porto Città ‘Interventi per la fruibilità protetta della passeggiata sul mare in corrispondenza del Molo di Ponente’. Decreto di affidamento”*;

Considerato che in sede di redazione del progetto esecutivo degli Ambiti I e II, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha comunicato l'adeguamento del relativo quadro economico, in relazione a (nota prot. n. 14803 del 10/06/2022) *“l'eccezionale incremento di costo dei materiali da costruzione verificatosi a partire dalla fine del 2021”* ed evidenzia *“che i maggiori costi preventivati saranno coperti da risorse dell'AdSP”*;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 13 FEBBRAIO 2018, COSI' COME MODIFICATO DAL PRIMO ATTO INTEGRATIVO, SOTTOSCRITTO IN DATA 23/01/2020, PER LA REALIZZAZIONE

DEL PROGETTO WATERFRONT NEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

ART.1**PREMESSA**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART.2**SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 3 "QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO"**

L'articolo 3 è aggiornato e sostituito dal seguente:

"Il Progetto Waterfront Interfaccia Porto - Città è finanziato dalla Regione Toscana, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e dall'Unione Europea.

Il quadro economico complessivo del Progetto Waterfront , derivante dal quadro economico dei progetti esecutivi relativi agli Ambiti I e II e dal quadro economico del progetto definitivo relativo all'Ambito IV, oggetto quest'ultimo di appalto integrato, (Allegato 2) risulta il seguente:

Lotto 1	€ 37.000.000,00
Lotto 2	
Lotto 4	€13.870.000,00
Totale	€ 50.870.000,00

Pertanto il quadro finanziario complessivo è il seguente:

Ente	Finanziamento	Percentuale cofinanziamento	di
Finanziamento da contrarsi da parte dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, i cui oneri di ammortamento a carico di RT fino a un massimo di € 850.000 annui per 20 anni - LR n. 82/2015, art. 26-bis	12.737.447,00	25,04%	
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale	17.520.000,00	34,44%	
MIT - Fondo nazionale porti (art. 18-bis L. 84/1994)	8.200.000,00	16,12%	
Fondo complementare PNRR (DM n. 330/2021)	10.150.000,00	19,95%	
Unione Europea (progetto MARBLE)	2.262.553,00	4,45%	
<i>Totale Quadro Economico (Allegato 2)</i>	50.870.000,00	100 %	

I costi di realizzazione degli interventi di cui al lotto III del Progetto Waterfront sono interamente a carico dell'Autorità di Sistema.

Ad eventuali ulteriori aumenti dei costi dei vari lotti, correlati a raccomandazioni e/o prescrizioni delle procedure di VIA, farà fronte l'Autorità di Sistema e in nessun caso la Regione Toscana potrà essere chiamata a concorrervi.

La quota di competenza dell'Autorità di Sistema viene definita in misura tale da consentire il rispetto della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato. Di conseguenza, la Regione Toscana, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si riserva di rimodulare al ribasso l'importo del cofinanziamento di competenza.

Le parti concordano che eventuali economie rispetto al quadro finanziario, ad esempio da ribasso in sede di aggiudicazione dei lavori, vadano imputate alla quota di cofinanziamento regionale, e comportino la revisione del quadro degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 2, della l.r. n. 82/2015.”

ART.3

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 4 “IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI”

L'articolo 4 è aggiornato e sostituito dal seguente:

“L'Autorità di Sistema si impegna, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- A garantire, con la firma del presente accordo, il reperimento della quota di propria competenza indicata nella tabella di cui all'articolo 3, secondo modalità individuate dalla stessa;
- a redigere ed approvare, nel rispetto della normativa vigente, in coerenza con il progetto preliminare, acclarato con provvedimento conclusivo del Provveditorato alle Opere Pubbliche Toscana Umbria del 27/3/2014 il progetto definitivo degli interventi relativi ai sotto-ambiti progettuali I, II e IV del Progetto Waterfront Interfaccia Porto-Città;
- a realizzare a completamento del Progetto Waterfront lotto III con i contenuti progettuali coerenti con le indicazioni espresse con le raccomandazioni e prescrizioni riportate nel verbale della conferenza dei servizi del 04/02/2014;
- a trasmettere alla Direzione Regionale Politiche mobilità, Infrastrutture e TPL della Regione Toscana, dopo l'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta il progetto posto a base di gara dei sotto-ambiti progettuali I, II e IV, corredato dalla Deliberazione di approvazione dell'Ente, e da tutti i pareri e nullaosta previsti per legge, ivi compresi quelli paesaggistico-ambientali e dall'esito positivo della eventuale procedura di Screening o VIA, qualora necessari;
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- a collaborare, congiuntamente alla Regione Toscana, per rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse manifestarsi, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;

- a promuovere l'avvio dei lavori secondo quanto previsto dal “Cronoprogramma delle attività tecnicoamministrative del Progetto Waterfront interfaccia Porto-Città”, che costituisce l'Allegato 1 del presente accordo;
- a rispettare nell'attuazione degli interventi relativi ai sotto-ambiti progettuali I, II e IV il cronoprogramma dei lavori, fatte salve le eventuali cause di rallentamento dei lavori stessi, non dipendenti dall'Autorità di Sistema, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicate alla Regione Toscana e debitamente motivate tramite il Rapporto di monitoraggio;
- a trasmettere alla Direzione Regionale Politiche mobilità, Infrastrutture e TPL della Regione Toscana il contratto di prestito, da stipularsi a cura dell'Autorità di Sistema Portuale, ai fini del rimborso degli oneri di ammortamento;
- ad inviare alla Regione Toscana, con cadenza trimestrale, un Rapporto di monitoraggio ai fini del monitoraggio previsto dal PRIIM (art. 4, comma 2, della L.R. 55/2011) e dalla LR n°35/2011, nonché contestualmente tramite il portale *Monitoscana*.
- a fornire tempestivamente alla Regione Toscana ogni supporto ed informazione finalizzati ad adempiere agli obblighi inerenti la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- al rispetto della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

La Regione Toscana, si impegna, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- ad assicurare la collaborazione degli uffici regionali competenti in particolare per gli aspetti finanziari e il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo;
- allo svolgimento delle attività finalizzate al rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, adottando le azioni necessarie a tal fine;
- a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 6 e 7.

Le parti danno atto che l'intervento di cui al progetto sopra richiamato ed oggetto del presente Accordo di Programma è soggetto alla disciplina della L.R. n° 35/2011.

Convengono altresì che le attività di progettazione del Progetto Waterfront saranno svolte in coerenza con gli indirizzi espressi nell' “Accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 tra Comune di Carrara, Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale finalizzato allo sviluppo condiviso del porto di Marina di Carrara.”.

ART.4

MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 “MODALITA' DI EROGAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI”

Al fine di recepire quanto disposto dalla L.R. 82/2015 e ss.mm.ii, le parole al secondo rigo del terzo capoverso dell'art. 7 “dal 2021 al 2040” vengono sostituite con le seguenti: “dal 2023 al 2042”.

ART. 5**MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 "COLLEGIO DI VIGILANZA"**

In adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 34 co. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui *"la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio [...] composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali"*, il primo capoverso dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

"E' istituito il collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) della L.R. 40/2009, così composto:

- Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009;
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale o suo delegato;
- Prefetto di Massa-Carrara o suo delegato."

ART. 6**MODIFICA ALL'ARTICOLO 9 "FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO"**

Le parole al secondo rigo del primo capoverso dell'art. 9 "Infrastrutture per la logistica" sono sostituite dalle seguenti: "Logistica e Cave".

ART. 7**MODIFICA ALL'ELENCO DEGLI ALLEGATI**

Gli allegati 1 e 2 al presente secondo atto integrativo, che aggiornano rispettivamente i cronoprogrammi ed i Quadri Economici degli ambiti I, II e IV, sostituiscono gli allegati 1 e 2 esistenti.

L'elenco degli allegati è quindi così composto:

- ALLEGATO D:

Accordo procedimentale MIT - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

- ALLEGATO 1:

Cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative del Progetto Interfaccia Porto-Città comprensive dei lotti I, II e IV (aggiornato al secondo atto integrativo);

- ALLEGATO 2:

Quadro economico del progetto esecutivo dei lotti I e II e del progetto definitivo del lotto IV (aggiornato al secondo atto integrativo).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

REGIONE TOSCANA

Il Presidente della Giunta Regionale EUGENIO GIANI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Il Presidente MARIO SOMMARIVA

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2



PROGETTO DI INTERFACCIA PORTO-CITTA' | AMBITO 1 "Porta di Levante - intersezione tra Via Da Verrazzano, Via Zaccagna e Via delle Pinete" | AMBITO 2 "Sistema degli assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti".

COMPLESSIVO		IMPORTO DI PROGETTO	€	37.000.000,00
A	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI		€	29.669.539,45
A1	Somme per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		€	949.425,26
A2	Somme per la Bonifica da Ordigni Bellici - Acquei e Terrestri		€	336.808,61
A3	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		tot. A+A1	30.955.773,32
TOTALE A BASE D'ASTA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE				
A4	Piano di Monitoraggio Ambientale per relativa esecuzione ante operam / in corso d'operam / post operam		€	238.278,54
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			tot. A2+A3	€ 31.194.051,86
A3 + A4				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Relazione Geologica, Rilievi ed Indagini	2,13% di A3)	€	659.357,97
B 2	Spese per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	4,70% di A3)	€	1.454.921,35
B 3	Spese tecniche di Attività di Supporto al R.U.P., di Verifica del PD e PE oltre al SPA L.447/95	0,89% di A3)	€	275.506,38
B 4	Spese tecniche per Collaudo T.A.S.	0,86% di A3)+A4)	€	268.268,85
B 6	Spese tecniche per Collegio Consultivo Tecnico - Art.6 della L.120/2020	0,50% di A3)+A4)	€	155.970,26
B 7	Spese per Allacciamenti ai pubblici servizi	0,40% di A3)	€	123.823,09
B 8	Spese amministrative e di gara	0,07% di A3)+A4)	€	21.826,89
B 9	Imprevisti	5,64% di A3)+A4)	€	1.759.344,52
B 10	Spese per Incentivo Funzioni tecniche Art.113 D.Lgs n.50/2016	0,56% di A3)+A4)	€	174.686,69
B 11	Spese per Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel C.S.A.	0,86% di A3)+A4)	€	268.268,85
B 12	C.N.A.P. - per Voci B1 -B2 -B3 -B4 -B6 -B7 -B9	4,00%	€	113.434,07
B 13	L.V.A. - per Voci B1 -B2 -B3 -B4 -B7 -B8 -B9 -B12 - A3	22,00%	€	530.539,22
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	5.805.948,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+A1+B+C)			€	37.000.000,00



AMBITO 1				
		IMPORTO DI PROGETTO		€
A	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI			25.098.821,44
A1	Somme per l'attuazione dei Piani di Sicurezza			20.126.304,25
A2	Somme per la Bonifica da Ordigni Bellici - Acquei e Terrestri			643.995,15
				228.457,28
A3	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		tot. A+A1	20.998.756,68
	TOTALE A BASE D'ASTA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE			
A4	Piano di Monitoraggio Ambientale per relativa esecuzione ante operam / in corso d'operam / post operam			161.624,33
				€
				161.624,33
	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			
	A3 + A4		tot. A2+A3	21.160.381,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B1	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Relazione Geologica, Rilievi ed Indagini	2,13% di A3)		447.273,52
B2	Spese per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	4,70% di A3)		986.941,56
B3	Spese tecniche di Attività di Supporto al R.U.P. di Verifica del PD e PE oltre al SPA L.447/95	0,89% di A3)		186.888,93
B4	Spese tecniche per Collaudo T.A.S.	0,86% di A3)+A4)		181.979,28
B5	Spese tecniche per Collegio Consultivo Tecnico - Art.6 della L.120/2020	0,50% di A3)+A4)		105.801,91
B7	Spese per Allacciamenti ai pubblici servizi	0,40% di A3)		83.995,03
B8	Spese amministrative e di gara	0,07% di A3)+A4)		14.803,32
B9	Imprevisti	5,64% di A3)+A4)		1.193.445,49
B10	Spese per Incentivo Funzioni tecniche Art.113 D.Lgs n.50/2016	0,56% di A3)+A4)		118.498,13
B11	Spese per Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel C.S.A.	0,86% di A3)+A4)		181.979,28
B12	C.N.A.P. - per Voci B1-B2-B3-B4-B6-B7-B9	4,00%		76.947,54
B13	I.V.A. - per Voci B1-B2-B3-B4-B7-B8-B9-B12-A3	22,00%		359.886,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			3.938.440,43
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+A1+B+C)			25.098.821,44



AMBITO 2		IMPORTO DI PROGETTO	€
A	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI		11.901.178,55
A1	Somme per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		9.543.235,20
A2	Somme per la Bonifica da Ordigni Bellici - Acquei e Terrestri		305.430,11
			108.351,33
A3	TOTALE A BASE D'ASTA - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	tot. A+A1	9.957.016,64
TOTALE A BASE D'ASTA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE			
A4	Piano di Monitoraggio Ambientale per relativa esecuzione ante operam / in corso d'operam / post operam		76.654,21
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			
A3 + A4		tot. A2+A3	10.033.670,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B1	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecuzione, Relazione Geologica, Rilievi ed Indagini	2,13% di A3)	€ 212.084,45
B2	Spese per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	4,70% di A3)	€ 467.979,78
B3	Spese tecniche di Attività di Supporto al R.U.P. di Verifica del PD e PE oltre al SPA L.447/95	0,89% di A3)	€ 88.617,45
B4	Spese tecniche per Collaudo T.A.S.	0,86% di A3)+A4)	€ 86.289,57
B6	Spese tecniche per Collegio Consultivo Tecnico - Art.6 della L.120/2020	0,50% di A3)+A4)	€ 50.168,25
B7	Spese per Allacciamenti ai pubblici servizi	0,40% di A3)	€ 39.837,30
B8	Spese amministrative e di gara	0,07% di A3)+A4)	€ 7.014,62
B9	Imprevisti	5,64% di A3)+A4)	€ 565.899,04
B10	Spese per Incentivo Funzioni tecniche Art.113 D.Lgs n.50/2016	0,56% di A3)+A4)	€ 56.188,56
B11	Spese per Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste nel C.S.A.	0,86% di A3)+A4)	€ 86.289,57
B12	C.N.A.P. - per Voci B1-B2-B3-B4-B6-B7-B9	4,00%	€ 36.486,17
B13	I.V.A. - per Voci B1-B2-B3-B4-B7-B8-B9-B12- A3	22,00%	€ 170.652,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.867.507,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+A1+B+C)			€ 11.901.178,55
TOTALE QUADRO ECONOMICO AMBITO 1 + AMBITO 2			€ 37.000.000,00



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
ORIENTALE PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

AMBITO 4 PROGETTO DI INTERFACCIA PORTO CITTA'
INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' PROTETTA DELLA PASSEGGIATA
SUL MARE IN CORRISPONDENZA DEL MOLO DI PONENTE
PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



PROGER

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI



Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Antonino SUTERA

PROGER MANAGER E RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:	Dott. Ing. Carlo LISTORTI Dott. Ing. Roberto D'ORAZIO
RESPONSABILE DI PROGETTO:	Dott. Ing. Antonino SUTERA
SUPPORTO SPECIALISTICO OPERE MARITTIME:	Dott. Ing. Franco GRIMALDI
SUPPORTO SPECIALISTICO WATERFRONT:	Dott. Ing. Paolo VIOLA Dott. Arch. Giacomo GUARNERI Dott. Arch. Andrea ANGELI Dott. Arch. Francesca GANGEMI
SUPPORTO MODELLAZIONE MOTO ONDOSO:	Dott. Ing. Andrea PEDRONCINI Dott. Ing. Davide PERSI
RESPONSABILE STRUTTURE:	Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI
GEOLOGIA:	Dott. Geol. Mario MASCARUCCI
GEOTECNICA:	Dott. Ing. Ylenia MASCARUCCI
SUPPORTO SPEC. GEOLOGIA E GEOTECNICA:	Dott. Ing. Paolo MARCELLINO
RESPONSABILE AMBIENTE:	Dott. Ing. Marco SANDRUCCI Dott. Ing. Vincenzo IACOPINO
SUPPORTO SPECIALISTICO RAPPORTI ENTI:	Dott. Ing. Diego NESPOLO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:	Dott. Ing. Giuseppe BERNARDO

F.05

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File	Scala	Commessa	Codice Elaborato					
DNC113_PD_F.05.dwg		P18062	D	00	00	0	QE	01

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	01	29/01/2021				
	00	20/06/2019				

R.U.P.:

Geom. Domenico CIAVARELLA

VISTI/APPROVAZIONI:

PROGETTAZIONE: 	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara AMBITO 4 PROGETTO INTERFACCIA PORTO CITTA' Interventi per la fruibilità protetta della passeggiata sul mare in corrispondenza del Molo di Ponente PROGETTO DEFINITIVO F.05 – QUADRO ECONOMICO GENERALE
---	--

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A. IMPORTO DEI LAVORI:			
A. 1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	11 348 843,71
A. 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>183 119,20</u>
Sommano: €			€ 11 531 962,91
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. 1	Progettazione Definitiva, Relazione geologica, Rilievi ed Indagini, CSP, Direzione Lavori	€	368 084,19
B. 2	Progettazione Esecutiva	€	181 341,95
B. 3	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	155 690,80
B. 4	Attività di verifica del progetto definitivo	€	40 248,00
B. 5	Attività di verifica del progetto esecutivo	€	93 414,48
B. 6	Collaudi	€	159 946,61
B. 7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	€	20 000,00
B. 8	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€	10 000,00
B. 9	Oneri di accesso a discarica	€	87 975,00
B. 10	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€	230 639,26
B. 11	Spese amministrative e di gara	€	40 000,00
B. 12	Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>950 696,80</u>
Sommano: €			€ 2 338 037,09
C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 13 870 000,00



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 203 del 11 ottobre 2022

Oggetto:

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per "Interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegato 1_Verbale CdS
2	Si	Allegato 2_elenco elaborati
3	Si	Allegato 3_Cronoprogramma
4	Si	Allegato 4_Scheda di monitoraggio
5	Si	Allegato 5_Prospetto pagamenti
A	Si	Allegato A_Accordo di Programma

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 6

- 1 *Allegato 1_Verbale CdS*
93506b6d395bac0a96a2632f36b770aa49082539a3d14a23404b8eb280fa4130
- 2 *Allegato 2_elenco elaborati*
2fcb1056ab66bde6a56d1f55ba6f04964a6cf7c2856af9f3224b1366900fb4fc
- 3 *Allegato 3_Cronoprogramma*
013a5ad68f13cb396492c62ebd9a6481a5efb1465a2e7e92cf150e210fb04e15
- 4 *Allegato 4_Scheda di monitoraggio*
6f44447bef8720716ead50734990e4bcf9b314264a8e35e4369bc7440ac18aa6
- 5 *Allegato 5_Prospetto pagamenti*
9305d4417a76dc1bb190c95473b42a9fa4a0835556198353bad818b00e761303
- A *Allegato A_Accordo di Programma*
a977718385e4f262990a85f1b4765a692d425d316efe812d746213c97a5dde63

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022") che stabilisce che la Giunta regionale, al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale 429, è autorizzata ad erogare alla Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 425.000,00 per gli anni 2022-2023;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 13/06/2022 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per "*Interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano*";

Dato atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per "*Interventi*

per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano”;

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l'Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 3 e dell'articolo 34 septies della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (Allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Ai sensi dell'art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

Interventi per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San Gimignano.

fra

**Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena,
Comune di Certaldo, Comune di Gambassi Terme e Comune di San Gimignano**

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,

seduta in data 10 maggio 2022.

La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale protocollo n° AOOGR/AD prot. 0182408/O.020.030 del 04/05/2022.

Sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:

- Stefano Baccelli, Assessore della Regione Toscana, Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, delegato dal Presidente Eugenio Giani (DPGR n. 77 del 09/05/2022);
- Giacomo Cucini, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze;
- David Bussagli, Vice Presidente della provincia di Siena;
- Jacopo Masini, Assessore del Comune di Certaldo;
- Paolo Campinoti, Sindaco del Comune di Gambassi Terme;
- Andrea Marrucci, Sindaco del Comune di San Gimignano.

Assistono all'incontro anche:

- Ing. Marco Ierpi, per la Regione Toscana;
- Arch. Riccardo Maurri, per la Città Metropolitana di Firenze;
- Geom. Paolo Ciampalini, per il Comune di Certaldo.

La riunione inizia alle ore 17,20 circa.

La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell'AdP ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

In particolare si dà atto che l'Accordo di Programma previsto all'art. 10 della LR 54/2021 è necessario per realizzare la seguente opera:

“Interventi per la realizzazione di rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1, nel Comune di San Gimignano.”

Il costo presunto delle opere è coperto da risorse regionali per euro 425.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, per euro 200.000,00 nell'annualità 2022, per euro 225.000,00 nell'annualità 2023.

Il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00 e il restante cofinanziamento di euro 425.000,00 viene ripartito tra Province e Comuni secondo il criterio dell'equilibrio di interesse in relazione alla categoria amministrativa delle strade che confluiscono nella nuova rotatoria:

Regione Toscana	50,00%	€ 425.000,00
Città Metropolitana di Firenze	26,67%	€ 226.695,00
Provincia di Siena	13,33%	€ 113.305,00
Comune di San Gimignano	3,34%	€ 28.390,00
Comune di Certaldo	3,33%	€ 28.050,00
Comune di Gambassi Terme	3,33%	€ 28.050,00
Totale	100%	€ 850.000,00

La Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021, ha dato atto che agli effetti dell'art. 14-quater della L. 241/1990 la Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, sul progetto definitivo per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 “Certaldese II” e la SP 1 “Di San Gimignano”, si è conclusa positivamente;

Viene altresì convenuto che l'AdP previsto all'art. 10 della LR 54/2021 darà atto che:

- la Città Metropolitana di Firenze assume la funzione di stazione appaltante;
- il finanziamento straordinario regionale ammonta ad euro 425.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, per euro 200.000,00 nell'annualità 2022 e per euro 225.000,00 nell'annualità 2023;
- eventuale esigenza di ulteriore finanziamento per il compimento dell'opera che dovesse manifestarsi dopo vigenza dell'Accordo di Programma, costituisce una variante sostanziale all'Accordo di Programma medesimo e pertanto il nuovo quadro finanziario dovrà essere approvato con un atto integrativo / aggiuntivo all'Accordo di Programma medesimo, sottoscritto dalle parti dopo aver reperito le risorse;
- gli Enti sottoscrittori si impegnano a utilizzare forme di collaborazione e di coordinamento ed a rimuovere ogni ostacolo procedurale per la realizzazione dell'intervento e per l'attuazione degli impegni assunti;
- la Città Metropolitana di Firenze si impegna a redigere, a partire dal progetto definitivo oggetto dell'Accordo di Programma, i successivi livelli di progettazione, prendendo a riferimento il prezzario regionale, ad approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo, a completare entro i

termini necessari per la redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, il procedimento per l'acquisizione delle aree subentrando alla Provincia di Siena nel ruolo di autorità espropriante. Le risorse regionali e quelle degli altri Enti finanziatori, verranno impegnate e liquidate alla Città Metropolitana di Firenze;

- che l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;
- che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla Regione Toscana;
- che il funzionario responsabile dell'attuazione dell'AdP è individuato nel responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana.

La Città Metropolitana di Firenze dà atto che ai sensi dell'art.34 quater, comma 5, della LR n° 40/2009 non sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti d'assenso prima della firma dell'Accordo di Programma.

Il prezzo di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.

Il presente verbale sarà allegato all'AdP ai sensi dell'art.34 quater, comma 4, della l.r. n. 40/2009.

La seduta termina alle ore 17,45 circa.

Visto i presenti approvano,

Per la Regione Toscana _____

Per la Città Metropolitana di Firenze _____

Per la Provincia di Siena _____

Per il Comune di Certaldo _____

Per il Comune di Gambassi Terme _____

Per il Comune di San Gimignano _____



Atto Dirigenziale
N. 2926 del 30/09/2021

Classifica: **010.16.64**Anno **2021**

(Proposta n° 12104/2021)

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME ELSA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 64 "CERTALDESE II" E LA S.P. 1 "DI SAN GIMIGNANO". CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO EX ART. 14-QUATER L. 241/90 DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Maurri Riccardo

CAVGAS00

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- il Comune di Certaldo negli anni passati ha commissionato un progetto preliminare per il consolidamento del ponte sul fiume Elsa e la realizzazione di una rotatoria all'innesto della S.p. n. 1 "di San Gimignano" con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa;
- la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno individuato tra gli interventi necessari, la realizzazione di una rotatoria all'innesto

della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale, e pertanto sono interessati al proseguimento dell’attività di progettazione, finalizzata alla richiesta di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o accedere a specifici bandi di finanziamento;

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 86 del 17/10/2018 è stato approvato lo schema di Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato alla “Progettazione dei lavori per la realizzazione di una rotatoria all’innesto della SP n. 1 di San Gimignano con la viabilità comunale che scavalca il Fiume Elsa;
- l’Accordo siglato tra la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha previsto, tra l’altro, l’impegno della Città Metropolitana di Firenze ad affidare l’incarico di progettazione;
- nell’ambito del perseguimento del fine di cui sopra, la Città Metropolitana ha provveduto a conferire gli incarichi di progettazione de quo ;

RICHIAMATA la nota prot. n. 19076 del 24/09/2020, con la quale è stata comunicata l’indizione, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della L. 241/90, della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata per il progetto in oggetto alle amministrazioni e ai gestori pubblici di seguito indicati:

- Amm.ne Provinciale di Siena;
- Comune di San Gimignano;
- Segretariato regionale MiBACT per la Toscana;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud;
- Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
- e-distribuzione spa;
- Terna spa;

- Telecom Italia;
- SNAM Rete Gas;
- Acque SpA Servizi Idrici;
- Centria Reti Gas;
- Comune di Gambassi Terme;
- Comune di Certaldo;
- ACS Ingegneri;
- Città Metropolitana di Firenze Ufficio Espropri;

PRECISATO che la predetta comunicazione dava atto della non conformità dell'opera in progetto alle previsioni urbanistiche del Comune di San Gimignano e per quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la variante di adeguamento può essere disposta mediante le forme di cui all'art. 10 del medesimo Decreto e dell'art. 34 della L.R.65/2014;

ATTESO che in fase di Conferenza di Servizi la Provincia di Siena, quale soggetto competente, ha trasmesso agli interessati con nota Prot. n. 21499 del 25/11/2020, trasmessa a mezzo raccomandata, l'avviso di Avvio della Procedura di Variante Urbanistica, l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 e di Dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. ;

PRESO ATTO che alla Provincia di Siena è pervenuta una osservazione della Sig.ra Fontanelli Claudia (comproprietario per 50/300 della part. 248 del Fg 1), protocollata con n. 22668 del 15/12/2020 e che in ordine alla richiesta della Sig.ra Fontanelli di:

-*“rivedere i mq.....dell'esproprio”* non viene accolta in quanto l'area oggetto di espropriazione è già ridotta per quanto possibile con specifiche soluzioni tecniche e non è ulteriormente revisionabile;

-*“rivedere i mq.....dell'occupazione temporanea”* viene parzialmente accolta. L'area di occupazione temporanea , rimane quella indicata nel piano particellare di esproprio poiché realmente necessaria alla attività di cantiere e di esecuzione dei lavori. Tuttavia nelle fasi successive di progettazione (progetto esecutivo) e durante i lavori, compatibilmente con le esigenze del cantiere, saranno adottati gli opportuni accorgimenti al fine di mantenere quanti più possibili posti auto all'interno del parcheggio accettando necessariamente, per

quanto concesso dalle norme di sicurezza, l'accesso promiscuo (clienti e mezzi di cantiere) all'area del cantiere;

CONSIDERATO che la richiesta sarà contro dedotta dal RUP in sede di approvazione del Progetto Definitivo;

DATO ATTO che il termine perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte è scaduto lo scorso 20/02/2021;

ACCLARATO che entro il termine perentorio del 20/02/2021 sono pervenute le seguenti determinazioni, allegate al presente atto quale parte integrante :

- a) Acque spa Servizi Idrici – Ns. nota prot. n.41568 del 02/10/2020, **parere favorevole con prescrizioni**;
- b) Comune di San Gimignano (SI) – Commissione Comunale per il Paesaggio, Ns. nota prot. 41585 del 02/10/2020, **parere favorevole con prescrizioni**;
- c) Comune di San Gimignano (SI) nota prot. 8333 del 16/02/2021, **parere favorevole**;
- d) Segretariato regionale MiBACT per la Toscana, , nota Ns Prot. n. 8972 del 18/02/2021 rileva che l'intervento in oggetto coinvolge gli ambiti territoriali di una sola Soprintendenza, e comunica pertanto che compete a quest'ultima l'adozione del parere di competenza del Ministero nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi in questione;
- e) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, nota Ns Prot. n. 8972 del 18/02/2021, **parere favorevole**;
- f) SNAM Rete Gas, nota prot. n° 48803 del 09/11/2020, **parere favorevole**;
- g) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nota prot. n.50321 del 13/11/2020, **parere favorevole con prescrizioni**;
- h) Comune di Gambassi Terme (FI) – Commissione Comunale per il Paesaggio, Ns. nota prot.50946 del 17/11/2020, **atto di assenso**;
- i) Centria Reti Gas, nota prot. n° 719 del 07/01/2021, **parere favorevole**;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale a concessione, nulla osta o atto di assenso senza condizioni, si considerano acquisiti i pareri di:

- Amm.ne Provinciale di Siena;
- Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud;
- Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- E-distribuzione spa - Divisione Infrastrutture e Reti – Rete elettrica - Unità Territoriale Toscana Umbria;
- Terna spa;
- Telecom Italia spa;

RICHIAMATA la nota Pec prot. n. 10166 del 24/02/2021 con la quale Questa Amministrazione ha ritenuto che le prescrizioni di Acque spa Servizi Idrici, Comune di San Gimignano (SI), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, richiedendo, tuttavia, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, un riscontro a tale decisione alle altre amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO dell'assenza di riscontro alla nota Pec prot. 10166 del 24/02/2021 da parte delle Amministrazioni convocate nella conferenza dei Servizi in oggetto;

RICORDATO che con la richiamata nota prot. n. 10166 del 24/02/2021 Questa Amministrazione:

- dava atto che il perfezionamento della Conferenza dei Servizi avverrà ai sensi degli art. 10.1 e 12.1 lett. b) DPR 327/2001, con l'apposizione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 della variante allo strumento urbanistico con imposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di San Gimignano (SI);
- dava, altresì, atto che l'approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12.1 del DPR 327/01;

PRESO ATTO che il Comune di San Gimignano con nota PEC 42888 del 17/09/2021 ha trasmesso la determina n°462/2021 di "Presa di atto della mancata presentazione delle osservazioni e l'approvazione definitiva della Variante urbanistica" comunicando, altresì, che:

- con D.C.C. n. 45 del 28.06.2021 ha adottato, ai sensi dell'Art. 34, della L.R. n. 65/2014, la "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano per la realizzazione di una rotatoria in riva sinistra del Fiume Elsa all'intersezione tra la S.P. 64 "Certaldese II" e la S.P. 1 "di San Gimignano";
- con prot. n. 15203 del 07/07/2021 ha trasmesso copia degli atti depositati ai competenti uffici della Regione Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di Siena, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, della Città Metropolitana di Firenze;
- l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 21/07/2021;
- con propria determinazione n. 462 del 07/09/2021 ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 32, comma 3 secondo periodo della LRT 65/2014;
- sul B.U.R.T. n. 37 del 15/09/2021 è stato pubblicato l'avviso relativamente alla determinazione di cui al punto precedente;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 di cui sopra la variante in oggetto è efficace a partire dal giorno 15/09/2021;

RICHIAMATA la nota prot. int. n. 2581 del 22/09/2021 con la quale il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha richiesto all'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale di procedere alla determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5, art. 14-bis della L.241/90;

RITENUTO di poter assumere il presente provvedimento motivato di conclusione positiva della conferenza sulla base delle risultanze della stessa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrate non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione " Viabilità "con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **DI DARE ATTO** che agli affetti dell'art. 14-quater della L. 241/1990 la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della l. 241/90, per il progetto per la Realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la S.P. 64 "Certaldese II" e la S.P. 1 "Di San Gimignano", si è conclusa positivamente;
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14-quater della L.241/90 la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto a tutte le Amministrazioni interessate che sono state convocate alla Conferenza di Servizi;
- 4) **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Allegati parte integrante:

2020_10_02_parere commissione paesaggio .pdf,p7m (Hash: 8eb66722b28c329165ab5d5a7a8f9307044add524885470b759dca6e52fb0f1a)
2020_10_02_PARERE ACQUE INT,.pdf,p7m (Hash: c6aa8783f42d9f15ed2f36803ca5000821a9cbd899d41935a849b84a60993457)
2020_11_09_parere SNAM.pdf,p7m (Hash: 46f698ce14446dde7730caca8373ac702b4e0fb72434edd9400eac60ba4661fa)
2020_11_13_parere distretto settentrionale.pdf,p7m (Hash: 809bff70d7ec7664051da1d38d39a5e05bbf951460f77d4a558df8dbe4b0b2c5)
2020_11_17_parere Com Gambassi.pdf,p7m (Hash: 6b304c0f1133dd404607417f1fcee92f009a822258e5412b0679fb043d00f22)

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021

7/8

2021_02_16_parere S_Gimignano.pdf.p7m (Hash: ca6478e07a59d428416f8e1ed53252852207cbcd4daa7005dd9e04ca440d9462)
Parere-Centria_1889188.pdf.p7m (Hash: fe4edc096e3c9791b32695af76c712098d55790fe21e39f42de0a30f793564d7)
2021_22_09- trasmissione app CDS.pdf.p7m (Hash: 3ab69be27251332b7f31169814d34618e9a8f87a91ea675633e6e667ce6dfd1d1)
trasmissione enti.pdf.p7m (Hash: 822595e5c0861c5fe17823ead8115e6edb251383b244429d0ebd16242dc281a0)
Nota Cds rotatoria san gimignano 03.11.2020 (2)-signed.pdf (Hash: b2831dd50b9572989fec8f7d46987912612bdb8e8fb8617edd22bca93d917257)
2021_02_18_PARERE SOPRINTENDENZA.pdf (Hash: 936403ca4e9d18515a5b7f124e4c4b1f17f80bd0ccac70ed1718fd85b6ebf5d7)

Firenze, **30/09/2021**

**IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”

PROGETTO DEFINITIVO**Relazioni e documenti**

R.01	Relazione generale descrittiva
R.02	Relazione tecnica
R.03	Relazione idraulica
R.04	Relazione di calcolo delle strutture
R.05	Disciplinare tecnico e prestazionale degli elementi tecnici
R.06	Elenco prezzi unitari
R.07	Computo metrico estimativo
R.08	Aggiornamento prime indicazione in materia di sicurezza
R.09.01	Piano Particellare di Esproprio - Planimetria
R.09.02	Piano Particellare di Esproprio – Elenco Ditte
R.10	Quadro economico
R.11	Relazione sulla risoluzione delle interferenze
RG.01	Relazione geologica

Elaborati grafici

T.01	Corografia generale - Planimetria stato attuale - Planimetria sottoservizi
T.02	Planimetria progetto - Sovrapposto - Fotoinserimento
T.03	Sezioni tipologiche - Muri in c.a. e paratie
T.04	Sezioni quotate
T.05	Planimetria segnaletica, smaltimento acque e illuminazione
T.06	Layout di cantiere e fasi di esecuzione
T.07	Ipotesi allargamento del ponte progetto preliminare 2006 - Raccordo alla rotatoria

Relazione Paesaggistica

P.01	Relazione paesaggistica
P.02.01	Estratto Piano Operativo Comunale
P.02.02	Estratto di mappa
P.02.03	Visura catastale aggiornata dell'area di intervento
P.02.04	Corografia generale e individuazione dell'area di intervento
P.02.05	Planimetria stato attuale
P.02.06	Planimetria stato di progetto, sezioni e descrizione dei materiali
P.02.07	Planimetria stato sovrapposto
P.02.08	Documentazione fotografica e fotoinserimenti

ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per realizzazione della "Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1", nel Comune di San Gimignano

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

CRONOPROGRAMMA

Procedure approvative

Fasi	Durata fase (gg) *	
Approvazione progetto definitivo	30	20/07/2022
Approvazione progetto esecutivo	60	20/08/2022

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *	
Dalla Pubblicazione Bando alla stipula del contratto	90	20/09/2022

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *	
Consegna del cantiere, inizio lavori	91	21/09/2022
Fine lavori	455	21/09/2023
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera e Rendicontazione economico finanziaria	545	20/12/2023

* Dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

ALLEGATO 4 - SCHEDE MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per la realizzazione della "Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1", nel Comune di San Gimignano

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena e Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per la realizzazione della "Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1", nel Comune di San Gimignano
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	Città Metropolitana di Firenze
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	
3	Regione Toscana	€ 425.000,00
4	Provincia	€ 340.000,00
5	Comuni	€ 85.000,00
6	Altro Pubblico	
7	Privato	
8	Stato Fondo di Rotazione	
9	Stato altri provvedimenti	
10	Da reperire	
Totale		€ 850.000,00

Sezione di monitoraggioProcedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto definitivo					
Approvazione progetto esecutivo					

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista	Effettiva			
Pubblicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					

Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	15 dicembre 2019				

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori

Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)	
---	--

Il RUP

Nome _____ Cognome _____

Il Dirigente responsabile

Nome _____ Cognome _____

ALLEGATO 5_PROSPETTO PAGAMENTI

MANDATI INTERVENTI							
n.	cap.	n. imp.	anno imp.	Importo	n. Mandato	data mand.	Descrizione
Totale MANDATI							

SAL			
n.	data	Imp. LORDO	Imp. NETTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO							
n.	data	Fattura	data	Importo	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti							

PAGAMENTI SOMME A DISPOSIZIONE						
n.	Fattura	data	Descrizione	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti						

ACCORDO DI PROGRAMMA

Interventi per la realizzazione della “Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1”, nel Comune di San Gimignano.

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra

REGIONE TOSCANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI CERTALDO

COMUNE DI GAMBASSI TERME

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

I sottoscritti:

Regione Toscana (Presidente o suo delegato)

Città Metropolitana di Firenze (Sindaco Metropolitan o suo delegato)

Provincia di Siena (Presidente o suo delegato)

Comune di Certaldo (Sindaco o suo delegato)

Comune di Gambassi Terme (Sindaco o suo delegato)

Comune di San Gimignano (Sindaco o suo delegato)

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022") che stabilisce che la Giunta regionale, al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale 429, è autorizzata ad erogare alla Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 425.000,00 per gli anni 2022-2023;

Considerato che la Città Metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2926 del 30/09/2021, ha dato atto che agli effetti dell'art. 14-quater della L. 241/1990 la Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, sul progetto definitivo per la realizzazione della "Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "Di San Gimignano", si è conclusa positivamente;

Dato atto che il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 850.000,00 e che il restante cofinanziamento di euro 425.000,00 viene ripartito tra Province e Comuni secondo il criterio dell'equilibrio di interesse in relazione alla categoria amministrativa delle strade che confluiscono nella nuova rotatoria:

Regione Toscana	50,00%	€ 425.000,00
Città Metropolitana di Firenze	26,67%	€ 226.695,00
Provincia di Siena	13,33%	€ 113.305,00
Comune di San Gimignano	3,34%	€ 28.390,00
Comune di Certaldo	3,33%	€ 28.305,00
Comune di Gambassi Terme	3,33%	€ 28.305,00
Totale	100%	€ 850.000,00

L'eventuale esigenza di ulteriore finanziamento per il compimento dell'opera che dovesse manifestarsi dopo vigenza dell'AdP, costituisce una variante sostanziale all'AdP

medesimo e pertanto il nuovo quadro finanziario dovrà essere approvato con un atto integrativo / aggiuntivo all'AdP medesimo, sottoscritto dalle parti dopo aver reperito le risorse;

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/AD prot. 0182408 del 04/05/2022 è stata convocata per il giorno 10 maggio 2022 la conferenza dei servizi di cui all'articolo 34 quater della l.r. 40/2009 per l'approvazione dei contenuti dell'Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;

Dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 13/06/2022;

Dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato dalla Città Metropolitana di Firenze con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 73 del 27/07/2022;

Dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato dalla Provincia di Siena con Decreto Deliberativo del Presidente n. 73 del 25/07/2022;

Dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato dal Comune Certaldo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/07/2022, dal Comune di Gambassi Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2022 e dal Comune di San Gimignano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/06/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma è stipulato per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione della "Rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "Di San Gimignano"".

In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione alla stazione appaltante:

- delle risorse regionali stanziati come contributo straordinario ai sensi dell'art. 10 della l.r. 54/2021, richiamata in premessa;
- delle altre risorse stanziati dagli altri Enti finanziatori.

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma (Allegato 3 - Cronoprogramma);
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

La Città Metropolitana di Firenze, si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

- a) a redigere, a partire dal progetto definitivo oggetto del presente Accordo di Programma, i successivi livelli di progettazione, prendendo a riferimento il prezzario regionale;
- b) ad approvare il progetto Definitivo ed Esecutivo;
- c) a completare entro i termini necessari per la redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, il procedimento per l'acquisizione delle aree subentrando alla Provincia di Siena nel ruolo di autorità espropriante e ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante. In tal senso le risorse regionali e quelle degli altri Enti finanziatori, verranno impegnate e liquidate alla Città Metropolitana di Firenze;
- d) a rispettare nell'attuazione dell'intervento il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 3 al presente Accordo di Programma;
- e) ad inviare alla Regione Toscana e per conoscenza agli altri Enti finanziatori, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che costituisce l'allegato 4 al presente Accordo;
- f) a comunicare agli enti sottoscrittori l'ultimazione dei lavori;
- g) a convocare, ultimate le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, i tecnici degli enti firmatari per la sottoscrizione di un Verbale di presa d'atto del CRE o Collaudo tecnico Amministrativo e contestualmente, la "Rotatoria" rientrerà nelle competenze patrimoniali della Provincia di Siena.

La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.

Articolo 4 Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, la Giunta regionale assegna la somma complessiva di euro 425.000,00, a valere per € 200.000,00 sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022, e per € 225.000,00 sulle disponibilità del capitolo 32200 del bilancio regionale 2022-

2024, annualità 2023, cifra congruente con il contributo straordinario regionale stanziato dall'art. 10 della LR 54/2021.

La Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena e i comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano assicurano il cofinanziamento di euro 425.000,00.

Regione Toscana	50,00%	€ 425.000,00
Città Metropolitana di Firenze	26,67%	€ 226.695,00
Provincia di Siena	13,33%	€ 113.305,00
Comune di San Gimignano	3,34%	€ 28.390,00
Comune di Certaldo	3,33%	€ 28.305,00
Comune di Gambassi Terme	3,33%	€ 28.305,00
Totale	100%	€ 850.000,00

Articolo 5 Conformità urbanistica

Il Comune di San Gimignano con D.C.C. n. 75 del 30/11/2021 ha approvato il Piano Operativo Comunale dandone avviso sul B.U.R.T. n. 52 del 29/12/2021; il Piano Operativo è efficace dalla data del 28/01/2022.

Articolo 6 Stazione appaltante

Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dal Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 7 Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

Il trasferimento delle risorse finanziarie alla stazione appaltante è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Assunti gli impegni di spesa ed acclarata la copertura finanziaria la stazione appaltante darà avvio all'attuazione degli interventi.

Articolo 8 Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato, a seguito dell'approvazione dei successivi livelli di progettazione e previa verifica della necessaria complessiva copertura finanziaria.

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento regionale dell'opera è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare

entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta.

Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

Le risorse regionali come sopra ricalcolate, decurtate del ribasso d'asta, sono erogate dalla Regione Toscana, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente modalità:

Per la quota sull'annualità 2022:

- 100% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e dell'entità del ribasso d'asta;

Per la quota sull'annualità 2023:

- 80% alla realizzazione del 50% dell'opera;
- 20% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Le risorse non regionali sono erogate alla Stazione appaltante da parte di ciascun Ente finanziatore secondo le seguenti modalità:

- 60% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed al netto del ribasso d'asta;
- 30% alla fine dei lavori;
- 10% all'avvenuto collaudo dell'opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 10.

A conclusione dei lavori la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione Toscana e agli altri enti finanziatori delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate, secondo le percentuali di finanziamento concordate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.

Articolo 9 Proprietà degli interventi realizzati

L'intervento oggetto del presente Accordo di programma riguarda viabilità provinciale, di proprietà della Provincia di Siena, che acconsente, per quanto di competenza, all'assunzione da parte della Città Metropolitana di Firenze delle funzioni di stazione appaltante, acconsentendo il suo subentro nel ruolo di autorità espropriante.

Articolo 10 Collegio di Vigilanza

È istituito il collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009, dal Sindaco del Città Metropolitana di Firenze, dal Presidente della Provincia di Siena, dal Sindaco del Comune di Certaldo, dal Sindaco del Comune di Gambassi Terme e dal Sindaco del Comune di San Gimignano.

Il collegio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) verifica dando atto delle motivazioni ed approva gli eventuali aggiornamenti al cronoprogramma che dovessero essere necessari alla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, in coerenza al successivo art.12;
- c) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- d) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

Articolo 11 Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
- b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti all'attuazione dell'Accordo;
- d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 12 Validità dell'Accordo

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina con la verifica da parte del collegio di vigilanza del raggiungimento delle finalità dell'Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 31/12/2030.

Articolo 13 Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

Le Parti, qualora le attività di cui al presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, informato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del

presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI CERTALDO

COMUNE DI GAMBASSI TERME

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATI

- 1) Verbale della conferenza dei servizi del giorno 10 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 34-quater della L.R. 40/2009;
- 2) Determina di approvazione del progetto in linea tecnica ed elenco degli elaborati;
- 3) Cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
- 4) Scheda di monitoraggio tipo;
- 5) Scheda Rendicontazione tipo.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 5)

Delibera N 1110 del 10/10/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Daniele VISCONTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

D.L. 50/17, art 64 co 5 bis; D.M. 14771/17; D.M. 299864 del 30/06/21. Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari - annualità 2021

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2018, da attribuire a favore delle Regioni e Province autonome;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771, recante "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche" ed in particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione, presso il Ministero, dell'elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 22 febbraio 2018 n. 2026, che definisce i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia Autonoma riportati nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 30 giugno 2021 n. 299864, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021, ed in particolare:

- l'allegato 1, che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 103.301,42 per un totale di 584.565 pasti (contributo pari ad euro 0,1767 a pasto), per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- l'allegato 2, riportante l'elenco stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica al 31 marzo 2021, che per la Regione Toscana indica i seguenti comuni:

◦ Anghiari (AR)	nr. Pasti 51.654;
◦ Bientina (PI)	nr. Pasti 23.957;
◦ Buti (PI)	nr. Pasti 28.884;
◦ Calci (PI)	nr. Pasti 32.644;
◦ Calcinaia (PI)	nr. Pasti 36.369;
◦ Capannoli (PI)	nr. Pasti 45.407;
◦ Casciana Terme Lari (PI)	nr. Pasti 85.419;
◦ Palaia (PI)	nr. Pasti 7.854;
◦ Pontedera (PI)	nr. Pasti 224.293;
◦ Vicopisano (PI)	nr. Pasti 48.084;

per un totale di 584.565 pasti;
- l'allegato 3 che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 44.873,26 per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Rilevato che in data 30/10/2008 è stata costituita, dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera l'Unione Valdera, alla quale i Comuni partecipanti hanno trasferito la gestione di alcune funzioni tra cui "trasporto e refezione scolastica", e che le risorse per tali comuni devono essere trasferite all'Unione Valdera stessa;

Visto l'art. 4 del DM 30 giugno 2021 n. 299864, che stabilisce che la Regione trasferisca le risorse assegnate di cui all'allegato 2 sopracitato, ai ai soggetti iscritti all'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti ricadenti nel territorio di competenza indicati nell'Allegato 2 al citato decreto, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

Ritenuto di trasferire le risorse di assegnate alla Regione per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica, di cui all'art. 5 del DM 30 giugno 2021 n. 299864 ripartendole proporzionalmente ai Comuni in riferimento al nr. di pasti, perché realizzino iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Ritenuto di assegnare ai Comuni iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771/2017 al 31 marzo 2021 le risorse come di seguito riportate, distinte tra la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 299864/2021)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 299864/2021)
Anghiari (AR)	€ 13.093,18	€ 9.128,04	€ 3.965,14
Bientina (PI) Unione Valdera	€ 6.072,58	€ 4.233,56	€ 1.839,02
Buti (PI) Unione Valdera	€ 7.321,48	€ 5.104,24	€ 2.217,24
Calci (PI)	€ 8.274,56	€ 5.768,69	€ 2.505,87
Calcinaia (PI) Unione Valdera	€ 9.218,76	€ 6.426,95	€ 2.791,81
Capannoli (PI) Unione Valdera	€ 11.509,70	€ 8.024,10	€ 3.485,60
Casciana Terme Lari (PI) Unione Valdera	€ 21.651,88	€ 15.094,82	€ 6.557,06
Palaia (PI) Unione Valdera	€ 1.990,82	€ 1.387,92	€ 602,90
Pontedera (PI) Unione Valdera	€ 56.853,46	€ 39.635,94	€ 17.217,52
Vicopisano (PI)	€ 12.188,26	€ 8.497,16	€ 3.691,10
TOTALI	€ 148.174,68	€ 103.301,42	€ 44.873,26

Ritenuto di disporre che la liquidazione delle risorse sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune:

- a) del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
- b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;
- c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
- d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 299864/2021 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
 - sul trasferimento dei fondi di cui all' art. 4 del DM 299864/2021 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del DM 299864/2021;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30/06/2021 n. 299864, di riparto per l'annualità 2021, che assegna alla Regione Toscana euro 148.174,68;

Dato atto che le risorse sopracitate, pari ad euro 148.174,68 sono state acquisite nel bilancio regionale 2021-2023 annualità 2022, e che le medesime risultano disponibili sul capitolo d'uscita n. 52857 (tipo stanziamento "avanzo") "Fondo statale per le mense scolastiche biologiche – art. 64 co 5 bis L. 96/2017";

Richiamato il Dlgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi,a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Delibera n.1 del 10-01-2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Vista la Delibera n.1021 del 12-09-2022 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011 "

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di direzione (CD) nella seduta del 29/09/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare la seguente assegnazione delle risorse ai comuni di riferimento (all'Unione Valdera per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), da utilizzare come indicato:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 299864/2021)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 299864/2021)
Anghiari (AR)	€ 13.093,18	€ 9.128,04	€ 3.965,14
Bientina (PI) Unione Valdera	€ 6.072,58	€ 4.233,56	€ 1.839,02
Buti (PI) Unione Valdera	€ 7.321,48	€ 5.104,24	€ 2.217,24
Calci (PI)	€ 8.274,56	€ 5.768,69	€ 2.505,87
Calcinaia (PI) Unione Valdera	€ 9.218,76	€ 6.426,95	€ 2.791,81
Capannoli (PI) Unione Valdera	€ 11.509,70	€ 8.024,10	€ 3.485,60
Casciana Terme Lari (PI) Unione Valdera	€ 21.651,88	€ 15.094,82	€ 6.557,06
Palaia (PI) Unione Valdera	€ 1.990,82	€ 1.387,92	€ 602,90
Pontedera (PI) Unione Valdera	€ 56.853,46	€ 39.635,94	€ 17.217,52
Vicopisano (PI)	€ 12.188,26	€ 8.497,16	€ 3.691,10
TOTALI	€ 148.174,68	€ 103.301,42	€ 44.873,26

2. Di disporre che i Comuni assegnatari utilizzino le risorse di cui sopra, nelle misure indicate, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica: come riportato in narrativa;
3. Di disporre che la liquidazione delle risorse ai comuni beneficiari sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune (o dell'Unione Valdera per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera):
- del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
 - della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;

- c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
 - d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 299864/2021 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
 - sul trasferimento dei fondi di cui all' art. 4 del DM 299864/2021 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del DM 299864/2021;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;
4. di assegnare le risorse secondo la ripartizione di cui al punto 1 del deliberato, assumendo la prenotazione sul capitolo di uscita n. 52857 (stanziamento avanzo) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 2022-2024 annualità 2022;
 5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
 6. Di demandare al settore "Imprenditoria Agricola, Agriturismo, Strade del Vino e dei Sapori della Toscana. Coordinamento Attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche Agricole. Usi Civici. Pesca nelle Acque Interne" gli atti necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DANIELE VISCONTI

IL DIRETTORE
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 7)

Delibera N 1112 del 10/10/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1151/2012 e Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 - Approvazione della modifica temporanea al disciplinare dell'Olio extra vergine di oliva TOSCANO IGP. Espressione del parere regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 della L.R. 23/2000 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto a condizioni meteorologiche sfavorevoli;

Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il Regolamento (CE) N. 644/98 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [Toscano IGP];

Vista l'istanza del Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di oliva toscano IGP, di seguito Consorzio, (AOOGRT/AD Prot. 0369763 Data 29/09/2022 G.050.090.10), agli atti del settore competente, con la quale si chiede l'applicazione dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero l'adozione di modifica temporanea al disciplinare di produzione;

Considerato che le motivazioni della citata istanza derivano dalla preoccupazione degli effetti, ormai ripetuti e non più così eccezionali, del cambiamento climatico, essendosi verificate per diverse settimane situazioni in cui le medie stagionali della temperatura media sono stati superiori dai 3,0 C° in giugno ai 2,6 C° di luglio rispetto al periodo 1981-2020, con situazioni di temperature medie ancora sopra le medie diurne anche in settembre (come da Report meteorologici mensili a cura del Consorzio LAMMA e i dati dal sito <https://agroambiente.info.regione.toscana.it>). Da ciò la conseguenza di uno stadio fenologico della maturazione delle olive anticipata che induce i produttori ad anticipare la raccolta anche per evitare infestazioni tardive da *Bactocera Oleae*, mosca dell'olivo, che in settembre cominciano ad incrementare in molti punti di rilevazione in tutta la Toscana, senza che vi siano più i tempi tecnici per interventi di contenimento se non la raccolta anticipata, con conseguente diversa composizione acidica degli oli rispetto a quelli stabiliti dal disciplinare e pertanto non potrebbero più essere certificati come IGP con notevole perdita di valore del prodotto;

Verificato dal competente Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", di seguito Settore, che il Consorzio è il soggetto legittimato a presentare istanza di modifica, ai sensi dell'articolo 13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto incaricato dal MiPAAF alla tutela dell'IGP Toscano;

Preso atto che il Settore, incaricato dell'istruttoria, considera le modifiche richieste opportune e condivise per garantire l'immissione alla certificazione come IGP Toscano il prodotto che, raccolto

anticipatamente, dovesse risultare alle analisi con range degli acidi grassi leggermente differenti da quanto stabilito nel disciplinare vigente;

Tenuto conto che il Settore ritiene ascrivibile la richiesta avanzata dal Consorzio alla tipologia “modifiche temporanee” ai sensi dell’art. 6, comma 3 Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 che stabilisce tra le motivazioni per il cambiamento temporaneo del disciplinare quella dovuta a condizioni metereologiche sfavorevoli;

Ritenuto di esprimere parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Olio extravergine di oliva Toscano IGP, ai sensi del Reg. (UE) 1151/2012;

Tenuto conto che l’adozione di tale modifica temporanea al disciplinare assume i caratteri di indifferibilità e urgenza, in quanto il presente atto è prodromico alle successive fasi di accoglimento della richiesta da parte del Ministero e della Commissione Europea e dovrà coincidere temporalmente con l’imminente inizio delle fasi di raccolta delle olive

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1 - di esprimere parere positivo alla richiesta di “modifica temporanea” del disciplinare di produzione vigente dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP (Indicazione Geografica Protetta), a seguito dell’istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di oliva toscano IGP;

2 - di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al soggetto presentatore dell’istanza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 12)

Delibera N 1117 del 10/10/2022

Proponente

STEFANO BACCELLI
DIREZIONE URBANISTICA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco CARLETTI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Investimenti aggiuntivi L.145/2018 - Incremento delle risorse del bilancio di previsione 2022-24 destinate allo scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui alla DGR n. 792/2022 e ulteriori determinazioni

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) ed in particolare l'articolo 12 ai sensi del quale "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi";

Visto l'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ai sensi delle quali agli organi di direzione politica spettano "la determinazione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi" e "la definizione delle priorità dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione";

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 57, comma 1 lett. b), che stabilisce che la Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della legge medesima;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto l'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall'articolo 1, comma 809 della L. 178/2020, che al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034 assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034 [...];

Visto, altresì, il comma 135, il quale prevede, tra il resto che il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili (lett. c-ter);

Vista la DGR n. 78 del 3 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Quadro strategico regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo - Programmazione Comunitaria 2021-2027, che conferma il sostegno regionale all'inclusione sociale e alla coesione territoriale, declinato con la Diretrice strategica n. 4 Sviluppo locale e coesione territoriale;

Vista la Risoluzione n. 23 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, collegata alla comunicazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 (sul contributo della Regione Toscana alla formazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR") con la quale si impegna la Giunta regionale ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, affinché siano portati avanti i progetti individuati dalla Regione Toscana, così come articolati all'interno delle sei missioni previste dalle Linee guida nazionali, con particolare riferimento per quanto di attinenza ai temi dell'equità sociale, di genere e territoriale;

Visto il DEFR 2022 approvato con D.C.R. n. 73 del 27.07.2021;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con D.C.R. n. 113 del 22.12.2021 e la relativa Integrazione approvata con D.C.R. n. 34 del giugno 2022, con particolare riferimento al Progetto regionale n. 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana" e al relativo obiettivo 2 "Promuovere la rigenerazione e riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con riferimento anche alle aree interne, montane e costiere";

Visto il DEFR 2023 approvato con D.C.R. n. 75 del 08.09.2022, Progetto regionale n. 22 "Rigenerazione e

riqualificazione urbana” - obiettivo 2 “Promuovere la rigenerazione e riqualificazione nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con riferimento anche alle aree interne, montane e costiere”;

Tenuto conto altresì della Decisione di Giunta regionale n. 38 del 8.03.2021 finalizzata alla costituzione, in coordinamento con Anci Toscana, di un Tavolo regionale dedicato alla predisposizione di un parco progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell’abitare;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 559 del 24.05.2021 “Investimenti aggiuntivi L.145/2018 - Contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - Approvazione elementi essenziali”;

Visto il decreto dirigenziale n. 10226 del 08.06.2021, che approva l’”Avviso pubblico inerente l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – annualità 2022-2023”;

Preso atto del decreto dirigenziale n. 19098 del 29.10.2021, che approva la graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana relativi al bando sopra richiamato, assegnando i contributi ai comuni beneficiari in relazione alle disponibilità finanziarie, che hanno interessato i primi 9 interventi sui 125 ritenuti ammissibili a finanziamento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 516 del 02.05.2022 di approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana ed Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Toscana avente ad oggetto gli investimenti aggiuntivi per il triennio 2023-2025 di cui legge 145-2018, articolo 1, commi 134-138;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 544 del 16 maggio 2022, che tra le risorse spettanti ai Comuni per l’annualità 2023 destina 4.765.000,00 € all’Ambito C TER “Rigenerazione urbana ed efficientamento energetico” – Sottobando “Rigenerazione urbana”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 792 del 11.07.2022 che destina le risorse del bilancio di previsione 2022-24 allo scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana di cui al citato d.d. n. 19098/2021, fino alla concorrenza delle risorse stanziare, per un importo complessivo pari a euro 7.665.000,00 suddiviso nelle annualità 2023 (€ 4.765.000,00 - cap. 41223) e 2024 (€ 2.900.000,00 - cap. 34152);

Considerata, altresì, la comunicazione del settore Programmazione e Finanza locale pervenuta in data 21.09.2022 relativa alla disponibilità di ulteriori risorse da destinare a interventi di rigenerazione urbana, a seguito della rimodulazione delle risorse di cui alla L. 145/2018, articolo 1, commi 134-138 (annualità 2023), pari complessivamente a euro 105.000,00 allocate attualmente sul capitolo di uscita 22197;

Preso atto che risulta essere stata predisposta opportuna richiesta di variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno del citato importo di euro 105.000,00 dal capitolo 22197 (puro) al capitolo 41223 (puro) annualità 2023, del bilancio di previsione 2022/2024, al fine di destinare tale somma ad integrazione della dotazione finanziaria del programma di interventi di cui alla citata DGR n. 792/2022;

Visto il decreto n. 14598 del 21.07.22 che prevede da parte dei Comuni potenzialmente beneficiari dello scorrimento della graduatoria sopra richiamato, la conferma della volontà di accedere al finanziamento attraverso la trasmissione formale da parte dei medesimi di apposita dichiarazione entro il termine del 9 settembre 2022, al fine di procedere con successivo atto all’assegnazione e impegno delle risorse previste;

Preso atto delle conferme presentate dai comuni interessati entro i termini previsti, relative ai Comuni di Capannoli, Bientina, Rignano sull’Arno, Vaiano, Foiano della Chiana, Fosdinovo, Marradi, Cerreto Guidi, Rapolano Terme, Civitella Paganico, Marciana Marina, Poppi, Seggiano e Castel Focognano;

Considerato che il comune di Scarperia e San Piero non ha confermato la richiesta di contributo di cui trattasi e che pertanto si rendono disponibili le relative risorse pari a euro 800.000,00 da destinarsi per lo scorrimento della citata graduatoria di cui al D.D. 19098/2021;

Considerato altresì che, ai fini di detto scorrimento risulta destinabile l’importo di euro 32.361,56, corrispondente

alla somma relativa alle risorse residue rilevabili nell'ambito del programma approvato con la DGR n. 792/2022;

Ritenuto pertanto di destinare la somma complessiva pari a euro 937.361,56 per un ulteriore scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana di cui al citato D.D. n. 19098/2021, precisando che la copertura finanziaria di tale somma risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 come segue:

- cap. 22197 (competenza pura) annualità 2023: euro 105.000, dando atto che per tale importo è in corso opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che ne prevede lo storno al pertinente capitolo 41223 (puro) annualità 2023;

- cap. 41223 (competenza pura) annualità 2023: € 517.443,29 nell'ambito delle risorse già prenotate a fronte della citata DGR n. 792/2022 sul medesimo capitolo (prenotazione n. 2022897);

- cap. 34152 (competenza pura) annualità 2024: € 314.918,27 nell'ambito delle risorse già prenotate a fronte della citata DGR n. 792/2022 sul medesimo capitolo (prenotazione n. 2022898);

Tenuto conto che detto scorrimento va a interessare quattro proposte progettuali poste a parità di punteggio e che le risorse a disposizione non consentono il finanziamento completo delle medesime e che la ripartizione delle stesse con riduzione della percentuale di cofinanziamento per ciascun intervento comporterebbe un eccessivo abbattimento dell'intensità di aiuto, tale da pregiudicare la realizzabilità degli interventi stessi;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le risorse a disposizione per finanziare il maggior numero di interventi possibile in misura congrua rispetto a quanto richiesto dai Comuni in sede di partecipazione al bando in oggetto e di cui alla graduatoria citata fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, al fine di assicurare la completa realizzabilità degli interventi previsti;

Richiamati gli adempimenti di cui alla citata legge n. 145/2018, con particolare riferimento ai commi 135 bis, 136, 136-bis e 138 dell'articolo 1;

Ritenuto, al fine di dar seguito a quanto disposto con il presente atto, di demandare la definizione delle disposizioni procedurali e temporali a specifico decreto dirigenziale del competente Settore della Direzione Urbanistica;

Preso atto che l'articolo 57, comma 2 della legge regionale 65/2014 prevede che i contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni;

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 56 del 28.12.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024";

Vista la DGR n.1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 6 ottobre 2022 ;

Tutto quanto sopra premesso

a voti unanimi

DELIBERA

1. di incrementare il budget finanziario complessivo di cui alla DGR n. 792/2022 per euro 105.000,00 per un importo totale pari a euro 7.770.000,00;

2. di destinare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la somma complessiva pari a euro 937.361,56 per un ulteriore scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana di cui al citato d.d. n. 19098/2021, precisando che la copertura finanziaria di tale importo risulta assicurata come segue:

- cap. 22197 (competenza pura) annualità 2023: euro 105.000,00, dando atto che per tale importo è in corso opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che ne prevede lo storno al pertinente capitolo 41223 (puro) annualità 2023;

- cap. 41223 (competenza pura) annualità 2023: € 517.443,29, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito

delle risorse già prenotate a fronte della citata DGR n. 792/2022 sul medesimo capitolo (prenotazione n. 2022897);

- cap. 34152 (competenza pura) annualità 2024: € 314.918,27, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse già prenotate a fronte della citata DGR n. 792/2022 sul medesimo capitolo (prenotazione n. 2022898);

3. di utilizzare le risorse di cui al precedente punto n. 2, finanziando il maggior numero di interventi possibile in misura congrua rispetto al contributo richiesto dai Comuni in sede di partecipazione al bando di cui al d.d. n.10226/2021 fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, al fine di assicurare la completa realizzabilità degli interventi previsti;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2), nonché all'esecutività della variazione di bilancio di cui al precedente punto n. 2;

5. di dar seguito a quanto disposto con il presente atto, demandando la definizione delle disposizioni procedurali e temporali a specifico decreto dirigenziale del competente Settore della Direzione Urbanistica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Responsabile Del Settore
Marco Carletti

Il Direttore
Aldo Ianniello



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 20)

Delibera N 1125 del 10/10/2022

Proponente

SIMONE BEZZINI
 DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Publicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Federico GELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali. Anno 2022.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	All. 1-Accordo Vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie 2022

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*1 All. 1-Accordo Vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie 2022
8223dd2d6430fd6c2baff526baf810b0cffa1b913a4d7a3da8518941550f238f*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, che introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater): *“la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”*;

Vista la circolare prot. n. 0031738-06/07/2022-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della salute del 6 Luglio 2022, recante “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023”;

Atteso che in data 28 Luglio 2022 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare orofaringeo;

Considerato che l'accordo quadro nazionale prevede all'articolo 2 che “le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con riferimento alla conduzione di campagne di screening e prevenzione, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel presente Protocollo d'intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui al comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 996 del 28/08/2022 con la quale:

- è stato recepito il protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare orofaringeo;
- si rinviava, come previsto all'articolo 2 e 3 del protocollo nazionale, ad eventuali e successivi provvedimenti la disciplina delle modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari oggetto del protocollo da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Atteso che a seguito di confronto con le OO.SS delle farmacie pubbliche e private è stato elaborato un documento contenente la disciplina integrativa del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni

e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;

Considerato che la vaccinazione antinfluenzale di cui all'accordo di cui all'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni e che tale popolazione target potrà essere vaccinata alternativamente dal Medico di Medicina Generale o in farmacia, secondo quanto previsto nella DGR n. 996/2022 e dal presente accordo integrativo;

Atteso che la remunerazione delle farmacie pari ad euro 9,16 prevista per ciascun inoculo viene determinata in analogia ed entro i limiti massimi definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 1182/2019" Approvazione schema di Accordo regionale con la Medicina Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A", successivamente prorogata per l'anno 2021 con la delibera n. 1570 del 2020 e successivamente con la delibera n. 1407 del 2021 fino al 31/12/2022 ;

Rilevato pertanto che, poiché la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del fondo sanitario indistinto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla somma di euro 7.234.000,00, stimata, con la citata DGR n 1407/2021, quale budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie per l'anno 2022 per garantire l'attuazione dell'Accordo di cui alla DGR n. 1182/2019, la cui validità risulta prorogata fino al 31.12.2022;

Atteso che il presente accordo avrà validità dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema di accordo fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale.

Preso atto del parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 6/10/2022.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana e l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente accordo ha validità dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2022;
3. di dare atto che la vaccinazione antinfluenzale di cui all'accordo di cui all'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni e che tale popolazione target potrà essere vaccinata alternativamente dal Medico di Medicina Generale o in farmacia, secondo quanto previsto nella DGR n. 996/2022 e dal presente accordo integrativo;

4. di precisare che la remunerazione delle farmacie pari ad euro 9,16 previsti per ciascun inoculo viene determinata in analogia ed entro i limiti massimi definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 1182/2019” Approvazione schema di Accordo regionale con la Medicina Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A”, successivamente prorogata per l’anno 2021 con la delibera n. 1570 del 2020 e successivamente con la delibera n. 1407 del 2021 fino al 31/12/2022;

5. di dare atto pertanto che, poiché la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del fondo sanitario indistinto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla somma di euro 7.234.000,00, stimata, con la citata DGR n 1407/2021, quale budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie per l’anno 2022 per garantire l’attuazione dell’Accordo di cui alla DGR n. 1182/2019, la cui validità risulta prorogata fino al 31.12.2022;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
FEDERICO GELLI

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

Allegato 1

Schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da.....;

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da.....Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

- In data 28/07/2022 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare orofaringeo, recepito con la delibera della giunta regionale n. 996/2022;
- le farmacie che intendono svolgere l'attività di somministrazione di vaccini in farmacia sono tenute a darne comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale competente attraverso l'invio del modulo all. 1 al protocollo citato;
- le farmacie sono tenute a rispettare le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa a cui si fa espresso rinvio.

CONSIDERATO CHE

Il protocollo d'intesa nazionale prevede:

- all'articolo 1 comma 2 che "le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo d'intesa – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

-all'articolo 2 comma 12 che "le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali anti-influenzali destinate a titolo gratuito ai soggetti eleggibili (c.d. "aventi diritto"), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi

accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. Rimane impregiudicata la possibilità per le farmacie territoriali di somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione”.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. La vaccinazione di cui al presente accordo è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni.
2. Ferme restando le indicazioni del calendario Regionale alle quali le Farmacie si dovranno attenere, sarà reso disponibile il vaccino anti influenzale Fluarix®, aggiudicatario di gara Estar, autorizzato per l'impiego negli adulti.
3. L'approvvigionamento dei vaccini anti influenzali da parte delle farmacie avverrà attraverso il canale DPC;
4. Il presente accordo riconosce a favore delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale la somma di € 6,16 euro per singolo inoculo vaccinale per l'atto professionale così come previsto dall'accordo quadro nazionale. E' inoltre riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari a 3,00 euro per singolo inoculo vaccinale per il ristoro degli oneri relativi alla logistica, all'attività di smaltimento rifiuti, alla gestione delle agende ed ogni altra spesa connessa all'esecuzione dei vaccini anti influenzali. La somma complessiva di euro 9,16 (€ 6,16 per atto professionale e € 3,00 quale corrispettivo aggiuntivo) è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 18 del DPR n. 633/1972;
5. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà all'attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sul SW SISPC e sugli strumenti di controllo predisposti dalla Regione. La farmacia è tenuta inoltre a conservare ogni documento attestante l'attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti dalla Azienda Sanitaria di competenza
6. Le farmacie, al fine della corretta gestione dell'anagrafe vaccinale si impegnano a registrare ogni somministrazione sulla piattaforma SISPC preferibilmente in tempo reale e comunque entro le ore 24,00 di ogni giorno;
7. Le farmacie si impegnano alla restituzione del costo di acquisto (€ 6,76988 + IVA) di ogni dose di vaccino di cui al punto 2), ordinato ed eventualmente non registrati su SISPC. Tale restituzione si attiva per le confezioni interamente non utilizzate o per differenze tra dosi ordinate e registrate su SISPC superiori a 10;
8. Presso ogni Azienda Sanitaria è attivo il numero per la gestione delle eventuali emergenze post vaccinali in uso anche per la vaccinazione anti covid;
9. Il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera di approvazione fino al 31 dicembre 2022.
10. La vaccinazione antinfluenzale da parte delle farmacie sarà allineata a quella dei Medici di Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta. Per l'anno in corso l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale è previsto per il 14 ottobre 2022;
11. Se non già presente nel carrello delle emergenze le farmacie possono ordinare, sempre tramite DPC, una confezione di adrenalina pronto uso;
12. Entro il 5 ottobre le Aziende Sanitarie Locali integrano la anagrafica delle farmacie abilitate alla vaccinazione antinfluenzale mediante invio al competente Settore Regionale di apposito

elenco dei codici regionali delle farmacie abilitate. Le farmacie abilitate potranno richiedere le confezioni di vaccino di cui al punto 2) su SW Gopen per effettuare le vaccinazioni. È fatta salva la possibilità per le farmacie di dare comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale competente, attraverso l'invio del modulo all. 1 al protocollo citato, anche successivamente alla data del 5 ottobre.

13. Le confezioni di vaccino ordinate per la campagna di vaccinazione delle farmacie non potranno essere restituite al Capofila o ai magazzini della raggiera.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo e dal protocollo d'intesa nazionale tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali si rinvia alle vigenti disposizioni di legge previste in materia.

Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPEL



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 22)

Delibera N 1127 del 10/10/2022

Proponente

STEFANO CIUOFFO

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gianluca VANNUCCINI

Direttore Gianluca VANNUCCINI

Oggetto:

Approvazione dell'Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	ALLEGATO 1 all'Accordo con i progetti e la ripartizione dei fondi
A	Si	Schema di Accordo progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018
B	No	Schema verbale della conferenza dei servizi del 22.9.2022
C	Si	SCHEMA di convenzione

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 4

- 1* *ALLEGATO 1 all'Accordo con i progetti e la ripartizione dei fondi*
5e868933e15c937cc1a3aa3a5f07192c698c12fc9b426e8aff3df4638dcf4db0
- A* *Schema di Accordo progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati*
con L.145/2018
0e39427d8a9f87b349d4e726b625fd7b12b50e963757ddc6ae7c42d56825242a
- B* *Schema verbale della conferenza dei servizi del 22.9.2022*
a909a039bff330174aece37754515f11770a0327e8588afdcaf6e6d3988e2ab9
- C* *SCHEMA di convenzione*
f5590d78e5dcbdea8fc7a830d25001a83e1775f49745338016a9e194983aab53

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICORDATA la legge regionale n.1 del 2004 *“Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana”* con la quale la Regione promuove lo sviluppo sul territorio regionale della Società dell'informazione e della conoscenza e porta a sistema gli interventi nella materia di riferimento;

DATO ATTO che la Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sostiene la transizione digitale del nostro Paese attraverso la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo e che mira a trasformare il nostro Paese mediante una strategia centrata sulla digitalizzazione, migliorando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, l'accessibilità e il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica;

RICORDATO il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2021-2023, volto a favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese, a promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale e contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

VISTO il documento preliminare n. 1 *“Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025”*, approvato in data 26/4/2021 e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, il quale prevede il *progetto regionale 01 Digitalizzazione e innovazione del sistema toscano*;

VISTO il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021, nonché la relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22.12.2021, aggiornata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del 01.06.2022 (integrazione alla NADEF 2022) che comprende il *progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano*, il quale contiene l'Obiettivo 4 – *Tutta la Toscana smart*, che *“anche come implementazione del concetto di Toscana Diffusa, mira alla trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso, usufruendo del progetto BUL e del 5G e delle infrastrutture tecnologiche e di servizio messe a disposizione dalla Regione per accompagnare la PA toscana in questo percorso, e per supportare - tramite infrastrutture digitali abilitanti - lo sviluppo urbano e dei territori, con particolare attenzione alla cybersecurity ed alla tutela dei dati.”*;

DATO ATTO che l'Obiettivo 4 – *Tutta la Toscana smart* del progetto regionale 1 sopra citato, contiene inoltre:

- la previsione di attivare *“Interventi per la migrazione degli enti locali su SCT – Sistema Cloud Toscano”* ed in particolare di *“Interventi sul territorio in collaborazione con ANCI, UPI e le associazioni rappresentative degli enti e delle categorie per la valutazione delle*

esigenze degli enti e della comunità toscana in ambito digitale ed il supporto alle politiche regionali su tale materia, anche tramite gruppi di lavoro operativi sulle varie materie”;

- la previsione della ”Collaborazione con gli enti toscani per la verifica della situazione di migrazione sul cloud, delle iniziative già avviate dagli Enti, delle richieste degli Enti alla Regione per le infrastrutture regionali, al fine della definizione del piano di cloud migration per gli enti”;
- infine l’indicazione che “La Regione Toscana svolge un ruolo di intermediario tecnologico e aggregatore di interventi e progettualità, di soggetto che opera per la definizione di standard tecnologici e per favorire i processi di adozione negli enti di soluzioni digitali integrate, per favorire il riuso di applicazioni software e lo scambio di buone pratiche. Tale ruolo può essere favorito dalla costituzione di una rete dei Responsabili per la transizione al digitale (RTD) degli enti, che possono contribuire ad una azione di sistema che mira alla trasformazione digitale della PA toscana.”;

DATO ATTO che la Regione Toscana intende favorire la collaborazione con gli enti toscani per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PNRR per il digitale e nel Piano triennale per l’informatica nella PA, favorendo i processi di transizione digitale e innovazione della Città Metropolitana di Firenze, di Province e Unioni di Comuni toscani, che al momento risultano essere solo marginalmente tra i possibili beneficiari degli Avvisi PNRR Missione 1 Componente 1 che sono stati rivolti principalmente a Comuni e Scuole pubblicati sul sito www.padigitale2026.gov.it (ad oggi solo per la misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo di piattaforme di identità digitali - SPID CIE”) nonchè favorire lo sviluppo di progetti di sistema che possano essere utili agli enti locali toscani nell’ambito della trasformazione digitale;

RITENUTO di procedere, al fine di attivare la collaborazione fra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, le Province e le Unioni di comuni toscane e disciplinare i rapporti tra le parti, all’approvazione di un “Accordo per l’attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018” (d’ora in avanti Accordo) redatto secondo lo schema in allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la Regione Toscana intende rendere disponibili, per il finanziamento dell’Accordo, quota parte dei finanziamenti previsti con DGR n. 544 del 16.5.2022 nell’Ambito “Acquisto mezzi tecnici - Strumentazioni informatiche”, per Euro 1.258.770,00, in relazione agli investimenti aggiuntivi L.145/2018 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” di cui all’art. 1 c.134, che assegna alle Regioni a statuto ordinario i contributi indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, nonchè si successivi commi da 135 a 138 che dispongono che “*I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento*”;

RICORDATI gli approfondimenti e le analisi svolte dal sistema della Città Metropolitana di Firenze, delle Province e delle Unioni dei Comuni, con il supporto di ANCI Toscana, UPI Toscana e ALI Lega delle Autonomie Locali, che ha permesso di individuare specifiche esigenze dei soggetti sopra citati in ambito di innovazione e trasformazione digitale;

RITENUTO quindi di predisporre un progetto di massima condiviso mediante la formalizzazione di un accordo e del relativo allegato 1 all’Accordo il quale contiene progettualità sulle seguenti tematiche:

1. Migrazione al cloud, adeguamento siti web e sviluppo servizi on-line

2. Smart Mobility
 - 2.1 Sistema di gestione autorizzazioni trasporti eccezionali
 - 2.2 Sperimentazione car pooling
3. Piattaforma GIS
4. Open data

VISTA la ripartizione dei finanziamenti sopra citati, come riportata in Allegato 1 all'Accordo, per un totale di Euro 1.258.770,00 fra la Città Metropolitana di Firenze, le 9 Province e le 22 Unioni di comuni toscane proposta in merito al finanziamento delle progettualità come riportati nella seguente tabella:

	Migrazioni al cloud, siti web e servizi on-line	Smart Mobility Trasp.Eccez.	Smart Mobility Car Pooling	open data	Piattaforma GIS: 1 prov pilota e 7 prov riusanti, 1 UC Pilota e 7 UCriusanti	TOTALI
Città metropolitana di Firenze	35.770,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.770,00
Provincia di Arezzo	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Grosseto	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Livorno	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Provincia di Lucca	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Massa Carrara	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Provincia di Pisa	29.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	43.000,00
Provincia di Pistoia	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Prato	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Siena	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Unione Colli Marittimi Pisani	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Comunale del Chianti Fiorentino	24.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Unione Comuni Garfagnana	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Unione Comuni Valdichiana Senese	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni del Pratomagno	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	41.000,00
Unione dei Comuni della Val di Merse	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni della Versilia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione Dei Comuni Montani Colline del Fiora	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	41.000,00
Unione dei Comuni Montani del Casentino	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni Montana Lunigiana	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Montana Alta Val di Cecina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione Montana dei Comuni del Mugello	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00
Unione Valdera	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
TOTALI	776.770,00	170.000,00	39.000,00	35.000,00	238.000,00	1.258.770,00

DATO ATTO che l'Accordo prevede all'art. 7 le modalità di finanziamento dei progetti ai soggetti firmatari sopra indicati;

DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 7 dell'Accordo prevede che la Regione Toscana si riserva la facoltà di ridistribuire eventuali economie dei fondi assegnati, dovute a economie nell'assegnazione, a minori spese rendicontate dai beneficiari, ovvero a rinunce al finanziamento o ad altre motivazioni, agli altri enti firmatari dell'accordo, individuando con apposito atto esigenze di maggiori finanziamenti sui progetti sotto specificati o esigenze di finanziare attività collegate, che potranno emergere nel corso dell'attuazione dell'accordo, ovvero nuovi progetti nell'ambito delle finalità dell'accordo;

PRESO ATTO delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria prevista dalla L.241/1990, convocata con comunicazione Prot. AOOGR 0350537 del 14.09.2022, svoltasi il 22 settembre 2022 fra tutte le parti firmatarie del presente Accordo, in videoconferenza, sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che il verbale della conferenza di servizi sopra citata, allegato al presente atto come Allegato B, è stato sottoscritto da ciascun partecipante alla conferenza dei servizi (legali rappresentanti degli enti o loro delegati) con firma digitale in modalità PADES, entro 48 ore dalla conclusione della conferenza stessa;

DATO ATTO che dal verbale citato al punto precedente risulta che tutti i soggetti:

1. hanno approvato lo schema di Accordo con allegato il progetto di massima, Allegato 1 all'Accordo stesso, compresa la ripartizione dei fondi complessivi messi a disposizione della Regione Toscana per la realizzazione dei progetti individuati, per un totale di Euro 1.258.770,00, come sopra riportata;
2. si sono impegnati a sottoscrivere l'Accordo di cui al punto precedente;
3. si sono impegnati a sottoscrivere i successivi atti convenzionali con la Regione Toscana, di cui all'art. 3 dell'Accordo, entro il 31.12.2022, che riportano le indicazioni degli obiettivi di dettaglio, della tempistica e dei finanziamenti concessi da Regione Toscana per lo svolgimento dei progetti concordati e le modalità di erogazione degli stessi, nonché le modalità di monitoraggio e di rendicontazione degli interventi;

VISTO a tal proposito lo schema di Convenzione per l'attuazione dei progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con la L. 145/2018, Allegato C al presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 40/2009 è stato individuato nel Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione che provvederà anche alla firma delle convenzioni operative, di cui all'Art. 3 comma 1 dell'Accordo, con i singoli enti sottoscrittori dello stesso;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di "Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018" allegato A del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno approvare:

1. lo schema di Accordo con il relativo allegato 1;

2. lo schema di Convenzione Allegato C alla pre presente atto dando atto che Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 40/2009 individuato nel Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione, provvederà alla firma delle convenzioni operative con i singoli enti sottoscrittori dello stesso;

RITENUTO di destinare la somma complessiva di Euro 1.258.770,00, come quota parte dei fondi previsti con DGR n. 544 del 16.5.2022, disponibili sul capitolo 41262 stanziamento puro annualità 2023, del bilancio di previsione 2022-2024, agli enti indicati nella tabella sopra riportata di cui al punto 5., secondo la ripartizione di dettaglio indicata e secondo quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo sopra citato;

Visto il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" ;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

ACQUISITO il parere favorevole del CD nella seduta del 22 settembre 2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della conferenza di servizi di cui alla L.241/1990, convocata con comunicazione Prot. AOOGR 0350537 del 14.09.2022, svoltasi in videoconferenza il 22 settembre 2022 sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana, fra tutte le parti firmatarie dell'"Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018", Allegato A al presente atto;

2. di prendere atto che il verbale della conferenza di servizi sopra citata, allegato al presente atto come Allegato B, è stato sottoscritto da ciascun partecipante (legali rappresentanti degli enti o loro delegati) con firma digitale in modalità PADES, secondo le norme di legge per la sottoscrizione digitale degli atti;

3. di approvare lo schema di "Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018", allegato A del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale ed il relativo allegato 1. che contiene la descrizione di massima dei progetti e la ripartizione dei fondi, come da tabella riportata in narrativa;

4. di destinare la somma complessiva di Euro 1.258.770,00, come quota parte dei fondi previsti con DGR n. 544 del 16.5.2022, disponibili sul capitolo 41262 stanziamento puro annualità 2023, del bilancio di previsione 2022-2024, agli enti indicati nella tabella esposta in narrativa di cui al punto 5., secondo la ripartizione di dettaglio indicata e secondo quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo sopra citato;

5. di approvare lo schema di Convenzione operativa Allegato C al presente atto dando atto che il Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 40/2009, individuato nel Direttore

della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione, provvederà alla sottoscrizione delle Convenzioni operative con i singoli enti;

6. di autorizzare, in sede di sottoscrizione dell'Accordo, modifiche di carattere non sostanziale di perfezionamento dello schema di Accordo di cui al punto 3 e dello schema di convenzione di cui al punto 5;

7. di incaricare la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione di porre in essere gli atti necessari all'attuazione dell'Accordo;

8. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE
GIANLUCA VANNUCCINI

ALLEGATO 1 All'Accordo

Progetti di digitalizzazione del territorio toscano dedicati a Città metropolitana di Firenze Province e Unioni dei comuni.

Premessa

Finalità del finanziamento regionale

La Regione Toscana intende finanziare, in maniera complementare agli avvisi relativi alle azioni della Missione 1 Componente 1 del PNRR Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (che sono stati rivolti principalmente a Comuni e Scuole), progetti promossi dalla Città Metropolitana di Firenze, dalle Province e dalle Unioni di Comuni del territorio toscano, così da assicurare uno sviluppo uniforme e coeso della digitalizzazione degli enti pubblici e dei servizi digitali all'utenza e contribuire alla innovazione e transizione digitale degli enti.

In relazione a questo obiettivo, la Regione Toscana intende altresì promuovere una governance dei progetti funzionale alla promozione della condivisione delle soluzioni (tramite il riuso o installazione multi-ente per fruizione in modalità SaaS/PaaS) e delle buone pratiche nell'uso delle stesse, anche attraverso l'adozione diffusa delle piattaforme regionali.

Inoltre la Regione Toscana, con la presente azione, intende implementare quanto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021, nonché nella relativa Nota di aggiornamento, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del 01.06.2022 che comprende il *progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano*, il quale contiene l'*Obiettivo 4 – Tutta la Toscana smart*, che "anche come implementazione del concetto di Toscana Diffusa, mira alla trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso, usufruendo del progetto BUL e del 5G e delle infrastrutture tecnologiche e di servizio messe a disposizione dalla Regione per accompagnare la PA toscana in questo percorso, e per supportare - tramite infrastrutture digitali abilitanti - lo sviluppo urbano e dei territori, con particolare attenzione alla cybersecurity ed alla tutela dei dati."

In ragione di questo obiettivo, la Regione Toscana ha finanziato varie infrastrutture di proprietà regionale, a partire dal "Sistema Cloud Toscana - SCT" il quale è stato realizzato per l'utilizzo dell'ente Regione e di tutti gli enti del territorio, oltre ad altre infrastrutture e piattaforme abilitanti anch'esse realizzate per essere messe a disposizione degli enti del territorio, al fine dello sviluppo di un ecosistema digitale toscano di servizi ed applicazioni per i cittadini che sia integrato e faccia uso di tali infrastrutture e piattaforme.

Oltre a ciò la Regione Toscana svolge un ruolo di intermediario tecnologico e aggregatore di interventi e progettualità, di soggetto che opera per la definizione di standard tecnologici e per favorire i processi di adozione negli enti di soluzioni digitali integrate, per favorire il riuso di applicazioni software e lo scambio di buone pratiche.

Per questo, in accordo con i soggetti beneficiari sopra indicati e le loro rappresentanze, ANCI Toscana e UPI Toscana e sentita anche ALI Lega delle Autonomie Locali, sono state individuate alcune esigenze diffuse sul territorio e conseguentemente sono state individuate le progettualità più sotto riportate, quali azioni prioritarie da sviluppare beneficiando di un finanziamento regionale.

Modalità attuative

Con le progettualità individuate, la Regione Toscana intende quindi dare un contributo alla transizione digitale di Città Metropolitana di Firenze, Province e Unioni di Comuni toscani, che al momento non risultano essere tra i possibili beneficiari degli Avvisi PNRR Missione 1 Componente 1, fatta eccezione per la misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo di piattaforme di identità digitali - SPID CIE".

Le modalità operative relative all'attuazione dei progetti qui specificati, saranno descritte nel dettaglio in appositi atti convenzionali stipulati fra i singoli beneficiari e la Regione Toscana, i quali discenderanno dall'accordo con cui si approva il presente progetto di massima.

Ogni beneficiario si impegna a utilizzare infrastrutture, piattaforme e servizi regionali per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti individuati e concordati.

Ogni beneficiario si impegna altresì a rendicontare il finanziamento ricevuto con una adeguata documentazione descrittiva dei risultati ottenuti attraverso l'attuazione dei progetti concordati e con rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Al fine di ottenere economie di scala e ottenere il massimo dell'effetto di sistema nell'utilizzo dei fondi e nella realizzazione dei progetti, i soggetti beneficiari potranno stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 individuando un soggetto capofila per singoli progetti, o per più progetti.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di ridistribuire eventuali economie dei fondi assegnati, dovute a economie nell'assegnazione, a minori spese rendicontate dai beneficiari, ovvero a rinunce al finanziamento o ad altre motivazioni, agli altri enti firmatari dell'accordo, individuando con apposito atto esigenze di maggiori finanziamenti sui progetti sotto specificati o esigenze di finanziare attività collegate, che potranno emergere nel corso dell'attuazione dell'accordo, ovvero nuovi progetti nell'ambito delle finalità dell'accordo.

Progetti

1. Migrazione al cloud, adeguamento siti web e sviluppo servizi on-line

Obiettivo del progetto è la migrazione delle banche dati, delle applicazioni e dei servizi verso il cloud regionale "Sistema Cloud Toscana - SCT" sulla parte CCTT - Community Cloud Territoriale Toscano, con una combinazione delle modalità previste (IaaS/PaaS/SaaS) che sarà determinata secondo le specifiche esigenze di ciascun ente e secondo le possibilità tecniche ed i relativi costi, da definirsi con l'RTI che gestisce il sistema SCT.

Il progetto prevede altresì la possibilità di interventi per l'adeguamento dei portali dell'ente, con particolare attenzione ai servizi on-line, o loro eventuali rifacimenti, in particolare in relazione ai temi dell'accessibilità ed ai temi dell'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, di cui alla misura 1.4.1 del PNRR - M1C1.

Ogni soggetto beneficiario potrà usufruire del contributo previsto impegnandolo per la migrazione al cloud regionale SCT, componente CCTT, di banche dati, di applicazioni e/o di servizi, ovvero per l'adeguamento dei portali e dei servizi on-line dell'ente, oppure con una combinazione delle predette azioni.

In relazione alle attività che prevedono migrazione al cloud regionale CCTT, saranno concordate in fase di progettazione di dettaglio le opportune modalità di integrazione, in relazione alle differenti configurazioni esistenti per i sistemi informativi oggetto del progetto.

Ogni beneficiario si impegna al rispetto delle linee guida nazionali e regionali in termini di migrazione al cloud e di adeguamento dei portali e dei servizi on-line dell'ente.

Il finanziamento regionale è finalizzato a favorire la migrazione al cloud, come sopra specificata, e l'adeguamento dei portali e dei servizi on-line dell'ente; non prevede la copertura dei successivi costi di gestione.

Beneficiari: Città Metropolitana, 9 Province, 22 Unioni di Comuni

2. Smart Mobility

2.1 Sistema di gestione autorizzazioni trasporti eccezionali

Il progetto prevede l'adozione da parte delle Province di una soluzione a riuso, già utilizzata dalla Città Metropolitana di Firenze e da due Province toscane (Livorno e Pisa), per la gestione completamente digitalizzata del procedimento per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali (presentazione dell'istanza, istruttoria, pagamento oneri, rilascio autorizzazione). Della soluzione beneficeranno anche i Comuni, che potranno formulare i pareri direttamente sulla piattaforma. Il progetto prevede altresì la migrazione dell'installazione (attualmente ospitata da Città Metropolitana di Firenze) verso il cloud regionale SCT componente CCTT in modalità IaaS/PaaS, per una fruizione in modalità SaaS da parte degli enti toscani.

A seguito dell'adozione da parte di tutte le Province toscane e della Città Metropolitana di Firenze, tali soggetti si impegnano ad una successiva gestione condivisa del sistema migrato su SCT componente CCTT coprendo i costi di gestione applicativa del sistema.

Beneficiari:

- **Città Metropolitana di Firenze (per la migrazione al cloud)**
- **7 Province: AR, LU, GR, MS, PO, PT, SI (per l'adozione della piattaforma)**

2.2 Sperimentazione car pooling

Al fine di favorire soluzioni per la mobilità sostenibile, il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma funzionale alla sperimentazione per la gestione del car pooling, ed in particolare per gli spostamenti sistematici (casa-scuola/casa-lavoro) e/o occasionali (es. servizi sociali) dalle aree interne. La soluzione, sviluppata su commessa, sarà disponibile a riuso (preferibilmente attraverso un'installazione multi-ente per la fruizione in modalità SaaS) e installabile sul cloud regionale.

A seguito dell'adozione da parte degli enti pilota, tali soggetti si impegnano ad una successiva gestione condivisa del sistema ospitato su SCT componente CCTT coprendo i costi di gestione applicativa del sistema.

Beneficiari:Unione di Comuni del Chianti Fiorentino, capofila (per l'implementazione della soluzione e riuso da parte di un'altra Unione di Comuni)

3. Piattaforma GIS

Al fine di favorire la costituzione, l'aggiornamento e la valorizzazione di banche dati geografiche di interesse per gli enti territoriali, il progetto ha come obiettivo l'implementazione di una piattaforma GIS basata su componenti open source – postGIS, QGIS server, framework webgis (es. LizMap) – che non preveda costi di

licenza e che sia facilmente replicabile (es. attraverso la duplicazione di macchine virtuali in un ambiente cloud).

La piattaforma non sarà verticalizzata su uno specifico ambito applicativo, e potrà quindi raccogliere i dati di interesse nei diversi ambiti di competenza degli enti (es. pianificazione, protezione civile, ecc.). Attraverso la predisposizione di una piattaforma comune di riferimento e la condivisione della conoscenza e delle buone pratiche nell'uso della stessa, si intende promuovere la costituzione di banche dati geografiche di qualità e l'interoperabilità fra le stesse. Al fine di favorire sia l'implementazione di un primo insieme di banche dati che la condivisione di buone pratiche e conoscenze, è altresì obiettivo del progetto l'attuazione di 10 piloti.

Al fine di costituire parte integrante del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio e concorrere quindi ad alimentare la conoscenza pubblica multi-ente e interoperabile, già disponibile nel relativo Geoportale rintracciabile all'indirizzo www.govter.toscana.it, qualunque progetto di piattaforma GIS e di banca dati territoriale dovrà essere:

1. redatto secondo specifiche tecniche concordate con la Direzione Urbanistica di Regione Toscana;
2. articolato per risorse e patrimonio territoriale (come previsto dall'art.3 della L.R.65/2014), nel loro stato di fatto e di diritto (come previsto dall'art.55 della L.R.65/2014).

Gli enti beneficiari – sia capofila che riusanti – si impegnano a censire i dataset caricati tramite i cataloghi di cui al progetto “Open data”.

A seguito dell'adozione da parte degli enti pilota, tali soggetti si impegnano ad una successiva gestione condivisa del sistema ospitato su SCT componente CCTT coprendo i costi di gestione applicativa del sistema.

Beneficiari:

- **1 Provincia capofila (per l'implementazione della piattaforma) e 3 piloti**
- **1 Unione di Comuni capofila e 7 piloti**

4. Open data

Il progetto prevede di integrare le azioni promosse da AgID e RNDT personalizzando i software open source più diffusi per realizzare cataloghi di dati (CKAN, Geonetwork) in modo da realizzare la conformità allo standard DCAT_AP-IT; questo consentirà agli enti di disporre strumenti funzionali all'interoperabilità con i cataloghi regionali (dati.toscana.it), nazionali (dati.gov.it, geodati.gov.it) ed europei (inspire.ec.europa.eu). Attraverso la pubblicazione dei cataloghi dei dati disponibile in forma aperta si intende promuovere la condivisione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, così che da un lato si possa concretamente attuare il principio del “once only” e dall'altro creare le condizioni abilitanti lo sviluppo di nuovi servizi ed applicazioni da parte di enti, imprese ed associazioni. I prodotti risultanti dal progetto saranno integrabili con l'infrastruttura GIS di cui al precedente progetto e potranno essere installati in cloud per una fruizione in modalità SaaS da parte degli enti.

Beneficiari: Città Metropolitana di Firenze

Tabella di ripartizione delle risorse

	Migrazione al cloud, siti web e servizi on-line	Smart Mobility Trasp.Eccez.	Smart Mobility Car Pooling	open data	Piattaforma GIS: 1 prov pilota e 7 prov riusanti, 1 UC Pilota e 7 UCriusanti	TOTALI
Città metropolitana di Firenze	35.770,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.770,00
Provincia di Arezzo	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Grosseto	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Livorno	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Provincia di Lucca	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Massa Carrara	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Provincia di Pisa	29.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	43.000,00
Provincia di Pistoia	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Prato	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
Provincia di Siena	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Unione Colli Marittimi Pisani	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Comunale del Chianti Fiorentino	24.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Unione Comuni Garfagnana	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Unione Comuni Valdichiana Senese	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

	Migrazione al cloud, siti web e servizi on-line	Smart Mobility Trasp.Eccez.	Smart Mobility Car Pooling	open data	Piattaforma GIS: 1 prov pilota e 7 prov riusanti, 1 UC Pilota e 7 UCriusanti	TOTALI
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni del Pratomagno	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	41.000,00
Unione dei Comuni della Val di Merse	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni della Versilia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione Dei Comuni Montani Colline del Fiora	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	41.000,00
Unione dei Comuni Montani del Casentino	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni Montana Lunigiana	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
Unione di Comuni	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

	Migrazione al cloud, siti web e servizi on- online	Smart Mobility Trasp.Eccez.	Smart Mobility Car Pooling	open data	Piattaforma GIS: 1 prov pilota e 7 prov riusanti, 1 UC Pilota e 7 UCriusanti	TOTALI
Montani Appennino Pistoiese						
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Montana Alta Val di Cecina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione Montana dei Comuni del Mugello	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00
Unione Valdera	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38.000,00
TOTALI	776.770,00	170.000,00	39.000,00	35.000,00	238.000,00	1.258.770,00

ALLEGATO A

Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con L.145/2018

tra

Regione Toscana

Città metropolitana di Firenze

Unione Colli Marittimi Pisani
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Unione Comuni Garfagnana
Unione Comuni Valdichiana Senese
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Unione dei Comuni del Pratomagno
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Unione dei Comuni della Val di Merse
Unione dei Comuni della Versilia
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
Unione Dei Comuni Montani Colline del Fiora
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
Unione di Comuni Montana Lunigiana
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Unione Montana Alta Val di Cecina
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Unione Valdera

Provincia di Arezzo

Provincia di Grosseto

Provincia di Livorno

Provincia di Lucca

Provincia di Massa Carrara

Provincia di Pisa

Provincia di Pistoia

Provincia di Prato

Provincia di Siena

ANCI Toscana

UPI Toscana

RICHIAMATI

- L'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la *Missione 1 Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sostiene la transizione digitale del nostro Paese attraverso la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo e che mira a trasformare il nostro Paese mediante una strategia centrata sulla digitalizzazione, migliorando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, l'accessibilità e il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2021-2023, volto a favorire lo sviluppo di una società digitale, mettendo al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese, a promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale e contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;
- la legge regionale n.1 del 2004 *"Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana"* con la quale la Regione promuove lo sviluppo sul territorio regionale della Società dell'informazione e della conoscenza e porta a sistema gli interventi nella materia di riferimento;
- il Documento preliminare n. 1 *"Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025"*, approvato in data 26/4/2021 e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, il quale prevede il progetto regionale 01 Digitalizzazione e innovazione del sistema toscano;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021, nonché la relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22.12.2021, aggiornata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del 01.06.2022 (integrazione alla NADEF 2022), che comprende il progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano, il quale contiene l'Obiettivo 4 – *Tutta la Toscana smart*, che "anche come implementazione del concetto di Toscana Diffusa, mira alla trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso, usufruendo del progetto BUL e del 5G e delle infrastrutture tecnologiche e di servizio messe a disposizione dalla Regione per accompagnare la PA toscana in questo percorso, e per supportare - tramite infrastrutture digitali abilitanti - lo sviluppo urbano e dei territori, con particolare attenzione alla cybersecurity ed alla tutela dei dati."

TENUTO CONTO

- che l'*Obiettivo 4 – Tutta la Toscana smart* del progetto regionale 1 sopra citato, contiene inoltre la previsione di attivare "Interventi per la migrazione degli enti locali su SCT – Sistema Cloud Toscano" ed in particolare di "Interventi sul territorio in collaborazione con ANCI, UPI e le associazioni rappresentative degli enti e delle categorie per la valutazione delle esigenze degli enti e della comunità toscana in ambito digitale ed il supporto alle politiche regionali su tale materia, anche tramite gruppi di lavoro operativi sulle varie materie" nonché la "Collaborazione con gli enti toscani per la verifica della situazione di migrazione sul cloud, delle iniziative già avviate dagli Enti, delle richieste degli Enti alla Regione per le infrastrutture regionali, al fine

della definizione del piano di cloud migration per gli enti”, infine l’indicazione che “La Regione Toscana svolge un ruolo di intermediario tecnologico e aggregatore di interventi e progettualità, di soggetto che opera per la definizione di standard tecnologici e per favorire i processi di adozione negli enti di soluzioni digitali integrate, per favorire il riuso di applicazioni software e lo scambio di buone pratiche. Tale ruolo può essere favorito dalla costituzione di una rete dei Responsabili per la transizione al digitale (RTD) degli enti, che possono contribuire ad una azione di sistema che mira alla trasformazione digitale della PA toscana”;

- che la Regione Toscana intende favorire la collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, le Province e le Unioni di comuni toscane per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PNRR, Missione 1 Componente 1, e nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, favorendo i processi di transizione digitale e innovazione della Città Metropolitana di Firenze, di Province e Unioni di Comuni toscane, che al momento risultano essere solo marginalmente tra i possibili beneficiari degli Avvisi PNRR Missione 1 Componente 1 che sono stati rivolti principalmente a Comuni e Scuole pubblicati sul sito www.padigitale2026.gov.it (ad oggi solo per la misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo di piattaforme di identità digitali - SPID CIE”);
- che la Regione Toscana, intende quindi supportare tali soggetti che risultano aderenti al presente Accordo e che risultano beneficiarie solo in modo residuo dei finanziamenti del PNRR, nonché favorire lo sviluppo di progetti di sistema che possano essere utili agli enti locali toscani nell’ambito della trasformazione digitale;
- che la Regione Toscana intende altresì promuovere una governance di tali progetti funzionale alla promozione della condivisione delle soluzioni (tramite il riuso o installazione multi-ente per fruizione in modalità SaaS/PaaS) e delle buone pratiche nell’uso delle stesse, anche attraverso l’adozione diffusa delle piattaforme regionali;
- che la Regione Toscana intende rendere disponibili con il presente Accordo quota parte dei finanziamenti previsti con DGR n. 544 del 16.5.2022 nell’Ambito “Acquisto mezzi tecnici - Strumentazioni informatiche”, per Euro 1.258.770,00, in relazione agli investimenti aggiuntivi L.145/2018 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” art. 1 c.134 che assegna alle Regioni a statuto ordinario i contributi indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, nonché i successivi commi da 135 a 138 che dispongono che “*I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento*”.

DATO ATTO

- degli approfondimenti e delle analisi svolte dal sistema della Città Metropolitana di Firenze, delle Province e delle Unioni dei Comuni, con il supporto di ANCI Toscana, UPI Toscana e ALI Lega delle Autonomie Locali, che ha permesso di individuare specifiche esigenze dei soggetti sopra citati in ambito di innovazione e trasformazione digitale ed ha permesso di predisporre un progetto di massima da tutti condiviso, allegato al presente Accordo come Allegato 1;
- delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria prevista dall’art. 14-ter della L.241/1990, svoltasi il 19 settembre 2022 in videoconferenza, sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana, fra tutte le parti firmatarie del presente Accordo;
- che il verbale della conferenza di servizi sopra citata, è stato sottoscritto da ciascun partecipante alla conferenza dei servizi (legali rappresentanti degli enti o loro delegati) con firma digitale in modalità PADES, entro 48 ore dalla conclusione della conferenza stessa;
- che dal verbale citato al punto precedente risulta che tutti i soggetti hanno approvato lo schema di Accordo nonché il progetto di massima, Allegato 1 all’Accordo stesso, compresa la

ripartizione dei fondi complessivi messi a disposizione della Regione Toscana per la realizzazione dei progetti individuati, per un totale di Euro 1.258.770,00, e si sono impegnati a sottoscrivere successivi atti convenzionali con la Regione Toscana, nei quali saranno dettagliate le modalità operative relative all'attuazione dei progetti indicati nell'allegato 1.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le Premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità

1. La Regione Toscana finanzia con il presente Accordo, per i motivi espressi in premessa, in maniera complementare agli avvisi relativi alle azioni della Missione 1 Componente 1 del PNRR che sono stati rivolti principalmente a Comuni e Scuole, progetti promossi dalla Città Metropolitana di Firenze, dalle Province e dalle Unioni di Comuni del territorio toscano, così da assicurare uno sviluppo uniforme e coeso della digitalizzazione degli enti toscani e dei servizi digitali all'utenza e contribuire alla transizione digitale degli enti al fine di promuovere la condivisione di progettualità e soluzioni nonché l'adozione di piattaforme condivise a livello regionale.
2. Le progettualità individuate, in accordo con i soggetti beneficiari e le loro rappresentanze, quali azioni prioritarie da sviluppare tramite un cofinanziamento regionale, sono relative a:
 1. Migrazione al cloud, adeguamento siti web e sviluppo servizi on-line
 2. Smart Mobility
 - 2.1 Sistema di gestione autorizzazioni trasporti eccezionali
 - 2.2 Sperimentazione car pooling
 3. Piattaforma GIS
 4. Open data

Art. 3 - Modalità di attuazione e monitoraggio degli interventi e governance dell'Accordo

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo si procederà alla sottoscrizione delle singole convenzioni operative tra Regione Toscana e le Parti firmatarie da sottoscrivere entro il 31.12.2022, con indicazione degli obiettivi di dettaglio, della tempistica e dei finanziamenti concessi da Regione Toscana per lo svolgimento dei progetti concordati e indicati nell'Allegato 1 al presente Accordo e delle modalità di erogazione degli stessi, nonché le modalità di monitoraggio e di rendicontazione degli interventi.
2. E' istituito un gruppo di lavoro per la governance del presente Accordo e la definizione degli obiettivi sottesi al raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, costituito da un rappresentante per ciascuna delle Parti firmatarie. Tale gruppo si riunisce periodicamente al fine di monitorare l'avanzamento delle attività e risolvere le eventuali problemati che possano insorgere.
3. Il gruppo di lavoro avrà durata fino al completamento delle azioni previste per il raggiungimento delle finalità definite dall'Accordo.

Art. 4 - Impegni dei soggetti firmatari

1. Ogni beneficiario si impegna a utilizzare infrastrutture, piattaforme e servizi regionali, come sotto specificate, per il raggiungimento degli obiettivi degli interventi individuati e concordati.

2. Al fine di ottenere economie di scala e ottenere il massimo dell'effetto di sistema nell'utilizzo dei fondi e nella realizzazione degli interventi, i soggetti beneficiari potranno stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 individuando un soggetto capofila per singoli interventi, o più interventi, il quale sarà responsabile nei confronti della Regione Toscana per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e delle convezioni operative.

Impegni di Regione Toscana:

Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione i seguenti supporti:

- Gruppo di supporto per le attività del presente Accordo;
- Supporto diretto e costante per la risoluzione dei problemi da parte dei propri settori e della propria struttura.

Impegni degli Enti:

- Città Metropolitana di Firenze, le Province e le Unioni di Comuni si impegnano a utilizzare le piattaforme e infrastrutture regionali, in particolare SCT, ARPA, CART, IRIS, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e si impegnano a rendicontare le attività svolte e le spese sostenute secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
- Ogni beneficiario si impegna infine a rendicontare il finanziamento ricevuto con una adeguata documentazione descrittiva dei risultati degli interventi attuati e con rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Art. 5 - Vincoli tecnologici

1. Nello svolgimento delle attività relative ai settori descritti all'art. 3 le parti assumono quale architettura tecnologica di riferimento quella definita in base alla L.R. 1/2004 per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) come nodo nazionale del Sistema Pubblico di Connettività e ne derivano gli specifici vincoli.
2. I prodotti software di integrazione sviluppati in conformità al presente Accordo dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e secondo gli standard infrastrutturali e tecnologici regionali, in particolare come descritti nella documentazione disponibile alle seguenti URL:

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale>

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni#infra>

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni#piattaforme>

Art. 6 - Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2024.
2. Le convenzioni di cui all'art. 3 comma 1 possono essere prorogate a fronte di gravi e documentate difficoltà nella conclusione delle attività previste.

Art. 7 – Finanziamenti

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle proprie risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, rende disponibili somme fino ad un massimo di 1.258.770,00 euro per supportare gli Enti firmatari al raggiungimento degli obiettivi sottesi alle finalità ex art.2 del presente Accordo, per il finanziamento dei progetti sopra indicati, Euro 1.258.770,00 degli investimenti aggiuntivi L.145/2018 art. 1 c.134 e sgg., che assegna alle Regioni a statuto

ordinario, i contributi indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge, come citato nelle premesse.

2. Per la ripartizione dei finanziamenti si rimanda alla tabella finanziaria definita dal progetto di massima di cui all'Allegato 1 del presente Accordo.
3. I finanziamenti saranno erogati secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 3 del presente Accordo, con un anticipo alla firma delle convenzioni, al fine di facilitare l'avvio dei lavori e adeguare i requisiti di partenza degli enti, e con un saldo a fronte della verifica dell'effettiva attivazione ed erogazione dei servizi prestati e del raggiungimento degli obiettivi previsti e dell'esito positivo della rendicontazione presentata dalle Parti firmatarie al termine delle attività. Potrà essere prevista una erogazione intermedia entro 6 mesi dalla stipula delle convenzioni, a fronte di una rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività.
4. Il finanziamento sarà erogato in ragione degli obiettivi raggiunti, con decurtazioni in quota parte laddove alcuni interventi non siano stati eseguiti o conclusi solo in parte.
5. La Regione Toscana si riserva la facoltà di ridistribuire eventuali economie dei fondi assegnati, dovute a economie nell'assegnazione, a minori spese rendicontate dai beneficiari, ovvero a rinunce al finanziamento o ad altre motivazioni, agli altri enti firmatari dell'accordo, individuando con apposito atto esigenze di maggiori finanziamenti sui progetti sotto specificati o esigenze di finanziare attività collegate, che potranno emergere nel corso dell'attuazione dell'accordo, ovvero nuovi progetti nell'ambito delle finalità dell'accordo.

Art. 8 – Modifiche ed integrazioni

1. Le condizioni del presente di programma potranno essere modificate o integrate con accordo scritto tra le parti a fronte di esigenze che possano sopravvenire per il raggiungimento ottimale degli obiettivi dello stesso.
2. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

Art. 9 – Responsabilità

1. Le Parti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e/o collaboratori esterni occupati nelle attività previste dal presente Accordo, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro autonomo e di assicurazioni obbligatorie, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 10 – Inadempienze

1. La Regione non erogherà alle Parti i finanziamenti indicati all'Art. 8, nel caso in cui non vengano realizzate le attività previste nelle convenzioni di cui all'Art.3, e si riserva la possibilità di recuperare le somme precedentemente erogate e di erogare i contributi previsti per i singoli beneficiari in quota parte rispetto ai risultati raggiunti.

Art. 11 - Trattamento e tutela dei dati personali.

1. Le parti del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, relativi all'attuazione del presente Accordo unicamente per le finalità in essa previste e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 e nel .Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei

dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

3. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente Accordo è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento:
5. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
6. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - tipologia dei dati personali: dati comuni dei soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività di cui all’art. 1 (dati identificativi e di contatto)
 - categorie degli interessati: dipendenti delle amministrazioni, professionisti, titolari e rappresentanti legali delle aziende, personale dipendente delle aziende interessate, cittadini;
 - tipologia del formato dei dati: dati in formato testuale
7. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all’art. 1.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
9. Le parti si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dell’Accordo, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.
10. Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all’altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.
11. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall’altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali.

12. Le parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno - incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna parte.

Art.12 – Controversie

1. Le parti convengono che quanto non espressamente normato e indicato dal presente Accordo, e in particolare eventuali modifiche da apportare all'accordo medesimo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi atti successivi.
2. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere eseguita per iscritto rispettivamente agli indirizzi PEC istituzionali delle Parti firmatarie.

Art. 14 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art, 5, II comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di Regione Toscana.

Il presente Accordo è firmato con firma digitale.

Data

REGIONE TOSCANA
Il Presidente

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROVINCE

UNIONI DI COMUNI

ANCI Toscana

UPI Toscana

ALLEGATO C

Convenzione operativa fra Regione Toscana e per l'attuazione dei progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con la L. 145/2018, di cui all'Accordo approvato con DGR n. del ottobre 2022

TRA

la Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488 in seguito indicata come "Regione" con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 28-02-2022, autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. del ottobre 2022, esecutiva a norma di legge,

e

l'Unione dei Comuni/Provincia...../Città Metropolitana di Firenze (ENTE.....) – C.F. n. e Partita IVA n. in seguito indicata come "....." rappresentata per la firma del presente atto da nato a il domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente del

PREMESSO

- che la Regione Toscana e ENTE..... hanno sottoscritto in data, insieme alle Province e Unioni Toscane ed alla Città Metropolitana di Firenze, un *Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con Legge n. 145/2018*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n..... del 2022;
- che il sopra citato Accordo prevede all'Art.3 che vengano sottoscritte singole convenzioni operative tra Regione Toscana e le Parti firmatarie, da sottoscrivere entro il 31.12.2022, con indicazione degli obiettivi di dettaglio per l'attuazione dei progetti concordati e indicati nell'Allegato A all'Accordo, la tempistica delle attività, il dettaglio dei finanziamenti concessi da Regione Toscana e le modalità di erogazione degli stessi, nonché le modalità di monitoraggio e di rendicontazione degli interventi.

TENUTO CONTO delle finalità e di quanto previsto dall'*Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con Legge n. 145/2018*.

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le Premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione definisce le modalità di attuazione e di monitoraggio delle azioni concordate fra Regione Toscana e ENTE....., per lo svolgimento delle attività indicate nel progetto di massima Allegato A dell'Accordo citato in premessa finalizzate assicurare uno sviluppo uniforme e coeso della digitalizzazione degli enti toscani e dei servizi digitali all'utenza e contribuire alla transizione digitale degli enti al fine di promuovere la condivisione di progettualità e soluzioni nonché l'adozione di piattaforme condivise a livello regionale.

2. Le attività oggetto della convenzione sono relative ai seguenti progetti previsti dell'Allegato A dell'Accordo citato in premessa, da dettagliare per ogni ente fra le progettualità che seguono:
1. Migrazione al cloud, adeguamento siti web e sviluppo servizi on-line
 2. Smart Mobility
 - 2.1 Sistema di gestione autorizzazioni trasporti eccezionali
 - 2.2 Sperimentazione car pooling
 3. Piattaforma GIS
 4. Open data
3. Tali attività verranno dettagliate nel Piano di attività di cui al successivo Art. 3

Art. 3 - Modalità di svolgimento degli interventi e Piano di attività

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 e di quanto previsto dall' "Accordo per l'attuazione dei progetti di digitalizzazione del territorio toscano finalizzati con Legge n. 145/2018", le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro composto dai propri rappresentanti dei soggetti firmatari, che provvederà a supportare e monitorare l'avanzamento del Piano di attività di cui al comma successivo.
2. Il Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009 è individuato nel Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione.
3. Le parti individuano entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione e contestualmente alla firma del Piano di attività di cui al comma successivo, un proprio responsabile per l'attuazione ed il monitoraggio della convenzione stessa e per la sottoscrizione del Piano di Attività
4. Le attività concordate e indicate in art. 2 sono dettagliate in un Piano di attività, predisposto e sottoscritto entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione a cura dei responsabili della stessa indicati nel precedente comma.
5. Il Piano di attività contiene il dettaglio delle attività da svolgere e definisce:
 - impegni dei soggetti firmatari
 - costi e finanziamenti delle attività da intraprendere entro i limiti massimi del finanziamento accordato dalla Regione Toscana per l'anno di riferimento
 - le tempistiche di dettaglio per l'attivazione dei servizi previsti
 - le tempistiche per la conclusione complessiva delle attività
6. Il Piano di attività potrà essere aggiornato con l'accordo congiunto delle parti, a cura dei responsabili della convenzione di cui al comma 3. del presente articolo, al fine tenere conto di nuove esigenze che potranno intercorrere durante lo svolgimento della convenzione.
7. Il Piano di attività, al fine di monitorare e di verificare i risultati raggiunti, prevede inoltre :
 - monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività in relazione agli obiettivi previsti
 - modalità di rendicontazione delle attività.

ART. 4 - Impegni dei soggetti firmatari e vincoli tecnologici

1. Ente si impegna a utilizzare infrastrutture, piattaforme e servizi regionali per il raggiungimento degli obiettivi degli interventi individuati e concordati, in particolare Sistema Cloud Toscana – SCT, piattaforma IRIS per i pagamenti on line, Infrastruttura ARPA per l'autenticazione e la profilazione degli utenti, piattaforma CART per l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi, altre piattaforme regionali utili al raggiungimento degli obiettivi della convenzione.
2. Nello svolgimento delle attività relative ai settori descritti all'art. 3 le parti assumono quale architettura tecnologica di riferimento quella definita in base alla L.R. 1/2004 per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) come nodo nazionale del Sistema Pubblico di Connettività e ne derivano gli specifici vincoli.
3. I prodotti software di integrazione sviluppati in conformità al presente Accordo dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e secondo gli standard

infrastrutturali e tecnologici regionali, in particolare come descritti nella documentazione disponibile alle seguenti URL:

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale>

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni#infra>

<https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni#piattaforme>

Impegni di Regione Toscana:

Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione i seguenti supporti o strumenti:

- Piano di comunicazione da concordare in maniera congiunta
- Supporto diretto e costante per la risoluzione dei problemi da parte dei propri settori e struttura tecnica
- Supporto finanziario, in forma di cofinanziamento, rispetto a quanto verrà definito nel Piano di attività di cui all'Art. 3 e come specificato in art. 5
- Piattaforme e infrastrutture regionali, come citate nel comma 1 del presente articolo

Impegni degli Enti:

- Ente si impegna inoltre a rendicontare il finanziamento ricevuto secondo quanto previsto dall'Art. 158 del D.Lgs. 267/2000, producendo una relazione sui risultati raggiunti in merito agli obiettivi indicati nel piano di attività ed una rendicontazione contabile con indicazione, per ogni obiettivo, degli atti di impegno e di liquidazione, il tutto autodichiarato a norma del D.Lgs. 445/2000; la Regione Toscana effettuerà verifiche a campione sulla documentazione elencata .
- Ente si impegna inoltre, come previsto per l'erogazione di fondi di cui alla L. L.145/2018, a far confluire le informazioni sugli interventi oggetto della presente convenzione sulla piattaforma nazionale BDAP, tramite il caricamento delle informazioni sul sistema regionale SITAT229.

Art. 5 – Finanziamenti

1. il finanziamento delle attività previste nella presente convenzione è quota parte dei finanziamenti previsti con DGR n. 544 del 16.5.2022 nell'Ambito "Acquisto mezzi tecnici - Strumentazioni informatiche", per Euro 1.258.770,00, in relazione agli investimenti aggiuntivi L.145/2018 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*"
2. Il finanziamento è costituito da fondi di investimento da impegnare a partire dal bilancio di competenza 2023, quindi le attività oggetto della presente convenzione devono essere svolte e rendicontate dal 1.1.2023 e possibilmente entro il 31.12.2023; tali fondi non possono essere destinati ad interventi già finanziati da fondi PNRR o altri fondi nazionali o europei.
3. I dati degli interventi e dei finanziamenti devono essere caricati sul sistema SITAT229 con tracciato completo, comprensivi di CUP, nonchè di CIG di progetto da acquisire entro 12 mesi dall'assegnazione delle risorse.
4. Il costo delle attività della presente Convenzione, come dettagliato nel Piano di Attività allegato, è stimato in € (.....), rispetto al quale la Regione riconosce a un cofinanziamento totale pari a € (.....).
5. La Regione erogherà la quota di propria competenza secondo i seguenti tempi:
 - I tranches di euro- pari al 50% del cofinanziamento, entro 30 giorni dalla firma della convenzione
 - saldo di euro- pari al 50% del cofinanziamento, alla fine delle attività previste a seguito di rendicontazione finale approvata con esito positivo dalla

struttura regionale competente e della verifica del corretto inserimento dei dati sul sistema SITAT229.

6. Il finanziamento sarà erogato in ragione degli obiettivi raggiunti, con decurtazioni in quota parte laddove alcuni interventi non siano stati eseguiti o conclusi solo in parte.

Art. 6 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2024.
2. La presente convenzione può essere prorogata per un massimo di un anno a fronte di gravi e documentate difficoltà nella conclusione delle attività previste nel Piano di attività di cui all'art. 3.

Art. 7 - Proprietà dei prodotti

1. Gli eventuali prodotti software realizzati nell'ambito dalla presente convenzione sarà a proprietà condivisa e comunque a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per il riuso, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e delle corrispondenti disposizioni regionali in materia.

Art. 8 – Modifiche ed integrazioni

1. Le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificate o integrate con accordo scritto tra le parti a fronte di esigenze che possano sopravvenire per il raggiungimento ottimale degli obiettivi dello stesso.
2. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

Art. 9 – Responsabilità

1. Le Parti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e/o collaboratori esterni occupati nelle attività previste dalla presente Convenzione, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro autonomo e di assicurazioni obbligatorie, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 10 – Inadempienze

1. La Regione non erogherà a ENTE i finanziamenti indicati all'Art. 5, nel caso in cui non vengano realizzate le attività previste nelle convenzioni di cui all'Art.3 o le stesse attività non vengano correttamente rendicontate, e si riserva la possibilità di recuperare le somme precedentemente erogate, con la possibilità di riassegnarle agli altri firmatari dell'Accordo per l'attuazione di progetti di digitalizzazione del territorio toscano finanziati con Legge n. 145/2018, secondo quanto previsto all'art. 7 comma 5 dello stesso.

Art. 11 - Trattamento e tutela dei dati personali.

1. Le parti della presente Convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, relativi all'attuazione della presente Convenzione unicamente per le finalità in essa previste e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi

compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

3. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente Convenzione risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente Convenzione è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento:
5. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
6. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - tipologia dei dati personali: dati comuni dei soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività di cui all’art. 1 (dati identificativi e di contatto)
 - categorie degli interessati: dipendenti delle amministrazioni, professionisti, titolari e rappresentanti legali delle aziende, personale dipendente delle aziende interessate, cittadini;
 - tipologia del formato dei dati: dati in formato testuale
7. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all’art. 1.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
9. Le parti si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della Convenzione, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.
10. Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all’altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.
11. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall’altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali.
12. Le parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno - incluse spese legali - che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati

personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna parte.

Art.12 – Controversie

1. Le parti convengono che quanto non espressamente normato e indicato dalla presente Convenzione, e in particolare eventuali modifiche da apportare alla convenzione medesima, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi atti successivi.
2. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere eseguita per iscritto rispettivamente agli indirizzi PEC istituzionali delle Parti firmatarie.

ART. 14 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art, 5, II comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di Regione Toscana.

La presente convenzione è firmata con firma digitale.

Data

REGIONE TOSCANA
Il Direttore

ENTE

.....



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 25)

Delibera N 1130 del 10/10/2022

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Angelo MARCOTULLI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

"POR Fesr 14/20 Azione 3.5.1 Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori. Sospensione della presentazione delle domande al bando."

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Visto il Programma di Governo 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale del 21 ottobre 2020;

Vista la deliberazione del C.R. del 73 del 27 luglio 2021 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2022 e relativa nota di aggiornamento (delibera del CR 113 del 22 dicembre 2021 integrata con delibera del C.R. n. 34 del 1 giugno 2022);

Vista la propria Deliberazione n. 1206 del 07.09.2020 di presa d'atto dell'ultima versione del Por Fesr 2014-2020 (versione 7) approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 che approva la "revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 5 agosto 2020", che prevede l'Azione 3.5.1 Aiuti alla creazione di imprese;

Vista la propria Deliberazione n. 388 del 11.04.2022 di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 8 del POR Fesr 2014-2020;

Vista la propria Deliberazione n. 286 del 09.03.2020 ad oggetto "POR Fesr 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa" e la successiva delibera di G.R. n. 1120 del 28.10.2021 che stabilisce quale termine per la rendicontazione della spesa per i regimi di aiuto la data del 30.09.2023;

Vista la deliberazione n. 1016 del 04.10.2021 di approvazione delle direttive per l'apertura del bando del POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.1. "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali";

Richiamato il bando di cui al d.d. 19569 dell'8.10.2021 relativo alla suindicata Azione 3.5.1 per la presentazione delle domande con procedura a sportello gestito dal RTI Toscana Muove;

Tenuto conto,

- dell'andamento delle domande presentate al bando suindicato;
- del termine previsto per la chiusura dell'investimento da parte del soggetto beneficiario previsto al 31.01.2023;
- della scadenza al 9 marzo 2023 del contratto con il soggetto gestore RTI "Toscana Muove";

Ritenuto pertanto opportuno sospendere la presentazione delle domande al bando dell'Azione 3.5.1 POR Fesr 2014-2020 Aiuti alla creazione di imprese, a decorrere dalla data del 01.11.2022;

Preso atto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale prevede all'art. 44 "Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità" che le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti compresi gli interessi sono reimpiegate, tra l'altro, per ulteriori investimenti attraverso altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

Ritenuto necessario stabilire che, qualora al momento della chiusura del bando, l'importo totale del microcredito relativo alle domande istruite positivamente superi la dotazione disponibile, il fondo sarà alimentato dai rientri dei seguenti fondi relativi a Strumenti finanziari del POR Fesr 2014-

2020, limitatamente alle risorse assoggettate ai vincoli dell'art. 44 del Reg. (UE) n.1303/2013, previa approvazione delle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio:

- Azione 311 al fondo prestiti;
- Azione 311 a2 fondo microcredito;
- Azione 351 fondo prestiti;

Ritenuto necessario rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle eventuali economie che risulteranno sull'azione 3.5.1 alla chiusura della stessa qualora invece le risorse siano superiori all'importo del microcredito concesso a seguito delle domande istruite positivamente;

Preso atto inoltre che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 29.09.2022.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere alla sospensione della presentazione delle domande al bando dell'Azione 351 "Creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali" del POR Fesr 2014-2020 a decorrere dalla data del 01.11.2022;
2. di stabilire che, qualora al momento della chiusura del suindicato bando, l'importo totale del microcredito relativo alle domande istruite positivamente, superi la dotazione disponibile, il fondo sarà alimentato, previa approvazione delle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio, dai rientri dei seguenti strumenti finanziari del POR Fesr 2014-2020, limitatamente alle risorse assoggettate ai vincoli dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1303/2013:
 - Azione 311 al fondo prestiti;
 - Azione 311 a 2 fondo microcredito;
 - Azione 351 fondo prestiti;
3. di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle eventuali economie che risulteranno sull'azione 3.5.1 alla chiusura del bando, qualora le risorse siano superiori all'importo del microcredito concesso a seguito delle domande istruite positivamente;
4. di dare mandato al Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti;
5. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 27)

Delibera N 1132 del 10/10/2022

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennarino COSTABILE

Direttore Giovanni MASSINI

Oggetto:

Classifica in 3[^] categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, della cassa di espansione sul T. Bicchieraia in Comune di Arezzo- codice 09IR044/G4

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Planimetria

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Allegati n. 1

A

Planimetria

7149d05cbaa65def9958b831c4f22387d5ff59ac0ab7342afa523acff94bbb5d

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” ed in particolare l’art. 7 riguardante la classifica delle opere di 3^a Categoria;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’art. 2, comma 1, che tra le funzioni di competenza regionale individua:

- alla lett. b) “classificazione delle opere idrauliche con Deliberazione della Giunta Regionale”;
- alla lett. c) “approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L’approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l’autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento”;
- alla lett. f bis) “manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
- alla lettera g) “compiti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. e) della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere di seconda, terza quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione”;
- alla lett. h) “servizio di vigilanza e di piena di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2660 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1° e 2° Categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. e) della L.r. 79/2012, da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile”;

Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42/R/2018 del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” ed in particolare:

- l’art. 25, il quale prevede che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) della l.r. 80/2015, individua la categoria delle opere idrauliche così come definite negli articoli 5, 7, 9 e 11 del R.D. 523/1904, tenuto conto della classificazione delle aree a rischio idraulico così come definite dagli atti di pianificazione di bacino;
- l’art. 26, nel quale viene disposto che entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 19, commi 1 e 6, la Giunta Regionale, con deliberazione, classifica le opere idrauliche individuando l’ente competente alla manutenzione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, tra l'altro, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";
- n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

CONSIDERATO che, nella citata Ordinanza n. 4/2016, il Commissario di Governo ha stabilito, tra l'altro, di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "*Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia*" in località Pietramorta, nel Comune di Arezzo (AR), codice Rendis 09IR044/G4, CUP J17B15000520003, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore regionale specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, con indicazione della procedura di affidamento lavori, CUP J17B15000520003, CIG 7404941E9C;

DATO ATTO che in data 03/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori,

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 69 del 18/06/2020 con cui stata approvata la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi costi e oneri della sicurezza alle disposizioni nazionali e regionali sulla gestione del contenimento del contagio da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 80 del 13/05/2021 con cui stata approvata una nuova variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, che ha previsto ulteriori lavori necessitati da eventi imprevedibili e imprevedibili;

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 01/07/2021, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori nella stessa data;

TENUTO CONTO che con Ord. n. 56 e n. 57 del 02/05/2022, rispettivamente nn. di Rep. 9247 e 9248 sono state definitivamente espropriate le aree su cui ricade la cassa di espansione e asserviti i terreni a servitù di allagamento, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, in favore del Demanio dello Stato – ramo idrico, notificate rispettivamente con prot. n.0339037 del 06/09/2022 e prot. n. 0249933 del 02/06/2022;

VISTO il deposito del certificato di collaudo statico, ai sensi dell'art. 175 della L.R. 65/2014, trasmesso in data 16/12/2020 relativa alla pratica 29255, vidimato e acquisito dal sistema regionale PORTOS, con n° protocollo 20200109962;

PRESO ATTO che in data 20/05/2022 i collaudatori incaricati hanno sottoscritto il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo – assunto al Prot. n. 0216973 del 25/05/2022 – in cui attestano che l'opera in oggetto realizzata dall'Appaltatore è nel complesso ben eseguita ed utilizzabile per lo scopo per cui è stata realizzata, che è collaudabile anche dal punto di vista amministrativo, e quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, collaudano l'opera senza alcuna condizione o riserva;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 70 del 30/05/2022 con cui è stato approvato lo schema di accordo bonario, redatto ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs 50/2016, per la liquidazione delle riserve riconoscibili all'Appaltatore;

PRESO ATTO che l'accordo bonario suddetto, per la risoluzione delle riserve apposte sui documenti contabili, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, è stato sottoscritto dalle Parti, con marcatura temporale del 10/06/2022;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 81 del 28/06/2022 con cui è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di collaudo provvisorio;

DATO ATTO che l'opera ricade in due tratti dei corsi d'acqua T. Covole e T. Bicchieraia, entrambi classificati in 3^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, con R.D. del 02/07/1936;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, "*Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria; c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura*";

VISTO che l'opera migliora il regime del corso d'acqua del T. Bicchieraia e riduce il rischio idraulico in aree poste a valle della stessa, nella città di Arezzo;

RITENUTO pertanto di procedere alla classifica delle nuove opere idrauliche realizzate, oggetto del sopra citato certificato tecnico amministrativo del 20/05/2022 in 3^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, della cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia in comune di Arezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c della L.R. 79/2012 l'ente competente alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche di 3^a Categoria è il Consorzio di Bonifica competente per territorio e, nello specifico, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;

VISTA la planimetria, all'Allegato A al presente atto, riportante l'indicazione catastale delle aree su cui ricadono le opere oggetto di classifica;

RITENUTO pertanto di approvare la planimetria (Allegato A) di individuazione delle aree sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di terza categoria che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;

VISTO il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 29/09/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:


1. di classificare in 3^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904, le opere della cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia in comune di Arezzo, così come identificate nelle aree della planimetria (Allegato A) al presente atto, sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di terza categoria, che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per le competenze in merito alla manutenzione ordinaria e gestione delle opere idrauliche di terza categoria, allegando il Piano di manutenzione complessivo delle nuove opere classificate;
3. di trasmettere inoltre la presente deliberazione al Settore Protezione Civile Regionale, al Settore Idrologico e Geologico Regionale, al Settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, al comune di Arezzo, ciascuno per le proprie competenze.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2022 (punto N 31)

Delibera N 1135 del 10/10/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Nuovo parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla "Richiesta di accosti aggiuntivi per servizio di Small Scale LNG nel Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante FSRU Toscana" a seguito dell'integrazione all'istanza per l'aumento della capacità di rigassificazione, proposto da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Rapporto Istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1 **Rapporto Istruttorio**
7b598a669a2440a57ba1913e4c4bac48244bf3910fb59f85f483b434d7800bb3

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- la L.R. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);

RICHIAMATE

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

RICORDATO che il progetto del "*Terminale galleggiante per la rigassificazione di gas naturale liquefatto di Livorno ed opere connesse*" proposto da OLT offshore LNG Toscana S.r.l. è stato sottoposto originariamente a una procedura di VIA di competenza statale conclusasi con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali DEC/DSA/2004/1256 del 15 dicembre 2004, con il quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. Nell'ambito di tale procedimento, con D.G.R. n. 696 del 20 luglio 2004, la Regione Toscana ha espresso un parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, subordinatamente alle prescrizioni riportate nell'Allegato A di detta deliberazione (Parere del Nucleo VIA n. 50 del 5 maggio 2004);

RICHIAMATA la recente D.G.R. n. 329 del 28 marzo 2022 con la quale, nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla *Richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG* proposto dallo stesso Proponente, la Regione Toscana ha espresso un parere favorevole, subordinatamente alle prescrizioni riportate nell'Allegato A di detta deliberazione (Rapporto Istruttorio Marzo 2022). Detto parere è stato trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 31/03/2022;

VISTO che, successivamente all'espressione del suddetto parere regionale:

con nota del 4 aprile 2022, il MiTE ha chiesto al Proponente alcune integrazioni a seguito dell'istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ministeriale;

con nota del 5 agosto 2022, acquisita al protocollo regionale n. 311740, il Proponente ha comunicato al

Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Settore VIA) l'avvenuto deposito al MiTE delle integrazioni richieste, presentando contestualmente l'integrazione all'istanza di avvio del procedimento relativamente all'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale dagli attuali 3,75 miliardi di Smc annui fino a 5 miliardi di Smc annui;

con nota del 5 settembre 2022, il MiTE - Direzione generale infrastrutture e sicurezza - Dipartimento Energia - ha comunicato alla Regione Toscana che il Proponente ha presentato la medesima integrazione all'istanza anche ai fini autorizzativi, sospendendo le tempistiche del procedimento autorizzatorio in attesa delle determinazioni di VIA;

DATO ATTO che

il Terminale "FSRU Toscana" è una struttura *offshore* galleggiante permanentemente ancorata al fondo marino, ad una profondità di circa 120 metri, ubicata nel Mar Ligure ad una distanza di circa 12 miglia nautiche dalla costa Toscana, tra Livorno e Pisa. A bordo del Terminale, il Gas Naturale Liquefatto (GNL), approvvigionato da navi metaniere, viene stoccato nelle cisterne, rigassificato e quindi inviato a terra tramite una condotta sottomarina che giunge al punto di approdo situato sulla riva del Canale Scolmatore, per poi collegarsi alla Rete Nazionale Gasdotti nel territorio comunale di Collesalveti (LI).

Attualmente la capacità massima di rigassificazione è di 3,75 miliardi di Smc annui e la capacità nominale di stoccaggio è di 137.100 mc di GNL;

l'integrazione all'istanza proposta dalla OLT consiste nell'incremento della capacità di rigassificazione del Terminale dagli attuali 3,75 miliardi di Smc annui a 5 miliardi di Smc annui senza comportare alcuna modifica impiantistica, ma prevedendo solo un maggior rendimento dei vaporizzatori e un'ottimizzazione della logistica. Non sono previste né variazioni del numero degli accosti di navi metaniere rispetto a quelli attualmente autorizzati, né variazioni della taglia delle navi autorizzate;

la richiesta di incrementare la capacità di rigassificazione nasce dal mutato scenario internazionale, per cui, a seguito dell'invasione dell'Ucraina del 24 Febbraio 2022, la dipendenza dell'Europa dal gas naturale importato dalla Russia, che nel 2021 ha rappresentato circa il 38% della domanda di gas italiana, è diventato un problema centrale. In questo scenario di crisi, il Proponente sottolinea il ruolo fondamentale del GNL ed individua come rilevante l'aumento della capacità di rigassificazione del proprio Terminale, che porterà la percentuale di contributo al fabbisogno nazionale dall'attuale 5% a circa il 6,5%;

VERIFICATO che, al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere al MiTE un nuovo parere in merito all'integrazione dell'istanza relativamente all'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale, nei termini previsti per le osservazioni del pubblico nella nuova consultazione avviata sulle integrazioni depositate, il Settore VIA ha provveduto ad acquisire – previa formale richiesta del 07/09/2022 – i pareri e i contributi tecnici da parte delle amministrazioni e degli uffici interessati;

VISTO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Settembre 2022, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di espressione di parere favorevole sulla compatibilità ambientale in merito alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale esistente galleggiante "FSRU Toscana", avanzata da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., subordinatamente al rispetto della prescrizione nello stesso riportata, fermo restando il parere regionale già espresso con D.G.R. n. 329/2022 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG;

PRESO ATTO che l'istruttoria condotta ha messo in evidenza, tra l'altro, che:

- l'intervento progettuale di cui trattasi si colloca in coerenza con le indicazioni programmatiche del PNIEC, della Strategia energetica Nazionale e del PAER, in quanto lo sviluppo dell'utilizzo diretto del GNL è

obiettivo della pianificazione energetica, in sintonia con le politiche di riduzione degli inquinamenti e della pianificazione delle reti di trasporto;

- l'aumento proposto della capacità di rigassificazione del Terminale in oggetto risulta rispondente alle priorità non solo della strategia energetica, ma anche della politica nazionale nel suo complesso, e risulterà ancor più prezioso se effettuato in tempi brevi. In particolare, la flessibilità di ricezione del Terminale rappresenta una garanzia importante per la diversificazione degli approvvigionamenti e per la sicurezza energetica del Paese;

- per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale, la modifica non comporta variazioni rispetto allo stato attuale sulla componente atmosfera, non comporta significativi impatti sull'ambiente idrico associato, non introduce alcuna modifica in merito al rumore subacqueo ed impatti sulla fauna marina e, infine, l'incremento del delta termico da -6 °C a -9 °C previsto dal progetto, nella realtà in cui opera OLT, non comporta significative variazioni sugli ecosistemi acquatici;

- in relazione alle modifiche in progetto, il gestore ha effettuato una verifica di aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 105/2015, presentando la Dichiarazione di non aggravio di rischio e la Relazione Tecnica al Comitato Tecnico Regionale (CTR) per la Toscana e concludendo che le modifiche prospettate non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Tuttavia, alla luce della valutazione positiva di ARPAT sulla documentazione presentata, non avendo acquisito il contributo istruttorio da parte del suddetto CTR, è risultato necessario prevedere una prescrizione in merito agli aspetti legati al rischio industriale, così come riportato nel Rapporto Istruttorio;

- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato ai fini dell'espressione del precedente parere regionale, essendo ricompresa nel procedimento di VIA statale anche la Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione al pSIC IT5160021 "Tutela del *Tursiops truncatus*", designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all'interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo "Pelagos".

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Settembre 2022, così come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione Ecologica in merito alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana", avanzata da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., nel rispetto della prescrizione contenuta nel Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Settembre 2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), fermo restando il parere regionale già espresso con D.G.R. n. 329 del 28 marzo 2022 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG;

2) di proporre al Ministero della Transizione Ecologica di individuare - nel caso di recepimento della prescrizione riportata nel Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Settembre 2022 allegato - il Soggetto competente al controllo dell'adempimento della prescrizione indicato al termine della prescrizione stessa, ricordandogli di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale.

Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che il Settore regionale “Tutela della Natura e del Mare” ha confermato il precedente parere espresso ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza statale, ricompresa nella VIA statale ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al pSIC IT5160021 “Tutela del Tursiops truncatus”, designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all’interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo “Pelagos”, già trasmesso al MiTE con il precedente parere regionale di cui alla D.G.R. n. 329/2022;

4) di trasmettere, a cura del Settore VIA, la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica ed alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;

5) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale
Strategica

Oggetto: Nuovo parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla "Richiesta di accosti aggiuntivi per servizio di Small Scale LNG nel Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante FSRU Toscana" a seguito dell'integrazione all'istanza per l'aumento della capacità di rigassificazione. Proponente: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Settembre 2022



Indice generale

1. Premessa	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta	4
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente	4
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale	8
4.1 Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali	8
4.2 Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico	8
4.3 Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione locale della pesca (Flags)	9
4.4 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS	9
4.5 Capitaneria di Porto di Livorno	9
4.6 Azienda USL Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno e di Pisa	9
4.7 Settore regionale Tutela della Natura e del Mare	9
5. Valutazioni istruttorie	10
6. Conclusioni	14



1. Premessa

Si ricorda che il progetto del “*Terminale galleggiante per la rigassificazione di gas naturale liquefatto di Livorno ed opere connesse*” proposto da OLT offshore LNG Toscana S.r.l. è stato sottoposto a una procedura di VIA di competenza statale conclusasi con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali DEC/DSA/2004/1256 del 15 dicembre 2004, con il quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

Nell’ambito di tale procedimento, con D.G.R. n. 696 del 20 luglio 2004, la Regione Toscana ha espresso un parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, subordinatamente alle prescrizioni riportate nell’Allegato A di detta deliberazione (Parere del Nucleo VIA n. 50 del 5 maggio 2004).

Con la recente **D.G.R. n. 329 del 28 marzo 2022**, nell’ambito del procedimento di VIA statale relativo alla *Richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG* proposto dallo stesso Proponente, la Regione Toscana ha espresso un parere favorevole, subordinatamente alle prescrizioni riportate nell’Allegato A di detta deliberazione (Rapporto Istruttorio Marzo 2022).

Con la suddetta delibera erano stati trasmessi anche al MiTE gli esiti del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare della Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) statale ricompresa nella VIA statale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al pSIC IT5160021 “Tutela del *Tursiops truncatus*”, designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all’interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo “Pelagos”.

Il suddetto parere è stato trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con nota prot. n. 137258 del 31/03/2022.

Successivamente all’espressione del suddetto parere regionale:

con nota del 4 aprile 2022, acquisita al protocollo regionale n. 141300, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha chiesto al Proponente approfondimenti, chiarimenti e integrazioni a seguito dell’attività di analisi e valutazione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, tenendo altresì conto dell’attività istruttorie di Fase 1 condotta dall’ISPRA;

con nota del 5 agosto 2022, acquisita al protocollo regionale n. 311740, il Proponente ha comunicato al Settore scrivente l’avvenuto deposito al MiTE delle integrazioni richieste, presentando contestualmente la richiesta di integrazione all’istanza relativa all’aumento della capacità di rigassificazione del Terminale dagli attuali 3,75 miliardi di Smc annui fino a 5 miliardi di Smc annui;

con nota del 5 settembre 2022, acquisita al protocollo regionale n. 337023, il MiTE - Direzione generale infrastrutture e sicurezza - Dipartimento Energia - ha comunicato alla Regione Toscana che il Proponente, autorizzato ad esercire, ai sensi del decreto di autorizzazione del 2006, un Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità massima di rigassificazione di 3,75 miliardi di Smc annui e con una capacità massima di stoccaggio di GNL pari a 137.500 metri cubi, ha presentato l’istanza di modifica di detta autorizzazione, sospendendo le tempistiche del procedimento autorizzatorio in attesa delle determinazioni in merito alla VIA.

Tutto ciò premesso, il presente Rapporto Istruttorio viene redatto con riguardo alla richiesta di integrazione all’istanza presentata dal Proponente OLT offshore LNG Toscana S.p.A. intendendo Regione Toscana esprimere un nuovo parere in merito all’aumento della capacità di rigassificazione del



Terminale, fermo restando il parere favorevole già espresso con D.G.R. n. 329 del 28/03/2022 sugli accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

A seguito dell'integrazione all'istanza sopra descritta, il MiTE ha avviato una nuova consultazione del pubblico sulle suddette integrazioni in data 31/08/2022 pubblicando la relativa documentazione sul proprio sito web e prevedendo come termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico il 30/09/2022.

Per l'espressione del nuovo parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.63 della L.R 10/2010, il Settore VIA-VAS con nota prot. 341639 del 07/09/2022 ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MiTE in tempo utile entro i nuovi termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Azienda USL Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione del 14/09/2022 (prot. n.349877)
- Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali del 14/09/2022 (prot. n. 352443);
- Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico del 16/09/2021 (prot. n. 354205);
- Capitaneria del Porto di Livorno del 21/09/2021 (prot. n. 359492);
- Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione locale della pesca (Flags) del 20/09/2022 (prot. n. 356872);
- ARPAT del 21/09/2022 (prot. n. 359590);
- Settore regionale Tutela della Natura e del Mare del 29/09/2022 (prot. n. 0370141).

Con successiva nota Prot. 0353512 del 16/09/2022, visto il contributo del Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali pervenuto il 15/09/2022 (prot. n. 0352443), il Settore VIA-VAS ha inviato un'ulteriore nota alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Toscana, chiedendo di destinare la precedente richiesta del 07/09/2022 al Comitato Tecnico Regionale per la Toscana di cui all'art.6 del D.Lgs. 105/2015, che risultava avere lo stesso indirizzo pec della suddetta Direzione Regionale VVFF a cui è stata indirizzata la PEC, al fine della valutazione dell'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguenti alle modifiche progettate.

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

Si ricorda che il Terminale "FSRU Toscana" è una struttura *offshore* galleggiante permanentemente ancorata al fondo marino, ad una profondità di circa 120 metri, ubicata nel Mar Ligure ad una distanza di circa 12 miglia nautiche dalla costa Toscana, tra Livorno e Pisa, alle coordinate geografiche 43°38'40"N e 09°59'20"E.

A bordo del Terminale, il gas naturale liquefatto, approvvigionato da navi metaniere, viene stoccato nelle cisterne, rigassificato e quindi inviato a terra tramite una condotta sottomarina che giunge al punto di approdo situato sulla riva del Canale Scolmatore, per poi collegarsi alla Rete Nazionale Gasdotti nel territorio comunale di Collesalveti, in Provincia di Livorno.



L'attività svolta a bordo del Terminale consiste nello stoccaggio e nella rigassificazione del GNL: il gas naturale viene ricevuto allo stato liquido, mediante navi metaniere, stoccato in serbatoi criogenici a pressione pressoché ambiente e alla temperatura di -160°C , rigassificato ed inviato al gasdotto a terra attraverso la condotta sottomarina. Il Terminale attualmente è ad oggi autorizzato per una capacità massima di rigassificazione di 3,75 miliardi di Smc annui, una capacità massima di rigassificazione di 15 milioni di Smc al giorno ed una capacità nominale di stoccaggio di 137.100 mc di GNL.

La documentazione esaminata, che è stata presentata ai fini dell'integrazione all'istanza, consultabile sul sito web del MiTE alla voce "Pubblicazioni/Documentazione integrativa" all'interno del portale delle valutazioni ambientale, consta di:

- Studio Ambientale (P0032489-1-H1-Rev.0-05/08/2022);
- Relazione Tecnica (TR-PER-009 Rev 00).

Nella suddetta documentazione, il Proponente evidenzia che, a seguito dell'invasione dell'Ucraina del 24 Febbraio 2022, il tema della dipendenza dell'Europa dal gas naturale importato dalla Russia è diventato centrale. Nel 2021 la fornitura di gas russo ha rappresentato circa il 38% della domanda di gas italiana, con 29 miliardi di metri cubi importati tramite gasdotto. Pertanto, Europa e Italia hanno messo in atto una serie di azioni per ridurre questa dipendenza.

A livello Europeo, la Commissione Europea ha pubblicato l'8 Marzo 2022 il Piano Strategico Denominato *REPowerEU*, che definisce le linee guida che i Paesi Membri devono intraprendere per far fronte all'emergenza energetica ed accelerare l'indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. Le principali azioni sono:

- portare gli stoccaggi europei pieni almeno all'80% all'inizio dell'anno termico 2022/2023 e al 90% per gli anni successivi;
- porre fine alla dipendenza energetica della Russia entro il 2030, aumentando le importazioni di GNL, aumentando le importazioni di gas da gasdotti non russi ed infine aumentando la produzione e le importazioni di biometano e idrogeno;
- ridurre il consumo di combustibili fossili attraverso incentivi per l'edilizia abitativa, l'industria e la produzione di energia elettrica da fonti alternative e, infine, annullare eventuali strozzature infrastrutturali.

La Commissione Europea stima che, con *REPowerEU*, i due terzi delle importazioni di gas dalla Russia potrebbero essere ridotte entro il prossimo anno e che questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto principalmente grazie al GNL.

Inoltre, il 25 Marzo 2022, USA e UE hanno annunciato una *partnership* per ridurre la dipendenza dell'Europa dalla fornitura di gas russo attraverso un aumento della fornitura di GNL. Gli Stati Uniti lavoreranno con *partner* internazionali e si adopereranno per garantire volumi aggiuntivi di GNL per il mercato dell'UE per almeno 15 miliardi di metri cubi nel 2022, con aumenti previsti in futuro (fino a 50 miliardi di metri cubi).

A livello nazionale, con il D.L. 17 del 1° Marzo 2022 (Decreto Energia), sono stati previsti dei meccanismi economici per mettere a disposizione volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con i gasdotti non collegati alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione. Con il Decreto del MiTE del 14 Marzo 2022 sullo stoccaggio del gas nel 2022-23, che contiene le misure di attuazione del sopra menzionato D.L. 17/2022, il legislatore è intervenuto sul servizio di stoccaggio, sull'importazione da gasdotti e sulla rigassificazione. Infatti, per rendere disponibili ulteriori volumi di gas naturale, il Decreto prevede di ottimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione, fornendo servizi di rigassificazione integrati con l'immissione di gas in stoccaggio; servizi di connessione ad altri terminali operanti nell'area mediterranea; l'utilizzo della capacità disponibile ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti non direttamente interconnessi con le reti degli Stati membri dell'Unione Europea, prevedendo oneri che favoriscano le importazioni dall'estero.



Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) individua tra gli obiettivi quello di diversificare la capacità di importazione e di “*ottimizzare l'uso della capacità di importazione di GNL nei terminali esistenti, il mantenimento della capacità dei quali continuerà ad avere un ruolo strategico, anche per favorire la partecipazione dell'Italia al mercato mediterraneo e globale del GNL in concorrenza con i terminali del Nord Europa*”.

In questo scenario di crisi, il Proponente sottolinea il ruolo fondamentale del GNL ed individua come rilevante l'aumento della capacità di rigassificazione del proprio Terminale, che porterà la percentuale di contributo al fabbisogno nazionale dall'attuale 5% a circa il 6,5%.

A corredo della richiesta in oggetto, il Proponente ha effettuato alcune simulazioni dalle quali si rileva che detto aumento non comporterà modifiche impiantistiche, ma solo un maggiore utilizzo dell'impianto relativamente all'incremento dei quantitativi di GNL scaricati e rigassificati. Non sono previste né variazioni del numero degli accosti di navi metaniere rispetto a quelli attualmente autorizzati, né variazioni della taglia delle navi autorizzate (navi fino ad un massimo di circa 180.000 mc classe “*New Panamax*”). Le verifiche a diverse portate orarie, effettuate al fine di garantire una maggiore flessibilità impiantistica/logistica e di ottimizzare i tempi di scarica, indicano che l'impianto risulta idoneo a fornire una portata massima di 550 ton/h e che i valori dei parametri operativi rimangono sempre all'interno del *range* di progetto del Terminale, anche a valle dell'aumento della portata oraria di rigassificazione.

Per quanto riguarda gli *Aspetti ambientali* correlati all'integrazione all'istanza, dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti aspetti:

Atmosfera. Il Proponente evidenzia che l'aumento di capacità di rigassificazione non comporta variazioni legate alle emissioni in atmosfera.

Ambiente Idrico. Il Proponente riporta valutazione dell'impatto legato alla variazione del delta termico allo scarico delle acque necessarie alla rigassificazione. Tale valutazione è stata effettuata tramite l'impiego del modello MIKE 3 per mezzo del quale sono state condotte simulazioni per valutare gli effetti associati alla dispersione del *plume* termico generato dallo scarico freddo del Terminale. Le simulazioni condotte mettono in evidenza che gli effetti del getto freddo (*near field*) sono predominanti fino ad una distanza di circa 15 - 20 m dallo scarico sulla verticale e di circa 20 m sul piano orizzontale (nel verso della corrente). In tale zona, a seguito dei moti turbolenti generati, gli effetti dello scarico tendono ad esaurirsi significativamente, portando a ridotte differenze di temperatura (DT) del getto rispetto all'acqua mare. In inverno il ΔT massimo rilevato laddove si esauriscono i moti turbolenti (limite del *near field*) è pari a $-0,3^{\circ}\text{C}$. Considerando un valore soglia di $-0,05^{\circ}\text{C}$, il *plume* si esaurisce a circa 70 m dallo scarico nella configurazione di progetto (ΔT tra presa e scarico pari a $-9,0^{\circ}\text{C}$).

In estate il getto tende a spingere l'acqua superficiale più calda negli strati inferiori della colonna d'acqua, dove le temperature sono più fredde in virtù della forte stratificazione. Ne consegue che, nonostante lo scarico sia freddo, l'effetto principale dello stesso sia un aumento della temperatura nello strato di colonna d'acqua compreso tra - 30 e - 35 m. In tale area, il massimo ΔT rilevato è pari a circa $2,0^{\circ}\text{C}$. Considerando un valore soglia di $0,1^{\circ}\text{C}$, il *plume* caldo si esaurisce a circa 120 m dallo scarico. Un *plume* freddo di modeste dimensioni è comunque riscontrabile ad una profondità di circa -20 m (estensione massima di circa 50 m). In conclusione, i risultati delle simulazioni condotte non evidenziano significativi impatti sull'ambiente idrico associato alla modifica proposta è pertanto ritenuto del tutto trascurabile. Il Proponente evidenzia infine che, in conformità a quanto prescritto dal D.M. 1256/2004 di pronuncia di VIA originaria, è previsto il monitoraggio in continuo della temperatura alla presa e allo scarico dell'acqua di mare necessaria alla rigassificazione al fine di garantire il rispetto del valore proposto per il delta termico.

Beni materiali (Infrastrutture). Il Proponente evidenzia che:



- l'attuale sistema di ricevimento GNL non necessita di interventi in relazione all'aumento di capacità proposto;
- l'attuale sistema di stoccaggio e rigassificazione non necessita di interventi in relazione all'aumento di capacità proposto;
- l'attuale impianto dell'azoto per il controllo dell'indice di Wobbe risulta dimensionato per poter esercire anche in relazione all'aumento di capacità proposto;
- l'attuale sistema di produzione di energia non necessita di interventi in relazione all'aumento di capacità proposto;
- l'attuale sistema di rigassificazione così come dimensionato permette un incremento di capacità fino a circa 5 miliardi di Smc anno. La portata di acqua mare in ingresso ai vaporizzatori resterà invariata e pari a 10.800 mc/h di conseguenza le portate di scarico. In relazione al maggior *send-out*, dovuto all'incremento di capacità, si avrà un incremento di delta termico pari a -9°C rispetto all'attuale -6°C ;
- l'attuale sistema di trasporto gas risulta dimensionato per permettere l'immissione in rete della capacità aggiuntiva di gas.

Ecosistema marino. Il Proponente ha predisposto una caratterizzazione delle componenti ambientali di interesse, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche ed eco-tossicologiche delle acque marine, alla presenza di cetacei ed ai popolamenti bentonici caratterizzanti i fondali nell'area interessata dal Terminale.

Vengono inoltre elencate le aree marine protette o aree naturali oggetto di tutela, con particolare riferimento a quelle ricadenti entro un raggio di 500 m, che sono:

- il "Santuario per i mammiferi marini" o "Santuario Pelagos", area marina protetta internazionale creata ai sensi di un Accordo Internazionale tra Francia, Italia e Principato di Monaco e classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance – SPAMIs) e istituita con Legge 391 dell'11 Ottobre 2001;
- il Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT5160021) "Tutela del *Tursiops truncatus*", ufficialmente istituito con Deliberazione del Consiglio Regionale n 2 del 14 Gennaio 2020, il più grande sito nel Mediterraneo per la protezione del tursiopo, si estende tra i Comuni di Pietrasanta e Piombino fino alle isole di Gorgona, Capraia e le Secche della Meloria, per una superficie di oltre 3.740 chilometri quadrati. Il SIC è inoltre totalmente incluso all'interno del Santuario Pelagos.

In conclusione, evidenzia che l'aggiornamento proposto, in termini di modifica del delta termico associato all'acqua di mare utilizzata per il processo di rigassificazione, non comporta variazioni sostanziali delle caratteristiche e dell'andamento del *plume* associato allo scarico. Evidenzia inoltre che, come conseguenza del maggiore *send-out* annuale richiesto e del conseguente aumento del delta termico, si avrà anche un aumento delle frigorie immesse nel corpo ricettore (775×10^9 kcal/anno). In conclusione, vista la limitata estensione del *plume*, non sono prevedibili impatti sull'Ecosistema marino anche in relazione all'incremento delle frigorie, che risultano legate al solo scambio termico all'interno dei vaporizzatori che si traduce nel ΔT considerato.

Gestione dei Rischi associati a Eventi incidentali. Il Proponente riporta una sintesi delle analisi condotte al fine di verificare il non aggravio di rischio a seguito dell'incremento di capacità in relazione anche all'incremento dei mezzi navali per il servizio SSLNG ed il conseguente potenziale impatto in termini di aumento del rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs 105/15. Evidenzia che la prevenzione degli incidenti sul Terminale è principalmente basata sull'attuazione del Sistema di Gestione e Sicurezza, messo a punto integrando gli aspetti navali a quelli di processo. Particolare attenzione è dedicata al monitoraggio dei sistemi di processo, al controllo della navigazione nell'area circostante il Terminale, all'attuazione dell'adeguata politica ispettiva e di manutenzione preventiva, nonché alle misure da adottare per la mitigazione degli stessi incidenti (Piano di emergenza interno).

Lo studio di verifica il non aggravio di rischio riferito all'incremento della capacità annua di rigassificazione fino a circa 5×10^9 [Sm³] (fermo restando il numero massimo e la tipologia di navi ammesse al trasferimento per anno) con la modifica per implementazione del servizio "*Small Scale*" (considerando un numero di allibi annuo massimo di 122 navi SSLNGC) rileva che poiché tali modifiche:



- non comportano variazione del quantitativo delle sostanze pericolose presenti in Stabilimento (la piccola nave metaniera “SSLNGC” si presenta al trasferimento presso il Terminale scarica), né l’introduzione di nuove sostanze pericolose;

- non comportano cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a, P5b, P5c;

- non comportano il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell’ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;

- non comportano l’introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull’informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo Stabilimento;

le modifiche proposte non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Inoltre, dette modifiche non introducono rischi di effetto domino e che tutti gli scenari incidentali individuati dal Rapporto di Sicurezza di Stabilimento oltre che quelli introdotti e/o influenzati dalle modifiche in quanto rimarrebbero ampiamente all’interno della zona di interdizione alla navigazione di 2 miglia nautiche (3,7 km) stabilita intorno al Terminale; per questo non è da attendersi alcun danno a persone o installazioni estranee alle attività del Terminale stesso. La modifica non coinvolge apparecchiature o sistemi valutati critici per la sicurezza nel Rapporto di Sicurezza di Stabilimento.

Monitoraggio ambientale. Il Proponente fa presente che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto VIA DEC/DSA/2004/1256 del 15 dicembre 2004, proseguiranno le attività di monitoraggio previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e che in particolare, verrà effettuato il monitoraggio in continuo della temperatura alla presa e allo scarico dell’acqua di mare necessaria alla rigassificazione al fine di garantire il rispetto del valore proposto per il delta termico.

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

Il Settore, nel contributo istruttorio 15/09/2022 (prot. n. 0352443), prende atto delle dichiarazioni del gestore relative all’assenza di variazioni legate alle emissioni in atmosfera ed in relazione alle acque di scarico, il cui delta termico sarà pari a -9°C in seguito all’incremento di capacità di rigassificazione rispetto all’attuale -6°C, e rimanda allo specifico procedimento di modifica dell’Autorizzazione Integrita Ambientale ministeriale. Infine *“rimanda, per competenza, al Comitato Tecnico Regionale per la Toscana di cui all’art.6 del D.Lgs. 105/2015 la valutazione dell’eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguenti alle modifiche progettate”*.

4.2 Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico

Il Settore, nel proprio contributo del 16/09/2022 (prot. n. 0354205) esprime parere favorevole, relativamente alla componente energia, all’aumento di capacità del rigassificatore, evidenziando quanto segue:

Resta fermo che, come già espresso con il precedente parere, lo sviluppo dell’utilizzo diretto del GNL è obbiettivo della pianificazione energetica in sintonia con politiche di riduzione degli inquinamenti e della pianificazione delle reti di trasporto. D’altronde una infrastrutturazione per l’utilizzo diretto del GNL non può che partire considerando i terminali esistenti di GNL (OLT fra i soli tre oggi esistenti in Italia e secondo come capacità) e i porti della rete TEN-T (fra cui Livorno).



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

In conclusione, il Settore motiva il proprio parere favorevole, in quanto “*Un aumento della capacità di rigassificare risulta fra le priorità non solo della strategia energetica ma della politica nazionale nel suo complesso.*”

Questo aumento di capacità risulterà ancor più prezioso se effettuato in tempi brevi”.

4.3 Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione locale della pesca (Flags)

Nel contributo istruttorio fornito il 20/09/2022 (prot. n. 356872) il Settore esprime un parere favorevole.

4.4 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS

L’Agenzia, nel proprio contributo istruttorio del 21/09/2022 (prot. n. 359590), redatto con l’apporto tecnico del Settore Rischio Industriale, del Settore Mare e del Dipartimento di Livorno, conferma i precedenti contributi tecnici espressi in merito agli accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG del 11/08/2021 (prot. n. 324623) e del 18/02/2022 (prot. n. 066057) ed evidenzia che l’integrazione all’istanza relativa all’incremento della capacità di rigassificazione non modifica il numero totale di accosti; pertanto esprime parere favorevole a condizione che venga rispettata una prescrizione di carattere tecnico relativa al rischio industriale, che viene recepita nel quadro prescrittivo finale del presente Rapporto Istruttorio.

Con particolare riferimento alle biocenosi marine, inoltre l’Agenzia evidenzia che l’incremento del delta termico da -6 °C a -9 °C previsto dal progetto, nella realtà in cui opera OLT, non comporta significative variazioni sugli ecosistemi acquatici.

4.5 Capitaneria di Porto di Livorno

La Capitaneria, nel contributo istruttorio del 21/09/2022 (prot. n. 359492), conferma quanto espresso nei precedenti contributi del 04/08/2021 (prot. n. 316765) e del 18/02/2022 (prot. n. 66057) rilasciati nell’ambito dell’istruttoria iniziale, e riferisce che non rileva aspetti tecnico istruttori da evidenziare di propria competenza e che “*Ad ogni buon fine si rappresenta che eventuali contributi relativi a materie di specifica competenza afferenti, più in particolare, aspetti di sicurezza della navigazione, verranno formulati nell’ambito di paritetiche istruttorie, relative alla medesima richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG, per le quali la scrivente Autorità Marittima è stata già interessata dai Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili”.*

4.6 Azienda USL Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno e di Pisa

La Azienda Sanitaria competente per il territorio riferisce che “*In riferimento (...) a quanto in oggetto, oltre alla richiesta del Proponente di aumentare la capacità di rigassificazione del Terminale si concorda con la richiesta di integrazione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS prot. 25312 del 1 marzo 2022 relativa alla esecuzione di un monitoraggio della qualità dell’aria da effettuarsi con le modalità indicate nella suddetta richiesta”.*



4.7 Settore regionale Tutela della Natura e del Mare

Il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, competente a esprimere gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), esaminata la documentazione integrativa prodotta, conferma la valutazione già espressa nel precedente parere prot. 324867 del 11/08/2021 trasmesso al MiTE assieme alla D.G.R. n. 329/2022, ovvero “... *relativamente al rischio di collisione con i mammiferi marini e in particolare con specie quali il tursiopo o eventuali altri cetacei di piccole e medie dimensioni, caratterizzate da elevata agilità in ambiente marino, l'adozione di velocità ridotte è una misura atta a rendere minimo tale rischio. Particolare attenzione andrà posta anche nell'avvistamento dei cetacei nei dintorni del terminale. La LNG Guardian essendo un mezzo a supporto del Terminale dedicato proprio alla sorveglianza e al monitoraggio dell'area di interdizione alla navigazione e alle aree limitrofe, in caso di avvistamenti dei cetacei, effettuerà la compilazione della scheda cetacei dell'Istituto idrografico della Marina comunicando l'eventuale avvistamento e allertando, tramite il Terminale, le navi in arrivo e partenza dal Terminale, al fine di ridurre il rischio di eventuali collisioni. Pertanto si ravvisa l'importanza di segnalare tali avvistamenti anche nelle relazioni di monitoraggio di cui alla prescrizione n.7 del Provvedimento Prot. DVA-2010-0025280 del 20/10/2010*”.

5. Valutazioni istruttorie

Resta fermo il parere regionale favorevole già espresso con D.G.R. n. 329 del 28/03/2022 sugli accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG, trasmesso al MiTE con nota prot. n. 137258 del 31/03/2022.

Si ribadisce quindi che le presenti valutazioni istruttorie riguardano esclusivamente la richiesta di integrazione all'istanza in merito all'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale presentata dal Proponente OLT offshore LNG Toscana S.p.A., in merito alla quale Regione Toscana intende esprimere un nuovo parere.

Si riportano di seguito le valutazioni istruttorie effettuate suddivise per argomenti.

Aspetti programmatici

In merito alla programmazione regionale si ribadisce, come già riportato nel precedente parere regionale, che il Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER 2015) individua l'utilizzo di carburanti alternativi come il metano, in un'ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera e di minor impatto ambientale, un obiettivo da perseguire in sinergia con la pianificazione dei trasporti attraverso interventi e strumenti finanziari.

Inoltre, la Strategia Energetica Nazionale nel 2017 (SEN 2017) individua la centralità del metano nel sistema energetico nazionale al 2030 ed oltre. In particolare, la Strategia promuove gli interventi necessari per “*un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio*” e precisa che “*al 2030 il GNL dovrebbe coprire all'incirca metà dei bunkeraggi navali e il 30% del trasporto merci pesanti*”. Il GNL risulta infatti prioritario nell'abbattere l'inquinamento da zolfo nel trasporto marittimo e ridurre le emissioni inquinanti nel trasporto pesante su strada.

Anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), trasmesso alla UE nel gennaio 2020, richiama il ruolo del Metano come traghettatore del sistema energetico verso un'economia a basse emissioni climalteranti e del GNL nella diversificazione approvvigionamenti e nei trasporti marittimi e stradali pesanti.



Il SEN e PNIEC quindi recepiscono obiettivi e numeri del D.Lgs 257/2016 (di attuazione della direttiva 2014/94/UE) sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi; in particolare l'articolo 6 relativo alla fornitura di gas naturale per il trasporto, prevede:

- entro il 31 dicembre 2025 nei porti marittimi, ed entro il 31 dicembre 2030 nei porti della navigazione interna, un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL per consentire la navigazione di navi alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T;
- entro il 31 dicembre 2025, un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL, almeno lungo le tratte italiane della rete centrale TEN-T per assicurare la circolazione dei veicoli pesanti alimentati a GNL;
- un sistema di distribuzione adeguato per i punti di rifornimento di GNL.

Ad oggi l'intero sistema energetico italiano, nonché anche parte di quello degli altri paesi europei, vede il gas naturale come prima singola fonte energetica: nel 2019 circa 33 milioni di TEP rispetto ai circa 26 milioni del gasolio (dati GSE sui consumi interni lordi). Il metano ha enorme diffusione in Italia sia come combustibile per riscaldamento ambienti sia per la produzione di energia elettrica nella rete di centrali elettriche nazionali.

A tutto ciò, si somma la cosiddetta "crisi ucraina" che ha comportato, a partire dall'autunno del 2021, l'incremento dei prezzi europei di gas naturale con un aggravio enorme (nell'ordine della decuplicazione) dei costi energetici connessi al metano. La stessa "crisi ucraina" ha portato ad una netta diminuzione delle forniture di gas dalla Russia (che negli ultimi anni è stato il principale paese fornitore per l'Italia) e sono stati evidenziati rischi anche di un blocco completo di tali forniture.

A livello europeo è stata definita una prima strategia per affrontare la carenza di gas naturale nella UE: con la Comunicazione della Commissione UE del 18 maggio 2022 è stato approvato il "*REPowerEU Plan*" che prevede azioni europee comuni per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi accessibili, al fine di rendersi indipendente dal gas russo prima della fine del decennio attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di gas con importazioni di GNL e gasdotti.

A livello nazionale sono stati emanati ed in corso di emanazione una serie di atti emergenziali sul tema sopradetto. In particolare il D.L. 50/2022 stabilisce la "*necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale*" e prevede al riguardo "*che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente [...], incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*".

In conclusione, si ritiene che l'aumento proposto della capacità di rigassificazione del Terminale in oggetto risulti rispondente alle priorità non solo della strategia energetica, ma anche della politica nazionale nel suo complesso, e risulterà ancor più prezioso se effettuato in tempi brevi.

Aspetti progettuali

L'istruttoria condotta ha messo in evidenza che la richiesta di aumento della capacità di rigassificazione non comporta alcuna modifica strutturale al Terminale rispetto al progetto autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) dell'8 ottobre 2020 per la realizzazione delle modifiche necessarie per l'implementazione del servizio di *Small Scale LNG* (SSLNG) per l'utilizzo del GNL come combustibile per il trasporto marittimo e terrestre, tramite metaniere di piccola-media taglia.

La modifica non prevede inoltre né variazioni del numero degli accosti di navi metaniere rispetto a quelli attualmente autorizzati, né variazioni della taglia delle navi autorizzate.

Si prende atto altresì che non sono necessarie modifiche all'impianto per l'offerta di capacità aggiuntiva, la quale viene ottenuta grazie ad un maggior rendimento dei vaporizzatori e all'ottimizzazione della logistica.

In particolare, si evidenzia che la portata dell'acqua di mare a servizio dei vaporizzatori per la rigassificazione sarà garantita dalle attuali pompe centrifughe attraverso il punto di presa denominato PA1, ubicato nella zona poppiera nella parte inferiore dello scafo e resterà invariata, pari a 10,800 m³/h, quindi anche le portate di scarico non subiranno variazioni (scarico SF15).



Aspetti ambientali

Rischio di incidenti rilevanti

Si ricorda che il Terminale è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, come stabilimento di soglia superiore.

Le modifiche proposte complessivamente nel progetto sottoposto a VIA statale consistono:

1. nell’incremento del numero di accosti di navi SSLNG Carrier, da 41 accosti/anno a 122 accosti/anno;
2. nell’incremento della capacità di rigassificazione autorizzata, da 3,75 miliardi di Smc annui, a 5 miliardi di Smc annui.

In relazione alle modifiche in progetto, il gestore ha effettuato una verifica di aggravio del preesistente livello di rischio, in attuazione di quanto disposto dall’art. 18 e dall’Allegato D del D.Lgs. 105/2015, presentando la Dichiarazione di non aggravio di rischio e la Relazione Tecnica al Comitato Tecnico Regionale (CTR) per la Toscana di cui all’art.6 del D.Lgs. 105/2015 e concludendo che le modifiche prospettate non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, rispetto ai criteri riportati nel citato Allegato D.

A tal proposito, da quanto riferisce ARPAT nella propria nota, risulta che:

- con nota prot. n. 23198 del 16/6/2022, il CTR ha preso atto del non aggravio di rischio presentato dal Gestore il 09/04/2021 relativamente all’incremento del numero di Small Scale LNG;
- OLT ha trasmesso nel mese di agosto 2022 al Comando VVF di Livorno la Dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi dell’art. 18 e dell’Allegato D del D.Lgs. 105/2015 relativa a:
- modifica per implementazione del servizio “Small Scale”, considerando un numero di allibi annuo massimo di 122 navi SSLNG Carrier;
- incremento della capacità annua di rigassificazione fino a circa 5×10^9 [Smc], fermo restando il numero massimo e la tipologia di navi ammesse al trasferimento per anno.

Ciò premesso, dall’esame della documentazione presentata per l’integrazione all’istanza, si prende atto che il Proponente, al fine di quantificare il numero massimo di slot ricevibili per il servizio SSLNG senza impattare sul servizio di rigassificazioni OLT, ha affidato a DNV uno studio integrativo sulla logistica del Terminale, attraverso l’utilizzo di un modello dinamico basato su simulazioni Monte Carlo.

Detto studio, utilizzando come dati di input:

- i dati meteo marini reali (onda e vento) misurati in area FSRU durante il quadriennio 2013-2017;
 - la stima della durata di una operazione di scarica di GNL su SSLNG Carrier;
 - il numero minimo di giorni tra due slot di navi metaniere;
 - il numero di giorni all’anno necessari per le manutenzioni dell’impianto;
 - la non contemporaneità delle operazioni di allibo con metaniere convenzionali e SSLNG Carrier;
- ha individuato il numero massimo di carichi SSLNG dal Terminale pari a 122 con una variabilità mensile nel numero massimo di SSLNG Carrier compresa tra 5 nel mese di Febbraio (quindi un arrivo ogni 5-6 giorni), a quasi 15 nei mesi estivi di Giugno ed Agosto (1 ogni 2 giorni), influenzata dalle condizioni meteorologiche.

Rispetto alla precedente valutazione, non risulta modificato il numero totale di accosti.

In merito all’incremento di capacità annua di rigassificazione, si rileva che non sono previste modifiche impiantistiche, né variazioni del numero di massimo di allibi per il carico della nave, né della tipologia di navi ammesse al trasferimento per anno.

L’incremento della capacità della rigassificazione annua, dagli attuali autorizzati $3,75 \times 10^9$ [Smc] fino a circa 5×10^9 [Smc], risulta infatti ottenuto con l’aumento di GNL approvvigionato mediante navi metaniere e l’aumento della portata di rigassificazione oraria.

A seguito di verifiche e simulazioni, l’impianto è idoneo a fornire una portata massima di 550 ton/h, senza necessità di modifiche, con i valori dei parametri operativi che rimangono sempre all’interno del range di progetto del Terminale.

Lo studio commissionato da OLT a RAMSE ha infatti concluso che, con riferimento ai criteri definiti



nell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015, la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Sebbene il suddetto CTR non abbia fatto pervenire un contributo istruttorio allo scrivente Settore e non risultino ad ARPAT ulteriori comunicazioni in merito da parte del competente Comando VVF di Livorno, destinatario della dichiarazione di non aggravio di rischio, sulla base della documentazione esaminata, per quanto di competenza, ARPAT ritiene che sia possibile esprimere parere favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale alle seguenti condizioni:

1. il gestore dovrà indicare le misure che intende adottare al fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico LNG evitando la presenza contemporanea di grandi navi gasiere e SSLNG Carrier, tenendo conto oltre alla durata dei trasferimenti, delle procedure preliminari e di distacco, anche di possibili problematiche e ritardi che possano emergere nel corso delle operazioni;
2. il gestore dovrà tempestivamente informare ARPAT circa l'esito della valutazione della Dichiarazione di Non Aggravio relativa alle modifiche in progetto presentata al Comando VVF di Livorno e circa l'acquisizione formale da parte del Comitato Tecnico Regionale della dichiarazione di non aggravio ai sensi del D.Lgs. 105/2015, incluse - se previsto - le determinazioni del Comando VVF competente.

Componente atmosfera

Dagli studi ambientali è emerso che l'aumento di capacità di rigassificazione non comporta variazioni legate alle emissioni in atmosfera. Inoltre, poiché l'attuale sistema di produzione di energia non necessita di interventi in relazione all'aumento di capacità proposto, si conclude che la modifica non comporta variazioni rispetto alla componente atmosfera.

Componente ambiente idrico

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente, il quale evidenzia che la portata dell'acqua di mare a servizio dei vaporizzatori per la rigassificazione, che risulta garantita dalle pompe centrifughe dal punto di presa, resterà invariata (10,800 mc/h) e, di conseguenza, anche le portate di scarico ed il contenuto di cloro attivo libero.

In relazione al maggior send-out, dovuto all'incremento di capacità di rigassificazione, si evidenzia che si avrà un incremento di delta termico pari a -9°C rispetto all'attuale -6°C .

La valutazione dell'impatto legato alla suddetta variazione del delta termico allo scarico è stata effettuata dal Proponente tramite l'impiego del modello MIKE 3, per mezzo del quale sono state condotte simulazioni per valutare gli effetti associati alla dispersione del *plume* termico generato dallo scarico freddo del Terminale.

Le simulazioni condotte mettono in evidenza che gli effetti del getto freddo (*near field*) sono predominanti fino ad una distanza di circa 15 - 20 m dallo scarico sulla verticale e di circa 20 m sul piano orizzontale (nel verso della corrente).

In tale zona, a seguito dei moti turbolenti generati, gli effetti dello scarico tendono ad esaurirsi significativamente, portando a ridotte differenze di temperatura (DT) del getto rispetto all'acqua mare.

In inverno il ΔT massimo rilevato laddove si esauriscono i moti turbolenti (limite del *near field*) è pari a $-0,3^{\circ}\text{C}$.

Considerando un valore soglia di $-0,05^{\circ}\text{C}$, il *plume* si esaurisce a circa 70 m dallo scarico nella configurazione di progetto (ΔT tra presa e scarico pari a $-9,0^{\circ}\text{C}$).

In estate il getto tende a spingere l'acqua superficiale più calda negli strati inferiori della colonna d'acqua, dove le temperature sono più fredde in virtù della forte stratificazione.

Ne consegue che, nonostante lo scarico sia freddo, l'effetto principale dello stesso sia un aumento della temperatura nello strato di colonna d'acqua compreso tra - 30 e - 35 m. In tale area, il massimo ΔT rilevato è pari a circa $2,0^{\circ}\text{C}$. Considerando un valore soglia di $0,1^{\circ}\text{C}$, il *plume* caldo si esaurisce a circa 120 m dallo scarico (corrispondente a circa $\frac{1}{3}$ della lunghezza del Terminale).

Un *plume* freddo di modeste dimensioni è comunque riscontrabile ad una profondità di circa - 20 m (estensione massima di circa 50 m).

In conclusione, si ritiene che la modifica in oggetto non comporti significativi impatti sull'ambiente



idrico associato.

Componente rumore e vibrazioni

In merito al rumore subacqueo ed impatti sulla fauna marina, l'aumento della capacità di rigassificazione non introduce alcuna modifica sulla componente ambientale in esame.

Componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi (con particolare riferimento alle biocenosi marine)

Si ritiene che l'incremento del delta termico da -6 °C a -9 °C previsto dal progetto, nella realtà in cui opera OLT, non comporti significative variazioni sugli ecosistemi acquatici.

Anche il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato ai fini dell'espressione del precedente parere regionale, essendo ricompresa nel procedimento di VIA statale anche la Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione al pSIC IT5160021 "Tutela del Tursiops truncatus", designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all'interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo "Pelagos".

Aspetti socio-economici

Come già evidenziato per gli aspetti programmatici, soprattutto in considerazione della cosiddetta "crisi ucraina" che versa attualmente, l'aumento proposto della capacità di rigassificazione del Terminale in oggetto risulta rispondente alle priorità non solo della strategia energetica, ma anche della politica nazionale nel suo complesso, e risulterà ancor più prezioso se effettuato in tempi brevi.

Si evidenzia in particolare come effetto positivo per gli aspetti socio-economici, la flessibilità che può garantire il Terminale FSRU in oggetto, in termini di approvvigionamento energetico.

Le navi metaniere autorizzate agli accosti aventi capacità di carico compresa tra 65.000 mc fino a circa 180.000 mc (classe "New Panamax") rappresentano circa il 90% della flotta attualmente in servizio nel mondo, ed il Terminale risulta idoneo a ricevere la maggior parte del GNL proveniente dai diversi Paesi produttori, correggendo le specifiche secondo quanto richiesto dalla rete nazionale italiana in fase di rigassificazione.

Pertanto, la flessibilità di ricezione del Terminale rappresenta una garanzia importante per la diversificazione degli approvvigionamenti e per la sicurezza energetica del Paese.

6. Conclusioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei soggetti sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti in merito alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale in oggetto, si ritiene che siano stati affrontati, con riferimento al territorio regionale di competenza, gli specifici aspetti relativi agli impatti previsti per la modifica proposta.

L'istruttoria condotta ha messo in evidenza, in particolare, che:

- l'intervento progettuale di cui trattasi si colloca in coerenza con le indicazioni programmatiche del PNIEC, della Strategia energetica Nazionale e del PAER, in quanto lo sviluppo dell'utilizzo diretto del GNL è obiettivo della pianificazione energetica, in sintonia con le politiche di riduzione degli inquinamenti e della pianificazione delle reti di trasporto;

- l'aumento proposto della capacità di rigassificazione del Terminale in oggetto risulta rispondente alle priorità non solo della strategia energetica, ma anche della politica nazionale nel suo complesso, e risulterà ancor più prezioso se effettuato in tempi brevi. In particolare, la flessibilità di ricezione del



Terminale rappresenta una garanzia importante per la diversificazione degli approvvigionamenti e per la sicurezza energetica del Paese;

- per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale, la modifica non comporta variazioni rispetto allo stato attuale sulla componente atmosfera, non comporta significativi impatti sull'ambiente idrico associato, non introduce alcuna modifica in merito al rumore subacqueo ed impatti sulla fauna marina e, infine, l'incremento del delta termico da -6 °C a -9 °C previsto dal progetto, nella realtà in cui opera OLT, non comporti significative variazioni sugli ecosistemi acquatici;

- in relazione alle modifiche in progetto, il gestore ha effettuato una verifica di aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 105/2015, presentando la Dichiarazione di non aggravio di rischio e la Relazione Tecnica al Comitato Tecnico Regionale (CTR) per la Toscana e concludendo che le modifiche prospettate non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Tuttavia, alla luce della valutazione positiva di ARPAT sulla documentazione presentata, non avendo acquisito il contributo istruttorio da parte del suddetto CTR, è risultato necessario prevedere una prescrizione in merito agli aspetti legati al rischio industriale, di seguito riportata;

- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato ai fini dell'espressione del precedente parere regionale, essendo ricompresa nel procedimento di VIA statale anche la Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione al pSIC IT5160021 "Tutela del Tursiops truncatus", designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all'interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo "Pelagos".

Per tutto quanto sopra, **si esprime in linea tecnica un parere favorevole sulla compatibilità ambientale in merito alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana" avanzata da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., subordinatamente al rispetto della prescrizione di seguito riportata.**

Prescrizione

1. In merito agli aspetti legati al rischio industriale, il Proponente deve:

a) indicare le misure che intende adottare al fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico LNG evitando la presenza contemporanea di grandi navi gasiere e SSLNG Carrier, tenendo conto oltre alla durata dei trasferimenti, delle procedure preliminari e di distacco, anche di possibili problematiche e ritardi che possano emergere nel corso delle operazioni;

b) tempestivamente informare ARPAT circa l'esito della valutazione della Dichiarazione di Non Aggravio relativa alle modifiche in progetto presentata al Comando VVF di Livorno e circa l'acquisizione formale da parte del Comitato Tecnico Regionale della dichiarazione di non aggravio ai sensi del D.Lgs. 105/2015, incluse - se previsto - le determinazioni del Comando VVF competente.

(Soggetto competente al controllo della prescrizione: ARPAT)

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale:**

A) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 sulla compatibilità ambientale in merito alla richiesta di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale esistente di rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana" avanzata da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., subordinatamente al rispetto della prescrizione sopra indicata, fermo restando il parere regionale già espresso con D.G.R. n. 329 del 28 marzo 2022 nell'ambito del procedimento di VIA statale relativo alla richiesta di accosti aggiuntivi per il servizio di Small Scale LNG;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

B) di proporre al Ministero della Transizione Ecologica di individuare - nel caso di recepimento della prescrizione sopra riportata - il Soggetto competente al controllo dell'adempimento della prescrizione indicato al termine della stessa, ricordando di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di dare atto che il Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare" ha confermato il precedente parere espresso ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza statale, ricompresa nella VIA statale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al pSIC IT5160021 "Tutela del Tursiops truncatus", designato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n.2 del 14 gennaio 2020 e situato all'interno dei confini del Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo "Pelagos", già trasmesso al MiTE con il precedente parere regionale di cui alla D.G.R. n. 329/2022.

La Responsabile di P.O.

PAUR 2

Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile
del Settore VIA/VAS
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 settembre 2022, n. 117**Oggetto: Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2022 “Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretario

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di Presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), in particolare, l'articolo 3 secondo il quale "Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza";

Considerata la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) in particolare l'articolo 1, comma 3 bis, con il quale si prevede che non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di Presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Premesso che:

- con legge regionale 9 aprile 2015 n. 46, la "Festa della Toscana" - in precedenza disciplinata con l.r. 26/2001 (ora abrogata con l'entrata in vigore della l.r. 46/2015) - è stata inserita a pieno titolo tra le iniziative istituzionali del Consiglio regionale, per la valorizzazione delle finalità statutarie ed individuata quale "solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità, rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";
- ogni anno, a partire dal 2001, la Festa, incentrata su un tema specifico, è stata celebrata con iniziative e manifestazioni che si sono svolte su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Il Consiglio regionale, in costanza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, procede a dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, proprio come contributo a sostegno di iniziative promosse da una pluralità di soggetti;
- la Festa della Toscana è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana, rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46;

Ritenuto di:

- dedicare l'edizione 2022 della Festa della Toscana al tema "Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";
- prevedere il cofinanziamento a favore di iniziative promosse da soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, per euro 179.000,00;

- approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2022”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi,

delibera

1. di dare atto che la Festa della Toscana è un’iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017 n. 9;
2. di dedicare l’edizione 2022 della Festa della Toscana al tema “Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”;
3. di prevedere il cofinanziamento a favore di iniziative promosse da soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro per euro 179.000,00;
4. di rinviare ad una successiva deliberazione dell’Ufficio di presidenza l’individuazione delle iniziative promosse ed organizzate direttamente dal Consiglio regionale;
5. di approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2022”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
6. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all’attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti attuativi necessari per la realizzazione dell’edizione 2022 della Festa della Toscana;
7. di stabilire che le somme eventualmente non utilizzate rispetto al budget assegnato con il presente atto saranno destinate al finanziamento delle prossime iniziative istituzionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente (comprensivo dell’allegato A) sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Allegato A Deliberazione Ufficio di presidenza 29 settembre 2022, n. 117

LINEE D'INDIRIZZO

FESTA DELLA TOSCANA 2022

TITOLO

**“Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”**

1. Quadro di riferimento e report edizione 2021

Il Consiglio regionale promuove dall'anno 2000 l'organizzazione sul territorio regionale di numerose iniziative celebrative della Festa della Toscana. Le iniziative sono finalizzate a sottolineare l'alto valore di questa ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con l'abolizione della pena di morte nel 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, ma anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei nostri territori. Dal 30 novembre 2000 si celebra, pertanto, nella nostra regione, la Festa della Toscana, dedicata ogni anno a temi diversi.

Il tema scelto per l'edizione 2021 è stato: "Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio: la Toscana terra di diritti".

Nell'ambito del bando pubblicato il 18 ottobre dello scorso anno, con scadenza fissata al 10 novembre 2021, sono **pervenute n. 118 domande** di compartecipazione, così distribuite:

- ❖ n. 76 da parte di organizzazioni sociali private;
- ❖ n. 31 da parte di Enti locali;
- ❖ n. 11 da parte di istituzioni scolastiche.

Riepilogo domande pervenute nelle edizioni precedenti della Festa della Toscana:

- 2016: n. 159 domande, con bando aperto 20 giorni;
- 2017: n. 136 domande, con bando aperto 11 giorni;
- 2018: n. 132 domande, con bando aperto 16 giorni;
- 2019: n. 114 domande, con bando aperto 17 giorni;
- 2020: n. 145 domande con bando aperto 20 giorni;
- 2021: n. 118 domande con bando aperto 24 giorni.

1.1. Risorse impegnate per la Festa della Toscana 2021

Con riferimento alle **compartecipazioni economiche concesse - mediante bando** - rispettivamente agli Enti Locali, alle Istituzioni sociali private ed alle Amministrazioni centrali dello Stato per la realizzazione di eventi da loro promossi, sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di euro 149.040,04 così articolato:

- euro 55.000,00 a favore di enti locali (bilancio 2022);
- euro 79.040,04 a favore di istituzioni sociali private (bilancio 2022);
- euro 15.000,00 a favore di istituti scolastici (bilancio 2022).

Con riferimento alle **iniziative promosse direttamente** dal Consiglio, le spese sostenute hanno riguardato:

- ❖ l'Organizzazione dell'evento "*La Toscana che non odia, contrasto all'Hate Speech e sottoscrizione del manifesto per la comunicazione non ostile*". L'evento, che si è svolto nel

pomeriggio del 30 novembre 2021 presso il Teatro della Compagnia di Firenze ha comportato spese relative ad incarichi e rimborsi spese, per un totale di euro 1.957,70;

- ❖ l'acquisto di n. 1.000 copie del quotidiano "La Nazione" distribuite in occasione della Seduta solenne e dell'evento pomeridiano del 30 novembre 2021 presso il Cinema La Compagnia a Firenze per un importo pari ad euro 1.586,00;
- ❖ L' illuminazione della Torre di Pisa nelle date del 29 e 30 novembre 2021 per la Celebrazione della Festa della Toscana, per un costo di euro 3.660,00;

2. FDT 2022: tema, assetto organizzativo e articolazione risorse

Il tema prescelto per l'edizione 2022 della Festa della Toscana è: **"Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"**.

Come consuetudine, gli eventi della Festa della Toscana si sviluppano lungo un arco temporale che va dalla seconda metà del mese di novembre, fino ai primi mesi dell'anno successivo.

Nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, gli impegni di spesa per la concessione di compartecipazioni economiche a favore dei soggetti che faranno richiesta con il bando 2022, saranno assunti nell'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile per cui le obbligazioni giungeranno a scadenza quando le iniziative saranno rendicontate. Pertanto, considerato che i soggetti beneficiari dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento degli eventi o dei progetti (come da bando), questo termine andrà a scadenza nel 2023.

Risorse assegnate alle compartecipazioni economiche da concedere attraverso bando pubblico: euro 179.000,00, così articolate:

- ✓ euro 69.000,00 per le compartecipazioni a favore delle amministrazioni locali;
- ✓ euro 85.000,00 per le compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private;
- ✓ euro 25.000,00 per le compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni scolastiche;

Per quanto concerne i capitoli di spesa dedicati all'acquisto di servizi e di beni, poiché attengono a tipologie di spesa per il finanziamento di iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale, si evidenzia che la maggior parte degli impegni di spesa sono assunti, normalmente, nell'esercizio finanziario dell'edizione in corso della Festa della Toscana per finanziare eventi come la "Seduta Solenne" o altre iniziative deliberate dall'Ufficio di presidenza, che si svolgeranno nei mesi di novembre/dicembre 2022.

Articolazione degli eventi e contenuti del bando pubblico

L'articolazione degli eventi rimane quella seguita per tutti gli eventi istituzionali, che si dividono in:

- A. **iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale;**

B. iniziative promosse da soggetti terzi: Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Università, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari della Toscana, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie) costituite entro il 31/12/2021, con sede legale e operativa in Toscana, alla cui realizzazione il Consiglio regionale partecipa attraverso la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, della l. r. 4/2009, di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico.

A. Iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale

Ci si riserva di presentare la proposta delle iniziative promosse ed organizzate direttamente dal Consiglio regionale in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza.

Per il **finanziamento** della Seduta solenne e di altre eventuali iniziative proprie, sarà utilizzato il budget disponibile sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022:

- euro 35.000,00 per la parte relativa alla comunicazione - stanziamento cap. 10579 (la cui competenza gestionale è affidata all'ufficio URP);
- euro 26.000,00 per gli affidamenti di servizi - stanziamento cap. 10359;
- euro 2.000,00 per acquisti giornali e pubblicazioni - stanziamento cap. 10375;
- euro 1.000,00 per le prestazioni professionali - stanziamento cap. 10658;
- euro 1.000,00 per rimborsi relatori - stanziamento cap. 10686;

Sarà possibile realizzare eventi propri, compatibilmente con i tempi amministrativi richiesti dalle procedure da attivare.

B. Iniziative promosse da soggetti terzi

Nel ricordare che, ai sensi dell'art. 1, co. 2) della l.r. 46/2015 "Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001", le iniziative di cui al comma 1) *possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed istituzioni pubbliche, del mondo dell'associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge*, il Consiglio regionale offrirà il proprio sostegno ad iniziative ed eventi promossi da soggetti terzi, nell'ambito della Festa della Toscana 2022, attraverso la concessione disposta ai sensi della normativa vigente, di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico.

B.1) Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte del Settore competente

I soggetti beneficiari potranno accedere alle partecipazioni economiche concesse attraverso la partecipazione a un bando indetto dal Consiglio regionale, presentando, con riferimento all'iniziativa da realizzare, la proposta progettuale e il piano previsionale di spesa. Tutte le iniziative proposte dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative rivolte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La programmazione delle iniziative, come di consueto, va **dal 25 novembre 2022 al 31 marzo**

2023, salvo quanto specificato al successivo punto b 4) per gli istituti scolastici e per la realizzazione di pubblicazioni.

Il Settore "Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia" avrà cura di verificare l'ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti formali previsti nel bando.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati:

1. pertinenza al tema;
2. qualità del progetto;
3. sostenibilità finanziaria del progetto;
4. comunicazione e promozione dell'iniziativa.

La pesatura dei criteri, ossia i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli stessi, saranno individuati nel bando pubblico, secondo lo schema indicato al successivo punto B.2).

Il Settore competente redige un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile sulla base dei criteri sopraenunciati.

L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare la somma di **3.000,00 euro**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **4.000,00 euro**. Alle sole istituzioni sociali private è riconosciuto un 10% delle spese totali, come spese di funzionamento o spese indirette, non rendicontabili.

Al termine dell'istruttoria, le iniziative cofinanziate saranno inserite nel programma regionale degli eventi della "Festa della Toscana", edizione 2022. La compartecipazione sarà erogata a conclusione dell'evento in una soluzione unica a seguito della presentazione di un rendiconto dell'iniziativa svolta, che dovrà risultare coerente con il piano previsionale di spesa presentato al momento della richiesta, comprensivo della documentazione fiscale a norma di legge delle spese sostenute, allegando i giustificativi di spesa corrispondenti al 100% delle spese sostenute.

B. 2) Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte del Settore competente

1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema specifico scelto per l'edizione 2022 della Festa, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza come rappresentazione e riflessione sui diritti dell'uomo, sulla pace, sull'identità e la storia dei territori della nostra regione, con particolare riguardo alla promozione dei valori fondativi della Festa della Toscana, alla sua tradizione di diritti civili, di civiltà, giustizia e solidarietà, che costituiscono patrimonio della Regione, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10 = non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 50: molto pertinente/ottimo progetto;

2° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- a) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
c) qualità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 10 punti, (destinando il punteggio di 10 punti, solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

3° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
b) alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

4° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- 1) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
2) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

Non sono considerati ammissibili, ai fini della rendicontazione, i contributi versati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte dell'iniziativa, oggetto di domanda, superiori all'importo di euro 300,00.

Calcolo della compartecipazione

L'importo globale stanziato per le compartecipazioni sarà erogato agli aventi diritto, in proporzione al punteggio ottenuto, per un importo comunque non superiore al 80% delle spese ammissibili, risultanti dal piano previsionale di spesa presentato in sede di domanda.

Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare gli stanziamenti complessivi per ciascuna delle categorie, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite dei rispettivi stanziamenti.

B. 3) Termini di svolgimento delle iniziative e rendicontazione delle spese per Enti locali, Università, Enti Parco, onlus, Pro Loco, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, associazioni culturali senza scopo di lucro e fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie) costituite entro il 31/12/2021.

Le iniziative dei soggetti beneficiari di compartecipazioni economiche da parte del Consiglio dovranno essere realizzate **dal 25 novembre 2022 e concluse entro e non oltre il 31 marzo 2023**, salvo richiesta di proroga in corso d'opera da parte del legale rappresentante del beneficiario, (o dirigente competente per gli enti locali) debitamente motivata, per un ritardo dovuto a cause oggettive imprevedute e non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale. Il dirigente del Settore competente potrà autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta.

Il rendiconto dell'iniziativa dovrà essere presentato entro e non oltre **90 (novanta)** giorni dalla data di completamento dell'evento.

B 4) Termini di svolgimento delle iniziative e rendicontazione delle spese per gli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari

Tenuto conto delle specificità del calendario scolastico, illustrate, in più occasioni, dagli stessi dirigenti scolastici e dai docenti referenti, si ritiene opportuno consentire alle scuole la presentazione di progetti la cui scadenza temporale coincida con l'anno scolastico di riferimento. Pertanto, conformemente a quanto già previsto in occasione delle precedenti edizioni della Festa della Toscana, è ammessa, da parte delle **sole istituzioni scolastiche**, la presentazione di progetti che abbiano come **ambito temporale di riferimento l'anno scolastico 2022/2023, con conclusione prevista entro il 15 giugno 2023**. Il rendiconto delle iniziative dovrà essere presentato entro **90 (novanta)** giorni dalla data di completamento del progetto. La scadenza del 15 giugno 2023 è valida anche per la **realizzazione di pubblicazioni**.

La liquidazione di tutte le compartecipazioni concesse in occasione della Festa della Toscana 2022 avverrà nel corso del 2023 a fronte della presentazione dei rendiconti di spesa.

3. Cronoprogramma procedure e manifestazioni

approvazione linee d'indirizzo U.P.	entro il 30 settembre 2022
pubblicazione bando sul sito web del CRT con decreto dirigenziale	entro il 10 ottobre 2022

scadenza presentazione domande (20 giorni)	giovedì 27 ottobre 2022
istruttoria tecnica sulle domande pervenute	28 ottobre - 2 dicembre 2022
inizio manifestazioni	25 novembre 2022
termine manifestazioni	31 marzo 2023 scadenza fissata al 15 giugno 2023 solo per i progetti degli istituti scolastici e per la realizzazione di pubblicazioni

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 settembre 2022, n. 118**Oggetto: Linee di indirizzo per il programma attività per il triennio 2023-2024-2025 della Fondazione Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale***Sono presenti* ANTONIO MAZZEO **Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretario

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Richiamato:

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione Toscana che riconosce, fra le proprie finalità, la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Premesso che tra le attività proprie del Consiglio regionale vi sono le diverse azioni di comunicazione volte a favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni utili in riferimento non soltanto all'attività legislativa dell'Ente, ma anche a tutti i numerosi interventi promossi dal Consiglio regionale sia sotto il profilo dell'attività di rappresentanza che in riferimento alle proposte di sostegno e valorizzazione delle specificità toscane;

Considerato che, anche in occasione del protrarsi della situazione pandemica, si sono incrementate le esigenze di implementazione dei canali di comunicazione esistenti e di arricchimento delle opportunità dei percorsi rivolti ai cittadini, con particolare riguardo all'attivazione di infrastrutture che consentano di esercitare tutti i diritti di accesso anche da remoto;

Vista dunque l'opportunità di proseguire con gli interventi di aggiornamento ed implementazione del sistema di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale;

Considerato che Fondazione Sistema Toscana per effetto della legge regionale 9 agosto 2016, n. 59 (Fondazione Sistema Toscana modifiche alla l.r. 21/2010), opera per Regione Toscana secondo le modalità dell'house providing, in regime di controllo analogo, e sviluppa attività relative alla comunicazione digitale;

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) che, all'articolo 1, dispone che la Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione indicate alle lettere da a) ad e) come di seguito elencate:

- a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;
- b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
- c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
- d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
- e) la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana;

Considerato che l'articolo 3 della citata l.r. 61/2018 prevede che:

- la Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana;
- la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la Giunta regionale può prescindere dal parere;

Considerato che il Consiglio regionale dal 2021 si avvale del supporto di Fondazione Sistema Toscana nell'attività di comunicazione istituzionale secondo quanto previsto dalla l.r. 61/2018;

Ritenuto di avvalersi anche per l'anno 2023, coerentemente alle previsioni del bilancio 2023-2024-2025 del Consiglio regionale, del supporto per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale, di Fondazione Sistema Toscana, ente che opera secondo le modalità dell'in house providing, in regime di controllo analogo, ai sensi della l.r. 61/2018;

Ritenuto di formulare le linee di indirizzo per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana riguardante il Consiglio regionale, allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sulla cui base Fondazione Sistema Toscana elaborerà la proposta di programma attività 2023-2024-2025;

Ritenuto di stabilire che, per far fronte a tali interventi di digitalizzazione e comunicazione, le risorse disponibili in bilancio per l'anno 2023 sono pari ad un massimo di euro 135.000,00, così come per le annualità successive 2024 e 2025;

delibera

1. di approvare le linee di indirizzo per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana riguardante il Consiglio regionale, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto, sulla cui base Fondazione Sistema Toscana elaborerà la proposta di programma delle attività per il triennio 2023-2024-2025;
2. di trasmettere le linee di indirizzo di cui al punto 1) ai competenti uffici della Giunta regionale;
3. di stanziare un budget di risorse pari all'importo massimo di euro 135.000,00, al fine della realizzazione degli interventi di aggiornamento ed implementazione delle attività di digitalizzazione e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, così come per le annualità successive 2024 e 2025;
4. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei necessari atti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A

Linee guida per comunicazione integrata con Fondazione Sistema Toscana

Dal 2021 il Consiglio regionale della Toscana è supportato da Fondazione Sistema Toscana nell'attività di comunicazione istituzionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 61/2018.

Tra le attività già realizzate da Fondazione Sistema Toscana si evidenzia un importante lavoro di gestione e implementazione della comunicazione digitale attraverso i social network del Consiglio regionale anche attraverso la creazione e lo sviluppo del profilo Instagram oltre alla implementazione della pagina Facebook con il costante aumento della produzione e diffusione dei contenuti.

La gestione della comunicazione sui social è stata realizzata anche grazie alla realizzazione di grafiche coordinate e prodotti multimediali audio/video/foto realizzati sia all'interno delle sedi istituzionali che sul territorio.

La strategia comunicativa ha trovato piena attuazione anche nel portale inConsiglio che raccoglie in modo innovativo e attraverso diversi format il materiale informativo e comunicativo prodotto dai diversi attori, fornendo una comunicazione integrata e crossmediale.

Esempi di questa strategia, oltre al racconto quotidiano del lavoro del Consiglio, sono, tra gli altri, la Festa della Toscana, la festa dell'Europa, il progetto "Toscana diffusa: 40 piccoli Comuni per l'estate" e l'allestimento della sala Sassoli.

La migliore visibilità e il maggiore coinvolgimento degli utenti/cittadini confermano la necessità di proseguire la linea sinergica dei diversi interventi di comunicazione attraverso il supporto all'attività di comunicazione istituzionale e digitale e a quella di produzione e diffusione di materiale multimediale.

Le attività a supporto del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 si articoleranno nelle seguenti aree di intervento, tenendo sempre presente la necessità di offrire un'informazione plurale e in linea con la necessità di tutelare la rappresentatività di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale:

1. Copertura e valorizzazione delle iniziative, dei progetti e degli eventi supportati e organizzati dal Consiglio regionale, mediante lo sviluppo di una organica sinergia informativa tra i canali web/social gestiti dalla Fondazione (es. intoscana e VisitTuscany) e gli uffici che presidiano la comunicazione del Consiglio regionale.
2. Aggiornamento e creazione contenuti del nuovo portale della comunicazione inConsiglio ed eventuale sviluppo di nuove piattaforme web dedicate a tematiche di particolare interesse.
3. Produzione e diffusione di materiale multimediale (foto/video) relativo a tutte le iniziative istituzionali dell'ente.
4. Supporto alla realizzazione di campagne tematiche: ideazione e realizzazione di materiale grafico e altri prodotti per la comunicazione.
5. Ulteriore implementazione delle attività di comunicazione digitale attraverso i canali social del Consiglio.

6. Realizzazione di materiale fotografico prodotto nel corso delle iniziative e contestuale messa a disposizione per gli uffici che presidiano la comunicazione.

Sarà inoltre valutata la possibilità di allargare ulteriormente la presenza del Consiglio Regionale della Toscana sulle nuove piattaforme digitali di comunicazione attraverso interventi quali, ad esempio:

1. Supporto per la comunicazione digitale degli organismi istituzionali del Consiglio (es. Autorità per la partecipazione, Garanti ecc.).
2. Creazione di nuovi format comunicativi (es. podcast, dirette social, live streaming)
3. Creazione di profili del Consiglio regionale su altri social e utilizzo di altri canali (es. Telegram, WhatsApp) per la diffusione delle notizie e dei contenuti

Le attività poste in essere e i risultati conseguiti su ciascun canale utilizzato dovranno essere rendicontati annualmente attraverso apposita relazione al fine di valutare il grado di coinvolgimento dei cittadini e la bontà del rapporto spesa/benefici.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore Roberto SCALACCI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20019 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale". Rettifica per mero errore materiale della scheda individuazione PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" di cui al decreto n. 19661/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022541

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, tra l'altro, viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture di relativo presidio, comprensive delle posizioni organizzative costituite a decorrere dal 1 novembre 2019 in attuazione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6889 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni organizzative;

Visto il decreto del Direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019 con il quale si approvano le revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di riferimento del CCNL del 21.5.2018, adottati con precedente decreto n. 14618 del 9/09/2019;

Visto e richiamato il decreto del Direttore generale n. 19254 del 29 settembre 2022, come modificato dal decreto n. 19461 del 4 ottobre 2022, con il quale si approvano ulteriori revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative di cui al sopra richiamato decreto n. 20699/2019;

Visto il decreto del direttore n. 19661 del 5 ottobre 2022 avente per oggetto: "Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022- interventi di parziale riassetto posizioni organizzative Direzione Agricoltura e sviluppo rurale" che approva l'allegato A contenente le schede di individuazione delle PO della direzione agricoltura e sviluppo rurale;

Vista la scheda di individuazione PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" afferente al settore "Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole";

Dato atto che per mero errore materiale nella definizione della scheda di individuazione della suddetta PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" non è stata valorizzata la previsione di potenziale delega di funzioni dirigenziali;

Ritenuto pertanto necessario correggere l'errore materiale sostituendo la scheda individuazione PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" di cui al decreto suddetto n. 19661/2022 con la scheda allegata al presente atto (Allegato 1);

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di sostituire, nell'allegato B al decreto n. 19661/2022, la scheda di individuazione PO denominata "Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura" con la scheda allegata al presente atto (allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Il Direttore

Allegati n. 1

*1 Scheda individuazione PO formazione agri
fa2f19c56ea707e8d17075709ab78b183529fec2c1b88e2ddcc451c862d07a61*

Allegato 1

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	A) Funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore “Gestione delle misure del PSR per la consulenza, la formazione, l’innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole”
Denominazione	Sviluppo del sistema della conoscenza e semplificazione dei procedimenti agricoli, formazione in agricoltura
Livello di graduazione (“pesatura”)	2° livello: punteggio complessivo 70
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Cura la programmazione e attuazione di interventi di formazione, di sostegno a progetti dimostrativi e azioni informative e sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali. Referente del settore per la sicurezza e legalità nel lavoro agricolo.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore Generali ex art. 10 LR n. 1/2009	Si
A) Complessità organizzativa e gestionale (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità /eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)	[15 punti] – medio
B) Livello di autonomia	[15 punti] – medio
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti] – alto
D) Complessità delle competenze (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite alla frequenza di aggiornamento	[15 punti] – medio
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	<p>1) Ordinamento comunitario, nazionale e regionale di riferimento</p> <p>2) Semplificazione normativa</p> <p>3) Semplificazione amministrativa</p> <p>4) Gestione dei progetti</p> <p>5) Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione</p> <p>6) Comunicazione istituzionale</p> <p>7) Sistemi produttivi agricoli</p> <p>8) Sistemi territoriali forestali</p>
B) Competenze organizzative	<p>Soluzione dei problemi</p> <p>Consapevolezza organizzativa</p> <p>Orientamento al risultato</p> <p>Iniziativa</p> <p>Organizzazione e controllo</p> <p>Miglioramento continuo</p> <p>Orientamento al cliente</p> <p>Comunicazione</p> <p>Lavoro di gruppo</p> <p>Adattabilità/flessibilità</p> <p>Decisione</p>
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	<p>Esperienza in materia di formazione in agricoltura, con particolare riferimento alla progettazione e gestione di soluzioni innovative (formazione a distanza e on line).</p> <p>Esperienza nell'introduzione di soluzioni innovative (es. costi standard) e di semplificazione anche in collaborazione con altre Direzioni e con altre Amministrazioni (Ministero, Regioni).</p> <p>Esperienza nel monitoraggio e controllo dei procedimenti, ai fini della semplificazione amministrativa e gestionale.</p>
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	<p>Master universitario I livello in "Metodi della comunicazione e apprendimento in rete" per</p>

	progettista e gestore della formazione a distanza - Università degli studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Ingegneria.
--	---



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20097 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e approvazione del documento Piano Operativo di svasso del bacino Pontecosi, sito nel comune di Pieve Fosciana (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022410

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del comma 5 della sopra citata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;

Considerato altresì, che nelle more dell’adozione del decreto interministeriale sopraindicato, continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”, di seguito indicato DM 30 giugno 2004;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”;

Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera m);

Considerato altresì che l’articolo 23 bis dello stesso d.p.g.r. 18/R/2010, nelle more della definizione di un’organica disciplina regionale in materia e fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 114 comma 4 del d.lgs 152/2006, detta disposizioni transitorie per il procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione del medesimo articolo 114 e in conformità ai criteri del D.M 30 giugno 2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2019 “Approvazione del Disciplinare Tecnico Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi;

Considerato che con nota prot. AOOGR/0268526 del 05/07/2022 Enel Green Power Italia Srl, C.F.: 15416251005, in conformità al Progetto di Gestione, approvato con Decreto Dirigenziale n.

13803 del 20/08/2019, ha inviato Piano Operativo di svaso del bacino Pontecosi, sito nel comune di Pieve Fosciana (LU), ai fini della relativa approvazione ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.3 comma 6 del D.M. 30/06/2004. Tale svaso totale del bacino, previsto per l'anno 2023, si rende necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento agli standard di sicurezza sismica prescritti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche nell'ambito della loro specifica attività di vigilanza;

Vista l'istanza costituita dai seguenti documenti:

- a) a. relazione "Svaso del bacino di Pontecosi 2023. Piano Operativo";
- b) elaborati illustrativi delle "importanti attività di manutenzione" (i.e. lavori di adeguamento strutturale della diga):
 - b.1. Relazione generale
 - b.2. Inquadramento territoriale
 - b.3. Elaborati grafici. Stato attuale
 - b.4. Elaborati grafici. Stato di progetto
 - b.5. Planimetria delle aree di cantiere
 - b.6. Fasi gestione invaso
- c) elaborati illustrativi della "ricollocazione dei sedimenti accumulati nei pressi dell'abitato di Pontecosi":
 - c.1. Elenco elaborati
 - c.2. Relazione descrittiva generale
 - c.3. Corografia di inquadramento
 - c.4. Planimetria – Stato di fatto e stato di progetto
 - c.5. Sezioni di progetto – Area di rimozione
 - c.6. Sezioni di progetto – Area di deposito
 - c.7. Layout di cantiere
 - c.8. Cronoprogramma dei lavori

Preso atto che l'approvazione del Piano Operativo di Svaso risulta strumento necessario volto a definire le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo;

Rilevato che:

- con nota prot. n° AOOGR/0273119 del 07/07/2022, la scrivente Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'approvazione del Progetto di Gestione dell'invaso e indetto, ai sensi art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., la Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, al fine dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni, trasmettendo tutta la documentazione tecnica allegata al Progetto di Gestione da approvare;
- nell'ambito dei lavori della suddetta conferenza, nei tempi previsti, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazioni;

Rilevato che entro il termine perentorio del 03/10/2022 sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori dei seguenti Enti:

- assenso con prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (nota prot. n° AOOGR/0332308 Data 31/08/2022),
- assenso con prescrizioni della Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale - Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) (nota prot. n° AOOGR/0365669 del 27/09/2022);

- contributo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nota prot. n° AOGRT/0368923 del 28/09/2022),
- assenso con prescrizioni della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore “Tutela della natura e del mare” (nota prot. n° AOGRT/0372357 del 30/09/2022),
- assenso con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (nota prot. n. AOGRT/0375969 del 04/10/2022);

Considerato che sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all’impostazione progettuale oggetto della conferenza;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1.) di concludere positivamente la Conferenza di Servizi DECISORIA;
- 2.) di APPROVARE il documento Piano Operativo di svaso del bacino Pontecosi, sito nel comune di Pieve Fosciana (LU), di cui all’art.114 del D.Lgs. 152/06 e art.3 c.6 del D.M. 30/06/2004, presentato da Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005, con nota prot. AOGRT/ 0268526 del 05/07/2022 in conformità al Progetto di Gestione, approvato con Decreto Dirigenziale n. 13803 del 20/08/2019, costituito dai seguenti allegati:
 - a) relazione “Svaso del bacino di Pontecosi 2023. Piano Operativo”, composta da 43 pagg., datata 06/2022;
 - b) elaborati illustrativi delle “importanti attività di manutenzione” (i.e. lavori di adeguamento strutturale della diga):
 - b.1. Relazione generale
 - b.2. Inquadramento territoriale
 - b.3. Elaborati grafici. Stato attuale
 - b.4. Elaborati grafici. Stato di progetto
 - b.5. Planimetria delle aree di cantiere
 - b.6. Fasi gestione invaso
 - c) elaborati illustrativi della “ricollocazione dei sedimenti accumulati nei pressi dell’abitato di Pontecosi”:
 - c.1. Elenco elaborati
 - c.2. Relazione descrittiva generale
 - c.3. Corografia di inquadramento
 - c.4. Planimetria – Stato di fatto e stato di progetto
 - c.5. Sezioni di progetto – Area di rimozione
 - c.6. Sezioni di progetto – Area di deposito
 - c.7. Layout di cantiere
 - c.8. Cronoprogramma dei lavori
3. di disporre che dovrà essere ottemperato alle seguenti prescrizioni (derivanti dai pareri pervenuti, citati in narrativa):

PRESCRIZIONI OPERAZIONI DI SVASO

- dovrà essere pubblicato avviso di svaso all'Albo Pretorio dei comuni interessati almeno 4 mesi prima dell'inizio delle operazioni, così come stabilito dall'art. 5 del D.M. 30/06/2004;
- dovrà essere inviato il cronoprogramma delle operazioni ed il loro avanzamento anche all'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici' per le possibili ripercussioni che si potrebbero avere sulla gestione complessiva del sistema idraulico in condizioni di scarsità idrica.
- prima dell'inizio delle operazioni di svaso dovrà essere indicata la massima velocità di svaso attuabile in relazione agli accumuli di sedimenti presenti nel bacino e tenendo conto della stabilità dei versanti;
- oltre alla usuale esecuzione delle misure di controllo, dovranno essere svolte immediatamente prima dell'inizio dello svaso ed al termine dello stesso, le letture complete di tutta la strumentazione di controllo della diga secondo quanto stabilito dal vigente FCEM, così come sarà eventualmente integrato dal FCC relativo ai lavori di adeguamento strutturale della diga che sarà predisposto dalla DG dighe prima dell'avvio dei lavori medesimi. Eventuali anomalie significative riscontrate nelle misure dovranno essere tempestivamente comunicate alla DG dighe;
- al termine dell'operazione di svaso dovranno essere effettuate un'accurata ispezione del paramento di monte della diga, delle sponde e delle altre opere normalmente sommerse ed una valutazione sul relativo stato manutentivo a conferma delle previsioni contenute nel progetto degli interventi di adeguamento previsti, accompagnate da un'esautiva documentazione fotografica, da trasmettere alla DG dighe;
- dovranno essere eseguiti i rilievi batimetrici/topografici di controllo necessari a determinare le variazioni di volume di invaso durante le principali fasi dello svaso del bacino di Pontecosì e del bacino di Vagli. Gli esiti di tali rilievi dovranno essere trasmessi alla DG dighe. Si individuano le seguenti condizioni dei suddetti invasi ritenute significative ai fini dell'esecuzione dei suddetti rilievi di controllo: (i.) subito prima dello svaso, (ii.) subito dopo lo svaso, (iii.) subito prima dello svaso del bacino di Vagli, (iv.) subito dopo lo svaso del bacino di Vagli, (v.) subito dopo l'ultimazione dei lavori prima del reinvaso;
- dovrà essere eseguita la caratterizzazione fisico-meccanica dei sedimenti accumulati in corrispondenza della diga e nei pressi dell'imbocco degli scarichi di fondo, ai fini di una più accurata determinazione della spinta sullo sbarramento dovuta all'interimento e della conferma della stabilità degli accumuli di sedimenti intorno agli scarichi medesimi;
- dovranno essere trasmesse il tracciato e le sezioni trasversali delle n.2 piste provvisorie di cantiere per la rimozione e la ricollocazione dei sedimenti all'interno dell'invaso, con l'individuazione di eventuali interferenze con le sponde dell'invaso e l'assicurazione della stabilità delle medesime in presenza delle piste e dei mezzi che vi transitano;
- prima dell'esecuzione del rilevato nell'area di riporto in sinistra, dovrà essere assicurata la stabilità del rilevato medesimo, previa la caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali utilizzati, eventualmente mediante il supporto di specifiche indagini;
- al fine di gestire la sicurezza idraulica delle opere, dovrà essere data scrupolosa attuazione al "Piano di Gestione delle piene durante i lavori" ed ai suoi eventuali successivi aggiornamenti;
- durante lo svaso ed il periodo di invaso vuoto, restano ferme le procedure previste dal DPC vigente ai sensi della Circ. PCM n. DSTN/2/7019 del 19/03/2006 e dalla Circ. PCM 08/07/2014;
- gli elaborati progettuali presentati dovranno essere regolarizzati con le firme del gestore e dell'ingegnere responsabile su ciascuno degli elaborati stessi, ivi compresi gli allegati;
- dovrà essere verificata la compatibilità di eventuali materiali esterni utilizzati per le piste per il passaggio degli automezzi;

- dovrà essere installato un sistema di monitoraggio, con campionamento con frequenza non superiore a 15 minuti e trasmissione dei dati almeno una volta al giorno, sia dei solidi sospesi che dell'ossigeno disciolto nelle acque lungo il Fiume Serchio. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito contemporaneamente nelle due stazioni di monitoraggio ubicate come indicato nella figura 9.1, pag. 34, del piano operativo. In entrambi i punti di campionamento dovranno essere rispettati i seguenti valori:
 - **solidi sospesi:**
 - limite massimo consentito 10 g/litro;
 - il valore medio giornaliero per tutto il periodo ed in particolare durante la fase di svaso del bacino non dovrà superare i 5 g/litro;
 - **ossigeno disciolto:**
 - per l'intera durata dell'operazione > 40% della saturazione (circa 4 mg/l);
 - sono ammissibili, solo per periodi inferiori all'ora, 30% saturazione (circa 3 mg/l), considerato che le specie ittiche prevalentemente presenti nel tratto sono ciprinidi;
 - qualvolta durante le operazioni di svuotamento saranno raggiunti i citati limiti, dovranno essere immediatamente rimodulate le operazioni in modo da rispettare tali limiti;
 - il monitoraggio dovrà perdurare per tutta la durata delle attività fino al ripristino dello sbarramento;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

- le attività di svaso dovranno essere programmate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti, in particolare ittiche, tra cui alcune di interesse conservazionistico, e pertanto al di fuori del periodo aprile – luglio;
- si dovrà provvedere al recupero delle specie ittiche autoctone e al successivo rilascio in aree non interessate dall'intervento, mentre le specie alloctone invasive e pericolose per la fauna autoctona non dovranno essere reimmesse in ambiente naturale;
- il preventivo recupero dovrà essere eseguito da parte di Ditta specializzata e soggetti abilitati da operarsi mediante elettropesca nel tratto di Fiume Serchio posto a valle dell'invaso e sino alla confluenza col torrente Turrice Secca, sia con l'ausilio di reti da pesca sia in modo complementare, mediante interventi di elettropesca all'interno del Bacino di Pontecosi;
- Una volta terminate le operazioni sopra descritte dovrà essere presentato un elaborato sintetico da inviare al Settore Agricoltura e sviluppo Rurale - Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) a cura di un soggetto professionale abilitato (ittiologo) che dia conto dei risultati delle operazioni di recupero della fauna ittica. Ai sensi della normativa vigente la Regione si riserva, in caso di comprovati eventi di moria riconducibili all'intervento di svaso, di richiedere adeguato risarcimento al proponente al fine di consentire il ripristino delle comunità ittiche danneggiate;
- le attività di svuotamento dovranno essere eseguite con la maggiore gradualità possibile e, ogni qualvolta in fase di svuotamento saranno raggiunti i limiti di concentrazione per solidi sospesi, le operazioni dovranno essere rimodulate con riduzione delle portate scaricate. Il monitoraggio durante lo svaso e nei giorni immediatamente successivi allo svuotamento sino al ripristino dei normali valori di qualità delle acque, della concentrazione di solidi sospesi e dell'ossigeno disciolto, avrà la funzione di verificare in tempo reale l'andamento di tali parametri ed eventualmente intervenire con manovre correttive;

- si prescrive inoltre di dare preventiva notizia delle date di intervento alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza sulle operazioni di preventivo recupero e di effettivo svaso;
 - qualora nel corso degli interventi sia rinvenuta una specie animale in difficoltà, dovranno essere adottate specifiche cautele ricorrendo, all'occorrenza, all'aiuto di esperti per la rimozione e il soccorso;
 - le eventuali attività di ripopolamento ittico, previste in termini compensativi, dovranno essere effettuate utilizzando unicamente esemplari di specie autoctone, attentamente valutati sotto il profilo tassonomico, genetico e sanitario, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche" (2007). Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente-Ist.Naz.Fauna Selvatica;
 - nel piano di monitoraggio degli effetti ecologici, da eseguirsi prima e dopo lo svaso, includere anche gli anfibi;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società richiedente ed agli Enti interessati dai lavori della Conferenza di Servizi;
 5. di dare atto che il documento sarà trasmesso all'Amministrazione Statale competente per la vigilanza della diga per l'inserimento anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di cui all'art. 6 del DPR 1363/1959 e relative disposizioni di attuazioni;
 6. di dare atto che l'Amministrazione competente potrà richiedere l'aggiornamento del Progetto di svaso, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendano necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;
 7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

Direttore Enrico BECATTINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20108 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: Decreto dirigenziale numero 19759 del 5 ottobre 2022. Rettifica allegato B.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022663

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della L.R. n. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e ne vengono definite le relative competenze, a decorrere dal 1° marzo 2021;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021 con la quale viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture di relativo presidio, comprensive delle posizioni organizzative costituite a decorrere dal 1 novembre 2019 in attuazione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 26 febbraio 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale all'Ing. Enrico Becattini;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6923 del 29 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale con decorrenza dal 24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto all'articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 8673 del 21 maggio 2021 con il quale si è proceduto alla nomina dei responsabili di settore, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale definito con il decreto 6923/2021 sopra richiamato;

Dato atto della deliberazione di Giunta regionale n. 847 del 25 luglio 2022 con la quale sono state modificate le competenze di alcune Direzioni tra cui la Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

Dato atto del decreto del Direttore Generale n. 15088 del 28 luglio 2022 con cui viene data attuazione alla deliberazione sopra richiamata disponendo il trasferimento del Dirigente del Settore Miniere e del responsabile P.O. "Vigilanza e recupero ambientale siti minerari e concessioni minerarie" dalla Direzione Ambiente ed Energia alla Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni organizzative;

Visto il decreto del Direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019 con il quale si approvano le revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di riferimento del CCNL del 21.5.2018, adottati con precedente decreto n. 14618 del 9/09/2019;

Visto e richiamato il decreto del Direttore generale n. 19254 del 29 settembre 2022, come rettificato con decreto n. 19461 del 4 ottobre 2022, con il quale si approvano ulteriori revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative di cui al sopra richiamato decreto n. 20699/2019;

Preso atto del budget di competenza per le posizioni organizzative della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale definito con decreto del Direttore Generale n. 7346 del 4 maggio 2021 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i propri decreti n. 14904 del 12 settembre 2019, n. 3732 del 13 marzo 2020, n. 11133 del 30 giugno 2021, n. 17210 del 6 ottobre 2021 e n. 10478 del 31 maggio 2022 di riassetto delle posizioni organizzative della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ai sensi del CCNL del 21.5.2018;

Evidenziato che gli incarichi relativi al riassetto delle posizioni organizzative disposti con decorrenza 1° novembre 2019 in applicazione del CCNL del 21.5.2018 giungono a scadenza il 31 ottobre 2022 e si rende pertanto necessario avviare il processo di conferimento ex novo degli incarichi in parola;

Dato atto che con proprio decreto n. 19759 del 5 ottobre 2022 con oggetto “*Processo di conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale*”, sono state approvate le schede di individuazione delle posizioni organizzative al fine della pubblicazione dell’avviso per il conferimento ex novo dei relativi incarichi in scadenza al 31/10/2022;

Considerato che nelle schede della posizione organizzativa “*Infrastrutture per la mobilità sostenibile e ciclabile*” e della posizione organizzativa “*Pianificazione dei servizi ferroviari integrata con gli interventi infrastrutturali e con altri sistemi di trasporto*” del Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo – mobilità sostenibile, è stato indicato per mero errore materiale un punteggio relativo ad un parametro di valutazione del livello di graduazione della posizione organizzativa non corrispondente al parametro effettivo;

Ritenuto pertanto necessario correggere il punteggio del parametro di valutazione erroneamente indicato ed adeguare di conseguenza il punteggio complessivo del livello, a parità di livello di graduazione, sostituendo pertanto le schede di individuazione delle due posizioni organizzative sopra indicate, di cui all’Allegato B del decreto n. 19759 del 5 ottobre 2022, con la scheda allegata al presente atto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DECRETA

1. di sostituire, nell’Allegato B al decreto n. 19759/2022, le schede di individuazione della posizione organizzativa “*Infrastrutture per la mobilità sostenibile e ciclabile*” e della posizione organizzativa “*Pianificazione dei servizi ferroviari integrata con gli interventi infrastrutturali e con altri sistemi di trasporto*” del Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo – mobilità sostenibile, con le schede allegate al presente atto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Allegati n. 1

1 Schede individuazione PO
d9230f437bbe8de5cc28f5b9c625d58e4c9cf7fed09cf1bd82a5360300e5d631

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**SCHEMA INDIVIDUAZIONE PO**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia	[A] Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo – mobilità sostenibile
Denominazione	Infrastrutture per la mobilità sostenibile e ciclabile
Livello di graduazione	1°LIVELLO: punteggio complessivo: 100
Declaratoria	Programmazione, gestione e coordinamento del complesso degli interventi del sistema regionale della mobilità sostenibile finanziati a valere su risorse UE, statali e regionali, con particolare riferimento alle attività inerenti la mobilità ciclabile - realizzazione e manutenzione di piste ciclabili, ciclovie e itinerari ciclabili di interesse regionale. Interventi relativi alla tramvia fiorentina, all'accessibilità urbana e metropolitana e ai nodi di interscambio modale. Strumenti di pianificazione della mobilità sostenibile in ordine agli atti di governo del territorio.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	SI

A) Complessità organizzativa e gestionale	[25 punti]- alto
B) Livello di autonomia	[25 punti] - alto
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti]- alto
D) Complessità delle competenze	[25 punti] - alto
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

<p>A) Competenze tecniche</p>	<p>Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione;</p> <p>Tecniche e strumenti di programmazione e pianificazione in materia di sistemi della mobilità;</p> <p>Tecniche e strumenti di governance;</p> <p>Normativa comunitaria.</p>
<p>B) Competenze organizzative</p>	<p>Soluzione dei problemi: capacità di aggregare gli elementi presenti in un problema e di individuare gli aspetti essenziali e prioritari, onde pervenire ad una efficace sintesi delle conclusioni;</p> <p>Orientamento al risultato: capacità di eseguire il proprio lavoro con concentrazione, focalizzando l'attenzione anche sugli aspetti apparentemente marginali e completandone la realizzazione con un controllo accurato dei risultati conseguiti;</p> <p>Gestionale: capacità di effettuare scelte anche in presenza di situazioni nuove e senza il supporto di indirizzi, norme, procedure, riuscendo a gestire i propri ambiti discrezionali in modo armonico rispetto ai risultati attesi.</p>
<p>C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione</p>	<p>E' richiesto un grado di conoscenza ed esperienza relativo a progetti ed azioni nelle materie oggetto della posizione organizzativa e della mobilità sostenibile.</p> <p>E' richiesta conoscenza ed esperienza nella gestione dei progetti comunitari inerenti le materie oggetto della posizione organizzativa.</p>
<p>D) Eventuali titoli e/o requisiti culturali posseduti</p>	

DIREZIONE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**SCHEMA INDIVIDUAZIONE PO**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia	[A] Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo – mobilità sostenibile
Denominazione	Pianificazione dei servizi ferroviari integrata con gli interventi infrastrutturali e con altri sistemi di trasporto.
Livello di graduazione	2°LIVELLO: punteggio complessivo: 70
Declaratoria	Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto ferroviario di persone. Interventi di rimodulazione dei servizi ferroviari e implementazione di servizi ferroviari metropolitani, in rapporto all'evoluzione degli interventi infrastrutturali e della domanda di mobilità, nonché delle proposte dei territori e dei cittadini. Monitoraggio degli interventi infrastrutturali coordinati con lo sviluppo dell'esercizio del trasporto pubblico locale. Gestione, aggiornamento e monitoraggio dell'accordo quadro con RFI. Supporto tecnico per accordi e intese relativi agli ambiti metropolitani e locali, con particolare riferimento all'intermodalità fra ferroviario e

	altri sistemi di trasporto. Gestione programmi di valorizzazione ferrovie minori. Verifiche, iniziative e rapporti in tema di accessibilità al TPL regionale. Supporto al coordinamento della gestione dei programmi di sviluppo delle aree interne di competenza dei settori tecnico e amministrativo del TPL.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituito – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	SI
A) Complessità organizzativa e gestionale	[25 punti]- alto
B) Livello di autonomia	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[15 punti]- medio
D) Complessità delle competenze	[15 punti]- medio
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea Magistrale in Ingegneria o equivalente vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

<p>A) Competenze tecniche</p>	<p>Tecniche e strumenti di programmazione e pianificazione delle infrastrutture di trasporto</p> <p>Tecniche di strutturazione e realizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di regolazione della mobilità</p> <p>Tecniche e strumenti analisi di fattibilità e valutazione alternative</p> <p>Normativa (nazionale/regionale) in materia di mobilità, trasporti e infrastrutture, logistica</p>
<p>B) Competenze organizzative</p>	<p>Negoziazione: capacità di comprendere in modo chiaro e completo il contesto in cui opera e le modalità più idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità di realizzare le strategie dell'amministrazione</p> <p>Orientamento al cliente : capacità di interpretare in tempi rapidi le richieste ed i bisogni dell'interlocutore (interno e/o esterno) al fine di garantirne la migliore soddisfazione</p> <p>Gestionale: capacità di effettuare scelte anche in presenza di situazioni nuove e senza il supporto di indirizzi, norme, procedure, riuscendo a gestire i propri ambiti discrezionali in modo armonico rispetto ai risultati attesi.</p>
<p>C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione</p>	<p>E' richiesto un grado di conoscenza ed esperienza specifico per le materie di competenza della posizione organizzativa.</p> <p>Esperienza della programmazione e pianificazione di servizi ed infrastrutture di trasporto.</p>
<p>D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti</p>	



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20124 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a servizio dell'impianto idroelettrico di Galliciano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022396

IL DIRIGENTE

Vista la Legge del 07/07/1990, n. 241 e ss mm e ii ,ed in particolare l'articolo 21 quater, comma 2;

Vista la Legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;

Visto il Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2015, n. 80;

Vista la Legge regionale del 05 novembre 2009, n. 64;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 febbraio, n.18/R;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;

Visto il D.P.R. 1° novembre 1959, n.1363;

Vista la Legge 21 ottobre 1994, n.584;

Viste le Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) emanate con: Decreto Min. II.TT. 26 giugno 2014;

Vista l'istanza presentata da ENEL GREEN POWER ITALIA srl, C.F.: 15416251005, in data 24/11/2021 Prot. 0456794, corredata dai documenti alla stessa allegati per ottenere l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo Garfagnana (LU), a servizio dell'impianto idroelettrico di Gallicano (LU);

Vista la nota prot. n° 0003312 del 05/01/2022 con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo Garfagnana, a servizio dell'impianto idroelettrico di Gallicano;

Visti i seguenti contributi forniti dagli Enti coinvolti:

- nota Prot. 0088445 del 04/03/2022 con cui il Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) – settore Urbanistica, in relazione alla conformità urbanistica della compatibilità del progetto rispetto agli insediamenti esistenti, esprime parere favorevole,
- nota Prot. 0262322 del 30/06/2022 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale rappresenta che, ai sensi della disciplina di piano vigente, l'intervento in oggetto non rientra nelle fattispecie per cui è previsto il parere;

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa agli Enti coinvolti con nota prot. 0024752 del 21/01/2022;

Viste le integrazioni pervenute con nota prot. n.0210332 del 20/05/2022 e successivo prot. n. 0242991 del 14/06/2022;

Viste la nota ns.prot. n°0256038 del 24/06/2022 con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona per l'esame della documentazione integrativa;

Visti i seguenti contributi forniti dagli Enti coinvolti:

- nota prot. 0329648 del 29/08/2022 con cui ARPAT ha espresso il nulla osta alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 0331793 del 30/08/2022 con cui il Settore Tutela della Natura e del Mare esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria a seguito delle integrazioni ricevuta è emersa la necessità di un chiarimento interpretativo sulla norma attualmente vigente, il Decreto Min. II.TT 26 Giugno 2014, in merito alla determinazione del franco idraulico da rispettare a seguito della nuova verifica idraulica trasmessa dal proponente nell'ambito delle integrazioni nel caso delle traverse mobili esistenti, che non consente di attestare la conformità del progetto preliminare presentato alla norma sopra richiamata;

Considerato che, per la motivazione sopra indicata, nell'ambito del procedimento della Conferenza dei servizi decisoria, con nota prot. n°372864 del 30/09/2022 questo settore ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture un contributo tecnico sull'interpretazione normativa del Decreto Min. II.TT 26 Giugno 2014 al caso in questione;

Considerato che le determinazioni con condizioni o prescrizioni per l'assenso, pervenute dalle Amministrazioni interessate, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza di servizi, la stessa può essere conclusa positivamente a condizione che la risposta al parere richiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture consenta di superare le ambiguità interpretative e di attestare conformità del progetto alla normativa vigente, con le seguenti prescrizioni:

- Durante le fasi di cantiere si raccomanda di seguire le linee guida redatte da ARPAT e scaricabili al seguente link: <http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-lagestionedei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale?searchterm=linee+guida+cantieri>;
- il cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo dovrà essere elaborato in modo da prevedere che i lavori interferenti con l'alveo fluviale siano eseguiti nei mesi estivi, coincidenti con il periodo di massima siccità e minima portata d'acqua nel corso idrico ed operare, per quanto possibile, a tratti in modo da mantenere la continuità fluviale, a tutela dell'ittiofauna presente;
- Il progetto esecutivo dovrà comprendere soluzioni per risolvere eventuali criticità connesse con l'eventuale rinvenimento, durante il corso dei lavori, di specie faunistiche in difficoltà, prevedendo l'adozione di specifiche cautele ricorrendo, all'occorrenza, all'aiuto di esperti per la rimozione e il soccorso;
- il progetto esecutivo dovrà prevedere che gli interventi di taglio della vegetazione dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ornamentali e gli interventi di piantumazione, previsti al termine dei lavori, dovranno riguardare esclusivamente specie autoctone arboree ed arbustive di provenienza locale certificata. Dovranno essere previste cure culturali adeguate per garantirne l'attecchimento, con la sostituzione di eventuali fallanze; dovranno altresì essere messe in atto adeguate misure al fine di impedire la diffusione di specie alloctone invasive, come la robinia e l'ailanto, eventualmente presenti nell'area.

Dato atto che tali prescrizioni dovranno essere recepite in sede di redazione del progetto esecutivo;

Ritenuto pertanto che sussistano le ragioni per sospendere l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 21 quater, comma 2, della l. 241/1990 per un termine di sei mesi in attesa della risposta del Ministero al quesito posto da questo Settore;

Dato atto che il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati, redatti dalle società di ingegneria incaricate TIEMES Srl di Milano e NOVICONCONSULT Sas di Basaluzzo (AL), per conto di ENEL GREEN POWER ITALIA srl:

- 20009GLL.PP.R.01.02 Relazione tecnico illustrativa
- 20009GLL.PP.R.02.00 Relazione di prefattibilità ambientale
- 20009GLL.NA.R.03.03 Relazione idrologica ed idraulica
- 20009GLL.PP.T.01.00 Corografia
- 20009GLL.PP.T.02.00 Planimetria su estratto catastale
- 20009GLL.PP.T.03.00 Planimetria su PRG
- 20009GLL.PP.T.04.00 Stato attuale - Pianta
- 20009GLL.PP.T.05.00 Stato attuale - Prospetti e sezioni
- 20009GLL.PP.T.06.00 Stato sovrapposto - Pianta
- 20009GLL.PP.T.07.00 Stato sovrapposto - Prospetti e sezione
- 20009GLL.PP.T.08.00 Stato di progetto - Pianta
- 20009GLL.PP.T.09.00 Stato di progetto - Prospetti e sezione
- 20009GLL.PP.T.10.00 Stato di progetto - Planimetria delle aree/logistica di cantiere

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23 del Dlgs 33/2013;

Ritenuto pertanto di approvare il Progetto Preliminare dell'intervento dal titolo "Adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a servizio dell'impianto idroelettrico di Gallicano (LU)";

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di concludere con esito positivo, per le motivazioni indicate in narrativa, la Conferenza di servizi indetta con prot. n° 0003312 del 05/01/2022, ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento di adeguamento strutturale e funzionale della traversa di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a servizio dell'impianto idroelettrico di Gallicano (LU), presentato da ENEL GREEN POWER ITALIA srl, C.F.: 15416251005, con istanza del 24/11/2021 Prot. 0456794;

2) di sospendere ai sensi dell'articolo 21 quater della L. 241/1990 l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza per un termine di sei mesi, in attesa di una risposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture che - nel superare le ambiguità interpretative riguardanti il franco idraulico delle traverse mobili esistenti - consenta a questo settore di attestare la conformità del progetto alla normativa vigente;

3) di rinviare a successivo atto, in esito alla risposta del Ministero, la dichiarazione di efficacia del provvedimento o il suo rigetto qualora non sia possibile attestare la conformità del progetto alla normativa vigente;

4) di dare atto della necessità di sottoporre il progetto preliminare, una volta divenuto efficace il presente decreto, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010;

5) di trasmettere alla ditta Enel Green Power Italia srl i contributi forniti dagli enti coinvolti, riportati in premessa;

6) di trasmettere il seguente provvedimento a:

- ARPAT- Dipartimento di Lucca,
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale,
- Comune di Castelnuovo Garfagnana – Direzione Urbanistica,
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,
- Direzione Ambiente ed Energia – Settore della Natura e del Mare;

7) di dare atto che la risposta al quesito sarà inviata a tutti gli Enti sopra indicati e al richiedente;

8) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Direttore Franco GALLORI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 661 del 30-09-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20166 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative Direzione Opere Pubbliche - Modifica al decreto 19512 del 03 ottobre 2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022719

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, tra l'altro, viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture di relativo presidio, comprensive delle posizioni organizzative costituite a decorrere dal 1 novembre 2019, in attuazione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6945 del 28 aprile 2021, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Opere Pubbliche con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visto e richiamato il decreto numero 14955 del 26 luglio 2022 con il quale vengono istituiti interventi di riordino della Direzione Opere Pubbliche, ex delibera di Giunta nr. 726 del 27 giugno 2022;

Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni organizzative;

Visto il decreto del Direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019 con il quale si approvano le revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di riferimento del CCNL del 21.5.2018, adottati con precedente decreto n. 14618 del 9/09/2019;

Visto e richiamato il decreto del Direttore generale n. 19254 del 29 settembre 2022, come modificato dal decreto n. 19461 del 4 ottobre 2022, con il quale si approvano ulteriori revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative di cui al sopra richiamato decreto n. 20699/2019;

Visto e richiamato il decreto numero 19512 del 03 ottobre 2022 Processo conferimento incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2022 - interventi di parziale riassetto posizioni organizzative Direzione Opere Pubbliche;

Evidenziato che gli incarichi relativi al riassetto delle posizioni organizzative disposto con decorrenza 1 novembre 2019 in applicazione del CCNL del 21.5.2018 giungono a scadenza il 31 ottobre 2022 e si rende pertanto necessario avviare il processo di conferimento ex novo degli incarichi in parola;

Ritenuto necessario, a seguito della constatazione di un mero errore materiale, modificare la declaratoria della Posizione Organizzativa "Lavori Pubblici, Servizio di manutenzione, Gestione tecnica, catastale ed ipotecaria del patrimonio regionale non sede di uffici", così come indicato nell'allegato B, sempre nel rispetto del budget di competenza di cui al decreto del Direttore generale n. 7346 del 04/05/2021 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto dettagliato nell'allegato A;

Ritenuto di procedere alla nuova pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento ex novo degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e per la durata di tre anni, come previsto dalla stessa regolamentazione generale dell'istituto;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

1. di approvare la scheda di individuazione della posizione organizzativa "Lavori Pubblici, Servizio di manutenzione, Gestione tecnica, catastale ed ipotecaria del patrimonio regionale non sede di uffici" come riportato in allegato B e secondo quanto dettagliato nell'allegato A, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, come da ultimo revisionata con decreto del Direttore generale n. 19254 del 29/09/2022, come modificato dal decreto n. 19461 del 4 ottobre 2022, di apposito avviso interno per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui ai punti 1 e 2, con decorrenza dal 1 novembre 2022 e per la durata di tre anni.

IL DIRETTORE

Allegati n. 2

A

ALLEGATO A

5f8e91a50f5f8127d9a0fa812df3b97113aa9fce188d405e8b13e2c2dc88472b

B

ALLEGATO B

e92edce5689e0deadd782c3b503bbecef077056fd5485731c947f033a27e9e79

Differenze simulazione

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE 02-11-2022

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06265) LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE TECNICA, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL PATRIMONIO REGIONALE NON SEDE DI UFFICI

Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (1° LIVELLO)

Padre: (06772) SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE. LAVORI PUBBLICI IN AMBITO SPORTIVO, CULTURALE, SCOLASTICO, ECC.

Attuale declaratoria: Pianificazione, predisposizione ed esecuzione degli atti tecnici relativi ad interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione degli immobili di proprietà regionale e relative pertinenze, non sede di uffici, anche finalizzati al raggiungimento di obiettivi strategici, organizzazione e coordinamento delle risorse necessarie a tali interventi, con esclusione degli immobili e loro pertinenze che sono funzionali all'opera idraulica, nonché non adiacenti ad essa. Responsabilità del procedimento nelle gare e negli affidamenti relativi agli interventi sugli immobili di proprietà regionale. Sottoscrizione atti di liquidazione sui capitoli di competenza. Responsabile unico del procedimento in relazione agli affidamenti di competenza.

Nuova declaratoria: **Pianificazione, predisposizione ed esecuzione degli atti tecnici relativi ad interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione degli immobili di proprietà regionale e relative pertinenze, non sedi di uffici, anche finalizzati al raggiungimento di obiettivi strategici, organizzazione e coordinamento delle risorse necessarie a tali interventi, con esclusione degli immobili e loro pertinenze che sono funzionali all'opera idraulica, nonché non adiacenti ad essa. Stime e valutazioni di beni immobili. Adempimenti tecnici di natura catastale, ipocatastale ed ipotecaria concernenti beni immobili appartenenti al patrimonio regionale. Attività di ricognizione e conservazione relative a beni immobili appartenenti al patrimonio regionale. Responsabilità del procedimento nelle gare e negli affidamenti relativi agli interventi sugli immobili di proprietà regionale. Sottoscrizione atti di liquidazione sui capitoli di competenza, Responsabile unico del procedimento in relazione agli affidamenti di competenza.**

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (03) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE POSezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[A]- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare regionale, lavori pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico, ecc.
Denominazione	Lavori Pubblici, Servizio di manutenzione, Gestione tecnica, catastale ed ipotecaria del patrimonio regionale non sede di uffici
Livello di graduazione (“pesatura”)	1° LIVELLO: punteggio complessivo 100
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Pianificazione, predisposizione ed esecuzione degli atti tecnici relativi ad interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione degli immobili di proprietà regionale e relative pertinenze, non sedi di uffici, anche finalizzati al raggiungimento di obiettivi strategici, organizzazione e coordinamento delle risorse necessarie a tali interventi, con esclusione degli immobili e loro pertinenze che sono funzionali all’opera idraulica, nonché non adiacenti ad essa. Stime e valutazioni di beni immobili. Adempimenti tecnici di natura catastale, ipocatastale ed ipotecaria concernenti beni immobili appartenenti al patrimonio regionale. Attività di ricognizione e conservazione relative a beni immobili appartenenti al patrimonio

	regionale. Responsabilità del procedimento nelle gare e negli affidamenti relativi agli interventi sugli immobili di proprietà regionale. Sottoscrizione atti di liquidazione sui capitoli di competenza. Responsabile unico del procedimento in relazione agli affidamenti di competenza.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituito – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[x]- sì []- no
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i> N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[25 punti]- alto
B) Livello di autonomia N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[25 punti]- alto
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti]- alto
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)</i>	[25 punti]- alto
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	Richieste specifiche competenze di gestione degli appalti, dei servizi di manutenzione e dei contratti, competenze nella gestione e nell'amministrazione del Patrimonio regionale, conoscenze ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale in riferimento alle attività assegnate, conoscenza di specifici strumenti applicativi, le funzioni attribuite sono da ritenersi eterogenee
B) Competenze organizzative	Elevate capacità di pianificazione ed organizzazione strategica sia delle risorse umane che finanziarie, sia di pianificazione temporale delle fasi dei lavori (cronoprogramma). Alto livello di autonomia in relazione alla gestione della programmazione e realizzazione del programma annuale e triennale dei lavori pubblici, del programma biennale di forniture e servizi, riferiti agli immobili in competenza.
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Specificata esperienza pluriennale maturata: nell'ambito di progettazione, esecuzione e direzione lavori, collaudo di opere pubbliche; nella redazione di atti di natura catastale ed ipotecaria, nella redazione di perizie estimative immobiliari. Esperienza nella stesura di capitolati di gara e nella gestione di contratti di servizio di manutenzione come Direttore di esecuzione. Le specializzazioni richieste sono da ritenersi di grado elevato.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	Specificata e pluriennale esperienza maturata in ambito di lavori e servizi di manutenzione non inferiore a 5 anni.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20237 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'ampliamento dell'impianto esistente che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Sovigliana - Vinci (FI). Proponente: Seica Srl. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022717

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la parte quarta del d.lgs.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti in procedura ordinaria;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Premesso che:

il proponente Seica S.r.l. (sede legale: loc. Sovigliana, Comune di Vinci – FI, in via Pietramarina n.42, partita IVA: 03724850486), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 05.07.2022 ed acquisita al protocollo regionale il 11.07.2022 (prot. 0276798), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di incremento produttivo dell'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Sovigliana, nel Comune di Vinci (FI);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 25215 del 14.07.2022;

nell'impianto, già allo stato attuale, viene esercitata l'attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi al fine di produrre solfato di alluminio. Il rifiuto contenente alluminio, nella forma di fango, proviene dall'industria farmaceutica. Il ciclo produttivo prevede l'impiego, oltre che del suddetto rifiuto, anche di acqua, acido solforico e idrato di alluminio (materia prima);

l'impianto allo stato attuale non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA; la prevista modifica sostanziale determinerà l'ingresso dell'impianto nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA (impianti di cui all'allegato IV, punto 7 z.b della parte seconda del d.lgs. 152/2006). Quindi il progetto di modifica in esame è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

in esito alla prevista modifica, l'impianto tratterà in R4 17 t/g di rifiuto, dalle 10 t/g attuali;

ai fini autorizzativi, l'impianto è autorizzato con atto SUAP n.30352 del 23 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 14.07.2022;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006;

il Settore VIA, con note del 14.07.2022 (prot. 0283318 e prot. 0283445), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0314353 del 09/08/2022);
- Publiacqua Spa (prot. 0298088 del 27/07/2022);
- ARPAT (prot. 0319283 del 12/08/2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 30.08.2022 (prot. 0331773), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 06.09.2022 (prot. 0339334), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 12.09.2022 (prot. 0346695), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0349523 del 14/09/2022);
- ARPAT (prot. Prot. 0371509 del 30/09/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 11.07.2022 (prot. 0276798) e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 12.09.2022 (prot. 0346695);

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'area di impianto è ubicata in prossimità del centro abitato di Sovigliana, nel comune di Vinci, in un'area industriale;

allo stato attuale, all'interno del perimetro dell'impianto, viene esercitata l'attività di produzione di solfato di alluminio per 300 giorni/anno per 8 ore giornaliere; il prodotto in uscita viene utilizzato prevalentemente nell'ambito del trattamento delle acque, nell'industria della carta e delle costruzioni (come accelerante del calcestruzzo). La modifica prevista all'impianto non riguarda il ciclo produttivo, ma il quantitativo di rifiuto gestito, sia in R4 che in R13 sia come stoccaggio istantaneo, come di seguito riportato:

Situazione Autorizzata	Tipo di rifiuto recuperato: CER 060503 Attività R13 t/anno 3000 Attività R4 t/anno 3000 Stoccaggio Istantaneo (t) 65
Situazione modificata	Tipo di rifiuto recuperato: CER 060503 Attività R13 t/anno 5000 Attività R4 t/anno 5000 Stoccaggio Istantaneo (t) 100

la produzione avviene mediante attività svolte su due linee differenti:

- la linea 1 produce solfato di alluminio a partire dalla materia prima, idrato di alluminio; all'interno dei reattori vengono immessi in sequenza, acqua, acido solforico e idrato di alluminio. Con la miscelazione di acqua e acido solforico avviene una reazione esotermica con sviluppo di calore a una temperatura massima di circa 150 °C a pressione atmosferica. I due reattori non sono chiusi e l'intera superficie delle vasche è

sovrastata da una cappa in vetro resina che raccoglie i vapori che si liberano dalla reazione. Il calore di idratazione dell'acido solforico fa innalzare la temperatura e favorisce uno spontaneo rimescolamento della massa di reazione escludendo così la necessità di un sistema di agitazione meccanico. Alla fine della reazione si procede alla diluizione con acqua per ottenere la concentrazione voluta della soluzione di solfato di alluminio. L'idrato di alluminio viene movimentato con una pala meccanica attraverso la quale il prodotto viene immerso all'interno di una grande tramoggia, collegata ad un elevatore a tazze che trasferisce il prodotto all'interno del reattore in uso. I reattori non funzionano contemporaneamente ma alternativamente e l'intero processo produttivo ha una durata di circa 3 ore. La pompa dell'acido solforico concentrato non entra in funzione fino a che non sono state introdotte nel reattore 3,5 t di acqua, una volta aggiunte 7,5 t fra acqua e acido solforico viene dosato l'idrato di alluminio. I quantitativi in gioco complessivamente per ogni reazione sono i seguenti di 5.700 kg di acqua, 6.700 kg di acido solforico e 3.500 kg. di idrossido di alluminio solido.;

- la linea 2 produce solfato di alluminio utilizzando l'idrossido di alluminio sottoforma di fango (rifiuto codice CER 060503) derivante dal ciclo produttivo del lattulosio (destinato alla formulazione di prodotti farmaceutici). La scelta di produrre solfato di alluminio utilizzando gli scarti del ciclo produttivo del lattulosio permette da una parte di ridurre il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento e dall'altra di ridurre i costi di produzione del solfato di alluminio idrato. La prima parte del processo avviene nel miscelatore (o turbodissolvente), dove vengono inseriti da 2.800 a 3.000 kg di fango e da 600 a 800 litri di acqua; una volta miscelata, la soluzione viene inviata nel reattore dove vengono aggiunti da 2.000 a 2.200 kg di acido solforico diluito (dal 30 al 34%) ed i tempi di reazione sono di circa 10 minuti, dopo i quali la soluzione viene pompata all'interno di uno dei decantatori dove resta fino alla mattina successiva. A quel punto il solfato di alluminio può essere trasferito nel serbatoio di stoccaggio. Per la produzione di solfato di alluminio a partire dal "fango" (rifiuto), viene quindi utilizzato acido solforico diluito (dal 30 al 34%). Utilizzando acido diluito viene ridotto notevolmente l'innalzamento della temperatura (arrivando a circa 50-60°C al massimo) con conseguente riduzione della formazione di residuo. L'attacco acido risulta infatti più "soft" e tale da produrre in misura minore residui derivanti dall'"arrostimento" della materia organica, tanto da non essere necessaria nessuna operazione di filtrazione. Per lo stoccaggio dell'acido solforico diluito vengono attualmente utilizzati due serbatoi fuori terra di capacità 28 mc;

l'acido solforico concentrato utilizzato arriva per mezzo di autocisterne e viene pompato all'interno di due serbatoi della capacità di 25.000 litri, situati all'esterno dei locali, dentro un bacino di contenimento che ha una capacità di circa litri 29.000. L'acido solforico diluito (30-34%) viene invece consegnato in cisternette e stoccato all'interno di due serbatoi fuori terra di capacità 28 mc e 49 mc. L'idrossido di alluminio (idrato) viene consegnato sfuso, tramite camion ribaltabili e scaricato all'interno del fabbricato, sul pavimento in cemento. Il materiale è leggermente umido (9-11% di umidità) e non spolvera nelle varie fasi di movimentazione. In adiacenza all'idrossido di alluminio acquistato, separato da barriere, viene stoccato anche il fango di idrossido di alluminio in ingresso come rifiuto. Sia la materia prima "idrato di alluminio", sia il rifiuto introdotto nel processo di recupero vengono caricati con pala meccanica. L'area di stoccaggio del rifiuto ha una superficie di circa 40 mq. L'acqua utilizzata nel processo viene in parte recuperata dall'adiacente stabilimento della International Tin Srl, e in parte reintegrata grazie all'acqua approvvigionata da pozzo esistente. L'acqua viene stoccata all'interno di tre serbatoi in vetro resina situati all'esterno dei locali.

I reattori di processo, dove avviene il ciclo produttivo a partire dalla materia prima, sono costruiti in un materiale composto da fibra di vetro e resine poliesteri all'esterno - PRFV - e rivestite di un polimero parzialmente fluorurato ad elevate prestazioni, caratterizzato da buone caratteristiche di resistenza chimica, in particolare nei confronti di aggressione da parte di acidi forti, con campo di applicabilità termico da -40 °C a 150 °C - PVDF. Il reattore destinato invece al recupero del fango è invece in acciaio inox. In una giornata lavorativa si effettuano circa 5 attacchi acidi da fango e due attacchi acidi da materia prima

La tubazioni dell'acido e le tubazioni del prodotto finito, all'interno del locale di lavoro, sono posizionate all'interno di una canaletta, con inclinazione verso le vasche di contenimento, atta a raccogliere eventuali sversamenti. I serbatoi destinati allo stoccaggio del solfato di alluminio hanno una capacità che va da 28 a 49 mc. I serbatoi sono racchiusi all'interno di un bacino di contenimento in cemento armato, che ha una capacità di circa 80.000 litri, atta a raccogliere eventuali fuoriuscite di prodotto. I serbatoi destinati allo stoccaggio del solfato di alluminio da fango sono il primo e l'ultimo. Dai serbatoi del solfato di alluminio tramite pompa installata all'interno della vasca di contenimento e tubazioni aeree ed interrato il prodotto viene portato nella zona della pesa dove si provvede al carico dei camion cisterna. Le operazioni di carico del prodotto vengono controllate tramite contaltri e seguite costantemente dal personale dipendente della ditta. I dipendenti devono seguire delle specifiche procedure nelle operazioni di carico e tali procedure sono state dettagliatamente scritte e posizionate nelle zone di lavoro, accessibili anche agli autisti dei mezzi. La

reazione dell'acqua con acido solforico è esotermica e pertanto il calore di reazione trascina verso l'alto i vapori che sono costituiti da acqua e tracce di acido solforico. Con un sistema mantenuto in depressione tramite un ventilatore e costituito dalle cappe posizionate sopra i reattori, si provvede al raffreddamento e alla condensazione dei vapori grazie a tre torri di raffreddamento dei vapori (posizionate all'interno dei locali) e a due torri per la separazione dell'acqua dall'aria aspirata (posizionate all'esterno). I vapori vengono raccolti dalle cappe in vetro resina che coprono tutta la superficie dei reattori e vengono immessi nelle prime tre torri di raffreddamento, dove con acqua pura dal pozzo, in controcorrente vengono condensati e raffreddati. L'acqua utilizzata per il lavaggio e quella condensata nel trattamento alle prime tre torri (ad una temperatura di circa 60 °C circa) viene raffreddata tramite una torre di raffreddamento e raccolta in un serbatoio per il successivo reimpiego nel ciclo produttivo. Tale torre, impiegata prevalentemente nel periodo estivo, è dotata di un separatore di gocce ad alta efficienza composto da fogli in PVC autoestingente e imputrescibile, avente forma e dimensioni tali da ridurre al minimo il trascinarsi di gocce d'acqua da parte della corrente d'aria aspirata dal ventilatore. In linea di massima non è tuttavia previsto lo stoccaggio di rifiuto in quantità eccedente quella in lavorazione; in casi di chiusura programmata pertanto il materiale verrà utilizzato fino a completo esaurimento.

la Seica Srl ha stipulato un contratto di fornitura di acqua con la confinante società International Tin Srl. La Seica Srl dispone di una concessione per lo sfruttamento di 12.000 mc/anno di acqua da pozzo per uso industriale, sufficienti per le esigenze di entrambe le ditte. L'acqua emunta dalla Seica Srl viene temporaneamente stoccata in tre serbatoi in vetroresina fuori terra, due da 49 mc ed uno da 25 mc, ubicati nel reseau tergo di pertinenza. La International Tin Srl si approvvigionerà da uno dei tre serbatoi esistenti da 49 mc tramite pompa e tubazione dedicata. Per la produzione la International Tin Srl necessita di acqua demineralizzata e, per tale motivo, la stessa ha installato un sistema di trattamento ad osmosi inversa, con trattamento preliminare di addolcimento e ulteriore post-trattamento con scambiatori ionici a letto misto. Allo scopo di favorire il risparmio idrico, l'acqua utilizzata per la rigenerazione delle resine dell'addolcitore e quella "concentrata" in uscita dal sistema ad osmosi inversa saranno restituite alla Seica Srl, per il riutilizzo nel proprio ciclo di produzione di solfato di alluminio in soluzione acquosa all'8%. Il volume stimato di tali acque è pari a 11.080 litri al giorno. Le acque in uscita dall'impianto di demineralizzazione della International Tin Srl saranno quotidianamente accumulate in un serbatoio fuori terra in HDPE da 15 mc, previo passaggio da un filtro in polipropilene contenente una cartuccia in acciaio inox per la filtrazione di eventuali solidi sospesi. La funzione del serbatoio è quella di equalizzare il refluo prima della restituzione a Seica Srl. Dal serbatoio da 15 mc saranno poi inviate mediante pompa e tubazione dedicate al serbatoio di stoccaggio da 25 mc del proponente per il riutilizzo nel proprio ciclo produttivo. Al fine di monitorare il consumo di acqua è stato installato un contatore sia nella tubazione di mandata da Seica Srl sia nella tubazione di ritorno;

l'impianto non è soggetto all'acquisizione del Certificato di Prevenzioni Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e non vengono svolte attività soggette a controlli e verifiche dei VV.F elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011 o riconducibili alle medesime;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico dell'area in esame;

nel Regolamento Urbanistico del Comune di Vinci l'area si trova all'interno di un'area classificata come P "sistemi della produzione", nello specifico P2 "aree industriali e artigianali";

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico né a vincolo paesaggistico o culturale;

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area d'impianto risulta a pericolosità geologica media g.2; per quanto riguarda la pericolosità idraulica in parte l'impianto ricade in classe a pericolosità bassa 1.1 e in parte in classe i.2 media;

secondo il PGRA del Distretto Appennino settentrionale il sito d'impianto ricade in pericolosità da alluvione P1 bassa, rischio R.2 , medio; ricade in area a pericolosità molto elevata per flash-floods; ricade in area a pericolosità da frana media P2, secondo il PAI;

non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC, Siti di interesse regionale;

in prossimità dell'impianto non vi sono attività a rischio di incidente rilevante;

il Proponente ha redatto il Piano di emergenza interno, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 bis del D.L. 4 ottobre 2018 n.113;

l'impianto ricade in classe VI, aree esclusivamente industriali, secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/06/2005;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 09.08.2022, ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico). Con riferimento al PGA, ricorda che l'esercizio dell'impianto in esame dovrà assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

l'ARPAT, nei contributi del 12.08.2022 e 30.09.2022, ha preso in esame le componenti ambientali di competenza dell'Agenzia.

In particolare, con riferimento al pozzetto cieco dotato di pompa e servizio dell'area di piazzale in cui sono posti i serbatoi (contenenti acido solforico, solfato di alluminio e cloruro di magnesio) suggerisce quanto segue: la pompa abbia dimensionamento adeguato rispetto agli eventi meteorici considerati, compresi anche quelli di forte e breve intensità. Prevedere serbatoi e decantatori sufficienti per il deposito di tali acque, nel caso non fossero immediatamente impiegabili nel ciclo di lavorazione. Chiarire tutti i volumi della vasca e dei bacini di contenimento a servizio dei serbatoi fuori terra ubicati all'interno della pertinente superficie di piazzale pari a 150 m2.

Con riferimento alle AMD, raccomanda il riutilizzo in impianto delle AMDNC delle coperture di pertinenza Seica Srl e delle AMD provenienti dai piazzali di Seica Srl.

Con riferimento ai rifiuti prodotti dal proponente, nell'ambito delle attività svolte in impianto, richiede una planimetria di dettaglio che illustri l'area di deposito degli stessi.

In merito alla componente acustica osserva che il proponente ha ribadito il rispetto dei limiti di emissione e immissione riferiti alla classe acustica di appartenenza (VI classe - aree esclusivamente industriali). Ricorda che nell'attuale procedimento è stata presentata solo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla base di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi della L. 447/1995; ritiene utile l'effettuazione di una valutazione tecnico/economica della migliore mitigazione possibile degli impatti. Dall'attività di controllo, dalla conoscenza del territorio e dagli atti in archivio l'Agenzia rileva che non sono mai pervenute in passato segnalazioni per inquinamento acustico da parte di possibili ricettori e che gli impianti rumorosi sono posti sul retro dello stabilimento in una postazione schermata anche dalla morfologia del terreno (presenza di rilevato collinare);

il Settore Genio civile Valdarno Superiore, nel contributo del 14.09.2022, prende in esame i prelievi da pozzo della società proponente e fa presente quanto segue: la Seica S.r.l. dispone di un titolo a derivare acque pubbliche costituito dall'autorizzazione provvisoria al prelievo (concessione n. 81), rilasciata dal Circondario Empolese-Valdelsa nel 2012. Il Disciplinare di concessione del 04/05/2012 non ha una data di scadenza, ma riporta: "*fino alla definizione della Concessione definitiva*". Nell'atto concessorio non è fatto alcun riferimento alle modalità di scambio delle acque emunte dal pozzo tra la Seica Srl e International Tin Srl, ubicata in un sito adiacente; considerato che l'acqua usata dalla International Tin Srl viene restituita alla Seica Srl, dopo un trattamento di osmosi inversa, sussiste una forma di co-uso ex Art. 72 del regolamento D.P.G.R. 61R/2016. Richiama quanto disposto al comma 1 del suddetto articolo.

Conclude con la seguente raccomandazione: l'autorizzazione provvisoria di cui dispone la Ditta Seica Srl, deve essere perfezionata con un atto finale di concessione, avente una data certa di scadenza. Visto, inoltre, il co-uso intercorrente tra la Seica Srl e la International Tin Srl, il provvedimento suddetto deve riportare le specifiche cautele da mettere in atto nonché la relativa convenzione stipulata tra le parti. In mancanza di questa, il co-uso verrà disciplinato d'ufficio;

Acque Spa, nel contributo del 27.07.2022, tenuto conto che l'approvvigionamento idrico dal pubblico acquedotto è ad uso dei servizi igienici, così come lo scarico in fognatura, si esprime in modo favorevole;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

il progetto in esame riguarda un esistente impianto di recupero di rifiuti per il quale non sono previste modifiche alle strutture e ampliamento del perimetro impiantistico; l'impianto è localizzata in un'area industriale;

con riferimento al PGRA, l'area in oggetto:

- è classificata a pericolosità da alluvione bassa P1 (articolo 11 della disciplina di piano);
- è interessata da classe di pericolosità molto elevata "4" per fenomeni di "flash flood", per le quali la disciplina di piano, all'art. 19, detta indirizzi per la pianificazione urbanistica;

con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale Rio di Ansano, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);
- interessa il corpo idrico sotterraneo del Valdarno Inferiore e piana Costiera Pisana-Zona Empoli, classificato in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

con riferimento al PAI, l'area in oggetto ricade parzialmente in area classificata come pericolosità da frana media P2, nella quale ai sensi dell'articolo 12 delle norme di piano gli interventi devono garantire la sicurezza, non determinare condizioni di instabilità e non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze;

con riferimento alla componente atmosfera si evidenzia che l'impianto ha un'emissione in atmosfera autorizzata C1 (derivante dal reattore dove avviene la reazione fra idrato di alluminio e acido solforico) dotata di idoneo impianto di abbattimento e sono presenti dieci sfianti; non è emersa la necessità di ulteriori interventi mitigativi oltre all'impianto di abbattimento già installato;

l'attività non genera scarichi produttivi; le acque raccolte nel bacino di contenimento di 150 m², che circonda la resede posteriore, dove si potrebbero verificare sversamenti di acido solforico e di altre sostanze, sono accumulate in una vasca di raccolta e recuperate nel ciclo produttivo. Detta superficie potrebbe essere potenzialmente soggetta a sversamenti delle sostanze contenute nei serbatoi (acido solforico, solfato di alluminio, cloruro di magnesio); le fasi di riempimento dei serbatoi sono presidiate dal personale, tanto da poter gestire con prontezza eventuali sversamenti; il bacino di contenimento è servito da pompa ad azionamento automatico al riempimento del pozzetto interrato che convoglia l'acqua di dilavamento ai decantatori;

per l'approvvigionamento idrico il proponente è titolare di una concessione per il prelievo di 12.000 mc/anno di acqua da pozzo per uso industriale;

dal piazzale dello stabilimento originano AMD che potrebbero contenere alluminio derivante dall'imbrattamento delle ruote dei mezzi di trasporto della materia prima e del rifiuto; tali acque sono raccolte e incanalate verso un fosso stradale limitrofo alla ditta, lungo Via Pietramarina.

Nel piano di monitoraggio e controllo della vigente autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 è previsto il monitoraggio annuale dell'alluminio e del pH nei due punti di recapito del fosso stradale. Il proponente ha

presentato gli esiti dei monitoraggi richiesti relativi agli anni dal 2017 al 2021: dai valori misurati nel corso dei monitoraggi si rileva il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali;

la produzione dei rifiuti derivante dall'attività di pulizia e manutenzione del reattore e del decantatore è minima e porta alla produzione di rifiuti con codice CER 070712. Il proponente ha riportato i quantitativi prodotti negli ultimi due anni, ossia 7.880 kg nel 2021 e 19.180 nel 2020. I rifiuti vengono accantonati in big bags all'interno dei locali produttivi;

il traffico indotto dall'impianto sarà di circa 16 mezzi al giorno;

Considerato inoltre quanto segue:

ai fini VIA, il progetto in esame non si configura come un nuovo impianto, ma come una modifica sostanziale, a carattere gestionale, di un impianto di recupero di rifiuti esistente, localizzato in un'area a destinazione produttiva, senza alcuna modifica al perimetro impiantistico;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; deve essere privilegiata la localizzazione degli impianti in aree produttive;

analoghe indicazioni sono fornite nel vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, ma ha messo in evidenza la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio;

sono necessari, a cura del proponente, alcuni adempimenti afferenti al perfezionamento della vigente concessione di derivazione;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di modifica della vigente autorizzazione ex art. 208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto delle prescrizioni suggerite da ARPAT e tenere conto della raccomandazione dalla medesima indicata, di cui ai contributi riportati in premessa al presente atto.

Con riferimento agli aspetti acustici, si chiede al proponente di presentare ad ARPAT la "*valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente [...], in data 24 maggio 2022 e conservata dal sottoscritto*",

come riportato dalla dichiarazione sostitutiva agli atti del presente procedimento; a tal proposito ARPAT, potrà evidenziare la eventuale necessità di implementare il vigente Piano di monitoraggio e controllo. Detta valutazione acustica deve essere presentata anche al Settore scrivente ai fini dei controlli sulle dichiarazioni ricevute, ai sensi del d.p.r. 445/2000;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'impianto in esame, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo:

prevedere la copertura con tettoia della porzione di piazzale tergale servita da bacino di contenimento, della superficie di circa 150 m²;

ai fini di ridurre i prelievi idrici da pozzo, prevedere il riutilizzo in impianto delle AMDNC delle coperture e delle AMD dei piazzali, limitatamente alla relative aree nella disponibilità del proponente;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni fornite dal competente Genio Civile, con riferimento al necessario perfezionamento della vigente concessione di derivazione da pozzo;

quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, con riferimento al PGA, in relazione alla necessità di assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in atto di interventi di emergenza e l'attivazione delle necessarie procedure di bonifica o messa in sicurezza ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

nell'ambito della documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione e precauzione nei confronti degli addetti, che tengano conto anche della pericolosità media da frana – P2 che secondo il PAI, caratterizza l'impianto; prevedere misure per impedire l'accesso all'impianto da parte dei non addetti;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente:

nel rispetto delle previsioni della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, tenuto conto della pericolosità molto elevata da *flash-floods* che caratterizza il sito dell'impianto:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti e che dette misure siano incluse nella documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Vinci, dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa e della Città Metropolitana di Firenze, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

il progetto prevede unicamente modifiche gestionali e non sono previste modifiche alle strutture e ampliamento del perimetro impiantistico e che pertanto non occorre per la fattispecie stabilire il termine di validità ai sensi dell'art. 25 comma 5 D.lgs. 152/06;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di incremento produttivo dell'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Sovigliana nel Comune di Vinci (FI), proposto da Seica S.r.l. (sede legale: loc. Sovigliana, comune di Vinci – FI, via Pietramarina n.42; partita IVA: 03724850486), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Seica S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20271 - Data adozione: 13/10/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,6 MW e relative opere di connessione alla rete in loc. Alberaccio, nel Comune di Firenzuola (FI).
Proponente: Società I Mulini srls - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022792

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.M. 8.3.2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26.10.2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20.2.2012;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11.2.2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

la L.R. 7 agosto 2020, n. 82 *“Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”*;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 1, 2 e 3 della suddetta l.r. 82/2020;

il D.Lgs. n.199/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*.

Visti inoltre:

la parte seconda e la parte terza del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di beni culturali e paesaggistici;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27.3.2015 ed in particolare la Disciplina delle invariati strutturali, la Scheda d'ambito n.7 – Mugello, l'elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici) e la Disciplina di piano;

Premesso che:

il proponente Società I Mulini srls (sede legale: via Malborghetto snc, Firenzuola - FI); partita IVA e C.F.: 03400471201), con istanza prot.0181597 del 04/05/2022, perfezionata il 19/05/2022 prot. 0206957, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in località Alberaccio, della potenza di 6,6 MW, connesso alla rete elettrica nazionale, nel Comune di Firenzuola (FI);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 24718 del 06/05/2022;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.b), della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/05/2022;

il Settore VIA, con nota del 20/05/2022 (prot.0209194) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Settore Imprenditoria Agricola- Agriturismo- Strade del Vino dell'Olio e dei sapori della Toscana – Coordinamento attività di Controllo e Sanzionamento Amministrativo- Statistiche Agricole- Usi Civici – Pesca nelle acque interne (prot.0210729 del 23/05/2022);

Comune di Firenzuola (prot.0229499 del 06/06/2022);

Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. 0239586 del 10/06/2022);

Unione Montana dei Comuni del Mugello (prot 0243003 del 14/06/2022);

Città Metropolitana di Firenze (prot.0248701 del 17/06/2022);

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot 0252135 del 21/06/2022);

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Prato e Pistoia (prot. 0262411 del 30/06/2022);

ARPAT (prot.0289333 del 20/07/2022);

Hera Spa (prot. 0306270 del 02/08/2022);

sulla base dell'istruttoria svolta, il Settore VIA, con nota prot. 0295944 del 25/07/2022, ha richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.152/2006, integrazioni e chiarimenti al proponente;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni e chiarimenti richiesti in data 24/08/2022 e 01/09/2022;

in data 29/08/2022 prot.0330162, è pervenuto un contributo istruttorio del Settore Tutela della natura e del mare afferente alla documentazione di avvio procedimento;

con nota prot. 0340194 del 06/09/2022, il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0363231 del 23/09/2022);

Unione Montana dei Comuni del Mugello (prot. 0367636 del 28/09/2022);

Comune di Firenzuola (prot. 0368694 del 28/09/2022);

ARPAT (prot. 0368845 del 28/09/2022);

Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. 0369117 del 28/09/2022);

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Prato e Pistoia (prot. 0369072 del 28/09/2022);

in relazione al contributo in data 29/08/2022 del Settore Tutela della natura e del mare, il proponente ha depositato specifica documentazione di riscontro, che è stata trasmessa al Settore suddetto ai fini delle valutazioni di competenza; il Settore ha inviato un contributo tecnico sulle materie di competenza in data 07/10/2022;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 04/05/2022 e del 19/05/2022, dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 24/08/2022 ed il 01/09/2022 nonché dalla documentazione del 15/09/2022 in riscontro al contributo del Settore regionale tutela della natura e del mare;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 6,6 MW, in Località Alberaccio, nel Comune di Firenzuola;

l'impianto sarà costituito complessivamente da 9.920 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza nominale di 670 Wp cadauno, montati su strutture fisse di supporto metalliche (acciaio e alluminio) infisse nel terreno. I moduli saranno montati su inseguitori mono-assiali (*tracker*), che orientano i moduli fotovoltaici lungo il tragitto del sole da est verso ovest durante le ore della giornata. La struttura verrà ancorata al terreno tramite infissione di pali per circa 1,5 m di profondità. Il campo fotovoltaico è suddiviso in 2 sotto campi, collegati ognuno ad una cabina di trasformazione BT/MT. Le uscite delle cabine saranno collegate alla cabina di parallelo e da questa alla cabina di consegna e-Distribuzione Spa, tramite cavidotto interrato MT;

il progetto prevede inoltre la realizzazione di locale tecnico per i servizi ausiliari e di una cabina ufficio/magazzino;

la produzione annua attesa è stata stimata intorno a 9,5 GWh;

l'impianto interessa una superficie di circa 10 ha in fregio al Fiume Santerno, in corrispondenza di un'area che è stata in passato adibita a cava di prestito per i lavori dell'alta velocità ferroviaria Bologna-Firenze, successivamente colmata con le terre e rocce da scavo provenienti dalle gallerie ferroviarie e con sottoprodotti dell'industria lapidea e quindi ripristinata a verde. Oggi l'area, a destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici comunali, è adibita a fienagione in un contesto prossimo ad infrastrutture viarie e ad un'area industriale.

Dal punto di vista insediativo, l'ambito è caratterizzato dalla presenza di edificato rurale sparso e da due piccoli centri urbani, Pereta (posto a sud dell'intervento, nelle immediate vicinanze) e Cornacchiaia (posta ad Est ad una distanza di circa 600 metri); il capoluogo comunale si trova invece a 2 km in direzione est. Nei riguardi del Fiume Santerno, l'impianto in progetto si colloca ad una quota di circa 448 m.s.l.m. in destra idraulica;

la durata della vita utile dell'impianto è stimata dal proponente fino a 30 anni;

come misura di mitigazione paesaggistica, il proponente ha previsto la creazione di una barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto (internamente alla recinzione), tramite una siepe di nuovo impianto bifilare a funzione schermante, naturalistica e paesaggistica. Verranno utilizzati il prugnolo, il biancospino, l'alloro e/o il viburno (*Viburnum tinus*) e la ginestra odorosa;

il proponente ha preso in esame la fase di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse; la durata dei lavori è stimata in 5 mesi;

l'approvvigionamento idrico per il lavaggio dei pannelli in fase di esercizio (con acqua demineralizzata attraverso l'utilizzo di lance ad alta pressione) avverrà tramite autobotte;

il proponente stima un beneficio ambientale, in un arco di esercizio impiantistico di 30 anni, pari a 204.000 ton di Anidride carbonica (CO₂), 42 ton di Ossidi di Zolfo (SOx) e 50,97 ton di Ossidi di Azoto (NOx), quali emissioni evitate;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

secondo gli strumenti urbanistici comunali vigenti, l'area d'impianto ha destinazione agricola; i terreni sono poco fertili, in quanto risultato di riempimenti e sarà utilizzato come prato da sfalcio;

il proponente dichiara che non sono previsti tagli di alberature e che saranno messi a dimora nuovi alberi per un'estensione di 150 mq;

secondo il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (nonché secondo la l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative), l'area di impianto risulterebbe a non idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Tuttavia l'area risulta tra quelle individuate immediatamente come idonee per legge, ai sensi dell'art.20 comma 8 del D.Lgs 199/2021, nelle more della definitiva individuazione delle aree idonee con la procedura prevista dai commi 1 e 4 dello stesso art.20;

una parte dell'area di impianto, interessa aree vincolate ai sensi dell'art.142 comma 1 del Codice dei Beni Culturali. Il proponente ha preso in esame i beni vincolati ai sensi del d.lgs.42/2004, posti nell'area vasta circostante l'impianto, nonché le relazioni di intervisibilità con il medesimo;

le opere facenti parte del progetto in esame non ricadono all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC), siti di interesse regionale (sir). A nord del perimetro di impianto, oltre il Fiume Santerno, a distanza inferiore a 100 m, vi è il Sito Natura 2000 ZSC IT5140003 "Conca di Firenzuola". A tal proposito, il proponente ha presentato specifico Studio di incidenza su tale sito, compreso all'interno dello Studio preliminare ambientale;

il progetto non interessa aree tutelate dal vincolo idrogeologico né da usi civici;

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la "Scheda d'ambito n.7 – Mugello";

dal punto di vista acustico, l'area impiantistica risulta inserita in classe II del Piano di classificazione acustica del Comune di Firenzuola approvato con D.C.C. n. 22 del 07/04/2005;

il proponente ha preso in esame il Regolamento del Comune di Firenzuola per la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili;

in prossimità dell'area di impianto è presente il Fiume Santerno, individuato al Codice MV516 del reticolo idrografico della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012; il progetto non interessa l'alveo e le fasce di rispetto pari a 10 m, di cui al r.d.523/1904 ed alla l.r.41/2018;

in merito alla pianificazione del Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'area di impianto risulta interessare aree perimetrate a pericolosità idraulica per eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni ovvero "aree a

pericolosità per alluvioni frequenti”, e minore o uguale a 200 anni “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”. Il proponente ha presentato specifiche analisi idrauliche dalle quali emerge che, nello scenario peggiore, in caso di esondazione del Fiume Santerno verranno allagati i piantoni di alcune file di pannelli con battente inferiore ad un metro di altezza; pertanto le apparecchiature elettriche (scatole di giunzione dei moduli fotovoltaici) resteranno asciutte. Anche qualora andassero allagate le apparecchiature elettriche di tali pannelli, scatterebbero i sistemi di protezione presenti sull’inverter e più a valle quelli presenti nelle cabine di trasformazione. Le cabine di consegna a e-Distribuzione Spa saranno collocate in una zona rialzata non interessata dall’evento di piena duecentennale;

il proponente ha preso in esame i criteri e le modalità per la installazione degli impianti fotovoltaici a terra, di cui alla deliberazione Consiglio regionale n. 15 del 11/2/2013;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell’ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all’avvio del procedimento ed alla documentazione di approfondimento:

Comune di Firenzuola del 06/06/2022 e del 28/09/2022, Città Metropolitana di Firenze del 17/06/2022, Unione Montana dei Comuni del Mugello del 14/06/2022 e del 28/09/2022, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Prato e Pistoia del 30/06/2022 e del 28/09/2022, Hera Spa del 02/08/2022, ARPAT del 20/07/2022 e del 28/09/2022, Settore Imprenditoria Agricola- Agriturismo- Strade del Vino dell’Olio e dei sapori della Toscana – Coordinamento attività di Controllo e Sanzionamento Amministrativo- Statistiche Agricole- Usi Civici – Pesca nelle acque interne del 23/05/2022, Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico del 10/06/2022 e del 28/09/2022, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 21/06/2022 e del 23/09/2022;

Rilevato che alcuni dei Soggetti interessati, nei propri contributi di competenza sopra richiamati, evidenziano criticità ed impatti negativi significativi con riferimento all’impatto del progetto in esame sulla componente ambientale paesaggio e beni culturali;

In particolare:

il Comune di Firenzuola, in merito alla visibilità dell’impianto, pone rilievi con riferimento alla presentazione da parte del proponente di fotosimulazioni elaborate da punti di vista posizionati alla stessa quota di campagna dell’impianto (cioè dal pianoro di fondovalle del Santerno), dai quali l’impianto risulta quindi perfettamente schermato. Non ha invece presentato *rendering* o fotosimulazioni dalle alture poste a nord ed a sud del sito di impianto, sulle quali sono presenti aggregati urbani, viabilità carrabili, pedonali ed escursionistiche. Il Comune valuta che l’impianto, nonostante le schermature vegetali in progetto, sarà visibile dalle alture intorno alla Valle del Santerno, come Pagliana, le Valli e Ischia, tutte ubicate sopra la quota di 500 m s.l.m. e dove sono presenti diverse strutture ricettive. L’impianto viene valutato dal Comune come fortemente impattante dal punto di vista visivo. In particolare il Comune conclude:

“Rendering: il proponente si è dilungato a fabbricare simulazioni atte a dimostrare che la superficie del Parco fotovoltaico (circa 10 ettari) può essere facilmente interdetta ad ogni visuale attraverso la proposta di piantumazioni arboree all’intorno perimetrale (gli elaborati riportano anche la distribuzione delle alberature di contorno al Parco); con ciò proponendo una serie di visuali percettive tutte inoltrate dalla stessa quota di campagna in cui è situato l’impianto, ovvero dal pianoro di fondovalle in cui scorre il Santerno.

Presupposto: è immediatamente rilevabile dalla lettura delle curve di livello che caratterizzano il territorio comunale cioè il complesso dei promontori e dei fondo valli nell’ambito Firenzuola/capoluogo- Alberaccio (baricentro topografico dell’intero territorio comunale, posizionato a circa ml 420 sml) che detto ambito presenta diverse alture a nord e sud del fiume dove sono peraltro presenti più nuclei ed aggregati urbani oltre viabilità carrabili, pedonabili ed escursionistiche.

Allegato Percezioni del Parco Fotovoltaico dai promontori alti situati all'intorno: si allega alla presente un elaborato grafico (basato su riprese di google-earth ovvero pienamente scientifiche) con cui, se pur di massima, si è voluto dimostrare che l'habitat all'intorno del sito in oggetto, secondo quanto sopra segnalato, è percepibile oltremodo dalle diverse alture che lo circondano e dai tessuti abitati e/o toponimi ivi presenti.

In pratica detto nuovo impianto, se pur circoscritto con piantumazioni di vario tipo che ne formano una barriera perimetrale all'intorno, sarà più che visibile dalle alture segnalate nel grafico (Pagliana, le Valli, Ischia ecc....) in quanto tutte posizionate ad una quota come minimo superiore a quota + ml. 100 dal piano del Santerno. ovvero tutte ubicate ad oltre ml 500 slm.

Da ciò deriva che, a fronte della vastità dell'impianto e della sua ubicazione epicentrica nella valle, questo risulterà visibile da detta quota perché i canali visivi di percezione con punto di vista più alto sono in grado (per loro natura ma ed eventualmente con dimostrazione geometrica) di superare la barriera visiva interposta e captare detto sistema di impianti.

Di fatto il parco da detti promontori (in cui sussistono più unità ricettive specie tipo BB o affitta camere) se non pienamente visibile risulterà di sicuro in gran parte visibile, ovvero offrirà alla vista un grumo tecnologico fortemente impattante all'interno del contesto ambientale in questione.”;

la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, nel contributo di avvio procedimento, evidenzia che l'area circostante l'impianto, nonostante la vicinanza con il comparto destinato alla lavorazione della pietra, è caratterizzata da un sistema di campi chiusi e dal bacino idrografico del Fiume Santerno, che mantiene intatte le proprie caratteristiche ecosistemiche. L'impianto fotovoltaico risulta visibile dal nucleo storico di Cornacchiaia, in cui è presente una pieve romanica tutelata ai sensi dell'art.12, comma 7 del D. Lgs 42/2004, collocata sul pendio ad una quota leggermente più elevata del fondovalle. L'area di fondovalle, dove è posizionato il progetto, è inoltre visibile dai tracciati della viabilità storica presenti in destra e sinistra idraulica del Fiume Santerno, ed in particolare dall'abitato di Pagliana. Per tale motivo la Soprintendenza ritiene che le opere in progetto siano tali da prefigurare effetti negativi significativi sul patrimonio paesaggistico e culturale e ritiene che debba essere assoggettato a VIA. In merito alla componente archeologia, vista la presenza di evidenze archeologiche nelle vicinanze, segnala la possibilità di eseguire comunque un intervento di verifica preventiva del rischio archeologico.

Nel contributo afferente alle integrazioni ed ai chiarimenti, la Soprintendenza richiama gli elementi di valore del territorio, già illustrati nel precedente contributo, ritenendo che la presenza, nelle vicinanze del sito di impianto, di ampie aree destinate ad attività produttive ed infrastrutture tecnologiche non possa inficiare la tutela dei valori propri del contesto. Con riferimento alla visibilità del progetto evidenzia l'elevata visibilità dell'area dalla sinistra idraulica del Santerno in corrispondenza della “linea del subcrinale”, corrispondente al tracciato della strada provinciale, dalla quale non sono stati effettuati *rendering*. La Soprintendenza conferma quindi la posizione espressa nel precedente contributo;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo di avvio procedimento, prende in esame le caratteristiche del progetto, i beni paesaggistici presenti nell'area vasta circostante l'impianto, le invarianti strutturali del PIT-PPR; conclude evidenziando alcune criticità sulla scelta localizzativa dell'impianto (area agricola in fregio al Fiume Santerno, che necessita di una riqualificazione e valorizzazione, piuttosto che di un aggravio antropico) unita alla sua estensione; chiede alcune integrazioni in merito alla destinazione urbanistica dell'area, al rispetto delle prescrizioni del PIT-PPR; chiede una revisione delle mitigazioni paesaggistiche previste, anche con eventuale modifica del *lay-out* di progetto, richiede un monitoraggio dello stato pedologico del suolo, di inserire nella fase di dismissione nonché il ripristino della funzionalità agricola dei suoli e nuove fotosimulazioni.

Nel contributo afferente le integrazioni ed i chiarimenti, il Settore effettua la disamina della documentazione presentata. Svolge le seguenti pertinenti considerazioni preliminari:

il PIT-PPR è un atto copianificato tra Ministero Cultura e Regione Toscana, a cui tutta la pianificazione regionale deve conformarsi. I piano, oltre ad introdurre il concetto di paesaggio non limitato al “bellosguardo” ma come “qualità dei luoghi dell'abitare, così come percepiti e vissuti dagli abitanti stessi” si occupa di “tutto il territorio regionale, ridefinendone dunque l'oggetto: non più solo i paesaggi eccellenti e la loro conservazione, ma anche i paesaggi delle periferie e delle campagne urbanizzate, delle lottizzazioni incrementali e delle aree dismesse, delle zone industriali degradate, dei bacini fluviali a rischio, delle aree interne in abbandono e così via.” Inoltre ha previsto la “vestizione” dei Beni Paesaggistici, individuando specifiche prescrizioni a cui i titoli autorizzativi, ai sensi dell'art.19 della Disciplina di Piano, devono attenersi; l'area in esame è stata utilizzata nel passato come cava di prestito ma è ad oggi completamente ripristinata; si colloca in un'area agricola. Il richiamo, operato dal proponente, alle aree degradate non è coerente con il PIT-PPR, in quanto non risulta che l'area in esame lo sia.

Con riferimento alle richieste di integrazioni e chiarimenti indicate nel contributo afferente alla documentazione di avvio procedimento, rileva che alcuni punti non ottemperati o ottemperati solo in parte:

il terreno, essendo il risultato di un riempimento di cava, è sterile e si afferma che “Sarà sempre e solamente destinato allo sfalcio” senza considerare le possibilità di miglioramento del suolo;

con riferimento alle opere a verde perimetrali, non è chiaro quali specie di alberi saranno utilizzate, di che età e sviluppo, con che manutenzione e preparazione dei suoli. Il proponente riporta un semplice schema di impianto. Nella medesima tavola si riporta anche uno schema della siepe che si intende realizzare lungo la recinzione, che appare diversa da quella rappresentata nella relazione paesaggistica già depositata ma anche in questo caso non vengono effettuati degli approfondimenti in merito al numero di piante per tipo, alla loro età, ed allo sviluppo previsto, ed al tempo in cui si raggiungerà l'effetto voluto e rappresentato nelle fotosimulazioni. Risulta pertanto mancante un approfondimento sulle modalità di attuazione delle opere a verde previste;

“vengono riprodotte delle nuove fotosimulazioni più ravvicinate, con punti di presa dalla SP 116 che evidenziano la visibilità dell'impianto e l'importanza delle opere di mitigazioni previste. Come detto in precedenza non si indica però con quali tempistiche si presuppone di raggiungere l'effetto rappresentato. Si ricorda che le opere a verde perimetrali non hanno solo lo scopo di schermatura visiva ma dovrebbero avere anche una valenza di ricucitura ecosistemica. Si segnala inoltre che in relazione all'impatto visivo dell'impianto, il progettista afferma che “normalmente si ridurrà sensibilmente a causa delle condizioni velate, e/o offuscate, oppure nel caso di nuvolosità o di nebbia” confermando che il clima dell'area di progetto non ha livelli di insolazione particolarmente significativi”;

l'intervento non viene messo in relazione con le prescrizioni dei Beni paesaggistici presenti nell'area. Le asserzioni del progettista, tutte basate sul fatto che nel passato l'area ha ospitato una cava di prestito o che è collocata vicino a delle aree produttive, confermano che il progetto non è stato tecnicamente messo in relazione con il concetto di paesaggio espresso dal PIT/PPR e con le puntuali prescrizioni di cui agli artt.7.3, 8.3 e 12.3 dell'Elaborato 8B come richiesto. L'attestazione generica che l'impianto rispetta puntualmente le prescrizioni richiamate in istruttoria, non può ritenersi valida al fine dell'ottemperanza di quanto richiesto. Inoltre si ritiene utile precisare che un impianto fotovoltaico dell'estensione di 10 ettari, non può essere analizzato nel medesimo modo in cui si valuta una segheria di legname, una segheria di pietra serena, od un qualsiasi capannone industriale;

Conclude rilevando come *“[...] le integrazioni ed i chiarimenti presentati non soddisfino tecnicamente quanto richiesto al fine di valutare l'impatto paesaggistico dell'impianto in progetto, che occuperà in forma continua un'area agricola di circa 10 ettari, interessando delle aree tutelate ai sensi delle lettere b), c) e g) dell'art.142 del Codice. Le valutazioni effettuate dal progettista, non si possono ritenere coerenti con i valori espressi dal PIT/PPR, non avendo eseguito una verifica puntuale dell'impianto rispetto all'ottemperanza delle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici presenti, ma piuttosto avendo incentrato l'analisi sul precedente utilizzo dell'area come cava di prestito o sul fatto che l'impianto è localizzato nelle vicinanze di un'area produttiva, elementi da tenere assolutamente in considerazione ma non sufficienti se non accompagnati da un'analisi approfondita delle migliori soluzioni progettuali possibili. Le opere di mitigazione previste, appaiono abbozzate e solo finalizzate ad una mitigazione visiva dell'impianto che per quanto importante, non è l'unico elemento da considerare in una valutazione paesaggistica; come detto nel precedente contributo, si sarebbe potuto esaminare un diverso layout del campo fotovoltaico, ad esempio spezzando la continuità dei pannelli con aree da recuperare ad uso agricolo o attività connessa. Con riferimento agli impianti fotovoltaici si richiamano le recenti Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (giugno 2022) che il MITE ha pubblicato proprio per migliorare la sostenibilità degli impianti fotovoltaici in ambito rurale.*

Del resto, si è verificato che le finalità di produzione energetica possono attuarsi in progetti virtuosi e tecnologicamente avanzati, come risulta dalle ultime realizzazioni di progettazione integrata e sostenibile sia in Italia che in Europa, e che una trasformazione dell'uso del suolo prodotto da un parco fotovoltaico possa essere supportata da un progetto di qualità che garantisca la migliore integrazione nel contesto riducendone gli impatti”;

Dato atto che il Settore Tutela della Natura e del mare, con riferimento agli aspetti naturalistici ed in particolare al sito Natura 2000 ZSC IT5140003 Conca di Firenzuola, che dista 100 m dal progetto, rileva alcune carenze dello Studio di Incidenza presentato ed integrato il 15/09/2022:

“I. in relazione al punto 2 la richiesta di approfondimenti è stata riferita (...) ai più vicini impianti fotovoltaici i quali, o per dimensioni insignificanti, o per distanza elevata, sicuramente non concorrono a determinare effetti significativi; l'interpretazione è stata pertanto riduttiva malgrado quanto premesso nella richiesta di integrazioni, e riportato nelle precedenti lett. F, G, H, I; non sono stati infatti considerati i vicini

e ben più significativi impianti produttivi o di trasformazione di carattere industriale che affiancano il corso del fiume e contribuiscono notevolmente al grado di antropizzazione dell'area;

II. in relazione alla terza richiesta il proponente si è limitato a ribadire la mancanza di valore ambientale dell'area di progetto, che:

- *non interferirebbe con la rete ecologica locale o regionale per il solo fatto che a suo tempo fu ritenuto idoneo per l'estrazione di inerti (pag. 8); l'asserzione non viene corroborata da monitoraggi: la localizzazione estrattiva e di deposito di inerti risale infatti a vari decenni fa, addirittura precedenti agli atti di istituzione del pSIC Conca di Firenzuola, nonché a quelli di approvazione del Piano paesaggistico regionale. Attualmente il contesto ambientale in cui si vorrebbe localizzato l'impianto è caratterizzato da un elevato valore ecologico, essendosi pure conclusi positivamente i lavori di recupero ambientale del sito di deposito;*

- *non interferirebbe con la rete ecologica locale o regionale, asserzione che prescinde dal fatto che l'area risulta circondata da zone di alto valore ecologico, come evidenziato dalla Carta della Rete ecologica toscana, e che prescinde dalle richiamate puntualizzazioni di legge, che attribuiscono primario valore ecologico alle aree di collegamento ecologico funzionale. L'esame dell'impatto ecologico deve considerare tutti i conseguenti fattori ecologici, in termini sia quantitativi che qualitativi, e non ridursi al mero rapporto percentuale tra aree di nuova costruzione rispetto a quelle urbanizzate preesistenti, come proposto a pag. 19;*

- *presenterebbe scarso valore ecologico e agricolo per il solo fatto di non presentare siepi al suo interno, ma solo all'intorno, o perché presentante residui contaminanti (pagg. 10 e 13): essa si presenta, invece, in buono stato seminaturale (coltura); il fatto che venga coltivata indica che i profitti superano le corrispettive spese, e smentisce la presunta sterilità del terreno, che quindi potrebbe ospitare molte specie protette (Artropodi, uccelli, rettili, ecc) che la frequentano a scopo alimentare, di protezione e di riproduzione, come accade in tanti altri seminativi similmente coltivati a fini produttivi; eventuali residue anomalie dei parametri chimici, poco significative se ne è stata consentita la restituzione all'uso agricolo, risultano ecologicamente inincidenti, come espresso nella precedente lett. B; la presunta assenza di specie protette non è comprovata da monitoraggi eseguiti in conformità alle Linee guida ISPRA per i monitoraggi ecologici, richiamate in premessa;*

- *permanerebbe inerbata anche dopo la costruzione dell'impianto (pag. 15); e anche vero, però, che il residuo spazio utile alla caccia per i Falconiformi e Accipitriformi sarebbe, in linea esclusivamente teorica, limitato ai residui corridoi interposti tra le file di pannelli: di fatto lo spazio utile di caccia verrebbe azzerato (nell'area considerata) almeno per i grandi Accipitriformi. Quanto alla contestata (pag. 12) probabilità che i grandi predatori veleggiatori, come l'Aquila, caccino nelle ore centrali delle giornate più assolate di giugno-luglio, quando l'inclinazione dei pannelli è tale da ridurre al minimo gli spazi erbosi utili alla loro azione predatoria tra gli interfilari, si fa presente che proprio in tale periodo i rapaci necessitano di approvvigionarsi di grandi quantità di cibo per il nutrimento della prole, che quindi ricercano in qualsiasi ora utile, comprese quelle centrali della giornata, durante le quali le correnti termiche sono bene attive;*

- *non potrebbe accogliere un'ampia pozza adeguatamente rinverdita (pag. 13) per lo sviluppo e la riproduzione di specie idrofile o igrofile protette (pag. 14): seguendo tale asserzione, si deve necessariamente concludere che non sono state proposte azioni sufficienti a mitigare l'incidenza del proposto impianto;*

- *la fioritura invernale del Viburno tino (pag. 13) avviene in clima mediterraneo, dato che in clima temperato freddo, come quello considerato nel progetto, gli insetti pronubi, necessari alla fecondazione e quindi alla riproduzione delle piante, mancano del tutto; in ogni caso la messa a dimora di siepi arboree e arbustive e da considerarsi non sufficiente a mitigare l'entità dell'incidenza ambientale riconducibile al proposto progetto per sottrazione di habitat di specie protette e rigorosamente protette (Accipitriformi, Falconiformi, Galliformi, Caprimulgiformi e Passeriformi);*

III. in relazione alla quarta richiesta il proponente non ha presentato alcun elaborato, proponendo (pag. 19) di risolvere la problematica ambientale in una fase progettuale successiva all'atto di valutazione ambientale, e quindi proponendo di espungere tale importante problematica dall'ambito proprio di risoluzione individuato dalle norme ambientali. La Valutazione di Incidenza è un provvedimento di natura preventiva e deve necessariamente essere rilasciato preliminarmente all'approvazione del progetto stesso, per evitare che determini un peggioramento dello stato di conservazione delle specie o habitat tutelati dalle normative comunitarie.”

Il Settore conclude pertanto il proprio contributo del 07/10/2022, rilevando che: *“le informazioni fornite non siano sufficienti a concludere, per il principio di precauzione, che la realizzazione dell'impianto non determinerà incidenze negative significative in relazione alla conservazione delle specie per le quali il Sito*

Natura 2000 e stato istituito, per i generali obiettivi di conservazione del medesimo e per la tutela dell'integrità ambientale del Sito IT5140003 Conca di Firenzuola”;

Preso atto che i restanti Soggetti consultati, nei propri contributi, hanno espresso posizione favorevole o, comunque, non hanno evidenziato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto determina la parziale sottrazione dei terreni interessati dall'integrale uso agricolo (prato da sfalcio) per un periodo di circa 30 anni; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti integralmente all'uso agricolo; anche durante l'esercizio dell'impianto possono continuare comunque le attività di sfalcio dei prati ai fini della produzione del faggio, seppur con limitazioni poste dalla presenza delle file di pannelli;

le opere facenti parte del progetto in esame ricadono in parte in aree vincolate ai sensi dell'art.142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, d.lgs.42/2004;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di inquinati atmosferici e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il progetto è coerente con la normativa nazionale in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;

il ricadere in area idonea è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la positiva valutazione e per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico;

nel caso in esame, tutti e tre i Soggetti competenti in materia di paesaggio, secondo la normativa nazionale e regionale di settore, hanno espresso criticità paesaggistiche dovute al progetto in esame, anche alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente; la competente Soprintendenza rileva anche criticità afferenti ai beni culturali e suggerisce espressamente la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA;

nel caso in esame è quindi venuta in evidenza la sussistenza di criticità paesaggistiche dovute alla realizzazione ed all'esercizio del progetto in esame, come evidenziate nei contributi istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia; tali criticità non sono risultate adeguatamente mitigabili in base alle proposte in tal senso presentate dal proponente e con riferimento al livello di progettazione attualmente disponibile (preliminare);

la presentazione della documentazione di integrazione e chiarimento non ha consentito di superare le criticità paesaggistiche già emerse con riferimento alla documentazione di avvio procedimento;

la tutela del paesaggio e la tutela dell'ambiente sono entrambi valori di rilievo Costituzionale;

Dato atto delle criticità paesaggistiche sollevate nei contributi istruttori acquisiti dalla competente Soprintendenza, dal Settore regionale competente in materia di paesaggio e dal Comune di Firenzuola, criticità che determinano impatti negativi significativi sull'ambiente;

Rilevato pertanto che il progetto in esame determina impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili, sulla componente ambientale “paesaggio”;

Rilevato inoltre che il competente Settore regionale non ha ritenuto la documentazione agli atti sufficiente per poter escludere una incidenza negativa significativa del progetto sulla conservazione delle specie e sui generali obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT5140003 Conca di Firenzuola;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, le dimensioni (in termini di estensione – pari a circa 10 ettari), la sua concezione di insieme (in termini di ampie superfici artificiali specchio, poste all'interno di un tessuto prevalentemente agro-silvo-pastorale);
- con riferimento alla localizzazione, il progetto interessa un'area vasta di importanza paesaggistica e culturale;
- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi, sia in termini di superficie occupata che di territorio posto in relazione visiva con l'impianto; l'impatto paesaggistico è intenso e – seppur reversibile - si protrae con costanza nel lungo termine (circa 30 anni); l'impatto è certo; l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;
- non è stata presentata idonea documentazione al fine di poter escludere impatti negativi significativi del progetto presentato sul Sito IT5140003 Conca di Firenzuola;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente ambientale "paesaggio", per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA-VAS regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e della d.g.r. 1196/2019, nonché degli elementi ambientali, paesaggistici e culturali di cui al presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale pari a 6,6 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in Località Alberaccio, nel Comune di Firenzuola, proposto da Società I Mulini S.r.l.s. (sede legale: via Malborghetto snc, Comune di Firenzuola - FI; partita IVA e C.F.: 03400471201), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;
- 2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 3) di notificare il presente decreto alla proponente I Mulini S.r.l.s.;
- 4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALESETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI AREZZO, SIENA E GROSSETO.
PROGRAMMAZIONE RISANAMENTO ACUSTICO**Responsabile di settore Sandra GRANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8673 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20287 - Data adozione: 13/10/2022

Oggetto: Lavori variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Autorizzazione allo svincolo di indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze. Ditte espropriate n. 29 e n. 34

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022317

LA DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica attività”;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica attività” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in particolare l’art. 24 comma 1-ter modificato dall’art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, 'Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni' – già integrato con Decreti del Direttore Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2 luglio 2020 - come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Visto il Decreto del Direttore n. 15905 del 03/11/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n.15;

Viste le decisioni di Giunta Regionale del 14 giugno 2016 n.11 , del 5 giugno 2017 n. 4, dell’ 11 giugno 2018 n. 15, del 16 settembre 2019 n. 9 e del 27 luglio 2020 n. 28 con le quali sono stati approvati i Documenti di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) rispettivamente del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e aggiornato il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati sulla viabilità regionale, tra i quali l’intervento avente ad oggetto “Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone”;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 9951 del 21/06/2018 con il quale l’intervento della “Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone” è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- il Decreto Dirigenziale n. 4876 del 03/04/2019 “Lavori di realizzazione della Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante Bibbiena) – nei comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena. Presa d’atto dei pareri Conferenza Servizi Decisoria e approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.”;
- il Decreto dirigenziale n. 21585 del 30/12/2020 “Lavori per la realizzazione della Variante alla SR 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante di Bibbiena) – nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena – Presa d’atto degli elaborati della progettazione esecutiva.”;

- il Decreto dirigenziale n. 2059 del 11/02/2021 “Lavori per la realizzazione della Variante alla SR 71 in loc. Corsalone (tratto Fontechiara variante di Bibbiena) nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena. Progetto esecutivo - presa d'atto della verifica e della validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.”;

Dato atto che l'intervento della “Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone”, a causa del persistere del sequestro, da parte della Procura di Arezzo, dell'area ex Cementeria Sacci, interessata dall'intervento, non è cantierabile, e considerato altresì che i tempi di chiusura del procedimento giudiziario non sono determinabili e si sono protratti;

Considerata quindi l'impossibilità di procedere alla indizione della gara per l'intero intervento e quella di determinare il termine del procedimento di sequestro, la “Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone” è stata suddivisa in due interventi indipendenti: il primo riguarda la realizzazione del nuovo svincolo in loc. Pollino nel Comune di Bibbiena ed il secondo la realizzazione della “Variante alla SRT 71 nel Comune di Chiusi della Verna” con realizzazione di un collegamento definitivo alla SRT 71, che bypassi l'area della ex cementeria nel Comune di Bibbiena;

Dato atto che il progetto del nuovo svincolo in loc. Pollino Comune di Bibbiena faceva parte del progetto complessivo della “Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone” verificato e validato con Decreto dirigenziale n. 2059 del 11/02/2021;

Vista la D.G.R. n. 362 del 06/04/2021 di “Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, nel cui allegato A alla scheda E “Interventi ricompresi nell'elenco annuale” sono riportati gli interventi con codice CUI: L01386030488202100012 per la realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - Realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena CUP – D51B17001660001, e con codice CUI L01386030488201900027 “Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone e realizzazione collegamento tra variante e SRT 71” CUP – D51B17001660001;

Vista la Delibera del 10 agosto 2016, n. 25 con la quale il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, tra sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari al 80% e al 20%;

Vista la Delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016 e nel quale sono previsti sei Assi di Intervento, fra i quali l'Asse A – Interventi Stradali;

Considerato che il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 23 gennaio 2018 n. 214, ha approvato e comunicato la riprogrammazione dell'intervento per la realizzazione della tangenziale di Lucca – Il Lotto, il solo intervento previsto nella sopra citata delibera CIPE n. 54/2016 per un importo di 136,5 milioni di euro;

Considerato che fra gli interventi dell'Asse Tematico A – Interventi stradali – Linea d'azione “Completamenti di itinerari già programmati”, a seguito della suddetta riprogrammazione, è stato inserito l'intervento in questione “Variante alla SR 71 in loc. Corsalone tratto da Fontechiara a variante Bibbiena”, con un finanziamento FSC pari ad euro 18.500.000,00;

Vista la D.G.R. n. 463 del 02/05/2018 che approva lo schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana per regolare il finanziamento nell'ambito del Piano Operativo del fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 - 2020 (Asse Tematico A-Interventi Stradali), ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, art 1, comma 703 e della delibera

CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.”, e all'Allegato 1 della stessa, ripartisce le risorse assegnate dal Piano Operativo fra vari interventi tra i quali quello in questione “Variante alla SR 71 in loc. Corsalone tratto da Fontechiara a variante Bibbiena”, per un ammontare di euro 18.500.000,00;

Considerato che la Convenzione di cui al punto precedente è stata firmata in data 07/05/2018;

Preso atto che, con nota prot. n. 244309 del 08/05/2018, la convenzione è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale l'ha approvata con Decreto n. 167 del 11/06/2018;

Premesso che:

- al fine di disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla delibera Cipe 54/2016 per un importo complessivo di euro 106.960.000,00, è stata sottoscritta una convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana in data 11.6.2018, approvata preventivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 02/05/2018 e successivamente con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 167 del 11/06/2018, quest'ultimo ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 12.07.2018 al n. 1-2429 e registrato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato UCB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero 1428 del 13.06.2018;
- che, al fine di disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti nel I e II *Addendum* al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, per un importo complessivo di euro 47.350.000,00, è stata sottoscritta in data 26.11.2018 una convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana, approvata preventivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 01/10/2018 e successivamente con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 570 del 26/11/2018, quest'ultimo ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 14/12/2018 al n. 1-3007 e registrato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato UCB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero 2398 del 06/12/2018;
- che con nota prot. n. 329245 del 03/09/2019, la Regione Toscana ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta di riprogrammazione per gli interventi di cui alle convenzioni sopra richiamate;
- che la riprogrammazione degli interventi proposta dalla Regione Toscana è stata effettuata positivamente secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento di cui alla delibera Cipe 25/2016 e senza ulteriore esigenza di risorse finanziarie FSC in quanto le variazioni finanziarie tra gli interventi si sono compensate;
- che con nota prot. n. 7081 del 29/04/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla Regione Toscana, relativamente alla proposta di riprogrammazione, l'esito positivo dell'esame della Cabina di Regia;
- che al fine di aggiornare le due sopra dette convenzioni stipulate nella sola parte relativa alla individuazione degli interventi e nel loro finanziamento FSC, si è ritenuto necessario sottoscrivere un Atto Integrativo;
- che la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 27/07/2020, ha approvato lo schema del presente Atto Integrativo;

Vista la D.G.R. n. 967 del 27/07/2020 “Approvazione schema di Atto Integrativo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana di due convenzioni sottoscritte tra le parti relative ad interventi previsti nel Piano Operativo ed Addendum FSC 2014-2020”;

Considerato che l'Atto Integrativo di cui al punto precedente è stato firmato in data 09/10/2020;

Preso atto che, con l'Atto Integrativo di cui sopra, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del Direttore Generale n. 742 del 09/10/2020, vengono rimodulati e assegnati, a favore dell'intervento per la realizzazione della Variante alla SR 71 in loc. Corsalone, ulteriori euro 3.000.000,00;

Visto il Decreto n. 8678 del 29/04/2021 “Lavori per la realizzazione della “Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone – realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino – Comune di Bibbiena. - Approvazione del progetto definitivo in linea economica. Approvazione variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24 comma 1 ter della L.R.88/1998. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi degli art. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs n. 50/2016 (CUP: D51B17001660001 CIG: 873336699B).”, con il quale è stata approvata la variante urbanistica, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità;

Dato atto che è stato disposto l'avvio del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24, comma 1 ter, della L.R. 88/1998, e che sono state inviate, ai proprietari catastali delle aree da espropriare, le comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che, nei trenta giorni consecutivi alla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, coincidente con il periodo di deposito dei documenti inerenti il progetto definitivo dei lavori in oggetto, sono pervenute presso il settore competente osservazioni scritte;

Considerato che sono state formulate osservazioni legate agli accessi ad alcune proprietà, al fine di renderli maggiormente fruibili dagli stessi, sia relative a risarcimento danni;

Considerato che si è proceduto a rispondere alle osservazioni;

Rilevato che le aree entro cui si interviene per la realizzazione dell'opera in oggetto sono di proprietà privata, come da Piano Particellare approvato con Decreto Dirigenziale 8678 del 29/04/2021, dal quale emergono le ditte catastali da espropriare ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che si è provveduto all'inoltro, tramite raccomandate A/R, delle notificazioni relative alla comunicazione ai proprietari catastali delle aree da espropriare di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, di invito a fornire elementi utili per la quantificazione dell'indennità di esproprio e di avviso dell'elenco dei beni da espropriare, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Considerato che, nei trenta giorni consecutivi alla ricezione delle comunicazioni di cui sopra sono pervenute presso il settore competente osservazioni scritte da parte di cinque soggetti interessati;

Viste le risposte formulate dal settore scrivente;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18325 del 21/10/2021 “Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. nr. 327/2001”;

Dato atto che il suddetto Decreto Dirigenziale n. 18325 del 21/10/2021 è stato messo in notificazione nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. n.

327/2001 mediante richiesta ai messi notificatori comunali competenti, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 13 della L.R.T. n. 30/2005;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 23328 del 15/12/2021 con il quale è stato disposto il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), tra l'altro, delle seguenti ditte:

- Ditta catastale n. 29 (totale indennità Euro 8.879,00):
Casulli Milena, quota proprietà 250/1000 e Vannucci Valdo, quota proprietà 750/1000, beni censiti al Catasto del Comune di Bibbiena, terreni foglio 88, mappale n. 369, Casulli Milena, quota proprietà 500/1000 e Vannucci Valdo, quota proprietà 500/1000, beni censiti al Catasto del Comune di Bibbiena, terreni foglio 88, mappali nn. 372 e 374, indennità di cui si dispone il deposito al M.E.F. pari a Euro 8.879,00 (Codice causale deposito M.E.F.: FI01370019V);
- Ditta catastale n. 34 (totale indennità Euro 6.570,00):
Vannucci Valdo, beni censiti al Catasto del Comune di Bibbiena, terreni foglio 88, mappale n. 371, quota proprietà 1000/1000, indennità di cui si dispone il deposito al M.E.F. pari a Euro 6.570,00 (Codice causale deposito M.E.F.: FI01370023U);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2486 del 16/02/2022 con il quale sono stati nominati i tecnici di parte nella procedura di stima di cui all'art. 21 del DPR 327/2001;

Preso atto della successiva nomina da parte del Presidente del Tribunale Civile di Arezzo del terzo tecnico avvenuta il giorno 24/02/2022;

Vista la relazione di stima depositata con pec del 28/06/2022 protocollo n. 0261715 del 29/06/2022 e la nota del 01/07/2022 protocollo 0265417 inviata alla controparte con la quale si comunica il deposito della stessa relazione di stima;

Vista l'accettazione prot. n. 0376121 del 04/10/2022 della indennità di esproprio definitiva come quantificata dalla perizia di stima da parte dei Sigg. Casulli Milena e Vannucci Valdo, i cui dati identificativi sono contenuti nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che, per le motivazioni addotte nella relazione dai tecnici, l'importo di stima risulta congruo e che quindi si potrà procedere alla liquidazione dell'indennità di esproprio così come quantificata;

Dato atto che la somma accertata dalla commissione dei tecnici eccede per euro 3.141,00 quanto già riconosciuto con il Decreto Dirigenziale n. 18325 del 21/10/2021 "Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. nr. 327/2001" e che per tale importo si procederà all'adozione di ulteriore atto di impegno e liquidazione;

Dato atto che spetta alla Regione Toscana, in qualità di autorità espropriante, provvedere all'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate al proprietario o agli aventi diritto, a norma dell'art. 28 del DPR n. 327/01;

Constatato che ai sensi dell'art. 26 comma 5 del citato D.P.R. n. 327/2001 sui beni non sono presenti diritti di terzi, come da documentazione agli atti del Settore;

Visto quanto sopra si dà atto che nel corso della procedura espropriativa sopra menzionata, non sono state proposte opposizioni di terzi né per l'ammontare né per il pagamento dell'indennità per i soggetti in questione;

Ritenuto pertanto di svincolare le somme depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze per i soggetti sopra individuati;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D definite dagli strumenti urbanistici;

DECRETA

1. di dare atto che, come da documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, sono venute meno le cause ostative alla liquidazione dell'indennità di esproprio riconosciuta con il Decreto Dirigenziale n. 23328 del 15/12/2021 ai Sigg. Casulli Milena e Vannucci Valdo, i cui dati identificativi sono contenuti nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che nel corso della procedura espropriativa, il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea per i soggetti in questione, non sono state proposte opposizioni di terzi;

3. di dare mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato di restituire le sotto indicate somme:

- Euro 4.277,00 a favore di Casulli Milena, ed euro 4.602,00 a favore di Vannucci Valdo per totali euro 8.879,00, apertura deposito codice di riferimento n. FI01370019V del 06/12/2021;

- Euro 6.570,00 a favore di Vannucci Valdo, apertura deposito codice di riferimento n. FI01370023U del 06/12/2021);

4. di trasmettere il presente atto ai Sigg. Casulli Milena e Vannucci Valdo affinché provvedano alla richiesta di svincolo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato;

5. di rimandare a successivo atto l'impegno e la liquidazione a favore di Casulli Milena dell'importo di euro 768,00 e a favore di Vannucci Valdo dell'importo di euro 2.373,00 per totale di euro 3.141,00 che risulta, a seguito della stima dei tecnici, eccedente rispetto a quanto già riconosciuto con il Decreto Dirigenziale n. 18325 del 21/10/2021 “Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone - realizzazione nuovo svincolo in loc. Pollino - Comune di Bibbiena. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. nr. 327/2001” e depositato presso MEF;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle competenti autorità, nei termini di legge.

La Dirigente

Allegati n. 1

1 Dati personali per svincolo indennità
dbafa375eb24900553c794957f11b76f8b058b5594586e1d9327860702e3314d

REGIONE TOSCANA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari".

Domanda presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano per la modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOC "San Gimignano".

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021 si comunica che il Presidente del Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano in data 3 agosto 2022 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari", domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "San Gimignano".

Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente (con evidenziate in grassetto e barrate le parti eliminate o sostituite) e nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e sono evidenziate in grassetto e sottolineato le modifiche proposte.

DISCIPLINARE ATTUALMENTE IN VIGORE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 1 (Denominazione e vini)</p> <p>1.1 La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Merlot, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Syrah, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione Riserva, "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo, "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.</p>	<p>Articolo 1 (Denominazione e vini)</p> <p>1.1 La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Merlot, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Syrah, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione Riserva, "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo, "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.</p>
<p>Articolo 2 (Base ampelografica)</p> <p>2.1 I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e "San Gimignano" rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca</p>	<p>Articolo 2 (Base ampelografica)</p> <p>2.1 I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e "San Gimignano" rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla</p>

rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo: Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

2.2 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo: Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.
2.2 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

<p>Articolo 3 – (Zona di produzione uve)</p> <p>3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano</p>	<p>Articolo 3 – (Zona di produzione uve)</p> <p>3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano</p>																														
<p>Articolo 4 (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.</p> <p>4.2 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.</p> <p>4.3 I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone".</p> <p>4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>4.5 La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="225 1352 751 1480"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tonn. Uva/Ha</th> <th>Titolo alcolometrico vol. nat. minimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"San Gimignano" rosato</td> <td>10</td> <td>11,00%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" rosso</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Sangiovese</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Cabernet</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo	"San Gimignano" rosato	10	11,00%	"San Gimignano" rosso	8	11,50%	"San Gimignano" Sangiovese	8	11,50%	"San Gimignano" Cabernet	8	11,50%	<p>Articolo 4 (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati</p> <p>4.2 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.</p> <p>4.3 I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone".</p> <p>4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>4.5 La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="783 1352 1374 1480"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tonn. Uva/Ha</th> <th>Titolo alcolometrico vol. nat. minimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"San Gimignano" rosato</td> <td>10</td> <td>11,00%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" rosso</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Sangiovese</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Cabernet</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> </tbody> </table>		Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo	"San Gimignano" rosato	10	11,00%	"San Gimignano" rosso	8	11,50%	"San Gimignano" Sangiovese	8	11,50%	"San Gimignano" Cabernet	8	11,50%
	Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo																													
"San Gimignano" rosato	10	11,00%																													
"San Gimignano" rosso	8	11,50%																													
"San Gimignano" Sangiovese	8	11,50%																													
"San Gimignano" Cabernet	8	11,50%																													
	Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo																													
"San Gimignano" rosato	10	11,00%																													
"San Gimignano" rosso	8	11,50%																													
"San Gimignano" Sangiovese	8	11,50%																													
"San Gimignano" Cabernet	8	11,50%																													

<p>sauvignon</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"San Gimignano" Merlot</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Syrah</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Pinot nero</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Vinsanto</td> <td>10</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Vinsanto</td> <td>10</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Occhio di Pernice</p> <p>Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.</p> <p>4.6 L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.</p>	"San Gimignano" Merlot	8	11,50%	"San Gimignano" Syrah	8	11,50%	"San Gimignano" Pinot nero	8	11,50%	"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%	"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%	<p>sauvignon</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"San Gimignano" Merlot</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Syrah</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Pinot nero</td> <td>8</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Vinsanto</td> <td>10</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>"San Gimignano" Vinsanto</td> <td>10</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Occhio di Pernice</p> <p>Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.</p> <p>4.6 L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.</p>	"San Gimignano" Merlot	8	11,50%	"San Gimignano" Syrah	8	11,50%	"San Gimignano" Pinot nero	8	11,50%	"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%	"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%
"San Gimignano" Merlot	8	11,50%																													
"San Gimignano" Syrah	8	11,50%																													
"San Gimignano" Pinot nero	8	11,50%																													
"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%																													
"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%																													
"San Gimignano" Merlot	8	11,50%																													
"San Gimignano" Syrah	8	11,50%																													
"San Gimignano" Pinot nero	8	11,50%																													
"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%																													
"San Gimignano" Vinsanto	10	10,00%																													
<p>Articolo 5 (Norme per la vinificazione)</p> <p>5.1 Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l'origine. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,</p>	<p>Articolo 5 (Norme per la vinificazione)</p> <p>5.1 Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. Conformemente alla vigente Normativa Europea l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l'origine. Conformemente alla vigente Normativa Europea a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 35 comma 3 lettera c) legge 238/2016.</p>																														

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

5.2 Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

- a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica
- b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore
- c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

5.3 I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno.

5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie.

5.5 Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E'

5.2 Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

- a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica
- b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore
- c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

5.3 I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno.

5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie.

5.5 Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un

permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

5.6 Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.7 L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San Gimignano" Pinot nero è consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi. L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano"

contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

5.6 Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.7 L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San Gimignano" Pinot nero è consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi. L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice,

Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

5.8 I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero prodotti prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione riserva.

non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"San Gimignano" rosato:

colore: rosato più o meno carico, brillante;
 odore: delicato, fresco, fruttato;
 sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
~~residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l.~~

"San Gimignano" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
 odore: vinoso, delicato;
 sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
~~residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.~~

"San Gimignano" Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
 odore: vinoso, intenso ed elegante; sapore: secco ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"San Gimignano" rosato:

colore: rosato più o meno carico, brillante;
 odore: delicato, fresco, fruttato;
 sapore: **secco**, asciutto, fresco, armonico, fruttato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

"San Gimignano" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
 odore: vinoso, delicato;
 sapore: **secco**, asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

"San Gimignano" Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
 odore: vinoso, intenso ed elegante;
 sapore: secco ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Syrah:

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: **secco**, pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

"San Gimignano" Merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

"San Gimignano" Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

"San Gimignano" Syrah:
colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;

colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
 sapore: secco ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo:
 colore: dal giallo carico al dorato;
 odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco **all'amabile**, armonico, vellutato, persistente;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
 acidità volatile massima: 1,6 g/l;

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
 colore: **dal rosa intenso al rosa pallido**;
 odore: delicato, caldo, caratteristico;
 sapore: morbido, rotondo, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
 acidità volatile massima: 1,6 g/l.

6.2 In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo:
 colore: dal giallo carico al dorato;
 odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco **al dolce**, armonico, vellutato, persistente;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
 acidità volatile massima: 1,6 g/l;

"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
 colore: **dal rosa pallido a rosa intenso, topazio fino all'ambrato carico**;
 odore: delicato, caldo, caratteristico;
 sapore: morbido, rotondo, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
 acidità volatile massima: 1,6 g/l.

6.2 In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione)

7.1 Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.

7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" di cui all'articolo 1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. ~~6 comma 8,~~ **del decreto legislativo n. 61/2010.**

7.4 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione)

7.1 Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico "Toscana". Nell'etichettatura della denominazione "San Gimignano" deve sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

San Gimignano
Denominazione di Origine Controllata (o l'acronimo DOC)
Riserva (se trattasi di questa tipologia)

Toscana

Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella utilizzata per la scritta «San Gimignano»

7.3 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.

7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" di cui all'articolo 1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a

Articolo 8 (confezionamento)

8.1 I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia "Rosato" e delle due tipologie di "Vinsanto o Vin Santo" per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie "Vinsanto o Vin Santo" e per i vini con la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso 8 bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. **31 comma 10 del D.L. 238/2016**

7.5 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8 (confezionamento)

8.1 I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia "Rosato" e delle due tipologie di "Vinsanto o Vin Santo" per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie "Vinsanto o Vin Santo" e per i vini con la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso 8 bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

Articolo 9 - (Legame con l'ambiente geografico)**Informazioni sulla zona geografica****1) Fattori naturali rilevanti per il legame**

Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. L'altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati.

E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno

Articolo 9 - (Legame con l'ambiente geografico)**Informazioni sulla zona geografica****1) Fattori naturali rilevanti per il legame**

Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. L'altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati.

E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso è sempre stata superiore a quella del bianco. Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che 'vermiglio', un rosso corposo già molto stimato. Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cercò di placare le agonie dei malati di peste con del vino dolce che prese così il nome di 'Vinsanto'. Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità.

Partendo da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia libertà nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane escluse tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso è sempre stata superiore a quella del bianco. Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che 'vermiglio', un rosso corposo già molto stimato. Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cercò di placare le agonie dei malati di peste con del vino dolce che prese così il nome di 'Vinsanto'. Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità.

Partendo da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia libertà nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane escluse tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.

collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione San Gimignano è riferita a sei tipologie di vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino più o meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il vino rosato colore rosato più o meno carico, per la tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo carico al dorato, per la tipologia "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice dal rosa intenso al rosa pallido. A livello olfattivo si riscontrano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato.

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidità che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione San Gimignano è riferita a sei tipologie di vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino più o meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il vino rosato colore rosato più o meno carico, per la tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo carico al dorato, per la tipologia "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice ~~dal rosa intenso al rosa pallido~~ dal rosa pallido a rosa intenso, topazio fino all'ambrato carico. A livello olfattivo si riscontrano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato.

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidità che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet,

tipologie della D.O San Gimignano. Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, syrah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità. Da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama dei vini toscani.

Articolo 10 - (Riferimenti alla struttura di controllo)

10. 1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
 Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
 Via Piave, 24 00187 - Roma
 Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908
 e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010, che effettua la verifica annuale

syrah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità. Da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama dei vini toscani.

Articolo 10 - (Riferimenti alla struttura di controllo)

10. 1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
 Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
 Via Piave, 24 00187 - Roma
 Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908
 e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficiari della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistemica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. 10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

Allegato 1 – Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC SAN GIMIGNANO

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsagliana N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.

Allegato 1 – Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC SAN GIMIGNANO

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsagliana N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Cilieggiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.

21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D' Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiole N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Gropello di Santo Stefano N.
36. Gropello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbec N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.

32. Gamay N.
33. Gralima N.
34. Grand Noir N.
35. Gratena N.
36. Grechetto B.
37. Greco B.
38. Gropello di Santo Stefano N.
39. Gropello Gentile N.
40. Incrocio Bruni 54 B.
41. Lambrusco Maestri N.
42. Livornese Bianca B.
43. Malbec N.
44. Malvasia Bianca di Candia B.
45. Malvasia Bianca lunga B.
46. Malvasia Istriana B.
47. Malvasia N.
48. Malvasia Nera di Brindisi N.
49. Malvasia Nera di Lecce N.
50. Mammolo N.
51. Manzoni Bianco B.
52. Marsanne B.
53. Mazzese N.
54. Merlese N.
55. Merlot N.
56. Mondeuse N.
57. Montepulciano N.
58. Moscato Bianco B.
59. Moscato D'Amburgo N.
60. Mourvedre N.
61. Muller Thurgau B.
62. Nocchianello Bianco
63. Nocchianello Nero
64. Orpicchio B.

54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.
81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.

65. Petit manseng B.
66. Petit verdot N.
67. Pinot Bianco B.
68. Pinot Grigio G.
69. Pinot Nero N.
70. Pollera Nera N.
71. Prugnolo Gentile N.
72. Pugnitello N.
73. Rebo N.
74. Refosco dal Peduncolo rosso N.
75. Riesling Italico B.
76. Riesling Renano B.
77. Roussane B.
78. Sagrantino N.
79. Sanforte N.
80. Sangiovese N.
81. Sauvignon B.
82. Schiava Gentile N.
83. Semillon B.
84. Syrah N.
85. Tempranillo N.
86. Teroldego N.
87. Traminer Aromatico Rs
88. Trebbiano Toscano B.
89. Verdea B.
90. Verdello B.
91. Verdicchio Bianco B.
92. Vermentino B.
93. Vermentino Nero N.
94. Vernaccia di San Gimignano B.
95. Viognier B.

87. ~~Vigneri B.~~

REGIONE TOSCANA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”.

Domanda presentata dal Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano per la modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano”.

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021 si comunica che il Presidente del Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano in data 3 agosto 2022 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Vernaccia di San Gimignano”.

Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente (con evidenziate in grassetto e barrate le parti eliminate o sostituite) e nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e sono evidenziate in grassetto e sottolineato le modifiche proposte.

DISCIPLINARE ATTUALMENTE IN VIGORE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 1 – (Denominazione e vini)</p> <p>1.1 La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco, prodotto anche nella tipologia con la menzione “Riserva”, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p>	<p>Articolo 1 – (Denominazione e vini)</p> <p>1.1 La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco, prodotto anche nella tipologia con la menzione “Riserva”, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p>
<p>Articolo 2 – (Base ampelografica)</p> <p>2.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.</p> <p>2.2 Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.</p> <p>2.3 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino sopra indicato, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.</p>	<p>Articolo 2 – (Base ampelografica)</p> <p>2.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.</p> <p>2.2 Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.</p> <p>2.3 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino sopra indicato, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.</p>

<p>Articolo 3 – (Zona di produzione uve)</p> <p>3.1 Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.</p>	<p>Articolo 3 – (Zona di produzione uve)</p> <p>3.1 Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.</p>
<p>Articolo 4 – (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità</p> <p>4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.</p> <p>4.3 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.</p> <p>4.4 I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.</p> <p>4.5 Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.</p> <p>4.6 L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.</p> <p>4.7 La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di 9 ton. In ogni caso la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l’entrata in vigore del presente</p>	<p>Articolo 4 – (Norme per la viticoltura)</p> <p>4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità</p> <p>4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.</p> <p>4.3 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.</p> <p>4.4 I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.</p> <p>4.5 Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.</p> <p>4.6 L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.</p> <p>4.7 La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di 9 ton. In ogni caso la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo effettivo. Per gli</p>

disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo.

4.8 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

4.9 La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

4.10 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol, ed alla tipologia con menzione "riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.

4.11 Ai fini della vinificazione per la citata tipologia con menzione "riserva", le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata in vigore del presente disciplinare **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11.12.2010** la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo.

4.8 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

4.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol, ed alla tipologia con menzione "riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.

4.10 Ai fini della vinificazione per la citata tipologia con menzione "riserva", le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime

Articolo 5 – (Norme per la vinificazione)

5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

5.2 E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l'intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

5.4 E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

5.5 E' consentito l'impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia con menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.

5.7 Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

5.8 L'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5 – (Norme per la vinificazione)

5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

5.2 E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l'intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

5.4 E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

5.5 E' consentito l'impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia con menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.

5.7 Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

5.8 L'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

<p>5.9 Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l'origine.</p> <p>5.10 Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010</p>	<p>5.9 Conformemente <u>alla vigente Normativa Europea</u> l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l'origine.</p> <p>5.10 Conformemente <u>alla vigente Normativa Europea</u>, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui <u>all'articolo 35 comma 3 lettera c) legge 238/2016</u>.</p>
<p>Articolo 6 – (Caratteristiche dei vini al consumo)</p> <p>6.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di san Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: giallo paglierino con riflessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento. Odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento, evolvere note minerali; Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la tipologia con menzione riserva 12,50% vol. Zuccheri residui: massimo 4,0 g/l Acidità totale: minima 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.</p> <p>6.2 E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.</p>	<p>Articolo 6 – (Caratteristiche dei vini al consumo)</p> <p>6.1 Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: giallo paglierino con riflessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento. Odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento, evolvere note minerali; Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la tipologia con menzione riserva 12,50% vol. Zuccheri residui (Glucosio+Fruttosio): massimo 4,0 g/l Acidità totale: minima 4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.</p> <p>6.2 E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.</p>
<p>Articolo 7 – (Etichettatura, designazione e presentazione)</p>	<p>Articolo 7 – (Etichettatura, designazione e presentazione)</p>

7.1 Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" la menzione della tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Vernaccia di San Gimignano", della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

7.2 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" di cui all'articolo 1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. **6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.**

7.4 Nella designazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7.1 Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" la menzione della tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Vernaccia di San Gimignano", della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vernaccia di San Gimignano» deve sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

Vernaccia di San Gimignano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (o l'acronimo DOCG)
Riserva (se trattasi di questa tipologia)
Toscana

Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vernaccia di San Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vernaccia di San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vernaccia di San Gimignano».

7.3 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" di cui all'articolo 1 può essere

	<p>utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale sensi dell’art 31 comma 10 del D.L. 238/2016</p> <p>7.5 Nella designazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.</p>
<p>Articolo 8 - (Recipienti)</p> <p>8.1 Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a: 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri. 8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.</p>	<p>Articolo 8 - (Recipienti)</p> <p>8.1 Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a: 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri. 8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.</p>
<p>Articolo 9 (Legame con l’ambiente geografico)</p> <p>A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8-1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra</p>	<p>Articolo 9 (Legame con l’ambiente geografico)</p> <p>A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8-1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra</p>

sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità, freschezza e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e contestualmente distinguono le singole Vernacce. L'altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m. con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la Vernaccia di San Gimignano.

La presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica.

Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno documentazioni storiche della sua produzione e commercializzazione già negli Ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276.

Il vitigno della Vernaccia è stato introdotto nel territorio di San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito è molto interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Sergè - genomics, azienda spin-off dell'Università degli Studi di Siena, incaricata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano di definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha evidenziato una sostanziale uniformità genetica delle viti oggi produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune, senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti da altre regioni: "I dati ottenuti hanno consentito di individuare con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.- vit Conegliano Veneto)"

sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidità, freschezza e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e contestualmente distinguono le singole Vernacce. L'altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m. con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la Vernaccia di San Gimignano.

La presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica.

Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno documentazioni storiche della sua produzione e commercializzazione già negli Ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276.

Il vitigno della Vernaccia è stato introdotto nel territorio di San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito è molto interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Sergè - genomics, azienda spin-off dell'Università degli Studi di Siena, incaricata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano di definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha evidenziato una sostanziale uniformità genetica delle viti oggi produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune, senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti da altre regioni: "I dati ottenuti hanno consentito di individuare con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.- vit Conegliano Veneto)"

Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha codificato le varie forme di allevamento, i sestri d'impianto, ha aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l'utilizzo di altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San Gimignano, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore.

Il disciplinare prevede ampia libertà nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la Vernaccia di San Gimignano infatti è uno dei pochissimi vini bianchi italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest'ultima maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di affinamento come indicato nel Comma 6 dell'Art 5

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La Vernaccia di San Gimignano DOCG è riferita a due tipologie di vino bianco ("di base" e "riserva") che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore è giallo paglierino con riflessi dorati che sono più accentuati con l'invecchiamento. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, fini con iniziali 6 note fruttate che possono poi, con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere in note minerali. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e generoso, la Vernaccia di San Gimignano è uno dei vini più antichi d'Italia, la cui storia si fonde con quella della città e del territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo medioevale, ha condiviso con la città un lungo periodo di declino fino alla seconda metà del ventesimo secolo, momento in cui ha saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo. Sembra che il

Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha codificato le varie forme di allevamento, i sestri d'impianto, ha aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l'utilizzo di altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San Gimignano, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualità sempre superiore.

Il disciplinare prevede ampia libertà nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la Vernaccia di San Gimignano infatti è uno dei pochissimi vini bianchi italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest'ultima maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di affinamento come indicato nel Comma 6 dell'Art 5

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La Vernaccia di San Gimignano DOCG è riferita a due tipologie di vino bianco ("di base" e "riserva") che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore è giallo paglierino con riflessi dorati che sono più accentuati con l'invecchiamento. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, fini con iniziali 6 note fruttate che possono poi, con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere in note minerali. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e generoso, la Vernaccia di San Gimignano è uno dei vini più antichi d'Italia, la cui storia si fonde con quella della città e del territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo medioevale, ha condiviso con la città un lungo periodo di declino fino alla seconda metà del ventesimo secolo, momento in cui ha saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo. Sembra che il

vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de' Bardi, ma l'origine è incerta, per altri il nome deriva dal latino vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l'utilizzo del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli di Oristano e di Serrapetrona.

Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del Comune di San Gimignano si riporta l'imposizione di una tassa di tre soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio comunale, dal che si evince che la sua fama aveva già valicato le mura della città, come dimostrano anche le numerosissime citazioni letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo. La più famosa forse è quella di Dante Alighieri, che nella Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella Vernaccia: "...ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia...". Purgatorio, Canto XXIV. Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo Buonarroti 'il giovane', che la descrive come il vino che "bacia, lecca, morde, picca, punge".....dolce, quindi, ma tannico ed astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si può dedurre che la profonda differenza deriva dalle tecniche, sia di coltivazione che di vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia. Un giudizio da esperto sulla qualità del vino ce lo fornisce nel 1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia, si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l'arte e la scienza a scapito della Vernaccia, che "...è una perfetta bevanda da Signori, et è gran peccato che questo luogo non ne faccia assai...".

Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo imprescindibile con il territorio è quindi un dato storico certo, come lo è che per secoli la sua produzione sia stata una voce economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la fisionomia del paesaggio; altrettanto certo è il fatto che in nessun'altra parte d'Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di San Gimignano, benché dall'epoca medioevale i mercanti abbiano provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui godeva, ma senza successo duraturo.

vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de' Bardi, ma l'origine è incerta, per altri il nome deriva dal latino vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l'utilizzo del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli di Oristano e di Serrapetrona.

Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del Comune di San Gimignano si riporta l'imposizione di una tassa di tre soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio comunale, dal che si evince che la sua fama aveva già valicato le mura della città, come dimostrano anche le numerosissime citazioni letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo. La più famosa forse è quella di Dante Alighieri, che nella Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella Vernaccia: "...ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia...". Purgatorio, Canto XXIV. Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo Buonarroti 'il giovane', che la descrive come il vino che "bacia, lecca, morde, picca, punge".....dolce, quindi, ma tannico ed astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si può dedurre che la profonda differenza deriva dalle tecniche, sia di coltivazione che di vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia. Un giudizio da esperto sulla qualità del vino ce lo fornisce nel 1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia, si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l'arte e la scienza a scapito della Vernaccia, che "...è una perfetta bevanda da Signori, et è gran peccato che questo luogo non ne faccia assai...".

Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo imprescindibile con il territorio è quindi un dato storico certo, come lo è che per secoli la sua produzione sia stata una voce economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la fisionomia del paesaggio; altrettanto certo è il fatto che in nessun'altra parte d'Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di San Gimignano, benché dall'epoca medioevale i mercanti abbiano provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui godeva, ma senza successo duraturo.

Dopo la grande fortuna dell'epoca medioevale e rinascimentale, della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono il valore dell'antico vitigno e iniziano l'avventura che li porterà ad ottenere nel 1966 la Denominazione di Origine Controllata: altro primato della Vernaccia di San Gimignano è quello di essere stato il primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui è seguita la (DOCG) nel 1993.

Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
 Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
 Via Piave, 24 00187 - Roma
 Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908
 e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

Allegato 1 – Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

1. Albana B.
2. Albarola B.

Dopo la grande fortuna dell'epoca medioevale e rinascimentale, della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono il valore dell'antico vitigno e iniziano l'avventura che li porterà ad ottenere nel 1966 la Denominazione di Origine Controllata: altro primato della Vernaccia di San Gimignano è quello di essere stato il primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui è seguita la (DOCG) nel 1993.

Articolo 10 (Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
 Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
 Via Piave, 24 00187 - Roma
 Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908
 e-Mail: info@valoritalia.it

10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

Allegato 1 – Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

1. Albana B.
2. Albarola B.

3. Ansonica B.
4. Biancone B.
5. Canaiolo Bianco B.
6. Chardonnay B.
7. Clairette B.
8. Durella B.
9. Fiano B.
10. Grechetto B.
11. Greco B.
12. Livornese Bianca B.
13. Malvasia Bianca lunga B.
14. Manzoni Bianco B.
15. Marsanne B.
16. Orpicchio B.
17. Petit manseng B.
18. Pinot Bianco B.
19. Riesling Italicò B.
20. Riesling Renano B.
21. Roussane B.
22. Sauvignon B.
23. Semillon B.
24. Trebbiano Toscano B.
25. Verdea B.
26. Verdello B.
27. Verdicchio Bianco B.
28. Vermentino B.
29. Viogner B.

3. Ansonica B.
4. Biancone B.
5. Canaiolo Bianco B.
6. Chardonnay B.
7. Clairette B.
8. Durella B.
9. Fiano B.
10. Grechetto B.
11. Greco B.
12. Livornese Bianca B.
13. Malvasia Bianca lunga B.
14. Manzoni Bianco B.
15. Marsanne B.
16. Nocchianello Bianco
17. Orpicchio B.
18. Petit manseng B.
19. Pinot Bianco B.
20. Pinot Grigio G.
21. Riesling Italicò B.
22. Riesling Renano B.
23. Roussane B.
24. Sauvignon B.
25. Semillon B.
26. Trebbiano Toscano B.
27. Verdea B.
28. Verdello B.
29. Verdicchio Bianco B.
30. Vermentino B.
31. **Viogner B.**

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

PRATICA Sidit n. 54493/2020 Codice Locale PI_332 Intestatario Soc. Agricola Villa Filippo Berio srl

La società Agricola Villa Filippo Berio srl con sede legale in Via Traversagna 49 Comune di Vecchiano (PI), ha presentato in data 14.07.2022 prot. 0282415 domanda di riattivazione del procedimento di rilascio concessione preferenziale , per il prelievo e l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media di acqua pari a 1,118 l/s per un volume annuo di 35.251 mc, per uso AGRICOLO , mediante n° 2 pozzi ubicati in comune di Vecchiano, su terreni in disponibilità, contraddistinti al Catasto dei terreni dello stesso comune rispettivamente al foglio 12 mappali 25 e 7.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

Il presente avviso è pubblicato sull'albo pretorio del comune di Vecchiano e all'albo pretorio della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi e sul BURT regionale a decorrere dalla data del 12/10/2022.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. 241/1990.

La visita locale d'istruttoria è fissata alle ore 9.30 del giorno 29 NOVEMBRE 2022 con ritrovo presso il luogo dell'emungimento.

AL SOPRALLUOGO POTRÀ INTERVENIRE CHIUNQUE ABBIA INTERESSE.

Il Dirigente
(Ing. Enzo Di Carlo)
FIRMATO

AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2359 E SUCCESSIVE
MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933

Richiedente: **Fattorie di San Pietro s.r.l.**

Pratica: Rinnovo Concessione **SIDIT: Pratica n. 413955/20 Procedimento 4826/22 codice locale 930 ex SI 973**

IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

FERRARIS MARCELLO in qualità di Legale Rappresentante di **Fattorie di San Pietro s.r.l.**, con sede in Via Aurelio Saffi, n. 34 – Milano (MI) ha presentato la domanda per ottenere rinnovo di concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO con prelievo dal Botro di San Pietro tramite vascone in terra in località San Pietro – Montecarulli nel comune di San Gimignano (SI) del N.C.T. al foglio di mappa n. 22 part.lla n. 61, per una portata a volume costante di 0,1l/s e per un quantitativo annuo massimo di 3153 mc/anno, da cui una portata media annua di concessione (PMA) di 0,1 l/s;

L'acqua non verrà restituita.

Si rende noto che la conf. Istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per il giorno **08/11/2022** alle **ore 11.00** presso i locali del Genio Civile Firenze. La convocazione, in alternativa come previsto dal D.P.G.R.61/R/2359, art. 48, c.3, avverrà a mezzo di conferenza istruttoria in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

miledi.guadagni tel. 0554387188 mail miledi.guadagni@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Gimignano (SI) per la durata di **15** (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno **13/10/2022**; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T. .

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2359, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia di Acque – Valdarno Superiore
Ing. Carmelo Cacciatore

**AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E
SUCCESSIVE MODIFICHE CONCESSIONE PREFERENZIALE DI CAPTAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933**

Richiedente: **MORMORAIA SRL SOC. AGRICOLA**
Pratica: **CONCESSIONE Sidit 3698/2022**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE:

ZAGO FRANCESCA in qualità di legale rappresentante della MORMORAIA SRL SOC. AGRICOLA, con sede in LOC. S. ANDREA – SAN GIMIGNANO (SI) ha presentato la domanda per ottenere la concessione per CAMPO POZZI di acque pubbliche per uso AGRICOLO (irriguo) da prelevare mediante n.5 nuovi pozzi (P1... e P5) in terreni di propria proprietà, posti nel Comune di San Gimignano (SI), località Mormoraia e individuati rispettivamente nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 38 particelle 58 (P1), 17/67 (P2), 11 (P3), 73 (P4) e 12 (P2) per un quantitativo annuo massimo complessivo di 8.500 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero come campo pozzi di 2 l/s e per una portata massima istantanea come campo pozzi di 1 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,27 l/s.

L'acqua non verrà restituita.

Si rende noto che la conferenza istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per il giorno **24/10/2022** alle **ore 10.00** presso i locali del Genio Civile Firenze. La convocazione, in alternativa come previsto dal D.P.G.R.61/R/2359, art. 48, c.3, avverrà a mezzo di conferenza istruttoria in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Alessandro Incerpi tel. 0554386393 mail alessandro.incerpi@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di San Gimignano (SI).

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di San Gimignano (SI) per **15 gg. consecutivi dal 14/10/2022**, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2359, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore. La durata del procedimento è di 180 giorni.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
p. il DIRIGENTE
Ing. Gennarino Costabile

la P.O. PROCEDURE TECNICO AUTORIZZATIVE
IN MATERIA DI ACQUE
Ing. Carmelo Cacciatore

REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**Tipo dell'atto da pubblicare: AVVISO**

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Rinnovo per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua Torrente Gravenna

Procedimento/Pratica SIDIT n. 5194/2022/n. 5714/2020; Codice locale n. Rin001_CSU1991_00001.

In data 22-09-2022 la società Enit S.a.s. ha presentato domanda, acquisita al Prot. n. 361256, relativa alla richiesta di rinnovo della concessione per la derivazione di acqua superficiale ad uso IDROELETTRICO, rilasciata dalla Regione Toscana con D.G.R.T. n. 7327 del 07/09/1992, consistente in un'opera di derivazione sul Torrente Gravenna ubicata nel territorio del Comune di Subbiano (AR), in corrispondenza della p.lla 174 del foglio 24, una vasca di carico e una condotta forzata che conduce le acque presso l'edificio della centrale idroelettrica ubicata in località Campo Molino – Vogognano, catastalmente individuata al foglio n. 21 p.lla 362, dove avviene la restituzione delle acque al torrente. La portata massima richiesta è di 350 l/s, media di 110 l/s, per una potenza media nominale annua della derivazione pari a 129,53 kW in ragione di un salto di 120 m. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Subbiano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 17/10/2022 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Alberto Pedone (tel. 055 4382646, mail: alberto.pedone@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 15/11/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso il luogo di presa della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE;
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore P.O. del SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE.

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore

AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE
MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933

Richiedente: **ELSA METALLURGICA S.R.L.**
Pratica: **Concessione SiDIT n. 3700/2022**

IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

Il Sig. CIANI FILIPPO in qualità di legale rappresentante della società ELSA METALLURGICA S.R.L. con sede in località Il Piano – Casole d’Elsa (SI) ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso CIVILE da prelevare mediante n. 1 POZZO, in terreno di proprietà della società C&F s.r.l., posto nel Comune di CASOLE D’ELSA (SI) località Il Piano e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 13 particella n. 242 per un quantitativo massimo di 5.000 mc/anno, per una portata massima istantanea di 0,5 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,16 l/s.

E’ dichiarata restituzione parziale mediante assorbimento nel terreno.

Si rende noto che, ai sensi dell’Art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016, la visita istruttoria è convocata **il giorno 03/11/2022 alle ore 11:00** con ritrovo sul posto; nel caso di impossibilità a recarsi sul posto sarà effettuata la conferenza istruttoria in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall’Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti:

Marco Liuti tel. 0554387181 mail marco.liuti@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull’Albo Pretorio.

L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di CASOLE D’ELSA (SI) per la durata di **15** (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno **14/10/2022**; sarà inoltre pubblicato sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T..

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo 34/a, Firenze, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana mentre le domande in concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016) dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carmelo Cacciatore e la durata del procedimento è di 180 (centoottanta) giorni

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L.241/1990

Il Dirigente Responsabile
Ing. Gennarino Costabile



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**
Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente B&G IMMOBILIARE s.r.l. Pratica 35326

Il richiedente B&G IMMOBILIARE s.r.l. residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 311062 del 05/08/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 11 , con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 3500 , di acque sotterranee in località NESPOLO - VIA PRATESE 276 del Comune di PISTOIA per uso CIVILE.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI .

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all' ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione ..

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente SOCIETA' AGRICOLA BORCHI ADELMO S.S. Pratica 35369

Il richiedente SOCIETA' AGRICOLA BORCHI ADELMO S.S. residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0340108 del 06/09/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,35 , con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 11000 , di acque sotterranee in località MASIANO - CASTEL DEI VAS del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI .

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all' ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

**IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI**

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, di variante non sostanziale all'autorizzazione n. 3157 del 05/07/2012 rilasciata dalla provincia di Pisa per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas ubicato nel comune di Santa Maria a Monte (Pi) - proponente Prati Bioenergia società agricola arl.

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

**IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

Vista l'istanza presentata dalla società Prati Bioenergia società agricola arl, con sede legale in via degli Agresti n. 6 a Bologna, partita iva e codice fiscale 03135041204, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del dlgs 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, di variante non sostanziale all'autorizzazione n. 3157 del 05/07/2012 rilasciata dalla provincia di Pisa per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas ubicato nel comune di Santa Maria a Monte (Pi), autorizzazione che, ai sensi delle norme sopra richiamate, può costituire variante puntuale allo strumento della pianificazione urbanistica del comune interessato dal progetto;

visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 *"Attuazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 39 *"Disposizioni in materia di energia"* e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'articolo 34 della legge regionale toscana 10/11/2014, n. 65 *"Norme per il governo del territorio"*;

AVVISA

che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Toscana, sono consultabili al seguente percorso: *Esplora i temi → Ambiente nella sezione tematica Energia → Conferenze dei servizi in materia di Energia.*

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e per i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia, Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico, all'indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it, con oggetto *"Osservazioni alla variante al Regolamento urbanistico del comune di Santa Maria a Monte (Pi) per variante non sostanziale all'impianto per la produzione di energia elettrica da biogas ubicato nel comune di Santa Maria a Monte (Pi)"*.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico della Regione Toscana – Autorizzazioni uniche energetiche: Elisabetta Lenzi (055-4386628 - elisabetta.lenzi@regione.toscana.it).

La dirigente
Renata Laura Caselli



Esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 22 Tab. All.B
del D.P.R. 26/10/1972 n° 642

Repertorio n. 32 del 07/10/2022

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

D.P.R. 8 Giugno 2001 n°327 come modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n°302
Art. 2 comma 89 della Legge n°244 del 24.12.2007

UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
DIREZIONE OPERATIVA TERRITORIALE INFRASTRUTTURE FIRENZE

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 in data 27 Gennaio 2016 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. Direzione Investimenti – Direttrice Tirrenica Nord con la quale è stato approvato il progetto per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Seconda Fase”, e dichiarata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la Pubblica Utilità e l'urgenza della esecuzione delle opere;
- Vista la proroga dei termini disposta con Repertorio RFI_DIN_DIC N° 12 del 21/01/2021 nei termini di Legge fino alla data del 27/01/2023;
- Visto che il termine finale delle dichiarazioni di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 350 del 18/11/2016;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 15/12/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Miari Fulcis De Franceschi Tomaso;
- Visto il frazionamento protocollo 2020/12064 del 08/04/2020;
- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio n. 45 del 21/04/2020, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 23 del 03/06/2020;
- Vista la nota prot. RFI-DO.IT.FI.ING\A0011\P\2022\0001833 del 11/03/2022;
- Visto il frazionamento protocollo 2022/9816 del 25/03/2022;
- Viste le quietanze di pagamento dell'indennità in favore del Sig. Miari Fulcis De Franceschi Tomaso;
- Visto l'articolo 23 del DPR 327 del 08.06.2001;

D E C R E T A

- a) **A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.** con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM) – c.f. 01585570581 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia occorsi per la realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per l'ampliamento della sede ferroviaria esistente, individuati nell'allegato A del presente provvedimento.
- b) **A FAVORE DEL COMUNE DI PISTOIA** con domicilio fiscale in Piazza del Duomo, 1 – 51100 – Pistoia c.f. 00108690470 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia, occorsi per realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per la realizzazione del sottovia ciclopedonale posto al km 2+965 in sostituzione del passaggio a livello posto al km 2+950 della linea ferroviaria, ed individuati nell'allegato B del presente provvedimento.

D I S P O N E

- c) La servitù di passaggio sugli immobili posti in Comune di Pistoia individuati nell'allegato C del presente provvedimento.
La servitù è costituita, per il transito carrabile su una striscia di terreno della larghezza compresa tra i 3 ed i 4 metri, individuata dalle particelle 783-775-781 e 777 del Foglio 234 del Comune di Pistoia.

Le servitù sopra costituite, disciplinate ai sensi del Libro Terzo, titolo VI del Codice Civile, sono soggette alle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- Divieto di far vegetare piante ad alto fusto sulle aree asservite che possano precludere l'esercizio della servitù stessa;
- Divieto di costruzione sulle aree asservite;
- Divieto di sosta con qualsiasi mezzo sulle aree asservite. Il transito sui fondi serventi è consentito ai mezzi solo per raggiungere i fondi dominanti;
- Divieto di deposito di qualsiasi materiale sulle aree asservite;

L'esercizio della servitù è limitato in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per l'accesso alla particella 778 ed in favore del Comune di Pistoia per la manutenzione del nuovo sottopasso ciclopedonale e delle opere ad esso connesse.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul B.U.R. della Regione Toscana, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pistoia nonché registrato e volturato a termini di legge. Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, anche per il terzo, l'indennità resta fissata nella somma corrisposta.

Il presente decreto è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Gabriele Ticci

Allegato A

Lavoro: Potenziamento della linea Piola-Luca-Vianaggio/Pisa - Raddoppio Della tratta Piola - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPONDA				
		CATASTO Termini/Fabbricati	COMUNE	Figlio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie	N. n. Piano	Qualità catastale	Beneficiario espropriazione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO - 80/20%	INDENNITA' DI ESPROPRIO non 80/20%	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' DEFINITIVA COMPRESIVA	CAUSALE
11	MARI FILCIS DE FRANCESCHI TOMASO nato a PISTOIA (PT) il 22/04/1953 Proprietà 111 C.F. MRF7863302071/SC	Termini Termini Termini	Piola Piola Piola	234 234 234	534 538 219 (gg. 524)	720 724 778	1440 550 35	27 27 27	VIVAO SEM RRR ARB VIVAO	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze Ferrovia in sede propria e sue dipendenze Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 14.400,00 € 5.500,00 € 350,00	€ 12.543,44	/	€ 32.793,44	Indennità concordata ed immediatamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto (Reg. 45/6202)
TOTALI Euro											20.250,00	12.543,44	0,00	32.793,44		

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI
Ing. Gabriele Ticci

Allegato B

Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPOSTA				
		CATASTO Terreni/Fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie	N.ro Piano	Qualità catastale	Beneficiario espropriazione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO SINGOLE	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER AGRICOLE	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' DEFINITIVA COMPLESSIVA	CAUSALE
11	MARI FILICIS DE FRANCESCHI TOMASO nato a PISTOIA (PT) il 22/04/1933 Proprietà 1/1 C.F. MRFFTM33302G719C	Terreni Terreni Terreni Terreni	Pistoia Pistoia Pistoia Pistoia	234 234 234 234	534 538 726 (già 538) 719 (già 534)	721 723 780 792	25 145 60 142	27 27 27 27	VIVAD SEM IRR ARB SEM IRR ARB SEM IRR ARB VIVAO	Comune di Pistoia Comune di Pistoia Comune di Pistoia Comune di Pistoia Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze Sede strada e sue dipendenze Sede strada e sue dipendenze Sede strada e sue dipendenze Sede strada e sue dipendenze	€ 9.770,00	€ 7.737,32	€ 2.445,76	€ 19.953,08	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep.45/2020
TOTALI Euro											9.770,00	7.737,32	2.445,76	19.953,08		

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI
Ing. Gabriele Ticci

Allegato C

Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO							Titolo di Occupazione	DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPONDA				
		CATASTO Terreni/Fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie	N.ro Piano		Qualità catastale	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	CAUSALE
1	MARI FULCIS DE FRANCESCHI TOMASO nato a PISTOIA (PT) il 22/04/1933 Proprietà 1/1 C.F. MRPTM6330202713C	Terreni Terreni Terreni	Pistoia Pistoia Pistoia	234 234 234	725 (glà 538) 722 (glà 536) 536	763 781 775	153 87 209	27 27 27	SEM IRR ARBOR SEM IRR ARBOR VIVAI	Servitù di passo carrabile costituita in favore di: Foglio 234 - p.la 777 - mq 40 - proprietà Comune di Pistoia Foglio 234 - p.la 778 - mq 35 - proprietà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	p.m.	p.m.	p.m.	/
2	COMUNE DI PISTOIA Proprietà 1/1 C.F. 00108690470	Terreni	Pistoia	234	719 (glà 534)	777	40	27	VIVAI	Servitù di passo carrabile costituita in favore di: Foglio 234 - p.la 778 - mq 35 - proprietà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	p.m.	p.m.	p.m.	/
TOTALI Euro										/	/	/	/	

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI
Ing. Gabriele Ticci

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “DEPURAZIONE DI SUVERETO CAPOLUOGO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE “ACQUARI”” NEL COMUNE DI SUVERETO**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Asa SpA;

Vista la comunicazione di Asa SpA, in atti di AIT al prot. n. 14349 dell'11/10/2022, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo DEPURAZIONE DI SUVERETO CAPOLUOGO IMPIANTO DI DEPURAZIONE “ACQUARI”;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Asa SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 15/2020, e rientra nel codice identificativo ML_FOG-DEP05_05_1119 (Lotto 05 - DORSALE CORNIA INDUSTRIALE - Trasformazione depuratore di Suvereto in stazione di sollevamento e collettamento liquami verso Cafaggio compreso completamento rete Venturina);

Visto che l'intervento riguarda la ristrutturazione ed l'ampliamento dell'impianto attraverso l'eliminazione dei trattamenti in essere che risultano sottodimensionati ed insufficienti per i reflui attualmente collettati e per i futuri sviluppi previsti;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di parte dell'opera in area (Foglio n. 34 Particella n. 32 nel Comune di Suvereto) avente destinazione da rendere conforme agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; Considerato in particolare che non è stato necessario acquisire il parere favorevole della conferenza di copianificazione, ex art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto il progetto rientra nei casi di esclusione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/2102859867> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato DEPURAZIONE DI SUVERETO CAPOLUOGO IMPIANTO DI DEPURAZIONE “ACQUARI”. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione “F5 – Infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale”

Autorità I drica Toscana

come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
ing. Angela Bani

PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ed ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA – BURT – Progetto “NUOVO POZZO AIOLA” Comune di Chianni

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreto di Esproprio del 06/10/2022

Oggetto: Esproprio di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “NUOVO POZZO AIOLA” – Applicazione artt. 22-40 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “NUOVO POZZO AIOLA” approvato come da determinazione datata 04/07/2022 n°102 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 06/10/2022 ha espropriato i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Comune di Chianni: Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 210 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 790,00 - Superficie da Espropriare (mq.): 790,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Indennità Totale di Esproprio: 1975,00 €

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreto di Asservimento del 06/10/2022

Oggetto: Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “NUOVO POZZO AIOLA” – Applicazione artt. 22-40-44 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “NUOVO POZZO AIOLA” approvato come da determinazione datata 04/07/2022 n°102 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 06/10/2022 ha asservito i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Comune di Chianni: Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 209 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 2800,00 - Superficie da Asservire (mq.): 133,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 148 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 400,00 - Superficie da Asservire (mq.): 110,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 146 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 520,00 - Superficie da Asservire (mq.): 96,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Indennità Totale di Asservimento: 254,25 €

ACQUE S.p.A. - Estratto di Ordinanza di Occupazione Temporanea del 06/10/2022

Oggetto: Occupazione Temporanea di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “NUOVO POZZO AIOLA” – Applicazione artt. 22-40-49 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “NUOVO POZZO AIOLA” approvato come da determinazione datata 04/07/2022 n°102 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con propria Ordinanza del 06/10/2022 ha ordinato l’occupazione temporanea per area di cantiere dei seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Comune di Chianni: Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 209 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 2800,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 415,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 148 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 400,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 62,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 146 –

Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 520,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 176,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 31 – Mappale: 98 – Qualità: Seminativo - Superficie Mappale (mq.): 4310,00 - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 195,00 - Intestatari: CARDINI GIORDANO nato a PISA (PI) il 08/11/1970 c.f.: CRDGDN70S08G702B - PINZAUTI LIVIANA nata a LIVORNO (LI) il 11/12/1948 c.f.: PNZLVN48T51E625N - Indennità Totale giornaliera di Occupazione Temporanea: 0,48 €

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Roberto CECCHINI

Universal GT s.r.l.
Via C. del Greco , 73
55047 Seravezza (LU)

“Avviso al pubblico del rilascio di compatibilità ambientale PCA n.14 del 13 settembre 2022 Progetto di coltivazione della cava “Serra delle Volte” nel comune di Stazzema (LU) ai sensi della LR10/2010”

La società Universal GT s.r.l. con sede in Via Fusco n.73-55047 Seravezza (LU) nella sua qualità di **soggetto proponente dell’opera in oggetto**

RENDE NOTO:

- **Con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata rilasciata Pronuncia di Compatibilità Ambientale n.14 del 13 settembre 2022 ai sensi dell’art.57 della Legge Regionale n.10/2010 , ai sensi dell’art.20 della Legge Regionale n.65/2014 relativamente al progetto di coltivazione della cava “Serra delle Volte” nel Comune di Stazzema (LU):**
- **Il progetto prevede la coltivazione di una cava di marmo a cielo aperto nel Comune di Stazzema;**
- **La Pronuncia di Compatibilità Ambientale n.14 del 13 settembre 2022 è consultabile nella sua interezza sul sito istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane.**

Per Universal GT s.r.l.

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni



SEZIONE

II

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Prot. 125647

del 26/09/2022

**Oggetto: Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia “Bottegone”: dalla città lineare alla smart social city.
INTERVENTO 2.B “INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' LOCALE – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE”**

Decreto Definitivo di esproprio.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Silveti

Premesso che:

- che con Delibera G.C. n. 98 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di riqualificazione urbana ai fini della partecipazione al bando per il "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015 N. 208, ART. 1 COMMI 974, 975, 976, 977 E 978" DI CUI AL DPCM 25.05.2016" e i relativi Studi di Fattibilità ;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 236 del 14/12/2020 con oggetto: "PROGETTO 19100 – BOTTEGONE: DALLA CITTA' LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY – INTERVENTO 2.B “INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' LOCALE – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE”- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001, ART. 19, COMMA 2 E CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO" è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo e adottata la Variante Urbanistica ai sensi dell'Art. 34 della L.R.T. n. 65/2014;
- che con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 12/04/2021 sono state accolte le osservazioni pervenute e approvata definitivamente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante Urbanistica connessa e conseguente al progetto in oggetto;

- nel piano particellare d'esproprio si prevede l'espropriazione di aree di proprietà privata corrispondenti a porzione di terreno lungo Via A. Doria così individuate:

- area censita al N.C.E.U. del Comune di Pistoia F° 272 – mapp. 854 – qualità BCNC, rilevata incolto – superficie presunta da espropriare mq 120,00 di proprietà delle Sig. Sensi Francesca e Sensi Anna;

-con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 71332 del 10/06/2019 ai sensi degli Artt. 16 e 19 DPR 327/2001, si dava atto dell'imminente approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di Pubblica Utilità e della contestuale adozione della variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

dato atto che:

- con comunicazione ex artt. 16 e 19, prot. 71335 del 10/06/2019, si dava atto alle proprietarie dell'imminente approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di Pubblica Utilità e della contestuale adozione della variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- in relazione a tale procedimento di esproprio, entro i termini di legge di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della variante adottata, sono pervenute 5 osservazioni:

- 1) prot. 64965/2019 – Motta Jonatan e Toni Ida Maria Grazia
- 2) prot. 71620/2018 e 109671/2018- Beacci Pasquale, Beacci Elisabetta e Beacci Patrizia
- 3) prot. 83711/2019 – Bellini Ledi e Razzoli Fabrizio.
- 4) prot. 3893/2018 – Innocenti Amidi Adriana
- 5) prot. 2389/2018 - Caramelli Paolo

- dette osservazioni, tutte volte a tutelare le diverse proprietà immobiliari a fronte del procedimento di esproprio attivato, sono risultate accoglibili, apportando lievi modifiche migliorative ai progetti definitivi e pertanto, con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 12/04/2021 è stata approvata definitivamente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante Urbanistica connessa e conseguente al progetto in oggetto;

- che con l'approvazione della Variante è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- successivamente, ai sensi degli Artt. 17 e 20 del DPR 327/2001, con comunicazione prot. n. 82011 del 03/08/2021, veniva indicata la quantificazione dell'indennità dovuta, comunicandola alle proprietarie;

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

dato atto:

- che le Sig.re Sensi Francesca e Sensi Anna con comunicazione prot. n. 83531 del 05/08/2022, hanno accettato l'indennità offerta, chiedendo che l'indennità fosse ripartita in parti uguali e, con determina n. 1879 del 22/09/2021, si è provveduto al pagamento dell'acconto dell'80% in loro favore;

precisato:

- che in seguito al Frazionamento catastale prot. PT0028632 del 10/08/2022 e successiva variazione catastale prot. PT0028709 del 12/08/2022, è stato possibile quantificare con esattezza le porzioni oggetto di esproprio, di seguito identificate:

mle 1322, categoria F/1, mq 73,00

mle 1323, categoria F/1, mq 32,00

- che, alla luce della consistenza effettiva delle aree, con comunicazione prot. 110017 del 26/08/2022 si è comunicata alle Sig.re Sensi Anna e Sensi Francesca l'indennità definitiva;

- che conseguentemente, con determina n. 1659 del 06/09/2022, si è provveduto a liquidare il saldo di quanto dovuto a favore di Sensi Francesca e Sensi Anna, per un totale di € 1.050,00;

preso atto:

che in seguito a verifiche catastali ed ipocatastali non è stata riscontrata la presenza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di esproprio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 327/01 "T.U. Espropriazioni";

DECRETA**Art. 1**

di espropriare a favore del COMUNE DI PISTOIA, con sede a Pistoia, Piazza Duomo, 1 – P.Iva 00108690470, gli immobili posti in Comune di Pistoia, intestati ed identificati come segue:

Ditta catastale	Foglio di mappa	Mappali	Sup. mq tot	Cat.	Quota di prop.	Indennità Totale €
SENSI FRANCESCA nata a FIRENZE il 04/02/1982 C.F. SNSFNC82B44D612S	272	1322	73	F/1	2/3	1.050,00
SENSI ANNA nata a FIRENZE il 27/02/1975 C.F. SNSNNA75B67D612J		1323	32		1/3	

Art.2

Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà a condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito, mediante immissione in possesso e relazione stato di consistenza entro il termine perentorio di due anni.

Della data di tale immissione in possesso dovrà essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art.3

che il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e volturato, nonché affisso all'Albo Pretorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (art. 5 L.R. 10/2007).

che il presente decreto, inoltre, sarà notificato agli interessati, a cura del Comune di Pistoia.

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Art.4

di applicare, al presente decreto, le agevolazioni previste da:

- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alle procedure di esproprio;
e i tributi calcolati in base all'Art. Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

RENDE altresì NOTO

- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;
che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Progetti Speciali e Mobilità
Arch. Maurizio Silvetti

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Protocollo n. 125690**del 26/09/2022**

Oggetto: Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia “Bottegone”: dalla città lineare alla smart social city.

INTERVENTO 2.B “INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA’ LOCALE – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE”

Decreto Definitivo di esproprio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Silveti

Premesso che:

- che con Delibera G.C. n. 98 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di riqualificazione urbana ai fini della partecipazione al bando per il "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015 N. 208, ART. 1 COMMI 974, 975, 976, 977 E 978" DI CUI AL DPCM 25.05.2016" e i relativi Studi di Fattibilità ;
 - che con Delibera di Consiglio Comunale n. 236 del 14/12/2020 con oggetto: “PROGETTO 19100 – BOTTEGONE: DALLA CITTA’ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY – INTERVENTO 2.B “INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA’ LOCALE – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE”- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001, ART. 19, COMMA 2 E CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO” è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo e adottata la Variante Urbanistica ai sensi dell’Art. 34 della L.R.T. n. 65/2014;
 - che con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 12/04/2021 sono state accolte le osservazioni pervenute e approvata definitivamente, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante Urbanistica connessa e conseguente al progetto in oggetto;
 - nel piano particellare d’esproprio si prevede l’espropriazione di aree di proprietà privata corrispondenti a porzione di terreno lungo Via A. Doria così individuate:
 - area censita al N.C.E.U. del Comune di Pistoia F° 272 – mapp. 877 – qualità vivaio, rilevata incolto – viabilità superficie presunta da espropriare mq 4.140,00 di proprietà della Cappellini Casa SRL;
 - con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 98369 del 31/08/2018 ai sensi dell’Art. 16 DPR 327/2001, si dava atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 6/08/2018 era stato approvato, solamente in linea tecnica, il progetto definitivo, ai fini del rispetto della Convenzione del 18/12/2017 tra il Comune e il Consiglio dei Ministri e che era in corso l’approvazione della progettazione definitiva per la conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
 - con comunicazione PEC prot. n. 103930 del 17/09/2018, in merito alla procedura esecutiva NGRE 46/14 che vedeva come parte debitrice la Soc. Cappellini Casa S.r.l., la Soc. Is.Ve.G. S.p.a. trasmetteva a Questo Servizio la documentazione emessa dal Tribunale di Pistoia, in data 04/06/2018, con la quale veniva nominata custode giudiziaria degli immobili oggetto di esproprio;
 - dal momento della presa in atto della procedura esecutiva di cui sopra, ogni documentazione inerente il procedimento espropriativo è stata inviata anche all’Istituto Vendite Giudiziarie;
 - con comunicazione ex artt. 16 e 19, prot. 71335 del 10/06/2019, si dava atto, alla società proprietaria e ai Custodi Giudiziari, dell’imminente approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di Pubblica Utilità e della contestuale adozione della variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- dato atto che:**
- in relazione a tale procedimento di esproprio, entro i termini di legge di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della variante adottata, sono pervenute 5 osservazioni:

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

- 1) prot. 64965/2019 – Motta Jonatan e Toni Ida Maria Grazia
2) prot. 71620/2018 e 109671/2018- Beacci Pasquale, Beacci Elisabetta e Beacci Patrizia
3) prot. 83711/2019 – Bellini Ledi e Razzoli Fabrizio.
4) prot. 3893/2018 – Innocenti Amidi Adriana
5) prot. 2389/2018 - Caramelli Paolo
- dette osservazioni, tutte volte a tutelare le diverse proprietà immobiliari a fronte del procedimento di esproprio attivato, sono risultate accoglibili, apportando lievi modifiche migliorative ai progetti definitivi e pertanto, con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 12/04/2021 è stata approvata definitivamente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante Urbanistica connessa e conseguente al progetto in oggetto;
 - che con l'approvazione della Variante è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
 - successivamente, ai sensi degli Artt. 17 e 20 del DPR 327/2001, con comunicazione prot. n.82160 del 03/08/2021, veniva indicata la quantificazione dell'indennità dovuta, comunicandola sia alla Soc. Cappellini Casa SRL che, per conoscenza, alla soc. IS.VE.G S.r.l.;
- dato atto inoltre che:**
- successivamente, a seguito della mancata accettazione dell'indennità offerta nel termine di 30 gg, con determina n. 128 del 28/01/2022 si è provveduto al deposito della stessa presso il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato;
 - in seguito al deposito della somma, con comunicazione prot. 135829 del 31/11/2021 si comunicava la possibilità dei proprietari di avvalersi dell'art. 21 del DPR e di nominare un tecnico di propria fiducia che, congiuntamente ad un tecnico di parte per il Comune di Pistoia e ad un terzo tecnico, nominato dal Tribunale di Pistoia, avrebbe prodotto una nuova stima dei beni oggetto di esproprio;
 - mancando un riscontro anche alla comunicazione ex art. 21, l'Ufficio preposto, con comunicazione PEC prot. 2327 del 28/02/2022 chiedeva alla Commissione Provinciale Espropri la stima dell'indennità definitiva di esproprio da corrispondere per il mappale 887 di proprietà Cappellini Casa S.r.l.;
- preso atto** che, con comunicazione prot. 91202 del 14/07/2022 la Commissione Provinciale Espropri ci comunicava l'esito della seduta nella quale veniva concordato a maggioranza il nuovo valore dell'area da espropriare, unificato ad €/mq 10,00 per l'intera superficie, a differenza della stima provvisoria che distingueva i valori dell'area a verde da quelli già in parte occupati dalla viabilità e parcheggio, assegnando agli stessi, rispettivamente, €/mq 8,00 ed €/mq 10,00;
- dato atto:**
- che a seguito della stima della Commissione, con Determina Dirigenziale n. 1343 del 18/07/2022 si provvedeva al deposito della differenza tra l'indennità già depositata e quella definitiva e con PEC prot. 109026 del 24/08/2022, si comunicava alla proprietà e ai Custodi Giudiziari l'importo totale stimato;
 - che con frazionamento catastale prot. PT0028632 del 10/08/2022 è stata suddivisa l'area in tre particelle, distinte per la loro futura destinazione d'uso, come di seguito riportato:

F. 272 - mle 1324, qualità vivaio, mq 2.745,00
F. 272 - mle 1325, qualità vivaio, mq 355,00
F. 272 - mle 1326, qualità vivaio, mq 1.040,00

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 327/01 "T.U. Espropriazioni";

DECRETA**Art. 1**

di espropriare a favore del COMUNE DI PISTOIA, con sede a Pistoia, Piazza Duomo, 1 – P.Iva 00108690470, gli immobili posti in Comune di Pistoia, intestati ed identificati come segue:

Ditta catastale	Foglio di mappa	Mappali	Sup. mq tot	Qualità	Quota di prop.	Indennità di esproprio totale €
CAPPELLINI CASA SRL con sede in Pistoia	272	1324	2.745,00	vivaio	1/1	41.400,00

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Via San Sebastiano 18/G P.IVA. 01342310479	1325	355,00	vivaio		
	1326	1.040,00	vivaio		

Art.2

Il presente decreto dispone il passaggio delle proprietà a condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito, mediante immissione in possesso e relazione stato di consistenza entro il termine perentorio di due anni.

Della data di tale immissione in possesso dovrà essere data notizia allo scrivente che ne farà menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro al competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art.3

che il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e volturato, nonché affisso all'Albo Pretorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (art. 5 L.R. 10/2007).

che il presente decreto, inoltre, sarà notificato agli interessati, a cura del Comune di Pistoia.

Art.4

di applicare, al presente decreto, le agevolazioni previste da:

- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alle procedure di esproprio;
e i tributi calcolati in base all'Art. Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

RENDE altresì NOTO

- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Progetti Speciali e Mobilità
Arch. Maurizio Silvetti

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Protocollo n. 133041**del 11/10/2022**

Oggetto: Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia “Bottegone”: dalla città lineare alla smart social city.

Intervento 3 “Aree a verde urbano funzionali all’incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti”

Decreto Definitivo di esproprio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Silvetti

Premesso che:

- che con Delibera G.C. n. 98 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di riqualificazione urbana ai fini della partecipazione al bando per il "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015 N. 208, ART. 1 COMMI 974, 975, 976, 977 E 978" DI CUI AL DPCM 25.05.2016" e i relativi Studi di Fattibilità ;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11/01/2021 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO AREE A VERDE URBANE FUNZIONALI ALL’INCREMENTO DELLA RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI URBANI (SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI E ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI D.P.R. 327/2001 ART. 19 COMMA 2 E CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO” è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo e adottata la Variante Urbanistica ai sensi dell’Art. 34 della L.R.T. n. 65/2014, e che l’efficacia dell’atto ha comportato la dichiarazione della Pubblica Utilità dell’opera;

- nel piano particellare d’esproprio si prevede l’espropriazione di aree di proprietà privata così individuate:

- terreno censito al N.C.T. del Comune di Pistoia F° 272 – **mapp. 1196** – qualità catastale “vivaio” - superficie da espropriare mq 2940, di proprietà del Sig. Niccolai Enrico;

- con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 98373 del 31/08/2018 ai sensi dell’Art. 16 DPR 327/2001, si dava atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 06/08/2018 era stato approvato, solamente in linea tecnica, il progetto definitivo, ai fini del rispetto della Convenzione del 18/12/2017 tra il Comune e il Consiglio dei Ministri e che era in corso l’approvazione della progettazione definitiva per la conseguente dichiarazione di pubblica utilità;

- con comunicazione ex artt. 16 e 19, prot. 71362 del 10/06/2019, si dava atto, alla proprietà dell’imminente approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di Pubblica Utilità e della contestuale adozione della variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

- successivamente, ai sensi degli Artt. 17 e 20 del DPR 327/2001, con comunicazione prot. n.82345 del 04/08/2021, veniva data notizia dell’approvazione del progetto definitivo e indicata la quantificazione dell’indennità dovuta, pari ad € 35.280,00, inoltre veniva dato atto della possibilità di poter ottenere un’indennità aggiuntiva, ai sensi dell’art. 40 comma 4 dello stesso DPR, pari ad €/mq 15,00 nel caso in cui il proprietario dimostrasse di essere Coltivatore Diretto o IAP;

dato atto:

- che il Sig. Niccolai Enrico, con comunicazione prot. 87273 del 16/08/2021, ha accettato l’indennità offerta, comunicando inoltre di essere Coltivatore Diretto e di avere pertanto diritto all’ indennità aggiuntiva di € 44.100,00, per un totale quindi di € 79.380,00;

- che con determina n. 1888 del 22/09/2021 si è provveduto al pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità, € 28.244,00 di valore venale, a favore del sig. Niccolai Enrico in qualità di proprietario dell’area ed € 35.280,00 di indennità aggiuntiva, sempre a favore di Niccolai Enrico, ma in qualità di coltivatore diretto;

precisato che l’area di proprietà del Sig.re Niccolai viene presa per intero e che pertanto non è necessario procedere al frazionamento catastale;

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

ritenuto pertanto opportuno provvedere alla conclusione del procedimento espropriativo procedendo al pagamento a saldo delle indennità dovute;

dato atto quindi che con Determina n. 694 del 13/04/2022i è provveduto al pagamento a saldo delle indennità dovute, per un totale di € 15.856,00, di cui € 7.036,00 a favore di Niccolai Enrico in qualità di proprietario dell'area ed € 8.820,00, sempre a favore di Niccolai Enrico ma in qualità di coltivatore diretto;

precisato inoltre che questo tipo di acquisizione sarà tassato nel seguente modo:

- imposta di registro: 9% sul valore venale dell'area oltre al 3% sulle indennità aggiuntive dovute:
 - o € 35.280,00 x 9% **€ 3.175,20**
 - o € 44.100,00 x 3% **€ 1.323,00**
 - imposta catastale **€ 50,00**
 - imposta ipotecaria **€ 50,00**
- per un totale di € 4.598,20;

preso atto:

non sono presenti trascrizioni pregiudizievoli riscontrate sul bene oggetto di esproprio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 327/01 "T.U. Espropriazioni";

DECRETA

Art. 1

di espropriare a favore del COMUNE DI PISTOIA, con sede a Pistoia, Piazza Duomo, 1 – P.Iva 00108690470, gli immobili posti in Comune di Pistoia, intestati ed identificati come segue:

Ditta catastale	Foglio di mappa	Particelle	Superficie mq.	Quota di prop.	Indennità di esproprio	Totale
NICCOLAI ENRICO nato a Pistoia il 24/06/1970 c.f. NCCNRC70H24G713W	272	1196	2940	1/1	Valore venale	€ 35.280,00
					Indennità aggiuntiva	€ 44.100,00

Art.2

che il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e volturato, nonché affisso all'Albo Pretorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (art. 5 L.R. 10/2007), sarà inoltre notificato agli interessati, a cura del Comune di Pistoia.

Art.3

di applicare, al presente decreto, le agevolazioni previste da:

- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alle procedure di esproprio;
- e i tributi calcolati in base all'Art. Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

Art. 4

di dare atto che per le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura, di cui all'articolo 2, sono soggette al pagamento delle seguenti imposte e tasse:

imposta di registro: 9% sul valore venale dell'area oltre al 3% sulle indennità aggiuntive dovute:
€ 35.280,00 x 9% **€ 3.175,20**

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

€ 44.100,00 x 3%	€ 1.323,00
imposta catastale:	€ 50,00
imposta ipotecaria:	€ 50,00
per un totale di € 4.598,20;	

RENDE altresì NOTO

- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;
che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Progetti Speciali e Mobilità
Arch. Maurizio Silvetti

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

Protocollo n. 132319**del 10/10/2022**

Oggetto: Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia “Bottegone”: dalla città lineare alla smart social city.

Intervento 3 “Aree a verde urbano funzionali all’incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (suds) e parcheggi drenanti”

Decreto Definitivo di esproprio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Silvetti

Premesso che:

- che con Delibera G.C. n. 98 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di riqualificazione urbana ai fini della partecipazione al bando per il "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015 N. 208, ART. 1 COMMI 974, 975, 976, 977 E 978" DI CUI AL DPCM 25.05.2016" e i relativi Studi di Fattibilità ;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11/01/2021 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO AREE A VERDE URBANE FUNZIONALI ALL’INCREMENTO DELLA RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI URBANI (SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI E ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI D.P.R. 327/2001 ART. 19 COMMA 2 E CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO” è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo e adottata la Variante Urbanistica ai sensi dell’Art. 34 della L.R.T. n. 65/2014, e che l’efficacia dell’atto ha comportato la dichiarazione della Pubblica Utilità dell’opera;

- nel piano particellare d’esproprio si prevede l’espropriazione di aree di proprietà privata così individuate:

- terreno censito al N.C.T. del Comune di Pistoia F° 272 – **mapp. 1196** – qualità catastale “vivaio” - superficie da espropriare mq 2940, di proprietà del Sig. Niccolai Enrico;

- con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 98373 del 31/08/2018 ai sensi dell’Art. 16 DPR 327/2001, si dava atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 06/08/2018 era stato approvato, solamente in linea tecnica, il progetto definitivo, ai fini del rispetto della Convenzione del 18/12/2017 tra il Comune e il Consiglio dei Ministri e che era in corso l’approvazione della progettazione definitiva per la conseguente dichiarazione di pubblica utilità;

- con comunicazione ex artt. 16 e 19, prot. 71362 del 10/06/2019, si dava atto, alla proprietà dell’imminente approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di Pubblica Utilità e della contestuale adozione della variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

- successivamente, ai sensi degli Artt. 17 e 20 del DPR 327/2001, con comunicazione prot. n.82345 del 04/08/2021, veniva data notizia dell’approvazione del progetto definitivo e indicata la quantificazione dell’indennità dovuta, pari ad € 35.280,00, inoltre veniva dato atto della possibilità di poter ottenere un’indennità aggiuntiva, ai sensi dell’art. 40 comma 4 dello stesso DPR, pari ad €/mq 15,00 nel caso in cui il proprietario dimostrasse di essere Coltivatore Diretto o IAP;

dato atto:

- che il Sig. Niccolai Enrico, con comunicazione prot. 87273 del 16/08/2021, ha accettato l’indennità offerta, comunicando inoltre di essere Coltivatore Diretto e di avere pertanto diritto all’ indennità aggiuntiva di € 44.100,00, per un totale quindi di € 78.280,00;

- che con determina n. 1888 del 22/09/2021 si è provveduto al pagamento dell’acconto dell’80% delle indennità, € 28.244,00 di valore venale, a favore del sig. Niccolai Enrico in qualità di proprietario dell’area ed € 35.280,00 di indennità aggiuntiva, sempre a favore di Niccolai Enrico, ma in qualità di coltivatore diretto;

precisato che l’area di proprietà del Sig.re Niccolai viene presa per intero e che pertanto non è necessario procedere al frazionamento catastale;

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

ritenuto pertanto opportuno provvedere alla conclusione del procedimento espropriativo procedendo al pagamento a saldo delle indennità dovute;

dato atto quindi che con Determina n. 694 del 13/04/2022i è provveduto al pagamento a saldo delle indennità dovute, per un totale di € 15.856,00, di cui € 7.036,00 a favore di Niccolai Enrico in qualità di proprietario dell'area ed € 8.820,00, sempre a favore di Niccolai Enrico ma in qualità di coltivatore diretto;

precisato inoltre che questo tipo di acquisizione sarà tassato nel seguente modo:

- imposta di registro: 9% sul valore venale dell'area oltre al 3% sulle indennità aggiuntive dovute:
 - o € 35.280,00 x 9% **€ 3.175,20**
 - o € 44.100,00 x 3% **€ 1.323,00**
 - imposta catastale **€ 50,00**
 - imposta ipotecaria **€ 50,00**
- per un totale di € 4.598,20;

preso atto:

non sono presenti trascrizioni pregiudizievoli riscontrate sul bene oggetto di esproprio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 327/01 "T.U. Espropriazioni";

DECRETA

Art. 1

di espropriare a favore del COMUNE DI PISTOIA, con sede a Pistoia, Piazza Duomo, 1 – P.Iva 00108690470, gli immobili posti in Comune di Pistoia, intestati ed identificati come segue:

Ditta catastale	Foglio di mappa	Particelle	Superficie mq.	Quota di prop.	Indennità di esproprio	Totale
NICCOLAI ENRICO nato a Pistoia il 24/06/1970 c.f. NCCNRC70H24G713W	272	1196	2940	1/1	Valore venale	€ 35.280,00
					Indennità aggiuntiva	€ 44.100,00

Art.2

che il presente decreto, a cura del Comune di Pistoia, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia, trascritto, in termini di urgenza, presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pistoia e volturato, nonché affisso all'Albo Pretorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (art. 5 L.R. 10/2007), sarà inoltre notificato agli interessati, a cura del Comune di Pistoia.

Art.3

di applicare, al presente decreto, le agevolazioni previste da:

- art. 22 Tabella b) DPR 642/1972 e succ. mod. che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alle procedure di esproprio;
- e i tributi calcolati in base all'Art. Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

Art. 4

di dare atto che per le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura, di cui all'articolo 2, sono soggette al pagamento delle seguenti imposte e tasse:

imposta di registro: 9% sul valore venale dell'area oltre al 3% sulle indennità aggiuntive dovute:
€ 35.280,00 x 9% **€ 3.175,20**

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità – U.O.C. Progetti Speciali, Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile, 17 – 51100 Pistoia Tel. 0573/3711

€ 44.100,00 x 3%	€ 1.323,00	
imposta catastale:		€ 50,00
imposta ipotecaria:		€ 50,00
per un totale di € 4.598,20;		

RENDE altresì NOTO

- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;
che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Progetti Speciali e Mobilità
Arch. Maurizio Silveti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., in adeguamento e conformazione al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, Definitiva Approvazione agli esiti della Conferenza Paesaggistica Regionale – Pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014;

AVVISA

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 08.07.2022 è stata approvata definitivamente la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 e s.m.i., in adeguamento e conformazione al PIT/PPR, art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 06.10.2022 è stato preso atto dell'esito finale della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, tenutasi in data 20.09.2022, di cui al verbale pervenuto in data 29.09.2022, prot. n. 26389, con il quale è stato espresso parere positivo alla verifica di conformazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo ai contenuti del PIT/PPR, così come approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 08/07/2022;

- che il provvedimento approvato e la documentazione allegata sono depositati, per la consultazione, presso l'Ufficio del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, P.zza Libertà n. 3, Arezzo, e sono consultabili in formato elettronico sulle pagine web dedicate del sito della Provincia di Arezzo, raggiungibili al seguente indirizzo:

<https://pianificazioneterritoriale.provincia.arezzo.it/variante-generale-pte>

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014, lo Strumento di Pianificazione Territoriale diverrà efficace decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali, Dirigente Settore Viabilità e LL.PP. della Provincia di Arezzo.

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è il Dott. Patrizio Lucci, Dirigente del Settore Pari Opportunità, Servizio Trasporto Pubblico Locale, contattabile via mail al seguente indirizzo: garante@provincia.arezzo.it

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Bracciali

COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

FORMAZIONE DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, PER L'INTERVENTO DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO D2019EAR0008 "RIASSETTO IDRAULICO IN LOC. POLICIANO A MONTE DELLA S.R. 71" DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 82 DEL 03/07/2020. CUP: 16B20001200002 (PRATICA U/2022/35)

)

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29.09.2022 è stato attivato il procedimento di variante semplificata al piano operativo ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in relazione al progetto per la realizzazione di intervento del Consorzio 2 Alto Valdarno D2019EAR0008 "riassetto idraulico in loc. Policiano a monte della S.R. 71" di cui all'ordinanza del commissario delegato n. 82 del 03/07/2020. CUP: 16B20001200002;
- che la suddetta delibera corredata dell'elaborato urbanistico è depositata presso il Servizio Governo del Territorio, P.zza Fanfani 2, Arezzo per la durata di 30 (trenta) giorni dal **19 ottobre 2022 al 18 novembre 2022**; gli interessati possono presentare osservazioni nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.
- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Arezzo indirizzandole a "Comune di Arezzo Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo" o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: comune.arezco@postacert.toscana.it ;
- che tutta la documentazione relativa alla variante è consultabile sul sito istituzionale: <http://servizionline.comune.arezco.it/jattipubblicazionitest/>

oppure all'indirizzo: www.comune.arezco.it / Home / Aree tematiche / Urbanistica e governo del territorio/ Piano Operativo /Procedimenti urbanistici in corso per il Piano Operativo

http://maps.comune.arezco.it/?q=procedimenti_po

Il Direttore
del Servizio Governo del Territorio
Dr. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Oggetto: Adozione, ai sensi dell'art.19 della LR n.65/2014, del “Piano Territoriale per l’Istallazione di Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile ed Assimilabili nel Comune di Barberino Tavarnelle”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;
Vista la L.R. n. 49 del 06.10.2011;

RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 27/09/2022, si è provveduto all’adozione del “Piano Territoriale per l’Istallazione di Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile ed Assimilabili nel Comune di Barberino Tavarnelle”, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.65/2014;
- che per il Piano in oggetto è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.22 della L.R. n.10/2010 e che la Determinazione del Responsabile dell’Area Ambiente, SUAP e SVEC n. 43 del 03/08/2022, emanata in qualità di Autorità Competente in materia di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), costituisce il provvedimento di esclusione del Piano stesso dal procedimento di VAS ai sensi dell’art. 22, comma 4 della medesima legge;
- che gli atti adottati sono consultabili sul sito web del Comune (<https://www.barberinotavarnelle.it/>) nella sezione “Ambiente e Territorio” al seguente indirizzo: <https://www.barberinotavarnelle.it/servizi/scheda-servizio/piano-territoriale-per-listallazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia>
- che, ai sensi dell'art.19 della L.R. n.65/2014, gli atti adottati sono anche depositati presso la sede del Comune, in libera visione, per sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

F.to Il Responsabile dell'Area Ambiente, SUAP e SVEC

Dott.ssa Serena Losi

COMUNE DI CAPALBIO (Prov. Grosseto)

Avviso

Oggetto: Variante ambito Cu10 loc. Capalbio Scalo - ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

VISTA la L.R.T. 65/2014;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale n.r.g. 34 del 14/09/2022 è stata adottata, ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. 65/2014, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale relativa alla modifica dell'ambito Cu10 in località Capalbio Scalo;


AVVISA

Che i relativi elaborati, sono pubblicati e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune di Capalbio alla pagina dedicata https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1202549&NodoSel=64. Sono inoltre consultabili anche presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Gli interessati possono presentare osservazioni al Comune di Capalbio, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della suddetta L.R.T. 65/2014.

Il Responsabile

Arch. Giancarlo Pedreschi



Comune di Firenze
ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano
Piano di Recupero comparto discontinuo con variante al Regolamento Urbanistico
(procedimento semplificato art. 30, 32 e 107 LR 65/2014)
ADOZIONE

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 32 (*Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo*) e art. 107 (*Piani attuativi*)

AVVISA CHE

con deliberazione n. DC/2022/00041 del 28.09.2022 il Consiglio Comunale ha adottato con procedimento semplificato:
- la variante al Regolamento Urbanistico ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano;
- il Piano di Recupero comparto discontinuo ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

deliberazione n. [DC/2022/00041](#) del 28.09.2022

allegati integranti

[All A Relazione Urbanistica](#)

[ALL B1 Quadro Conoscitivo](#)

[ALL B2 Piano Attuativo](#)

[ALL B3 Soluzione Architettonica](#)

[ALL B4 Relazioni](#)

[ALL B5 Opere di Urbanizzazione](#)

[ALL B6 Relazioni Specialistiche](#)

[All C Relazione Responsabile Procedimento](#)

A partire dall'adozione della variante al Regolamento Urbanistico, in data 28.09.2022, fino al conseguimento della sua efficacia, si applicano le **misure di salvaguardia** di cui all'art. 103 della LR 65/2014.

A partire dal 11.10.2022 la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata resa consultabile e disponibile in via telematica- sul sito istituzionale del Comune-

- in Albo pretorio *on line*, (dal 11.10.2022 al 25.10.2022, per i 15 gg. di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

<https://www.comune.fi.it/pagina/albo-pretorio>

- nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico>

Al fine di assicurare massima diffusione, informazioni sugli atti del procedimento in oggetto saranno altresì pubblicate in Rete Civica:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico <http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/>

- nella sezione Edilizia Urbanistica <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

La scheda norma del Regolamento Urbanistico, così come risultante dalla variante adottata, sarà consultabile tramite il servizio web <http://webru.comune.fi.it/webru>.

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o siti web.

Gli strumenti urbanistici adottati sono inoltre sottoposti alle forme di deposito e pubblicazione specificamente previste dalla normativa:

- pubblicazione di avviso sul presente Burt;
- comunicazione della pubblicazione Burt alla Regione, alla Città Metropolitana.

OSSERVAZIONI

Nei **30 giorni** continuativi successivi al 19.10.2022, giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURT, gli interessati potranno consultare gli atti e presentare osservazioni in carta semplice utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

- 1) all'indirizzo direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it
 - a. **tramite PEC (posta elettronica certificata) intestata all'interessato;**
 - b. **tramite PEC non intestata all'interessato o tramite posta elettronica ordinaria** allegando osservazione con firma autografa dell'interessato+copia del documento di identità in corso di validità **oppure** sottoscritta digitalmente dall'interessato.La data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di consegna/conferma, se presente;

oppure

- 2) all'indirizzo: *Comune di Firenze - Direzione Urbanistica, Ufficio Protocollo (Servizio Pianificazione Urbanistica), piazza San Martino n. 2.*
tramite invio tramite servizio postale di copia di originale firmato+ copia del documento di identità in corso di validità **oppure** originale cartaceo firmato,
Nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante).

inserendo nell'oggetto le parole:

"Piano di Recupero comparto discontinuo ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano."

oppure

"Variante al Regolamento Urbanistico ATt 03.13 Campofiore1 e ATa 06.09 Montepulciano".

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente alle indicazioni pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili seguendo il percorso: <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html> (oppure sulla home della rete civica del Comune dal menù a sinistra selezionando "territorio" e successivamente, scorrendo la pagina, selezionando su "edilizia urbanistica"). Al percorso indicato, cercando la relativa notizia del 08/08/2018, è reperibile la Dichiarazione obbligatoria per la protezione dati personali (GDPR).

Nella nota di trasmissione dell'osservazione dovrà essere pertanto contenuta la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto / legale rappresentante della dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, secondo l'informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 e 14 e Normativa Nazionale, pubblicata nella rete civica del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica; presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al trattamento dei dati."

Direttore della Direzione Urbanistica | Responsabile del procedimento
arch. Stefania Fanfani

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Progetto di Piano Attuativo - scheda progetto PA12 e contestuale variante al RU – Piano di Recupero dell'ex centrale Telecom posto in via della Concia (pratica 511/18) – presa atto mancata presentazione di osservazioni –
AVVISO DI EFFICACIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

- Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Artt. 32 e 111;
- Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 27/03/2019, esecutiva, di adozione del Piano in oggetto

RENDE NOTO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 592 del 30 settembre 2022 esecutiva, si da atto che nel periodo di deposito, ai sensi dell'art. 32 e 111 comma 3 della LR65/2014, non sono pervenute osservazioni e che pertanto il piano di cui all'oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente avviso

LA DIRIGENTE
(Arch. Paola Pollina)

COMUNE DI FUCECCHIO (Città Metropolitana di Firenze)

Avviso di deposito del Piano Attuativo scheda progetto PA87 posto in Fucecchio via Bertoncini -
ADOZIONE

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3
ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Art. 111;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 settembre 2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il "Piano Attuativo scheda progetto PA87 posto in Fucecchio via Bertoncini".

Che la delibera suddetta con i relativi allegati, costituiti da:

- relazione tecnica e norme tecniche di attuazione;
- elaborati grafici (tavole n da 1 a 9);
- relazione geologica;
- computo metrico estimativo;
- pareri enti fornitori;
- Schema di convenzione

è depositata per la durata di trenta (30) giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Chiunque potrà prendere visione nel suddetto periodo degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte indirizzate al Sindaco del Comune di Fucecchio.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito internet del Comune di Fucecchio, all'interno dei profili - Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e Governo del Territorio - SIT Strumenti urbanistici in corso.

LA DIRIGENTE
(Arch. Paola Pollina)

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

**PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO AR_LAT_01 UBICATO IN
LATERINA – ADOZIONE ART. 111 L.R. 65/2014 -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2022 è stata adottato piano attuativo di iniziativa privata comparto AR_LAT_01 ubicato in Laterina – adozione art. 111 l.r. 65/2014.

Lo scrivente ufficio, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, trasmette la delibera alla Provincia, e la rende disponibile presso l'ufficio urbanistica del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di detta documentazione e può presentare proprie osservazioni e pareri all'autorità competente con le seguenti modalità:

- In forma cartacea, mediante consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR),
- Spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al protocollo dell'ente.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT ai sensi del citato art. 111 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Laterina, li 07/10/2022

Il Responsabile del Settore
Arch. Patrizia Belardini



COMUNE DI LUCCA (LU)

Indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 della L 241/1990 secondo quanto disposto dall'art.1 della L.R 12/2022 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica riguardante la riqualificazione e riorganizzazione degli impianti sportivi dell'Acquedotto in Via della Macchia con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 12/2022,

AVVISA

- che in data 11/10/2022 è stata indetta la Conferenza decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 della L 241/1990 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art.1 della LR 12/2022 (inviata con P.G. n. 169275/2022);
- che il progetto definitivo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca all'indirizzo https://www.comune.lucca.it/progetto_impianti_via_della_macchia;
- che entro e non oltre il termine di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
- le osservazioni dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, al Comune di Lucca (in duplice copia, se cartacea) facendole pervenire con le seguenti modalità:
 - per **posta raccomandata A/R**, in busta chiusa indirizzata all'*Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca – Piazza San Giovanni Leopardi n.3, 55100 Lucca (LU)*, recante la seguente dicitura: "*U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Acquedotto- Finanziamento PNRR*". **Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante**;
 - tramite **Pec** al seguente indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "*U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Acquedotto- Finanziamento PNRR*";
 - **consegnate a mano** direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca - in Piazza San Giovanni Leonardi n.3 – Lucca, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00– 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 –17:00) che ne rilascerà apposita ricevuta. La richiesta di osservazione potrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito istituzionale al link suddetto, in alternativa su carta libera riportando nell'oggetto la seguente dicitura "*U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Acquedotto- Finanziamento PNRR*";
- che il Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica è l'Arch. Monica Del Sarto;
- che il Responsabile del Procedimento per il progetto di opera pubblica è l'Ing. Antonella Giannini;

Il Dirigente
Ing. Antonella Giannini

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa"

COMUNE DI LUCCA (LU)

Indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 della L 241/1990 secondo quanto disposto dall'art.1 della L.R 12/2022 per l'approvazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione di una palestra di pugilato e piscina ricreativa presso Via delle Tagliate a Lucca con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente e adeguamento al Piano Operativo adottato

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 12/2022,

AVVISA

- che in data 11/10/2022 è stata indetta la Conferenza decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2 della L 241/1990 per l'approvazione del progetto definitivo con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente e adeguamento del PO adottato ai sensi dell'art.1 della LR 12/2022 (inviata con P.G. n. 168342/2022);
- che il progetto definitivo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca all'indirizzo https://www.comune.lucca.it/progetto_palestra_piscina;
- che entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
- le osservazioni dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, al Comune di Lucca (in duplice copia, se cartacea) facendole pervenire con le seguenti modalità:
 - per **posta raccomandata A/R**, in busta chiusa indirizzata all'*Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca – Piazza San Giovanni Leopardi n.3, 55100 Lucca (LU)*, recante la seguente dicitura: *“U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Palestra pugilato- Finanziamento PNRR”*. Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
 - tramite **Pec** al seguente indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: *“U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Palestra pugilato- Finanziamento PNRR”*;
 - **consegnate a mano** direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca - in Piazza San Giovanni Leonardi n.3 – Lucca, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00– 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 –17:00) che ne rilascerà apposita ricevuta. La richiesta di osservazione potrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito istituzionale al link suddetto, in alternativa su carta libera riportando nell'oggetto la seguente dicitura *“U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione Variante Palestra pugilato- Finanziamento PNRR”*;
- che il Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica è l'Arch. Monica Del Sarto;
- che il Responsabile del Procedimento per il progetto di opera pubblica è il Geom. Marco Acampora;

Il Dirigente
Ing. Antonella Giannini

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa”

C O M U N E D I O R B E T E L L O**Provincia di Grosseto**

1.Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022: PIANO STRUTTURALE DI ORBETELLO: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LRT 65/2014. CONFORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AL PIT/PPR APPROVATO CON D.C.R. DEL 27/03/2015 N. 37 (BURT N. 28 DEL 20.05.2015). CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE VAS COORDINATA ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. N. 10/2010."

2.Del.C.C. 71 del 28-09-2022PIANO STRUTTURALE DI ORBETELLO: APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE CONCLUSIVO PER LA CONFORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE AL PIT/PPR E CONTESTUALE RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Il Dirigente rende noto che:

con Del.C.C. n. 19 del 20 aprile 2022 il Comune ha approvato ai sensi dell'art 19 della LRT 65/2014 il Piano strutturale costituito dagli elaborati [...in parte rimasti invariati rispetto alla delibera di adozione (Del.C.C. n. 6/2020), in parte modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni (Del.CC. 60/2020) e come in ultimo modificati a seguito dell'esito della Conferenza

paesaggistica [...];

la **Conferenza paesaggistica conclusiva** si è tenuta in data 11.07.2022 e ha suggerito poche modifiche da effettuare alla disciplina del Piano strutturale approvato.

Con Del. C.C. n. 71 del 28.09.2022 il Comune ha preso atto e recepito il verbale della Conferenza Paesaggistica conclusiva del 11.07.2022, ha confermato i contenuti di cui alla Del.C.C. n.19 del 20 aprile 2022 di approvazione del Piano Strutturale, con le modifiche alla Disciplina in recepimento delle indicazioni della Conferenza Paesaggistica del 11.07.2022; ha corretto un errore materiale inerente la tavola TAV. RIC 02.

Lo strumento come approvato, consultabile sul sito del Comune, acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT. Tutta la documentazione è consultabile sul sito web del Comune.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Sabatino

C O M U N E D I O R B E T E L L O**Provincia di Grosseto**

OGGETTO: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE AI SENSI DELLA VAS (art. 28 LR 10/2010) in merito a:

1. Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022

PIANO STRUTTURALE DI ORBETELLO: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LRT 65/2014. CONFORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AL PIT/PPR APPROVATO CON D.C.R. DEL 27/03/2015 N. 37 (BURT N. 28 DEL 20.05.2015). CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE VAS COORDINATA ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. N. 10/2010."

2. Del.C.C.n.71 del 28.09.2022:PIANO STRUTTURALE DI ORBETELLO: APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE CONCLUSIVO PER LA CONFORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE AL PIT/PPR E CONTESTUALE RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Il DIRIGENTE RENDE NOTO CHE:

Con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022 di approvazione del Piano strutturale il Comune ha concluso ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010 il processo decisionale di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di valutazione di incidenza, accompagnando il provvedimento di approvazione del

piano con la Dichiarazione di sintesi allegata alla delibera;

Con Del.C.C. 71 del 28.09.2022: "PIANO STRUTTURALE DI ORBETELLO: APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA: PRESA D'ATTO DEL VERBALE CONCLUSIVO PER LA CONFORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE AL PIT/PPR E CONTESTUALE RETTIFICA ERRORE MATERIALE" si procede all'informazione sulla decisione ai sensi della VAS (ai sensi dell'art. 28 LR 10/2010) dando atto dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

Tutta la documentazione di VAS, compresa la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è consultabile sul sito web del Comune di Orbetello.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Sabatino



Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)**Avviso di approvazione definitiva del Piano Operativo Comunale art. 95 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.****IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE E SVILUPPO ECONOMICO**

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° 65 del 10.11.2014 (art. 19 ,comma 7) .

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 20/07/2022 esecutiva nei termini di legge, ha approvato , ai sensi della LR. n° 65 del 10.11.2014 e s.m.i – il Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 19 Lg.65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR contestualmente al Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza di cui all'art. 24 della L.R.T. n. 10/2010 .

- che la predetta Deliberazione n. 49/2022 con i relativi allegati è stata trasmessa, con Pec P.G: n. 30932 del 25/08/2022, ai soggetti di cui all'art. 8 , comma 1, della LR. n° 65 del 10.11.2014 e s.m.i.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è depositata nella sede Comunale in libera visione al pubblico presso U.O.C. Governo del Territorio, Opere Pubbliche e Sviluppo Economico, P.zza Obizzi n. 1, e sono consultabile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo:

<https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11642>

Ai sensi dell'art. 19 della LR. n° 65 del 10.11.2014 e s.m.i. , lo strumento urbanistico acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**(arch. Anna Maria Maraviglia)**

COMUNE DI PISA

Progetto PINQUA progetto di riqualificazione edilizia ed urbana – Pisa.This (Tolerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability) – PARCO VIA PUNGILUPO. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 –APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall’art. 34 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 45 del 29.09.2022, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, la variante in oggetto è stata approvata;
- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e restano depositati presso la Direzione Urbanistica Edilizia Privata, per la consultazione al pubblico;
- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell’ente al seguente link:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/pinqua-programma-innovativo-nazionale-la-qualita-dellabitare-di-cui-al-dm-395202020>

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci

COMUNE DI PISA

Piano di Attuativo per la “Realizzazione delle previsioni indicate all’art.1.2.2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolamento urbanistico comunale” da eseguire in VIA MONTELUONGO 15 nel COMUNE DI PISA, Provincia di PISA. Approvazione

LA DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 25/11/2021 con la quale è stato adottato il suddetto Piano di Recupero;

Vista la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del Territorio”;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di G.C. n. 247 del 06/10/2022, è stato approvato il Piano di Attuativo di iniziativa privata sopra menzionato;

- a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso il piano acquista efficacia;

- gli atti che costituiscono il presente Piano Attuativo sono depositati presso la sede comunale e resi accessibili tramite il sito web dell’Ente al seguente indirizzo:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/piano-attuativo-cemes-montelungo>

La Dirigente

Ing. Daisy Ricci

COMUNE DI PISTOIA Comune di Pistoia	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0132205/2022 del 10/10/2022	
Firmatario: MAURIZIO SILVETTI	

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture Progetti Speciali e Mobilità
U.O. Progetti Speciali Grandi Opere e Espropri
Via XXVII Aprile,17 – 51100 Pistoia

OGGETTO: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Progetto n. 19100. Anno 2016. Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia "Bottegone": dalla città lineare alla smart social city.

INTERVENTO 2.B "INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' LOCALE – REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE"

NULLA OSTA allo Svincolo di Indennità di Espropriazione, versata a nome della Soc. Cappellini Casa S.r.l., a favore della Soc. IS.VE.G. S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo

Richiamato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

preso atto che con Determina Dirigenziale n. 128 del 28/01/2022, si è provveduto al versamento di Euro 33.520,00, relativo all'Indennità di Esproprio stabilita ex Art. 20 del D.P.R. 327/2001, effettuato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, a favore della Soc. Cappellini Casa S.r.l., P.Iva 01342310479, con sede in Pistoia, via San Sebastiano, 18/G;

dato atto che, successivamente alla stima della Commissione Provinciale Espropri, che ha quantificato porzione dell'area oggetto di esproprio con un valore più alto di quello provvisorio, con ulteriore Determina Dirigenziale n. 1343 del 19/07/2022, si è provveduto a versare la somma mancante, pari ad € 7.880,00, sempre a favore della medesima Società;

accertato:

che il terreno a cui si riferisce l'indennità di esproprio è stato frazionato e ad oggi risulta censito al N.C.T. Nel Foglio 272, mappali 1324, 1325 e 1326;

- che la Soc. Cappellini Casa S.r.l. è proprietaria delle aree per la quota di 1/1;

dato atto che:

COMUNE DI PISTOIA Comune di Pistoia	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0132205/2022 del 10/10/2022	
Firmatario: MAURIZIO SILVETTI	

- tramite PEC prot. n. 103930 del 17/09/2018, la Soc. IS.VE.G. S.p.a. trasmetteva a Questo Servizio la propria nomina, da parte del Tribunale di Pistoia, di custodi giudiziari nella procedura esecutiva NGRE 46/14 che vedeva coinvolta la Soc. Cappellini Casa S.p.a. e gli immobili oggetto di esproprio;
- dal momento della venuta a conoscenza della procedura esecutiva, ogni documentazione inerente la procedura espropriativa è stata inviata anche all'Istituto Vendite Giudiziarie;
- in seguito alla comunicazione dei depositi, la Soc. IS.VE.G, dietro autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione Immobiliari, Dott. Fontani Filippo, chiedeva, con nota Ist. n. 26 dep. 24/08/2022, lo svincolo delle somme depositate a loro favore, al fine di poter provvedere al soddisfacimento del credito vantato dai soggetti pignoranti;

precisato che:

- con Decreto Definitivo prot. 125690 del 26/09/2022, si sta procedendo al trasferimento delle aree all'Amministrazione;
- attraverso il Decreto d'esproprio i beni vengono acquisiti a titolo originario, a prescindere quindi dalle trascrizioni che gravano sul bene da acquisire e dalla sua titolarità in capo ad un altro soggetto;

precisato inoltre che la somma dovuta dalla Soc. Cappellini Casa S.r.l. ai suoi debitori è superiore all'indennità di esproprio depositata, pari ad € 41.400,00, come da documenti comprovanti, agli atti d'ufficio;

ritenuto quindi necessario dover rilasciare il Nulla Osta, ai sensi dell' art. 12 della Legge n. 865/71, non essendo, alla data odierna, pervenute opposizioni avverso al pagamento della indennità di cui trattasi e confermata l'esistenza della Procedura Esecutiva succitata;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

che, per quanto deciso dal Tribunale di Pistoia, Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato - Sede di Firenze Via Verdi, 24 - 50122 Firenze , svincoli e versi la somma di **Euro 41.400,00**

(quarantunmilaquattrocento/00), pari all' indennità definitiva di esproprio, offerta alla Soc.

Cappellini Casa S.r.l. per l'acquisizione, ai sensi del DPR 327/2001, delle aree censite al N.C.T. al

Foglio 272, mappali 1324, 1325 e 1326, alla **Soc. IS.VE.G. Spa, Filiale di Pistoia, con in via F.lli**

Giachetti,35 – 59100 Prato, P.Iva 04195700481;

COMUNE DI PISTOIA Comune di Pistoia	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0132205/2022 del 10/10/2022	
Firmatario: MAURIZIO SILVETTI	

DICHIARA INOLTRE

che la somma **non è soggetta** alla ritenuta fiscale di cui all' articolo 11 comma 7° della Legge n. 413 del 30.12.1991 in quanto il terreno ricade in area assimilabile a “Zona Omogenea F”.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Silveti

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

ai sensi e per gli effetti degli articoli 95, comma 12, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 27.09.2022 ha disposto la proroga dei termini di efficacia delle previsioni del vigente ai sensi dell'art. 95 c. 12 della L.R. 65/2014, fino all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia con l'adozione dei nuovi atti di governo del territorio ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014,
- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di progetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo <https://comune.san-miniato.pi.it/servizi-online/albo-pretorio/atti-in-pubblicazione/> registro n. 2022/1668 e sono depositati in forma cartacea presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio.

Il Dirigente
Ing. Iuri Gelli

Ente emittitore: Comune di Vernio (Prato)

Oggetto: Avviso di approvazione della variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio con contestuale Piano Attuativo in Località Ponte all'Abate nella frazione di Montepiano, ai sensi della L.R.65/2014.

Si rende noto che con delibera di Consiglio comunale n.44 del 28/09/2022, è stata approvata la variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio in oggetto, ai sensi della Legge Regionale 65/2014. Tale variante riguarda un'area attualmente a destinazione agricola che, pur non ricadendo all'interno del territorio urbanizzato, andrebbe ad ospitare funzioni non agricole, in particolare attività artigiane, ai sensi dell'art.64, comma 1, lettera d) della L.R.65/2014.

Si specifica che la variante al RU, adottata dal Consiglio comunale n.34 del 29/06/2022, è stata ritenuta conforme a quanto previsto dall'art.25, comma 5 della L.R.65/2014, dalla Conferenza di Copianificazione riunitasi in data 16/06/2022; in data 21/06/2022 si è provveduto, con n.19/22, al deposito delle relative indagini geologiche ai sensi del DPGR 5R/2020. In seguito all'approvazione, con nota prot.8146 del 04/10/2022, la Variante al RU è stata trasmessa a Regione Toscana, Provincia di Prato e Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ai sensi dell'art.19, comma 6, della L.R. 65/2014.

La Variante acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla presente pubblicazione di avviso d'approvazione. Gli elaborati della Variante approvata e del Piano attuativo, sono accessibili sul sito istituzionale del Comune di Vernio nella sezione Urbanistica.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gianmarco Pandolfini

Comuni di Pontassieve e Pelago
Ufficio Tecnico Associato
**Servizio Pianificazione
territoriale ed urbanistica
Associato**

Tipologia dell'atto da pubblicare: **AVVISO**

**OGGETTO: COMUNE DI PONTASSIEVE - L.R. 65/2014 ART. 112 – APPROVAZIONE DI
VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO INERENTE L'AMBITO “SB9 – LE LUCOLE” NELLA
FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA, NONCHE’ DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE A
RETTIFICA DI QUELLO GIA’ STIPULATO – P.E. 2022/527.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA ASSOCIATO**

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pontassieve n. 57 del 30/09/2022 con la quale è stata approvata la variante al Piano Attuativo in oggetto ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, prevista per il giorno 19/10/2022.

Pontassieve, 06/10/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA ASSOCIATO**

Dott. Fabio Carli